


2019



... MENTRE 29566 IN MISURA ALTERNATIVA

L'ANNO PRECEDENTE: 59655 IN CARCERE  
E 28031 IN MISURA ALTERNATIVA

**Tabella 3.1 - Popolazione detenuta: presenti, ingressi e uscite - Storico anni 2015-2019\***


Anno	Popolazione detenuta presente alla fine dell'anno	Ingressi dalla libertà nel corso dell'anno	Usciti in libertà nel corso dell'anno	Differenza tra ingressi e uscite rilevamento nell'anno
2015	52.164	45.823	39.819	6.004
2016	54.653	47.342	36.330	11.012
2017	57.608	48.144	36.332	11.812
2018	59.655	47.257	36.684	10.573
2019	60.769	46.201	35.946	10.255

\* Dati al 31.12

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.1 - Popolazione detenuta: presenti, ingressi e uscite - Storico anni 2015-2019\***



\* Dati al 31.12

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.2 - Detenuti stranieri presenti per area geografica - Serie storica anni 2015-2019\***


Continente	Area geografica	2015	2016	2017	2018	2019
Europa	UE	3.672	3.536	3.387	3.338	3.129
	Ex Jugoslavia	681	673	715	720	683
	Albania	2.423	2.429	2.598	2.568	2.402
	Altri Paesi Europa	484	530	587	603	635
	<b>Totale Europa</b>	<b>7.260</b>	<b>7.168</b>	<b>7.287</b>	<b>7.229</b>	<b>6.849</b>
Africa	Tunisia	1.893	1.998	2.112	2.070	2.020
	Marocco	2.840	3.283	3.703	3.751	3.651
	Algeria	387	408	461	489	478
	Nigeria	678	904	1.125	1.463	1.665
	Altri Paesi Africa	2.051	2.437	2.578	2.725	2.599
	<b>Totale Africa</b>	<b>7.849</b>	<b>9.030</b>	<b>9.979</b>	<b>10.498</b>	<b>10.413</b>
Asia	Medio oriente	216	233	237	205	201
	Altri Paesi Asia	922	1.085	1.120	1.208	1.282
	<b>Totale Asia</b>	<b>1.138</b>	<b>1.318</b>	<b>1.357</b>	<b>1.413</b>	<b>1.483</b>
America	Nord	16	24	22	23	19
	Centro	300	271	274	260	264
	Sud	767	781	800	804	841
	<b>Totale America</b>	<b>1.083</b>	<b>1.076</b>	<b>1.096</b>	<b>1.087</b>	<b>1.124</b>
Altro	Totale	10	29	26	28	19
<b>Totale detenuti stranieri</b>		<b>17.340</b>	<b>18.621</b>	<b>19.745</b>	<b>20.255</b>	<b>19.888</b>

\* Dati al 31.12

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.2 - Detenuti stranieri presenti per area geografica - Serie storica anni 2015-2019\***



\* Dati al 31.12

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.3 - Detenuti distinti per classi di età - Serie storica anni 2017-2019\***


Anno	18-20 anni	21-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-59 anni	60-69 anni	= o > di 70 anni	Non rilevato	Totale
<b>2017</b>	866	3.409	7.224	8.267	8.652	8.094	7.310	9.268	3.700	776	12	<b>57.578</b>
<b>%</b>	1,50	5,95	12,54	14,34	15,02	14,05	12,70	16,10	6,43	1,35	0,02	<b>100%</b>
<b>2018</b>	925	3.550	7.283	8.469	8.855	8.255	7.639	9.962	3.824	881	12	<b>59.655</b>
<b>%</b>	1,55	5,95	12,21	14,20	14,84	13,84	12,81	16,70	6,41	1,48	0,02	<b>100%</b>
<b>2019</b>	871	3.506	7.110	8.615	8.702	8.511	7.729	10.504	4.230	986	5	<b>60.769</b>
<b>%</b>	1,43	5,77	11,70	14,18	14,32	14,01	12,72	17,29	6,96	1,50	0,01	<b>100%</b>

\* Dati al 31.12

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.3 - Detenuti distinti per classi di età - Anni 2017-2019\***



\* Dati al 31.12

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

## PRIMI MESI 2020

**Tabella 3.4 - Capienze e presenze - Dati al 4.5.2020**

Regione	Capienza regolamentare	Capienza effettiva	Presenti in archivio	Presenti in camera
Abruzzo	1.655	1.592	1.845	1.832
Basilicata	402	278	347	347
Calabria	2.706	2.694	2.664	2.647
Campania	6.044	5.810	6.451	6.368
Emilia Romagna	3.060	2.452	3.081	3.043
Friuli Venezia Giulia	476	474	588	576
Lazio	5.195	4.556	5.757	5.727
Liguria	1.111	1.111	1.399	1.388
Lombardia	6.137	5.779	7.339	7.280
Marche	855	737	901	892
Molise	268	239	410	408
Piemonte	3.938	3.626	4.203	4.162
Puglia	2.481	2.299	3.416	3.382
Sardegna	2.679	2.368	2.123	2.091
Sicilia	6.443	6.067	5.837	5.753
Toscana	3.136	2.736	3.254	3.198
Trentino Alto Adige	497	491	370	367
Umbria	1.322	1.278	1.397	1.390
Val d'Aosta	177	177	211	210
Veneto	1.919	1.884	2.351	2.336


Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.5 - Andamento medio ingressi e uscite - Anno 2020**

	Presenza media mensile	Entrati dalla libertà		Usciti per scarcerazioni	
		Totale	Media giorno	Totale	Media giorno
Gennaio	60.807	4.033	130	2.963	95
Febbraio	61.004	4.272	147	2.918	100
Marzo	59.623	2.304	74	2.542	82
Aprile	54.901	1.756	58	2.181	72

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.4 - Percentuale entrati e usciti in rapporto alla presenza media mensile - Anno 2020**




Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.6 - Detenuti presenti per durata della pena inflitta e residua - Dati al 30.4.2020**

Periodo di detenzione	Pena inflitta	Pena residua
Meno di 3 anni	7.675	12.519
Tra 3 a 10 anni	18.633	12.718
Oltre 10 anni	8.955	2.893
Ergastolo	1.785	1.785


Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.5 - Detenuti presenti per durata della pena inflitta - Dati al 30.4.2020**



Fonte: Dipartimento amministrazione penitenziaria  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.6 - Detenuti presenti per durata della pena residua - Dati al 30.4.2020**




Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.7 - Persone condannate alla pena dell'ergastolo - Dati al 15.4.2020**

Regione	Persone condannate alla pena dell'ergastolo (con ascritti reati di cui all'art. 4 bis o.p.)	Persone condannate alla pena dell'ergastolo (senza reati di cui all'art. 4 bis o.p.)	Totale persone condannate alla pena dell'ergastolo
Abruzzo	186	9	195
Basilicata	4	3	7
Calabria	54	20	74
Campania	50	21	71
Emilia Romagna	132	42	174
Friuli Venezia Giulia	14	0	14
Lazio	73	36	109
Liguria	1	7	8
Lombardia	178	106	284
Marche	22	3	25
Molise	10	6	16
Piemonte	125	37	162
Puglia	16	22	38
Sardegna	158	37	195
Sicilia	34	49	83
Toscana	95	77	172
Trentino Alto Adige	0	0	0
Umbria	82	10	92
Valle d'Aosta	4	0	4
Veneto	29	42	71
<b>Totale</b>	<b>1.267</b>	<b>527</b>	<b>1.794</b>

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.7 - Persone condannate alla pena dell'ergastolo - Dati al 15.4.2020**



Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale


**Tabella 3.8 - Sezioni di isolamento e presenti - Dati al 15.4.2020**

Provveditorati regionali	Numero sezioni		Presenti	
	Femminili	Maschili	Donne	Uomini
Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta	1	16	0	27
Lombardia	1	9	0	18
Emilia Romagna - Marche	3	16	6	51
Veneto - Friuli V.G. - Trentino A.A.	0	6	0	7
Toscana - Umbria	1	14	1	49
Lazio - Abruzzo - Molise	3	19	8	72
Campania	2	17	2	73
Calabria	1	1	0	11
Puglia - Basilicata	3	12	0	46
Sicilia	0	12	0	41
Sardegna	0	4	0	11
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>126</b>	<b>17</b>	<b>406</b>

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.8 - Sezioni di isolamento e presenti - Dati al 15.4.2020**



Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale



Tabella 3.9 - Sezioni "Articolazione per la tutela della salute mentale" e presenti - Dati al 15.4.2020

Regioni	Istituti	Articolazione Salute Mentale											
		n. Sezioni		Presenti				n. Sezioni Disabili		Disabili presenti			
		F	M	D	n. camere	U	n. camere	F	M	D	n. camere	U	n. camere
Abruzzo	Pescara - Casa circondariale	-	1	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-
	Vasto - Casa lavoro	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
Calabria	Catanzaro- Casa circondariale	-	1	-	-	11	10	-	1	-	-	0	1
	Reggio Calabria "G.Panzerà" - Casa circondariale	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
Campania	Benevento - Casa circondariale	-	1	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
	Napoli Secondigliano - Casa circondariale	-	1	-	-	18	18	-	-	-	-	-	-
	Pozzuoli - Casa circondariale femminile	1	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salerno - Casa circondariale	-	1	-	-	8	5	-	-	-	-	-	-
	Santa Maria C.V. - Casa circondariale	-	1	-	-	19	12	-	1	-	-	2	1
	Sant'Angelo dei Lombardi - Casa di reclusione	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
Emilia Romagna	Bologna - Casa circondariale	1	-	6	4	-	-	-	1	-	-	0	1
	Piacenza - Casa circondariale	-	1	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-
	Reggio Emilia - IP C.C. E C.R.	-	1	-	-	41	50	-	-	-	-	-	-
Lazio	Civitavecchia - Casa circondariale	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Roma - Rebibbia Nuovo complesso	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
	Roma Regina Coeli - Casa circondariale	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	Velletri - Casa circondariale	-	1	-	-	4	3	-	1	-	-	1	1
	Viterbo - Casa circondariale	-	1	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-
Liguria	Genova Marassi - Casa circondariale	-	1	-	-	3	2	-	1	-	-	1	1
Lombardia	Monza - Casa circondariale	-	1	-	-	0	8	-	-	-	-	-	-
	Pavia - Casa circondariale	-	1	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-
Marche	Ascoli Piceno - Casa circondariale	-	1	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-
Piemonte	Torino - G. Lorusso - Casa circondariale	1	2	1	2	7	12	-	-	-	-	-	-
Puglia	Lecce - Casa circondariale	-	1	-	-	11	10	-	1	-	-	1	1
Sardegna	Cagliari - Casa circondariale	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0	2
Sicilia	Barcellona P. G. - Casa circondariale	1	1	6	7	44	26	-	1	-	-	0	2
	Palermo "Pagliarelli" - Casa circondariale	-	1	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-
Toscana	Firenze - Sollicciano - Casa circondariale	-	1	-	-	9	8	-	-	-	-	-	-
	Livorno - Casa circondariale	-	1	-	-	4	28	-	-	-	-	-	-
Umbria	Spoletto - Casa reclusione	-	1	-	-	2	5	-	1	-	-	0	1
Veneto	Belluno - Casa circondariale	-	1	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-
	Verona - Casa circondariale	-	1	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
<b>Totale nazionale</b>		<b>5</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>234</b>	<b>262</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>11</b>

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.10 - Eventi critici adulti andamento periodico anni 2017-2020**

Eventi critici	2017*	2018*	2019*	2020**
Atti di aggressione	3.664	3.817	4.427	1.451
Aggressioni fisiche al personale di polizia penitenziaria	587	681	827	311
Atto di contenimento	305	432	488	220
Autolesionismo	9.442	10.349	11.261	3.617
Infrazione disciplinare	6.754	8.538	9.687	3.136
Isolamento disciplinare	1.946	2.350	1.908	519
Isolamento sanitario	501	468	425	1.567
Manifestazione di protesta collettiva	1.089	1.090	1.188	859
Manifestazioni di protesta	10.427	11.332	12.146	4.388
Rivolte	2	2	2	37
Invio urgente in ospedale	10.185	11.347	12.361	2.781
Suicidi	50	64	55	18
Tentati suicidi	1.132	1.195	1.507	481
Percosse riferite all'atto dell'arresto***	-	-	248	49

\* Dati al 31.12


\*\* Dati al 30.4.2020

\*\*\* Evento critico inserito dal Dap a partire dall'anno 2019

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.9 - Eventi critici - Storico anni 2017-2019\***



\* Dati al 31.12

\*\* Evento critico inserito dal Dap a partire dall'anno 2019

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria


Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.11 - Numero di reparti e presenti ex art. 32 del Dpr 230/2000 - Rilevazione periodica anni 2018-2020**

Provveditorati regionali	Anno 2018 (al 28.2.2018)				Anno 2019 (al 30.5.2019)				Anno 2020 (al 30.4.2020)			
	Reparti		Presenti		Reparti		Presenti		Reparti		Presenti	
	F	M	D	U	F	M	D	U	F	M	D	U
Piemonte - Liguria- Val d'Aosta	-	7	-	159	-	7	-	151	-	6	-	146
Lombardia	1	11	1	374	1	11	1	329	1	11	1	283
Emilia Romagna - Marche	-	2	-	32	-	2	-	55	-	3	-	45
Veneto - Friuli V.G. - Trentino A.A.	-	2	-	24	-	4	-	61	-	4	-	56
Toscana - Umbria	1	5	3	279	1	6	3	213	1	6	1	187
Lazio - Abruzzo - Molise	-	2	-	34	-	2	-	35	-	3	-	138
Campania	-	6	-	65	-	9	-	111	-	11	-	172
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puglia - Basilicata	-	-	-	-	-	1	-	36	-	2	-	60
Sicilia	1	3	12	41	1	5	15	46	1	4	21	48
Sardegna	-	-	-	-	-	7	-	86	-	5	-	89
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>1.008</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>19</b>	<b>1.123</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>23</b>	<b>1.224</b>

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.10 - Numero di reparti e presenti ex art. 32 del Dpr 230/2000 - Rilevazione periodica anni 2018-2020**



Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.12 - Suicidi anno 2019 [55]**

Istituto penitenziario	Sesso	Nazionalità	Età	Sezione detentiva decesso	Posizione giuridica
C.c. Cremona	M	Italia	53	Circondariale a custodia aperta	Definitivo
C.c. Fermo	M	Eestero	40	Semiliberi/Semidetenuti	Definitivo
C.r. Aversa	M	Eestero	23	Reclusione isolamento	Definitivo*
C.c. Cagliari	M	Italia	67	S.A.I. ricoverati ordinari	In attesa di 1° giudizio
C.c. Verona	M	Eestero	41	Circondariale a custodia aperta	In attesa di 1° giudizio
C.c. Genova "Marassi"	M	Eestero	23	Circondariale infermeria	Definitivo
C.c. Taranto	M	Italia	78	Circondariale ordinaria	In attesa di 1° giudizio
C.c. Cagliari	M	Eestero	40	Circondariale - Art. 32 Dpr 230/2000	Definitivo
C.c. Termini Imerese	M	Italia	43	Circondariale ordinaria	Mista senza definitivo
C.c. Milano "San Vittore"	M	Italia	48	Prima accoglienza	In attesa di 1° giudizio
C.c. Benevento	M	Italia	48	Circondariale a custodia aperta	In attesa di 1° giudizio
C.r. Padova	M	Eestero	61	Reclusione a custodia aperta	Definitivo
C.c. Taranto	M	Italia	43	Circondariale infermeria	Definitivo
C.c. Cagliari	M	Eestero	44	Circondariale a custodia aperta	Ricorrente
C.c. Firenze "Sollicciano"	M	Italia	24	Circondariale - Art. 32 Dpr 230/2000	Ricorrente
C.c. Lecce N.C.	M	Italia	32	Reclusione isolamento	Mista senza definitivo
C.c. Perugia	M	Italia	62	Circondariale a custodia aperta	Appellante
C.c. Milano "San Vittore"	M	Eestero	59	Circondariale infermeria	Definitivo
C.r. Rossano	M	Italia	39	Reclusione ordinaria	Definitivo
C.c. Bologna	M	Italia	61	Circondariale ordinaria	In attesa di 1° giudizio
C.r. Augusta	M	Italia	64	Prima accoglienza	Definitivo
C.c. Napoli "Poggioreale"	M	Italia	37	Circondariale ordinaria	Definitivo
C.c. Napoli "Poggioreale"	M	Italia	49	Circondariale a custodia aperta	Ricorrente
C.c. Ferrara	M	Eestero	50	Circondariale a custodia aperta	Definitivo
C.c. Napoli "Secondigliano"	M	Italia	60	Alta sicurezza 3	In attesa di 1° giudizio
C.c. Vigevano	M	Italia	56	Reclusione isolamento	Definitivo
C.c. Lecce N.C.	M	Italia	42	Circondariale - Art. 32 Dpr 230/2000	Appellante
C.c. La Spezia	M	Eestero	32	Circondariale - Art. 32 Dpr 230/2000	Ricorrente
C.c. Reggio Calabria "Arghilla"	M	Eestero	47	Protetti riprovazione sociale	In attesa di 1° giudizio*
C.c. Cuneo	M	Italia	69	Disabili	In attesa di 1° giudizio*
C.c. Pescara	M	Eestero	33	Circondariale ordinaria	Appellante*
C.c. Perugia	M	Eestero	37	Prima accoglienza	Appellante
C.c. Barcellona P.G.	M	Italia	25	Articolazione salute mentale	In attesa di 1° giudizio
C.c. Ravenna	M	Italia	24	Circondariale a custodia aperta	In attesa di 1° giudizio
C.c. Napoli "Poggioreale"	M	Italia	54	Circondariale isolamento	Definitivo
C.c. Roma "Regina Coeli"	M	Italia	52	Protetti promiscua a custodia aperta	Ricorrente
C.c. Genova "Marassi"	M	Italia	53	Circondariale ordinaria	In attesa di 1° giudizio
C.c. Torino	M	Eestero	34	Circondariale ordinaria	Definitivo
C.c. Melfi	M	Italia	41	Circondariale ordinaria	In attesa di 1° giudizio
C.c. Torino	M	Italia	65	Reparto psichiatrico	In attesa di 1° giudizio
C.c. Viterbo	M	Eestero	24	Circondariale a custodia aperta	Definitivo*
C.c. Cagliari	M	Eestero	32	Reclusione a custodia aperta	Definitivo
C.c. Bologna	M	Eestero	26	Circondariale a custodia aperta	Definitivo
C.c. Ivrea	M	Italia	35	Circondariale a custodia aperta	Definitivo
C.c. Monza	M	Italia	46	Circondariale a custodia aperta	In attesa di 1° giudizio
C.c. Enna	M	Eestero	41	Disabili protetti promiscua	In attesa di 1° giudizio
C.c. Vigevano	M	Eestero	47	Reclusione a custodia aperta	Definitivo
C.c. Vicenza	M	Italia	40	Circondariale ordinaria	Definitivo
C.c. Roma "Regina Coeli"	M	Italia	53	Protetti promiscua a custodia aperta	In attesa di 1° giudizio*
C.c. Roma "Rebibbia N.C."	M	Eestero	54	Circondariale a custodia aperta	In attesa di 1° giudizio*
C.r. Spoleto	M	Eestero	41	Reclusione ordinaria	Definitivo
C.c. Siracusa	M	Eestero	35	Circondariale ordinaria	Appellante*
C.c. Venezia "Maggiore"	M	Italia	33	Circondariale ordinaria	In attesa di 1° giudizio*
C.c. C.r. Milano "Bollate"	M	Eestero	29	Protetti promiscua a custodia aperta	Definitivo*
C.c. Pordenone	M	Italia	38	Protetti promiscua	In attesa di 1° giudizio

\* Persone detenute senza fissa dimora

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.13 - Analisi suicidi anno 2019**

**Nel 2019 i suicidi sono stati 55**

(54 all'interno e 1 all'esterno, in misura di detenzione domiciliare) \* Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha registrato nel portale "Eventi critici" e nelle statistiche 53 suicidi escludendo 1 suicidio avvenuto nella Casa di reclusione di Bollate - Milano

**Età**

L'età media delle persone detenute che si sono suicidate è di **44** anni (le 2 persone più giovani, suicidatesi nella Casa di reclusione di Aversa e nella Casa circondariale di Genova "Marassi", avevano anni **23**, quella più anziana suicidatasi nella Casa circondariale di Taranto aveva **78** anni)

**Nazionalità**

**32** detenuti italiani  
**23** detenuti stranieri

**Genere**

**55** uomini  
**0** donne

**Luogo decesso**

**48** Case circondariali  
**6** Case di reclusione  
**1** Domiciliare

**Istituti penitenziari con il più alto numero di suicidi**

- 4 Casa circondariale Cagliari
- 3 Casa circondariale Napoli "Poggioreale"
- 2 Casa circondariale di Bologna
- 2 Casa circondariale di Taranto
- 2 Casa circondariale di Milano "San Vittore"
- 2 Casa circondariale di Genova "Marassi"
- 2 Casa circondariale di Vigevano
- 2 Casa circondariale di Roma "Regina Coeli"
- 2 Casa circondariale di Lecce
- 2 Casa circondariale di Torino
- 2 Casa circondariale di Perugia

**Suicidi nel 2020**

**18** suicidi dal 1.1.2020 al 30.4.2020


**Istituti:**

- Casa circondariale Pavia (2 suicidi)
- Casa circondariale Monza
- Casa circondariale Novara
- Casa reclusione Aversa
- Casa circondariale Cremona
- Casa circondariale Sassari
- Casa circondariale Treviso
- Casa circondariale Piacenza
- Casa circondariale Siracusa
- Casa circondariale Voghera
- Casa circondariale Roma Rebibbia
- Casa circondariale Agrigento
- Casa circondariale Reggio Emilia
- Casa reclusione Porto Azzurro
- Casa circondariale Santa Maria C.V.
- Casa circondariale Torino
- Casa circondariale Napoli - Secondigliano


**Età media:** 39 anni

83 % per impiccamento, 17 % per asfissia.


**Gráfico 3.11 - Suicidi per classe di età - Anno 2019**



**Gráfico 3.12 - Suicidi per genere e nazionalità - Anno 2019**



**Gráfico 3.13 - Suicidi anno 2019 - Luoghi del decesso**




Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

#### Sezione detentiva in cui è avvenuto il decesso

13	Circondariale a custodia aperta
11	Circondariale ordinaria
4	Circondariale - Art 32 Dpr 230/2000
3	Circondariale infermeria
3	Prima accoglienza
3	Protetti promiscua a custodia aperta
3	Reclusione a custodia aperta
3	Reclusione isolamento
2	Reclusione ordinaria
1	Alta sicurezza 3
1	Articolazione tutela salute mentale
1	Circondariale isolamento
1	Disabili
1	Disabili protetti promiscua
1	Protetti - promiscua
1	Protetti riprovazione sociale
1	Reparto psichiatrico
1	S.A.I ricoverati ordinari
1	Semiliberi/Semidetenuti


Grafico 3.14 - Suicidi anno 2019 - Sezioni detentive del decesso



#### Posizione giuridica

23	Definitivi
20	Attesa di primo giudizio
5	Appellanti
5	Ricorrenti
2	Mista senza definitivo


Grafico 3.15 - Suicidi anno 2019 - Posizione giuridica



#### Fine pena

20	In attesa di 1° giudizio*
3	Entro l'anno
11	Meno di 2 anni
12	Da 3 a 5 anni
9	Oltre 5 anni

Grafico 3.16 - Suicidi anno 2019 - Fine pena



#### Modalità

L'impiccamento è la principale modalità, adottata, con 51 suicidi su 55, 3 per soffocamento e di 1 non sono riportate le modalità.

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.14 - Tasso di incidenza dei suicidi sulla presenza media della popolazione detenuta - Storico anni 2015-2019\***


Anno	Presenza media popolazione detenuta	Suicidi	Tasso di incidenza dei suicidi ( su base 1.000 )
2015	52.966	39	0,74
2016	53.984	40	0,74
2017	56.946	50	0,88
2018	58.372	64	1,1
2019	60.610	55	0,91

\* Dati al 31.12

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.17 - Tasso d'incidenza dei suicidi sulla presenza media della popolazione detenuta - Storico anni 2015-2019\***



\* Dati al 31.12

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.15 - Decessi in carcere - Periodo storico anni 2015-2020**


Anno	Suicidi	Omicidi	Decessi per cause naturali	Decessi per cause accidentali
2015	39	1	72	3
2016	40	0	71	1
2017	50	1	78	2
2018	64	0	104	3
2019	55	1	96	1
2020*	18	1	34	0

\* Dati al 30.4.2020

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.18 - Decessi in carcere - Periodo storico anni 2015-2020**



\* Dati al 30.4.2020

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale



**Tabella 3.16 - Manifestazioni di protesta collettiva - Atti turbativi dell'ordine e della sicurezza avvenuti negli Istituti penitenziari dal 1.3.2020 al 20.4.2020**

Proveditorato regionale	Istituto	Atti turbativi	Persone coinvolte	Personale di Polizia penitenziaria intervenuto	Detenuti feriti	Decessi detenuti	Feriti personale Polizia penitenziaria	Danni causati	Stima dei danni in euro
Campania	Carinola - Casa circondariale	2	188	56	-	-	-	Si	10.000
	Napoli "Poggioreale" - Casa circondariale	2	439	85	-	-	-	No	-
	Santa Maria C.V. Casa circondariale	3	267	266	-	-	-	Si	40.000
Emilia Romagna - Marche	Piacenza - Casa circondariale	1	35	71	-	-	-	No	-
Lazio - Abruzzo - Molise	Campobasso - Casa circondariale	1	4	10	-	-	-	No	-
	Cassino - Casa circondariale	1	15	10	-	-	-	No	-
	Roma "Regina Coeli" - Casa circondariale	1	483	191	-	-	-	Si	500.000
	Velletri - Casa circondariale	1	295	144	-	-	-	Si	700.000
	Viterbo - Casa circondariale	1	150	25	-	-	-	No	-
	Sulmona - Casa reclusione	1	3	2	-	-	-	No	-
Lombardia	Bergamo - Casa circondariale	2	111	160	-	-	-	No	-
	Como - Casa circondariale	2	780	150	-	-	2	No	-
	Mantova - Casa circondariale	1	20	35	-	-	-	No	-
	Pavia - Casa circondariale	1	340	203	-	-	3	Si	500.000
	Milano "Opera" - Casa reclusione	2	407	367	18	-	18	Si	500.000
Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta	Alessandria - Casa reclusione	2	19	82	7	-	2	No	-
	La Spezia - Casa reclusione	1	180	63	-	-	-	No	-
	Torino "Le Vallette" - Casa circondariale	1	41	50	-	-	-	No	-
Puglia - Basilicata	Bari - Casa circondariale	1	76	125	-	-	-	Si	50.000
	Trani - Casa circondariale	1	265	47	-	-	-	Si	50.000
Sardegna	Cagliari - Casa circondariale	1	360	43	-	-	-	No	-
Sicilia	Catania "Piazza Lanza" - Casa circondariale	1	75	93	-	-	-	No	-
	Palermo "Ucciardone" - Casa reclusione	1	103	136	-	-	-	No	-
	Trapani - Casa circondariale	1	222	12	-	-	-	No	-
Toscana - Umbria	Firenze "Sollicciano" - Casa circondariale	1	80	100	-	-	-	Si	50.000
	Livorno - Casa circondariale	1	4	4	-	-	-	No	-
	Massa Marittima - Casa circondariale	1	6	10	-	-	-	Si	6.000
	Pisa - Casa circondariale	1	100	19	2	-	4	Si	4.000
	Prato - Casa circondariale	1	270	165	-	-	-	Si	60.000
Veneto - Friuli V.G. - Trentino A.A.	Udine - Casa circondariale	1	54	40	-	-	-	No	-
	Venezia "Maggiore" - Casa circondariale	1	240	105	3	-	-	Si	50.000
	Vicenza - Casa circondariale	1	10	15	-	-	-	No	-
	Padova - Casa reclusione	1	4	7	-	-	-	No	-
<b>Totale</b>		<b>41</b>	<b>5.646</b>	<b>2.891</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>29</b>		<b>2.520.000</b>

Elaborazione dati a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.17 - Rivolte avvenute negli Istituti penitenziari dal 1.3.2020 al 20.4.2020**

Proveditorato regionale	Istituto coinvolto	Rivolte	Persone coinvolte	Personale di Polizia penitenziaria e altre forze intervenuti	Detenuti feriti	Decessi detenuti	Feriti personale Polizia penitenziaria	Danni causati	Stima dei danni in euro
Campania	Salerno - Casa circondariale	1	24	189	-	-	6	SI	500.000
	Napoli "Poggioreale" - Casa circondariale	1	900	544	51	-	52	SI	1.700.000
Emilia Romagna - Marche	Ferrara - Casa circondariale	2	30	123	-	-	1	SI	50.000
	Reggio Emilia - Casa circondariale	2	250	124	1	-	-	SI	50.000
	Bologna - Casa circondariale	1	463	353	-	1	2	SI	500.000
	Modena - Casa circondariale	1	145	276	8	9*	26	SI	1.700.000
Lazio - Abruzzo - Molise	Frosinone - Casa circondariale	1	95	182	-	-	-	SI	800.000
	Rieti - Casa circondariale N.C.	1	85	106	-	3	-	SI	1.300.000
	Isernia - Casa circondariale	1	24	30	-	-	-	SI	300.000
	Roma "Rebibbia" - Casa circondariale N.C.	1	500	232	-	-	7	SI	400.000
Lombardia	Cremona - Casa circondariale	1	96	79	1	-	3	SI	50.000
	Milano "San Vittore" - Casa circondariale	1	700	220	3	-	-	SI	1.100.000
Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta	Alessandria - Casa reclusione	1	30	112	-	-*	1	SI	200.000
Puglia- Basilicata	Matera - Casa circondariale	1	15	48	2	-	-	No	-
	Foggia - Casa circondariale	1	440	188	1	-	-	SI	600.000
	Melfi - Casa circondariale	1	181	85	-	-	-	No	-
Sicilia	Termini Imerese - Casa circondariale	1	16	39	-	-	-	No	-
	Siracusa - Casa circondariale	1	191	211	2	-	-	SI	350.000
	Palermo "Pagliarelli" - Casa circondariale	1	50	120	-	-	-	SI	75.000
	Trapani - Casa circondariale	1	370	206	-	-	-	SI	420.000
Veneto - Friuli V.G. - Trentino A.A.	Padova - Casa reclusione	1	60	100	-	-	9	SI	50.000
<b>Totale</b>		<b>23</b>	<b>4.665</b>	<b>3.567</b>	<b>69</b>	<b>13</b>	<b>107</b>		<b>9.745.000</b>

\* Nella Casa circondariale di Modena sono deceduti 5 detenuti, altri 4 coinvolti nella stessa rivolta sono deceduti dopo il trasferimento dalla C.c. di Modena alla C.r. di Alessandria, C.c. di Ascoli Piceno, I.I. P.P. di Parma e C.c. di Verona.

Elaborazione dati a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.18 - Andamento positività Covid-19\* - Rilevazione dal 1.4.2020 al 3.5.2020**


Data	n° Positivi in Istituto	n° Positivi in Ospedale	Totale positivi detenuti	n° Positivi personale
1.4.2020	20	2	22	130
2.4.2020	24	4	28	144
3.4.2020	26	4	30	151
4.4.2020	24	6	30	157
5.4.2020	26	7	33	157
6.4.2020	28	9	37	169
7.4.2020	31	11	42	178
8.4.2020	60	10	70	186
9.4.2020	85	9	94	187
10.4.2020	80	11	91	197
11.4.2020	85	12	97	198
12.4.2020	84	12	96	198
13.4.2020	93	11	104	201
14.4.2020	94	11	105	210
15.4.2020	102	10	112	212
16.4.2020	99	12	111	216
17.4.2020	125	11	136	215
18.4.2020	129	11	140	215
19.4.2020	129	11	140	215
20.4.2020	121	12	133	214
21.4.2020	122	12	134	221
22.4.2020	120	13	133	229
23.4.2020	119	13	132	226
24.4.2020	120	13	133	227
25.4.2020	120	13	133	227
26.4.2020	125	13	138	227
27.4.2020	147	11	158	216
28.4.2020	147	11	158	216
29.4.2020	145	9	154	212
30.4.2020	151	9	160	215
1.5.2020	150	9	159	215
2.5.2020	150	9	159	212
3.5.2020	152	9	161	211

\*I dati considerano gli effettivi positivi Covid.19

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.19 - Andamento positività Covid-19 - Rilevazione dal 1.4.2020 al 3.5.2020**



Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale


**Tabella 3.19 - Uscite per emergenza Covid-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)**

Periodo di rilevazione dal 13.3.2020 al 20.5.2020	Effetti della L. 199/2010 e art.123 D.L. 18/2020		Semiliberi/Semidetenuti art. 124 D.L. 18/2020
	Senza braccialetto n. 2.404	Con braccialetto n. 975	n. 561

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale


**Grafico 3.20 - Uscite per emergenza Covid-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)**



Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

# 2019



ALTRI 1069 OSPITATI IN COMUNITÀ  
2306 IN CASA PER MESSA ALLA  
PROVA O MISURA DI PRESCRIZIONE E/O PERMANENZA

L'ANNO PRECEDENTE 448 NEGLI ISTITUTI MINORILI,  
986 OSPITATI IN COMUNITÀ E 2131 QUELLI IN CASA


**Tabella 3.20 - Movimenti trasferiti negli Istituti penali per minorenni (Ipm) - Anno 2019**

Istituto Penitenziario minorile (Ipm)	Entrati		Usciti	
	Da Istituti Adulti	Da altri Ipm	Trasferiti ad altri Ipm	Trasferiti circuito adulti
Acireale	0	17	18	3
Airola	0	8	9	6
Bari	2	61	48	13
Bologna	1	14	36	14
Caltanissetta	0	16	11	5
Catania	2	38	36	10
Catanzaro	0	40	32	2
Firenze	0	32	23	5
Milano	0	64	108	10
Nisida	2	28	36	17
Palermo	0	20	26	7
Pontremoli	0	7	4	3
Potenza	0	26	22	3
Quartucciu	0	14	14	0
Roma	3	44	33	9
Torino	3	56	27	13
Treviso	0	18	34	6

Fonte: Dipartimento Giustizia minorile e di comunità

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.21 - Movimenti trasferiti negli Istituti penali per minorenni - Anno 2019**



Fonte: Dipartimento Giustizia minorile e di comunità

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale


## PRIMI MESI 2020

Tabella 3.21 - Tipologia presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2020

Istituti Penali Minorenni (Ipm)	Minori		Giovani adulti	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Acireale	3	0	10	0
Airola	9	0	19	0
Bari	4	0	4	0
Bologna	7	0	11	0
Caltanissetta	0	0	3	0
Catania	10	0	9	0
Catanzaro	2	0	9	0
Firenze	12	0	4	0
Milano	16	0	14	0
Nisida	13	1	18	4
Palermo	4	0	8	0
Pontremoli	0	6	0	3
Potenza	2	0	6	0
Quartucciu	3	0	5	0
Roma	19	1	18	2
Torino	13	0	14	0
Treviso	2	0	6	0
<b>Totale</b>	<b>119</b>	<b>8</b>	<b>158</b>	<b>9</b>

Fonte: Dipartimento Giustizia minorile e di comunità  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

Grafico 3.22 - Tipologia presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2020




Fonte: Dipartimento Giustizia minorile e di comunità  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.22 - Nazionalità dei presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2020**

Istituti Penali Minorenni (Ipm)	Italiani		Stranieri	
	Minori	Giovani Adulti	Minori	Giovani Adulti
Acireale	1	6	2	4
Airola	7	15	2	4
Bari	2	2	2	2
Bologna	2	7	5	4
Caltanissetta	0	2	0	1
Catania	8	5	2	4
Catanzaro	1	5	1	4
Firenze	6	1	6	3
Milano	7	4	9	10
Nisida	12	19	2	3
Palermo	2	7	2	1
Pontremoli	5	2	1	1
Potenza	1	2	1	4
Quartucciu	2	3	1	2
Roma	10	10	10	10
Torino	6	7	7	7
Treviso	1	3	1	3
<b>Totale</b>	<b>73</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>67</b>

Fonte: Dipartimento Giustizia minorile e di comunità -  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.23 - Nazionalità presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2020**



Fonte: Dipartimento Giustizia minorile e di comunità  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Tabella 3.23 - Movimenti ingressi e uscite Istituti penali minorenni - Storico 2018-2020\***


Periodo	Movimenti	Da Cpa/Libertà	Da comunità	Da domiciliari	Affidamento in prova	Totale nazionale
2020*	Entrati	130	103	14	5	252
	Usciti	55	158	91	13	317
2019	Entrati	575	377	37	29	1018
	Usciti	247	512	114	75	948
2018	Entrati	591	456	10	0	1057
	Usciti	232	511	123	74	940

\* Dati al 30.4.2020

Fonte: Dipartimento Giustizia minorile e di comunità

Elaborazione a cura del Garante nazionale-Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

**Grafico 3.24 - Movimenti ingressi e uscite Istituti penali minorenni - Storico 2018-2020\***



\* Dati al 30.4.2020

Fonte: Dipartimento Giustizia minorile e di comunità

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale



**Tabella 3.24 - Tipologia eventi critici Istituti penali per minorenni - Anni 2019-2020\***


Istituto penale minorile (Ipm)	Autolesionismo	Tentato suicidio	Evasione	Azione violenta
Acireale	1	0	1	7
Airola	3	0	1	0
Bari	1	0	1	23
Bologna	0	0	0	15
Caltanissetta	0	0	0	0
Catania	4	1	3	7
Catanzaro	2	0	2	0
Firenze	0	0	0	0
Milano	4	0	2	10
Nisida	1	0	6	0
Palermo	0	0	0	0
Pontremoli	1	0	3	0
Potenza	0	0	1	0
Quartucciu	1	1	0	4
Roma	158	6	0	24
Torino	3	0	4	0
Treviso	28	1	1	6
<b>Totale</b>	<b>207</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>96</b>
<b>Totale anno 2020*</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

\* Dati al 30.4.2020

Fonte: Dipartimento Giustizia minorile e di comunità

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale


**Grafico 3.25 - Eventi critici Istituti penali per minorenni - Anno 2019**



Fonte: Dipartimento Giustizia minorile e di comunità

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale

Mappa 4.1 - Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems)



\* Rems di prossima apertura

\*\* Rems chiusa per ristrutturazione

Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop); Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

**Tabella 4.1 - Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) [31]**

Denominazione	Città	Regione
Casa di Cura San Michele - Bra	Bra (CN)	Piemonte
Anton Martin	S.Maurizio Canavese (TO)	Piemonte
Castiglione	Castiglione Delle Stiviere (MN)	Lombardia
Pergine Valsugana	Pergine Valsugana (TN)	Trentino Alto Adige
Nogara	Nogara (VR)	Veneto
Aurisina*	Aurisina (TS)	Friuli Venezia Giulia
Udine	Udine (UD)	Friuli Venezia Giulia
Maniago	Maniago (PN)	Friuli Venezia Giulia
Genova - Pra'	Genova (GE)	Liguria
Bologna	Bologna (BO)	Emilia Romagna
Casale di Mezzani	Mezzani (PR)	Emilia Romagna
Volterra - Padiglione Morel	Volterra (PI)	Toscana
Casa Badesse	Macerata Feltria (PU)	Marche
Rieti **	Rieti	Lazio
Pontecorvo	Pontecorvo (FR)	Lazio
Ceccano	Ceccano (FR)	Lazio
Subiaco - Castore	Subiaco (RM)	Lazio
Palombara - Merope	Palombara Sabina (RM)	Lazio
Palombara - Minerva	Palombara Sabina (RM)	Lazio
Barete	Barete (AQ)	Abruzzo
Mondragone	Mondragone (CE)	Campania
Calvi Risorta	Calvi Risorta (CE)	Campania
San Nicola Baronia	San Nicola Baronia (AV)	Campania
Vairano Patenora	Vairano Patenora (CE)	Campania
Spinazzola	Spinazzola (BT)	Puglia
Carovigno	Carovigno (BR)	Puglia
Pisticci	Pisticci (MT)	Basilicata
Santa Sofia d'Epiro	Santa Sofia d'Epiro (CS)	Calabria
Caltagirone	Caltagirone (CT)	Sicilia
Naso	Naso (ME)	Sicilia
Capoterra	Capoterra (CA)	Sardegna

\* Chiusa per ristrutturazione al momento della rilevazione

\*\* Rems ancora inattiva, apertura prevista entro anno 2020


Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)  
Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

**Tabella 4.2 - Distribuzione regionale ingressi e uscite ospiti in Rems - Anni 2017-2019**

Regione	2017		2018		2019	
	Ingressi	Uscite	Ingressi	Uscite	Ingressi	Uscite
Abruzzo	18	8	13	14	7	7
Basilicata	6	5	4	4	3	3
Calabria	5	---	3	1	---	---
Campania	41	49	38	36	24	32
Emilia Romagna	12	13	13	14	13	13
Friuli Venezia Giulia	6	6	4	2	6	5
Lazio	45	48	44	44	36	43
Liguria	32	12	11	11	12	13
Lombardia	88	79	92	70	78	72
Marche	10	8	10	11	12	7
Piemonte	21	19	21	21	21	23
Puglia	17	22	14	18	14	12
Sardegna	6	7	6	7	7	7
Sicilia	25	16	32	26	25	20
Toscana	16	8	2	1	---	---
Trentino Alto-Adige	6	6	8	8	6	8
Veneto	19	18	10	12	12	17
<b>Totale</b>	<b>373</b>	<b>324</b>	<b>325</b>	<b>300</b>	<b>276</b>	<b>282</b>

Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)  
Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

Grafico 4.1 - Numero dimissioni Rems e relative motivazioni - Anno 2019



Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop) Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

**Tabella 4.3 - Revoca misura in Rems e reingresso (misura provvisoria/definitiva)**

Tempo reingresso	2017			2018			2019		
	Revoca della misura	Nuova misura di sicurezza		Revoca della misura	Nuova misura di sicurezza		Revoca della misura	Nuova misura di sicurezza	
		Provvisoria	Definitiva		Provvisoria	Definitiva		Provvisoria	Definitiva
Entro 6 mesi	8	1	1	8	---	1	9	1	---
Entro 12 mesi	12	1	2	12	1	1	8	2	4
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>3</b>		<b>20</b>	<b>3</b>		<b>17</b>	<b>7</b>	

Fonti: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)  
Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

**Tabella 4.4 - Durata media nell'anno del ricovero in Rems (in giorni) - Anni 2017-2019**

REGIONE	2017	2018	2019
Abruzzo	199	214	273
Basilicata	300	280	320
Calabria	312	327	365
Campania	202	201	210
Emilia Romagna	215	194	206
Friuli Venezia Giulia	141	290	222
Lazio	242	230	234
Liguria	107	122	195
Lombardia	222	240	236
Marche	252	239	181
Piemonte	225	229	232
Puglia	199	230	274
Sardegna	249	245	255
Sicilia	216	224	259
Toscana	230	350	365
Trentino Alto-Adige	224	197	212
Veneto	211	281	261
<b>Totale</b>	<b>312</b>	<b>341</b>	<b>358</b>

Fonti: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)  
Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

2020

**Tabella 4.5 - Distribuzione regionale ospiti presenti nelle Rems per classe d'età e sesso - Rilevazione al 31.1.2020**

Regione	Fascia d'età										Totale		
	18-25		26-35		36-45		46-55		56-65			> 65	
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini		Donne	Uomini
Abruzzo	-	1	1	6	1	4	-	4	-	-	-	-	17
Basilicata	-	-	1	1	-	2	-	4	-	1	-	1	10
Calabria	-	3	-	5	-	6	-	4	-	2	-	1	21
Campania	-	4	-	6	-	14	1	17	-	4	-	-	46
Emilia Romagna	-	3	-	5	2	4	2	4	-	1	-	-	21
Friuli Venezia Giulia	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	5
Lazio	1	2	-	21	4	16	4	19	1	4	1	-	73
Liguria	-	3	-	7	-	2	1	4	-	2	-	1	20
Lombardia	-	21	4	47	10	34	2	29	1	8	1	1	158
Marche	1	2	-	7	2	7	-	4	-	2	-	-	25
Piemonte	1	6	-	7	-	10	1	6	-	3	-	1	35
Puglia	-	1	1	8	1	11	-	16	-	-	-	1	39
Sardegna	-	4	-	1	-	4	1	5	-	2	-	-	17
Sicilia	2	1	3	8	7	12	3	9	1	6	2	1	55
Toscana	1	3	-	7	-	4	1	9	-	3	-	-	28
Trentino Alto-Adige	-	1	-	5	-	1	1	2	-	-	-	-	10
Veneto	-	3	-	8	-	9	2	8	1	5	-	-	36
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>150</b>	<b>27</b>	<b>141</b>	<b>19</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>616</b>

Fonti: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)  
Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

**Tabella 4.6 - Distribuzione regionale ospiti presenti nelle Rems per posizione giuridica - Rilevazione al 31.1.2020**

Regione	Misura di sicurezza definitiva			Misura di sicurezza provvisoria	Casi di sospensione o di trasformazione della misura di sicurezza
	Art. 222 c.p.	Art. 219 c.p.	Totale		
	Art. 206 c.p.	Art. 212 c.p.			
Abruzzo	2	-	2	15	-
Basilicata	3	7	10	-	-
Calabria	5	4	9	12	-
Campania	19	-	19	26	1
Emilia Romagna	4	3	7	14	-
Friuli Venezia Giulia	4	-	4	1	-
Lazio	38	3	41	31	-
Liguria	3	4	7	6	7
Lombardia	76	41	117	42	-
Marche	6	8	14	6	5
Piemonte	5	14	19	13	3
Puglia	17	-	17	22	-
Sardegna	13	-	13	4	-
Sicilia	22	-	22	33	-
Toscana	15	3	18	10	-
Trentino Alto-Adige	5	3	8	2	-
Veneto	20	-	20	16	-
<b>Totale</b>	<b>257</b>	<b>90</b>	<b>347</b>	<b>253</b>	<b>16</b>


Fonti: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)  
Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

**Tabella 4.7 - Ospiti in Rems con posizione giuridica definitiva e presenza del Progetto terapeutico riabilitativo individuale (Ptri) - Rilevazione al 31.1.2020**

Regione	N. ospiti	Ptri	Ptri %
Abruzzo	2	1	50
Basilicata	10	10	100
Calabria	9	---	---
Campania	19	17	89
Emilia Romagna	7	7	100
Friuli Venezia Giulia	5	5	100
Lazio	41	39	95
Liguria	7	4	57
Lombardia	117	39	33
Marche	14	12	86
Piemonte	19	7	37
Puglia	17	8	47
Sardegna	13	---	---
Sicilia	22	2	9
Toscana	18	---	---
Trentino Alto-Adige	8	8	100
Veneto	20	---	---
<b>Totale</b>	<b>325</b>	<b>136</b>	<b>42</b>

Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)  
Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

**Grafico 4.2 - Ospiti in Rems con posizione giuridica definitiva e presenza del Progetto terapeutico riabilitativo individuale (Ptri) - Rilevazione al 31.1.2020**



Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Opg (Smop)



**Tabella 4.8 - Persone con provvedimenti di applicazione della misura di sicurezza detentiva \* - in via provvisoria o in via definitiva - in attesa di ricovero in Rems rilevazione dell'11.2.2020**

Regione di residenza	Rems	Tot. persone in attesa	Tot. in attesa presso Istituti penitenziari
Piemonte	San Maurizio Canavese (TO) San Michele Brà (CN)	34	n. 5 provvisori in C.c. Torino "Lorusso e Cutugno"
Lombardia	Sistema Polimodulare REMS provvisorie di Castiglione delle Stiviere (MN)	54	n. 1 provvisorio in C.c. Monza n. 4 provvisori in C.c. Milano San Vittore n. 1 provvisorio in C.c. Foggia n. 1 provvisorio in C.c. Como
Trentino Alto Adige	Polo della Riabilitazione di Pergine (TN)	5	n. 1 definitivo in C.c. Trento
Friuli Venezia Giulia	Aurisina (TS) Maniago (PN) Udine	9	n. 1 provvisorio presso C.c. Trieste n. 1 provvisorio presso C.c. Udine
Veneto	Nogara (VR)	10	n. 1 provvisorio in C.c. Belluno
Liguria	Genova Prà "Villa Caterina"	26	n. 1 definitivo in C.c. Genova "Marassi" n. 1 provvisorio in C.c. Genova "Marassi"
Emilia Romagna	"Casa degli Svizzeri" Bologna "Casale di Mezzani" Parma	27	n. 2 provvisori in C.c. Parma
Toscana	"Padiglione Morel" Ospedale di Volterra (PI)	52	n. 1 definitivo presso C.c. Torino "Lorusso e Cutugno" n. 1 provvisorio in C.c. Firenze "Sollicciano"
Umbria	"Padiglione Morel" Ospedale di Volterra (PI)	5	
Lazio	Pontecorvo (FR) Ceccano (FR) Palombara Sabina (RM) Subiaco (RM)	81	n. 2 provvisori in C.c. Roma Rebibbia n. 9 provvisori in C.c. Roma "Regina Coeli" n. 1 provvisorio presso C.c. F. Roma Rebibbia n. 1 provvisorio presso C.c. Frosinone n. 1 provvisorio presso C.c. Civitavecchia n. 4 provvisori presso C.c. Velletri n. 1 provvisorio presso C.c. Cassino n. 1 provvisorio presso C.c. Viterbo n. 1 provvisorio presso C.c. Perugia n. 2 definitivi in C.c. Roma Rebibbia n. 2 definitivi in C.c. Roma "Regina Coeli"
Marche	Montegrimalto Terme (PU)	7	n. 1 provvisorio in C.c. Ancona
Abruzzo	Barete (AQ)	21	n. 1 provvisorio in C.c. Pescara n. 1 provvisorio in C.c. Avezzano
Molise	Barete (AQ)	0	
Campania	Mondragone (CE) San Nicola Baronia (AV) Calvi Risorta (CE) Vairano Patenora (CE)	122	n. 1 definitivo presso C.c. Avellino n. 1 definitivo presso C.c. Salerno n. 2 provvisori presso C.c. Santa Maria Capua Vetere n. 5 provvisori presso C.c. Napoli "Poggioreale" n. 1 provvisorio presso C.P. Napoli "Secondigliano" n. 1 provvisorio presso C.c. Ariano Irpino n. 1 provvisorio presso C.c. Salerno n. 1 provvisorio presso C.c. Milano San Vittore
Puglia	Spinazzola (BT) Carovigno (BR)	38	n. 1 provvisorio in C.c. Lecce
Basilicata	Tinchi - Pisticci (MT)	6	n. 1 definitivo presso C.c. Potenza
Calabria	Santa Sofia d'Epiro (CS)	81	n. 1 definitivo presso C.c. Catanzaro n. 1 provvisorio presso C.c. Castrovillari
Sicilia	Naso (ME) Caltagirone (CT)	125	n. 1 provvisorio in C.c. Palermo Pagliarelli n. 3 provvisori in C.c. Barcellona Pozzo di Gotto n. 2 provvisori presso C.c. Trapani n. 1 provvisorio in C.c. Catania "Piazza Lanza" n. 1 provvisorio presso C.c. Catanzaro n. 1 provvisorio presso C.c. Agrigento
Sardegna	Capoterra (CA)	11	
<b>Totale</b>		<b>714</b>	<b>63</b>

\* Provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria di applicazione della misura di sicurezza detentiva - in via definitiva e in via provvisoria - del «ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione in casa di cura e custodia con ricovero in Rems», e in attesa di ricovero presso le strutture territorialmente competenti per indisponibilità di posto letto.

Fonte: Dipartimento Amministrazione penitenziaria

**Tabella 4.9 - Monitoraggio Covid-19 nelle Rems. Presenze, ingressi, dimissioni, licenza finale di esperimento dal 1.2.2020 al 15.4.2020**

Rems	Presenti inizio periodo	Presenti fine periodo	Ingressi	Dimissioni	Persone in LFE
Casa di Cura San Michele - Bra (CN)	17	17	0	0	0
Anton Martin - S.Maurizio Canavese (TO)	20	19	0	0	0
Castiglione Delle Stiviere (MN)	159	159	0	0	0
Pergine Valsugana (TN)	8	8	0	0	0
Nogara (VR)	36	35	4	5	3
Aurisina (TS)*	-	-	-	-	-
Udine (UD)	2	2	0	0	0
Maniago (PN)	2	2	0	0	0
Pra - Genova (GE)	20	20	2	2	2
Bologna (BO)	14	13	0	1	0
Casale di Mezzani (PR)	8	8	0	0	1
Padiglione Morel - Volterra (PI)	29	30	1	0	3
Casa Badesse - Macerata Feltria (PU)	25	25	1	1	0
Rieti (RI)**	-	-	-	-	-
Pontecorvo (FR)	11	11	0	0	0
Ceccano (FR)	16	16	1	1	0
Castore - Subiaco (RM)	16	15	0	1	0
Merope - Palombara Sabina (RM)	15	16	1	0	0
Minerva - Palombara Sabina (RM)	17	17	0	0	0
Barete (AQ)	19	17	3	5	0
Mondragone (CE)	3	3	0	0	0
Calvi Risorta (CE)	20	19	0	1	0
San Nicola Baronia (AV)	20	18	0	2	0
Vairano Patenora (CE)	4	3	0	1	0
Spinazzola (BT)	20	18	0	2	0
Carovigno (BR)	18	18	0	0	0
Pisticci (MT)	10	10	0	0	0
Santa Sofia d'Epiro (CS)	20	18	0	2	0
Caltagirone (CT)	38	38	0	0	0
Naso (ME)	20	20	0	0	0
Capoterra (CA)	16	14	0	2	1
<b>Totali</b>	<b>623</b>	<b>609</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>10</b>

\* chiusa per ristrutturazione - \*\* ancora inattiva

Fonte: Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

**Tabella 4.10 - Monitoraggio Covid-19 nelle Rems. Dati contagio pazienti dal 1.2.2020 al 15.4.2020**

Rems	Pazienti positivi		Guariti	Deceduti	Tamponi	Test sierologici
	sintomatici	asintomatici				
Casa di Cura San Michele - Bra (CN)	0	0	0	0	2	0
Anton Martin - S.Maurizio Canavese (TO)	2	0	0	1	30	0
Castiglione Delle Stiviere (MN)	0	11	10	0	900	0
Pergine Valsugana (TN)	0	0	0	0	3	0
Nogara (VR)	0	0	0	0	99	0
Aurisina (TS)*	-	-	-	-	-	-
Udine (UD)	0	0	0	0	0	0
Maniago (PN)	0	0	0	0	0	0
Pra - Genova (GE)	0	0	0	0	0	0
Bologna (BO)	0	0	0	0	1	0
Casale di Mezzani (PR)	0	0	0	0	0	0
Padiglione Morel - Volterra (PI)	0	0	0	0	1	60
Casa Badesse - Macerata Feltria (PU)	0	0	0	0	0	30
Rieti (RI)**	-	-	-	-	-	-
Pontecorvo (FR)	0	0	0	0	1	0
Ceccano (FR)	0	0	0	0	60	0
Castore - Subiaco (RM)	0	0	0	0	0	0
Merope - Palombara Sabina (RM)	0	0	0	0	50	0
Minerva - Palombara Sabina (RM)	0	0	0	0	50	0
Barete (AQ)	0	0	0	0	3	0
Mondragone (CE)	0	0	0	0	0	0
Calvi Risorta (CE)	0	0	0	0	21	0
San Nicola Baronia (AV)	0	0	0	0	0	43
Vairano Patenora (CE)	0	0	0	0	0	0
Spinazzola (BT)	0	0	0	0	0	0
Carovigno (BR)	0	0	0	0	0	0
Pisticci (MT)	0	0	0	0	0	0
Santa Sofia d'Epiro (CS)	0	0	0	0	0	0
Caltagirone (CT)	0	0	0	0	0	0
Naso (ME)	0	0	0	0	0	0
Capoterra (CA)	0	0	0	0	1	0
<b>Totali</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1.222</b>	<b>133</b>

\* chiusa per ristrutturazione - \*\* ancora inattiva

Fonte: Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

**Tabella 4.11 - Monitoraggio Covid-19 nelle Rems. Dati contagio operatori dal 1.2.2020 al 15.4.2020**

Rems	Totale operatori	Pazienti positivi		Guariti	Deceduti
		sintomatici	asintomatici		
Casa di Cura San Michele - Bra (CN)	34	0	0	0	0
Anton Martin - S.Maurizio Canavese (TO)	33	0	3	3	0
Castiglione Delle Stiviere (MN)	250	n. d.	n. d.	n.d.	0
Pergine Valsugana (TN)	22	0	0	0	0
Nogara (VR)	63	0	0	0	0
Aurisina (TS)*	-	-	-	-	-
Udine (UD)	13	0	0	0	0
Maniago (PN)	12	0	0	0	0
Pra - Genova (GE)	30	0	0	0	0
Bologna (BO)	30	0	0	0	0
Casale di Mezzani (PR)	23	0	0	0	0
Padiglione Morel - Volterra (PI)	60	1	0	0	0
Casa Badesse - Macerata Feltria (PU)	45	0	0	0	0
Rieti (RI)**	-	-	-	-	-
Pontecorvo (FR)	19	0	0	0	0
Ceccano (FR)	19	0	0	0	0
Castore - Subiaco (RM)	28	0	0	0	0
Merope - Palombara Sabina (RM)	26	0	0	0	0
Minerva - Palombara Sabina (RM)	27	0	0	0	0
Barete (AQ)	44	0	0	0	0
Mondragone (CE)	11	0	0	0	0
Calvi Risorta (CE)	42	0	0	0	0
San Nicola Baronia (AV)	43	0	0	0	0
Vairano Patenora (CE)	5	0	0	0	0
Spinazzola (BT)	35	0	0	0	0
Carovigno (BR)	28	0	0	0	0
Pisticci (MT)	33	0	0	0	0
Santa Sofia d'Epiro (CS)	35	0	0	0	0
Caltagirone (CT)	71	0	0	0	0
Naso (ME)	37	0	0	0	0
Capoterra (CA)	40	0	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>1.158</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

n. d. = dato non disponibile

\* chiusa per ristrutturazione - \*\* ancora inattiva

Fonte: Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute -

**Tabella 4.12 - Monitoraggio Covid-19 nelle Rems. Isolamento dal 1.2.2020 al 15.4.2020**

Rems	Stanze di isolamento (solo stanze singole)	Ore di accesso all'aria degli isolati	Persone isolate
Anton Martin - S.Maurizio Canavese (TO)	2	0	4
Castiglione Delle Stiviere (MN)	2	0	11
Pergine Valsugana (TN)	1	12	1
Nogara (VR)	2	0	0
Aurisina (TS)*	-	-	-
Udine (UD)	1	0	0
Maniago (PN)	0	0	0
Pra - Genova (GE)	1	0	0
Bologna (BO)	1	0	0
Casale di Mezzani (PR)	1	0	0
Padiglione Morel - Volterra (PI)	0	0	0
Casa Badesse - Macerata Feltria (PU)	3	0	0
Rieti (RI)**	-	-	-
Pontecorvo (FR)	1	0	0
Ceccano (FR)	2	0	1
Castore - Subiaco (RM)	1	0	0
Merope - Palombara Sabina (RM)	1	1	1
Minerva - Palombara Sabina (RM)	1	0	0
Barete (AQ)	0	0	0
Mondragone (CE)	1	0	0
Calvi Risorta (CE)	2	0	0
San Nicola Baronia (AV)	1	0	0
Vairano Patenora (CE)	1	0	0
Spinazzola (BT)	2	0	0
Carovigno (BR)	1	0	0
Pisticci (MT)	1	0	0
Santa Sofia d'Epiro (CS)	1	0	0
Caltagirone (CT)	2	0	0
Naso (ME)	1	0	0
Capoterra (CA)	1	0	1
<b>Totali</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>21</b>

n. d. = dato non disponibile

\* chiusa per ristrutturazione - \*\* ancora inattiva

Fonte: Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute -

**Tabella 4.13 - Misure adottate dalle Rems per fronteggiare l'emergenza Covid-19**

Rems	Visite dei parenti	Colloqui telefonici	Attività riabilitative interne	Utilizzo spazi esterni	Uscite trattamentali	Visite mediche esterne
Casa di Cura San Michele - Bra (CN)	Sospese	Incrementati	Incrementate	Fruizione invariata	Sospese	N.D.
Anton Martin - S.Maurizio Canavese (TO)	Sospese	Incrementati e utilizzo di videochiamate	Incrementate	Fruizione invariata aumentate le attività all'aperto	Sospese	Solo visite urgenti e indifferibili
Castiglione delle Stiviere (MN)	Sospese	Incrementati e utilizzo di videochiamate	Incrementate	Fruizione aumentata	Sospese	N.D.
Pergine Valsugana (TN)	Sospese tranne eccezioni	Incrementati e utilizzo di videochiamate	Incrementate	Fruizione aumentata	Sospese tranne eccezioni	Solo visite urgenti e indifferibili
Nogara (VR)	Sospese	Incrementati	N.D.	Fruizione invariata	Sospese	N.D.
Aurisina (TS)*						
Udine (UD)	Invariate con DPI	Invariati	Invariate	Fruizione invariata	Sospese	N.D.
Maniago (PN)	Sospese	Invariati	Invariate	Fruizione invariata	Sospese	Solo visite urgenti e indifferibili
Pra - Genova (GE)	Sospese tranne eccezioni	Incrementati	Incrementate	Fruizione invariata aumentate le attività all'aperto	Sospese	Solo visite urgenti e indifferibili
Bologna (BO)	Sospese	Incrementati e utilizzo di videochiamate	Incrementate	Fruizione invariata	Sospese	Solo visite urgenti e indifferibili
Casale di Mezzani (PR)	Sospese tranne eccezioni	Invariati	N.D.	Fruizione libera	N.D.	N.D.
Padiglione Morel - Volterra (PI)	Sospese	Incrementati	Incrementate	Fruizione libera	Sospese	Solo visite urgenti e indifferibili
Casa Badesse - Macerata Feltria (PU)	Sospese tranne eccezioni	Invariati	N.D.	Fruizione invariata	Sospese	N.D.
Rieti (RI) **						
Pontecorvo (FR)	Ridotte con DPI	Incrementati	Incrementate	Fruizione invariata aumentate le attività all'aperto	N.D.	N.D.
Ceccano (FR)	Ridotte con DPI	Incrementati	Incrementate	Fruizione invariata aumentate le attività all'aperto	N.D.	N.D.
Castore - Subiaco (RM)	Sospese	Incrementati e utilizzo di videochiamate	Incrementate	Fruizione invariata	Sospese	N.D.
Merope - Palombara Sabina (RM)	Sospese	Incrementati e utilizzo di videochiamate	Incrementate	Fruizione limitata da provvedimenti di terzi	Sospese	N.D.
Minerva - Palombara Sabina (RM)	Sospese	Incrementati e utilizzo di videochiamate	Incrementate	Fruizione invariata	Sospese	N.D.
Barete (AQ)	Sospese	incrementati	N.D.	Fruizione invariata	Sospese	Solo visite urgenti e indifferibili
Mondragone (CE)	Sospese	incrementati	Incrementate	Fruizione invariata	Sospese	Solo visite urgenti e indifferibili
Calvi Risorta (CE)	Sospese tranne eccezioni	Incrementati e utilizzo di videochiamate	Incrementate	Fruizione invariata	Sospese	Solo visite urgenti e indifferibili
San Nicola Baronia (AV)	Sospese tranne eccezioni	N.D.	Incrementate	Fruizione incrementata	Sospese	N.D.
Vairano Patenora (CE)	Sospese	Incrementati	Incrementate	Fruizione invariata	Sospese	Solo visite urgenti e indifferibili
Spinazzola (BT)	Sospese	Incrementati e utilizzo di videochiamate	Incrementate	Fruizione incrementata	Sospese	Solo visite urgenti e indifferibili
Carovigno (BR)	Sospese	Incrementati	Incrementate.	Fruizione invariata aumentate le attività all'aperto	Sospese	Solo visite urgenti e indifferibili
Pisticci (MT)	Sospese	Incrementati e utilizzo di videochiamate	incrementate	Fruizione libera	Sospese	Solo visite urgenti e indifferibili
Santa Sofia d'Epiro (CS)	Sospese	Incrementati e utilizzo di videochiamate	N.D.	Fruizione libera	Sospese	N.D.
Caltagirone (CT)	Sospese tranne eccezioni	Incrementati e utilizzo di videochiamate	Incrementate	Fruizione invariata aumentate le attività all'aperto	Sospese	Solo visite urgenti e indifferibili
Naso (ME)	Sospese	Incrementati e utilizzo di videochiamate	Incrementate	Fruizione limitata per aree inagibili	Sospese tranne eccezioni	N.D.
Capoterra (CA)	Sospese	Incrementati e utilizzo di videochiamate	Incrementate	Fruizione invariata	Sospese	N.D.

\* chiusa per ristrutturazione

\*\* ancora inattiva

Fonte: Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

**Tabella 4.14 - Monitoraggio Covid-19 nelle Rems. Contenzioni dal 1.2.2020 al 15.4.2020**

Rems	Soggetti contenuti nel periodo	Numero complessivo delle contenzioni
Casa di Cura San Michele - Bra (CN)	0	0
Anton Martin - S.Maurizio Canavese (TO)	0	0
Castiglione Delle Stiviere (MN)	1	3
Pergine Valsugana (TN)	0	0
Nogara (VR)	0	0
Aurisina (TS)*	-	-
Udine (UD)	0	0
Maniago (PN)	0	0
Pra - Genova (GE)	0	0
Bologna (BO)	0	0
Casale di Mezzani (PR)	0	0
Padiglione Morel - Volterra (PI)	0	0
Casa Badesse - Macerata Feltria (PU)	0	0
Rieti (RI)**	-	-
Pontecorvo (FR)	0	0
Ceccano (FR)	0	0
Castore - Subiaco (RM)	0	0
Merope - Palombara Sabina (RM)	0	0
Minerva - Palombara Sabina (RM)	0	0
Barete (AQ)	0	0
Mondragone (CE)	0	0
Calvi Risorta (CE)	0	0
San Nicola Baronia (AV)	0	0
Vairano Patenora (CE)	0	0
Spinazzola (BT)	0	0
Carovigno (BR)	0	0
Pisticci (MT)	0	0
Santa Sofia d'Epiro (CS)	0	0
Caltagirone (CT)	0	0
Naso (ME)	0	0
Capoterra (CA)	0	0
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

\* chiusa per ristrutturazione - \*\* ancora inattiva

Fonte: Rilevazione del Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

**Tabella 4.15 - Strutture ospedaliere psichiatriche pubbliche e private e relativi posti letto - Anno 2017**

Regione	Strutture pubbliche ed equiparate		Case di cura private accreditate		Totale posti letto di degenza ordinaria	Totale posti letto di day Hospital	Posti letto di degenza ordinaria per 100.000 abitanti	Posti letto di day Hospital per 100.000 abitanti	Posti letto per 100.000 abitanti
	Numero reparti	Posti letto di degenza ordinaria	Posti letto di day Hospital	Numero strutture					
Piemonte	26	331	21		331	21	8,9	0,6	9,5
Valle d'Aosta	1	14	1		14	1	13,2	0,9	14,1
Lombardia	51	800	49		800	49	9,6	0,6	10,2
Bolzano	4	63	8		63	8	14,9	1,9	16,8
Trento	3	0	47		0		0	0	0
Veneto	35	570	34	4	932	34	22,7	0,8	23,6
Friuli Venezia Giulia	3	36	0		36		3,5	0	3,5
Liguria	9	149	6		149	6	11	0,4	11,5
Emilia Romagna	16	241	2	6	454	12	12,1	0,3	12,5
Toscana	25	221	50	2	315	56	9,9	1,8	11,7
Umbria	3	37	3		37	3	4,9	0,4	5,3
Marche	11	127	4		127	4	9,8	0,3	10,1
Lazio	26	313	45		313	45	6,3	0,9	7,3
Abruzzo	6	68	5	1	92	5	8,2	0,4	8,7
Molise	3	23	4		23	4	8,6	1,5	10,1
Campania	22	175	23	3	514	23	10,8	0,5	11,3
Puglia	15	206	10	1	222	10	6,6	0,3	6,9
Basilicata	5	34	4		34	4	7	0,8	7,9
Calabria	11	90	17		90	17	5,5	1	6,5
Sicilia	36	394	1	5	501	1	12	0	12
Sardegna	7	89	4		89	4	6,3	0,3	6,6
<b>Italia</b>	<b>318</b>	<b>3.981</b>	<b>338</b>	<b>22</b>	<b>5.136</b>	<b>307</b>	<b>10,1</b>	<b>0,6</b>	<b>10,7</b>

Fonte: Ministero della salute - Rapporto salute mentale anno 2017 - Edizione 2018

## sezione 3. Salute - Altre strutture

**Tabella 4.16 - Dimissioni di pazienti in Tso per Regione - Anni 2016-2018**

Regione	2016		2017		2018	
	Totale	Valori percentuali	Totale	Valori percentuali	Totale	Valori percentuali
Sicilia	1.202	7,24	1.209	7,61	1.254	7,85
Lombardia	831	2,55	945	2,91	933	2,96
Emilia-Romagna	999	5,72	936	4,96	917	4,99
Puglia	742	7,83	756	8,4	658	7,54
Lazio	616	5,25	542	4,7	544	4,59
Piemonte	538	3,05	476	2,78	410	2,28
Campania	753	7	492	4,78	403	5,59
Sardegna	337	6,75	311	6,52	341	7,57
Veneto	376	2,12	397	2,26	322	1,8
Calabria	389	10,51	361	9,77	313	8,61
Abruzzo	158	4,2	226	6,58	250	8,85
Marche	254	4,71	178	3,9	245	4,95
Toscana	291	2,65	221	1,96	228	2,03
Umbria	179	10,58	193	11,64	215	13,48
Liguria	145	1,83	206	2,79	209	3,02
Trentino Alto Adige	63	1,39	82	1,95	95	2,33
Friuli-Venezia Giulia	46	2,15	36	1,57	43	1,85
Molise	19	2,4	24	3,5	25	3,67
Valle d'Aosta	31	6,13	28	5,54	21	4,59
Basilicata	26	2,15	30	2,43	20	1,66
<b>Italia</b>	<b>7.995</b>	<b>4,4</b>	<b>7.649</b>	<b>4,29</b>	<b>7.446</b>	<b>4,28</b>


Fonte: Istat

**Tabella 4.17 - Distribuzione regionale health and social care institutions (residenziali) e posti letto al 31.12.2018**

Regioni	N. health and social care institutions		N. health and social care institutions che accettano anziani* non autosufficienti		Posti letto	
	Censite	Incid. % su totale Italia	Censite	Incid. % su totale Italia	Censiti	Incid. % su totale Italia
Piemonte	828	10,58	616	13,3	46.489	13,65
Valle d'Aosta	34	0,43	33	0,71	1.014	0,3
Lombardia	927	11,84	689	14,88	69.229	20,33
Liguria	395	5,05	185	4	16.876	4,95
<b>NORD OVEST</b>	<b>2.184</b>	<b>27,9</b>	<b>1.523</b>	<b>32,9</b>	<b>133.608</b>	<b>39,23</b>
Trentino Alto Adige	180	2,3	138	2,98	10.350	3,04
Veneto	404	5,16	324	7	37.529	11,02
Friuli Venezia Giulia	209	2,67	101	2,18	11.902	3,49
Emilia Romagna	808	10,32	565	12,21	33.127	9,73
<b>NORD EST</b>	<b>1.601</b>	<b>20,45</b>	<b>1.128</b>	<b>24,37</b>	<b>92.908</b>	<b>27,28</b>
<b>NORD</b>	<b>3.785</b>	<b>48,35</b>	<b>2.651</b>	<b>57,27</b>	<b>226.516</b>	<b>66,51</b>
Toscana	442	5,65	315	6,8	16.790	4,93
Umbria	131	1,67	58	1,25	3.546	1,04
Marche	203	2,59	154	3,33	8.719	2,56
Lazio	749	9,57	141	3,05	16.069	4,72
<b>CENTRO</b>	<b>1.525</b>	<b>19,48</b>	<b>668</b>	<b>14,43</b>	<b>45.124</b>	<b>13,25</b>
Abruzzo	152	1,94	85	1,84	6.573	1,93
Molise	64	0,82	42	0,91	2.123	0,62
Campania	298	3,8	81	1,75	7.248	2,13
Puglia	297	3,79	154	3,33	12.653	3,71
Basilicata	77	0,98	45	0,97	2.244	0,66
Calabria	198	2,53	86	1,86	5.721	1,68
<b>SUD</b>	<b>1.086</b>	<b>13,87</b>	<b>493</b>	<b>10,65</b>	<b>36.562</b>	<b>10,73</b>
Sicilia	1.117	14,27	688	14,86	23.428	6,88
Sardegna	316	4,04	129	2,79	8.963	2,63
<b>ISOLE</b>	<b>1.433</b>	<b>18,3</b>	<b>817</b>	<b>17,65</b>	<b>32.391</b>	<b>9,51</b>
<b>Italia</b>	<b>7.829</b>	<b>100</b>	<b>4.629</b>	<b>100</b>	<b>340.593</b>	<b>100</b>

\* Popolazione di età uguale o maggiore a 65 anni, comprese le persone disabili  
 Fonte: Annuario delle statistiche ufficiali del Ministero dell'interno – edizione 2019


**Grafico 4.3 - Distribuzione regionale health and social care institutions (residenziali) e health and social care institutions che accettano anziani non autosufficienti al 31.12.2018**



Fonte: Annuario delle statistiche ufficiali del Ministero dell'interno – edizione 2019




**Mappa 4.2 - Distribuzione regionale *health and social care institutions* (residenziali) che accettano anziani non autosufficienti**




Fonte: *Annuario delle Statistiche ufficiali del Ministero dell'interno – edizione 2019*

Grafico 4.4 - Distribuzione regionale *health and social care institutions* (residenziali) per numero posti letto - Anno 2018



Fonte: Annuario delle Statistiche ufficiali del Ministero dell'interno – edizione 2019

Grafico 4.5 - Distribuzione regionale *health and social care institutions* (residenziali) - Riepilogo per aree geografiche - Anno 2018



Fonte: Annuario delle Statistiche ufficiali del Ministero dell'interno – edizione 2019

**Tabella 4.18 - Segnalazioni di violazioni nella tutela della salute in condizione di privazione della libertà pervenute al Garante nazionale al 31.12.2019**

Tipologia	Totale
Segnalazioni aperte	25
Segnalazioni archiviate*	14
<b>Totale</b>	<b>39</b>

\* Il totale delle segnalazioni archiviate comprende quelle pervenute negli anni 2018-2019

Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale - Unità operativa Privazione della libertà e salute

**Tabella 4.19 - Segnalazioni di violazioni nella tutela della salute in condizione di privazione della libertà pervenute al Garante nazionale - Anni 2017-2019**

Oggetto della segnalazione	2017	2018	2019
Strutture residenziali per anziani	0	2	1
Strutture residenziali per disabili	0	5	2
Spdc (incluso Tso)	2	9	11
Rems	3	3	5
Diritti della persona con disabilità	0	1	12
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>31</b>

Fonte: Garante nazionale - Unità operativa Privazione della libertà e salute


Nella pagina che segue riportiamo gli ultimi dati Istat disponibili sulle Health and social care Institutions, ben consapevoli che la rilevazione si ferma a sette anni fa. Questione già segnalata dal Garante nazionale.

**Tabella 4.20 - Minori con disabilità e disturbi mentali dell'età evolutiva ospiti nelle *health and social care institutions* per sesso, cittadinanza e distribuzione per aree geografiche. Presenze al 31.12.2013.**

	Maschi		Femmine		Totale		di cui Stranieri					
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Totale			
Nord Ovest	582	42,9	313	24,6	895	34,1	116	54,5	61	31,0	177	43,2
Nord Est	355	35,8	222	23,7	577	29,9	57	37,1	35	24,9	92	31,2
Centro	253	25,4	178	19,1	431	22,3	48	37,2	39	32,2	87	34,8
Sud	188	14,5	128	10,4	316	12,5	7	15,0	3	6,6	10	11,0
Isole	277	46,9	162	28,9	439	38,2	10	45,8	7	34,5	16	40,4
<b>Italia</b>	<b>1.655</b>	<b>31,6</b>	<b>1.003</b>	<b>20,4</b>	<b>2.658</b>	<b>26,2</b>	<b>238</b>	<b>42,1</b>	<b>145</b>	<b>27,7</b>	<b>382</b>	<b>35,2</b>


(Valori assoluti e valori per 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni)  
Fonte: Istat - I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari - edizione 2015

**Grafico 4.6 - Minori con disabilità e disturbi mentali dell'età evolutiva ospiti nelle *health and social care institutions* per sesso, cittadinanza e distribuzione per aree geografiche. Presenze al 31.12.2013.**




Fonte: Istat - I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari - edizione 2015

**Grafico 4.7 - Minori con disabilità e disturbi mentali dell'età evolutiva ospiti nelle *health and social care institutions* per sesso, cittadinanza e ripartizione geografica. Presenze al 31.12.2013. (valori per 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni)**



Fonte: Istat - I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari - edizione 2015

Mappa 5.1 - Camere di sicurezza agibili anno 2019



Fonte: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza  
Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità Privazione della libertà da parte delle Forze di polizia

**Tabella 5.1 - Persone transitate nelle camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2020\***

Transiti	2016	2017	2018	2019	2020*
Polizia di Stato	12.395	14.347	12.901	11.920	2.770
Carabinieri	16.726	16.142	13.747	12.888	n.d.**
Guardia di Finanza	n.d.	407	124	127	30


\* i dati relativi al 2020 si riferiscono al periodo 1 gennaio - 15 aprile.

\*\* non disponibile

Fonte: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità Privazione della libertà da parte delle Forze di polizia

**Grafico 5.1 - Persone transitate nelle camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2020\***



\* i dati relativi al 2020 si riferiscono al periodo 1 gennaio - 15 aprile.

\*\* non disponibile

Fonte: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità Privazione della libertà da parte delle Forze di polizia

**Tabella 5.2 - Camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2020\***

	Totale camere					Agibili					Inagibili				
	2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*
Polizia di Stato**	676	661	650	659	670	327	328	304	329	324	349	333	387	330	336
Carabinieri	1.467	1.460	1.466	1.437	n.d.	1.068	1.081	1.017	977	n.d.	399	379	449	460	n.d.
Guardia di Finanza	n.d.	174	179	179	179	n.d.	97	80	79	81	n.d.	77	99	100	98


\* i dati relativi al 2020 si riferiscono al periodo 1 gennaio - 15 aprile.

\*\* Polizia di Stato: Inagibili o parzialmente inagibili

Fonte: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità Privazione della libertà da parte delle Forze di polizia

**Grafico 5.2 - Camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2020\***



\* i dati relativi al 2020 si riferiscono al periodo 1 gennaio - 15 aprile.

Fonte: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza

Elaborazione a cura del Garante nazionale - Unità Privazione della libertà da parte delle Forze di polizia







# sezione 5. Internazionale

**Mapa 6.1 - Nhri nel territorio del Consiglio d'Europa**

- \*Estonia: La Legge è entrata in vigore dal 1 gennaio 2019.  
È ancora in corso la procedura di attribuzione dello status
- \*Santa Sede: Stato osservatore presso il Consiglio d'Europa (Coe)
- \*Bielorussia: Stato non membro del Coe
- \*Kosovo: Territorio a riconoscimento statale limitato, non membro del Coe
- \*Transnistria: Territorio auto proclamatosi indipendente della Repubblica di Moldova
- \*Repubblica Popolare di Doneck: Territorio auto proclamatosi indipendente dall'Ucraina
- \*Abcasia: Territorio auto proclamatosi indipendente dalla Georgia
- \*Ossezia del sud: Territorio auto proclamatosi indipendente dalla Georgia



Mappa 6.2 - Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura e altri trattamenti o pene, crudeli inumani o degradanti (Cat)



**Tabella 6.1 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene, crudeli inumani o degradanti (Cat)**

Stati Parte Cat*				Firmatari
Afghanistan	Congo	Islanda	Mozambico	Siria
Albania	Corea del Sud	Indonesia	Namibia	Slovacchia
Algeria	Costa Rica	Iraq	Nauru	Slovenia
Andorra	Costa d'Avorio	Irlanda	Nepal	Somalia
Angola	Croazia	Isole Comore	Nuova Zelanda	Spagna
Antigua e Barbuda	Cuba	Isole Marshall	Nicaragua	Sri Lanka
Arabia Saudita	Danimarca	Israele	Niger	Stati Uniti d'America
Argentina	Ecuador	Italia	Nigeria	Stato della Palestina
Armenia	Egitto	Kazakistan	Norvegia	Sudafrica
Australia	El Salvador	Kenya	Paesi Bassi	Sudan del Sud
Austria	Emirati Arabi Uniti	Kiribati	Pakistan	Svezia
Azerbaijan	Eritrea	Kirghizistan	Panama	Svizzera
Bahamas	Estonia	Kuwait	Paraguay	Tagikistan
Bahreïn	Eswatini	Laos	Perù	Tailandia
Bangladesh	Etiopia	Lettonia	Polonia	Timor Est
Belgio	Figi	Libano	Portogallo	Togo
Belize	Filippine	Lesoto	Qatar	Tunisia
Benin	Finlandia	Liberia	R. Unito e Irlanda del Nord	Turchia
Bielorussia	Francia	Libia	Repubblica Ceca	Turkmenistan
Bolivia	Gabon	Liechtenstein	Repubblica Centrafricana	Ucraina
Bosnia ed Erzegovina	Gambia	Lituania	R. Democratica del Congo	Uganda
Botswana	Georgia	Lussemburgo	Repubblica di Moldavia	Ungheria
Brasile	Germania	Macedonia del Nord	Repubblica Dominicana	Uruguay
Bulgaria	Ghana	Madagascar	Romania	Uzbekistan
Burkina Faso	Gibuti	Malawi	Ruanda	Vanuatu
Burundi	Giappone	Maldive	Russia	Venezuela
Cambogia	Giordania	Mali	San Marino	Vietnam
Cameroon	Grecia	Malta	Santa Sede	Yemen
Capo Verde	Grenada	Marocco	San Vincenzo e Grenadine	Zambia
Canada	Guatemala	Mauritania	Samoa	
Ciad	Guinea	Mauritius	São Tomé e Príncipe	
Cile	Guinea-Bissau	Messico	Senegal	
Cina	Guinea Equatoriale	Monaco	Serbia	
Cipro	Guyana	Mongolia	Seychelles	
Colombia	Honduras	Montenegro	Sierra Leone	

\* Fonte *Ohchr. Dati aggiornati al 14 febbraio 2020.*

Adottata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984

Entrata in vigore il 26 giugno 1987

L'Italia ha ratificato la Cat il 12 gennaio 1989.

**Meccanismi di controllo:** Comitato contro la tortura. La Convenzione contro la tortura prevede l'istituzione del Comitato contro la tortura, composto da 10 esperti indipendenti incaricati di monitorare l'implementazione della Convenzione da parte degli Stati Parte. Questi ultimi hanno l'obbligo di presentare al Comitato dei rapporti periodici sul modo in cui vengono garantiti, a livello nazionale, i diritti sanciti nella Convenzione.

169

Stati parte


23

Non aderenti

5

Stati firmatari

**Mappa 6.3 - Protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene, crudeli inumani o degradanti (Opcat)  
Meccanismi nazionali di prevenzione (Npm)**



**Tabella 6.2 - Protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene, crudeli inumani o degradanti (Opcat)**

Stati Parte Opcat e Meccanismi nazionali di prevenzione		Firmatari
Afganistan	Cambogia*	Serbia*
Albania*	Capo Verde*	Slovenia*
Argentina*	Cile*	Spagna*
Armenia*	Cipro*	Sri Lanka*
Australia	Costa Rica*	Stato della Palestina
Austria*	Croazia*	Sudafrica
Azerbaijan*	Danimarca*	Sudan del Sud
Belize	Ecuador*	Svezia*
Benin	Estonia*	Svizzera*
Bolivia*	Filippine	Togo*
Bosnia ed Erzegovina	Finlandia*	Tunisia*
Brasile*	Francia*	Turchia*
Bulgaria*	Gabon	Ucraina*
Burkina Faso*	Georgia*	Ungheria*
Burundi	Germania*	Uruguay*
	Ghana	
	Guinea-Bissau	
	Guinea Equatoriale	
	Irlanda	
	Rep. del Congo	
	Sierra Leone	
	Slovacchia	
	Timor Est	
	Venezuela	
	Zambia	
	Malì*	
	Malta*	
	Marocco*	
	Mauritania*	
	Mauritius*	
	Messico*	
	Moldavia*	
	Mongolia	
	Montenegro*	
	Mozambico*	
	Nauru	
	Nicaragua*	
	Niger	
	Nigeria*	
	Norvegia*	
	Nuova Zelanda*	
	Paesi Bassi*	
	Panama*	
	Paraguay*	
	Perù*	
	Polonia*	
	Portogallo*	
	Regno Unito*	
	Repubblica Ceca*	
	Repubblica Centrafricana	
	RD del Congo	
	Macedonia del Nord*	
	Romania*	
	Ruanda*	
	Senegal*	

\* Gli Stati Parte dell'Opcat che hanno designato il proprio Npm. Fonte: [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org). Dati aggiornati al 14 febbraio 2020.

**Il Protocollo opzionale alla convenzione**, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2002 e entrato in vigore a livello internazionale il 22 giugno 2006, prevede l'istituzione di un **Sottocomitato sulla prevenzione della tortura (Spt)** e di organismi nazionali indipendenti, i **Meccanismi nazionali di prevenzione (Npm)**, con il compito di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti attraverso un sistema di visite regolari nei luoghi in cui le persone sono private della libertà. L'Italia ha proceduto alla ratifica del Protocollo con L. 195/2012. È entrato in vigore il 3 maggio 2013.

90

Stati parte

12

Stati firmatari

71

Npm designati

L'**Npm** è un sistema nazionale indipendente di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà personale, realizzato in ottemperanza alla ratifica dell'Opcat, che lo prevede all'art. 3. Il Garante è il Meccanismo nazionale di prevenzione italiano e, fra l'altro, ha il compito di promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali e con la società civile, nonché di coordinare il sistema Npm. Vigila affinché l'esecuzione delle misure privative della libertà personale avvenga in conformità alle leggi e ai principi stabiliti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Ha accesso, senza alcuna restrizione, ai luoghi di privazione della libertà personale, alle persone ivi trattenute e ai documenti.

Mappa 6.4 - Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (Crpd)




Tabella 6.3 - Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Cprd)

Stati Parte*		Firmatari
Afghanistan	Costa Rica	Bhutan
Albania	Costa d'Avorio	Camerun
Algeria	Croazia	Isole Salomone
Andorra	Cuba	Libano
Angola	Danimarca	Santa Lucia
Antigua e Barbuda	Dominica	Stati Uniti d'America
Argentina	Ecuador	Tagikistan
Arabia Saudita	Egitto	Tonga
Armenia	El Salvador	Uzbekistan
Australia	Emirati Arabi Uniti	
Austria	Estonia	
Azerbaijan	Eswatini	
Bahamas	Etiopia	
Bahrein	European Union	
Bangladesh	Figi	
Belgio	Filippine	
Belize	Finlandia	
Benin	Francia	
Bielorussia	Gabon	
Bolivia	Gambia	
Bosnia ed Erzegovina	Georgia	
Brasile	Germania	
Brunei	Ghana	
Bulgaria	Gibuti	
Burkina Faso	Giappone	
Burundi	Giordania	
Cambogia	Grecia	
Capo Verde	Grenada	
Canada	Guatemala	
Ciad	Guinea	
Cile	Guinea-Bissau	
Cina	Guinea Equatoriale	
Cipro	Guyana	
Colombia	Haiti	
Congo	Honduras	
Corea del Nord	Islanda	
Corea del Sud	India	
	Indonesia	Sierra Leone
	Iran	Siria
	Iraq	Singapore
	Irlanda	Slovacchia
	Isole Comore	Slovenia
	Isole Cook	Somalia
	Isole Marshall	Spagna
	Israele	Sri Lanka
	Italia	Stato della Palestina
	Kazakistan	Sudafrica
	Kenya	Sudan
	Kiribati	Suriname
	Kirghizistan	Svezia
	Kuwait	Svizzera
	Laos	Tagikistan
	Lettonia	Tailandia
	Lesoto	Tanzania
	Liberia	Togo
	Libia	Trinidad and Tobago
	Lituania	Turchia
	Lussemburgo	Turkmenistan
	Macedonia del Nord	Tuvalu
	Madagascar	Ucraina
	Malawi	Uganda
	Maldivi	Ungheria
	Malesia	Uruguay
	Mali	Vanuatu
	Malta	Venezuela
	Marocco	Vietnam
	Mauritania	Yemen
	Mauritius	Zambia
	Messico	Zimbabwe
	Micronesia	
	Monaco	
	Mongolia	
	Montenegro	
	Mozambico	
	Myanmar	
	Namibia	
	Nauru	
	Nepal	
	Nuova Zelanda	
	Nicaragua	
	Niger	
	Nigeria	
	Norvegia	
	Oman	
	Paesi Bassi	
	Pakistan	
	Palau	
	Panama	
	Papua Nuova Guinea	
	Paraguay	
	Perù	
	Polonia	
	Portogallo	
	Qatar	
	R. Unito e Irlanda del Nord	
	Repubblica Ceca	
	Repubblica Centrafricana	
	R. Democratica del Congo	
	Repubblica di Moldavia	
	Repubblica Dominicana	
	Romania	
	Ruanda	
	Russia	
	San Kitts e Nevis	
	San Marino	
	San Vincenzo e Grenadine	
	Samoa	
	São Tomé e Príncipe	
	Senegal	
	Serbia	
	Seychelles	

\*Fonte Ohchr. Dati aggiornati al 14 febbraio 2020

Adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006.

Entrata in vigore il 3 maggio 2008.

L'Italia ratifica la Convenzione il 24 febbraio 2009. L'Unione europea ratifica la Convenzione il 23 dicembre 2010.

181

Stati parte

9

Firmatari

8

Non aderenti


**Tabella 6.4 - La rete dei Garanti locali**

Regione	Categoria	Città/Provincia	Nome	Cognome
Abruzzo	Garante Regionale		Gianmarco	Cifaldi
Calabria	Garante Regionale		Agostino	Siviglia
Calabria	Garante Comunale	Reggio Calabria	Paolo	Praticò
Calabria	Garante Comunale	Crotone	Federico	Ferraro
Campania	Garante Regionale	Campania	Samuele	Ciambriello
Campania	Garante Provinciale	Avellino	Carlo	Mele
Campania	Garante Comunale	Napoli	Pietro	Ioia
Emilia Romagna	Garante Regionale		Marcello	Marighelli
Emilia Romagna	Garante Comunale	Rimini	Ilaria	Pruccoli
Emilia Romagna	Garante Comunale	Bologna	Antonio	Ianniello
Emilia Romagna	Garante Comunale	Piacenza	Antonello	Faimali
Emilia Romagna	Garante Comunale	Parma	Roberto	Cavaliere
Emilia Romagna	Garante Comunale	Ferrara	Stefania	Carnevale
Friuli Venezia Giulia	Garante Regionale		Paolo	Pittaro
Friuli Venezia Giulia	Garante Comunale	Udine	Nataschia	Marzinotto
Friuli Venezia Giulia	Garante Comunale	Trieste	Elisabetta	Burla
Lazio	Garante Regionale		Stefano	Anastasia
Lazio	Garante Comunale	Roma Città metropolitana	Gabriella	Stramaccioni
Liguria	Garante Regionale		In attesa di nomina	
Lombardia	Garante Regionale		Carlo	Lio
Lombardia	Garante Provinciale	Pavia	Vanna	Jahier
Lombardia	Garante Comunale	Busto Arsizio	Matteo Luigi	Tosi
Lombardia	Garante Comunale	Brescia	Luisa	Ravagnani
Lombardia	Garante Comunale	Sondrio	Francesco	Racchetti
Lombardia	Garante Comunale	Milano	Franco	Maisto
Lombardia	Garante Comunale	Bergamo	Paola	Bianchi Cassina
Lombardia	Garante Comunale	Lecco	Marco	Bellotto
Marche	Garante Regionale		Andrea	Nobili
Molise	Garante Regionale		Leontina	Lanciano
Piemonte	Garante Regionale		Bruno	Mellano
Piemonte	Garante Comunale	Cuneo	Mario	Tretola
Piemonte	Garante Comunale	Alessandria	Marco	Revelli
Piemonte	Garante Comunale	Alba	Alessandro	Prandi
Piemonte	Garante Comunale	Ivrea	Paola	Perinetto
Piemonte	Garante Comunale	Verbania	Silvia	Magistrini
Piemonte	Garante Comunale	Vercelli	Manuela	Leporati
Piemonte	Garante Comunale	Torino	Monica Cristina	Gallo
Piemonte	Garante Comunale	Asti	Paola	Ferlauto
Piemonte	Garante Comunale	Fossano	Rosanna	Degiovanni
Piemonte	Garante Comunale	Biella	Sonia	Caronni
Piemonte	Garante Comunale	Novara	Dino	Campioti
Piemonte	Garante Comunale	Saluzzo	Paolo	Allemano
Puglia	Garante Regionale		Piero	Rossi
Puglia	Garante Comunale	Brindisi	Bruno	Mitrugno
Puglia	Garante Comunale	Lecce	Maria	Mancarella
Puglia	Garante Comunale	San Severo	Maria Rosa	Lacerenza
Sardegna	Garante Regionale		In attesa di nomina	
Sardegna	Garante Comunale	Sassari	Antonello	Unida
Sardegna	Garante Comunale	Nuoro	Giovanna	Serra
Sardegna	Garante Comunale	Oristano	Paolo	Mocci
Sardegna	Garante Comunale	Tempo Pausania	Edvige	Baldino
Sicilia	Garante Regionale		Giovanni	Fiandaca
Sicilia	Garante Comunale	Siracusa	Gianluca	Villari
Toscana	Garante Regionale		Giuseppe	Fanfani
Toscana	Garante Comunale	Porto Azzurro	Tommaso	Vezzosi
Toscana	Garante Comunale	Prato	Ione	Toccafondi
Toscana	Garante Comunale	Lucca	Alessandra	Severi
Toscana	Garante Comunale	San Gimignano	Emilio	Santoro
Toscana	Garante Comunale	Pisa	Alberto	Marchesi
Toscana	Garante Comunale	Livorno	Giovanni	De Peppo
Toscana	Garante Comunale	Firenze	Eros	Cruccolini
Toscana	Garante Comunale	Siena	Cecilia	Collini
Trentino Alto Adige	Garante Provincia Autonoma	Trento	Antonia	Menghini
Trentino Alto Adige	Garante Comunale	Bolzano	Franca	Berti
Umbria	Garante Regionale		Stefano	Anastasia
Valle D'aosta	Garante Regionale		Enrico	Formento Dojot
Veneto	Garante Regionale		Mirella	Gallinaro
Veneto	Garante Comunale	Venezia	Sergio	Steffenoni
Veneto	Garante Comunale	Belluno	Emilio	Guerra
Veneto	Garante Comunale	Verona	Margherita	Forestan
Veneto	Garante Comunale	Rovigo	Giulia Luisa	Bellinello

Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale



## Mappa 6.5 - Garanti regionali e delle province autonome Rete Fami



\*  
Macomer: operativo dal 20.1.2020  
Gradisca d'Isonzo: operativo dal 16.12.2019

Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale  
Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

**Tabella 6.5 - Progetti europei 2019-2020**

Argomento	Progetto	Sede
Corso di formazione sulla prevenzione della radicalizzazione violenta in ambito penale	F.A.I.R. - <i>Fighting Against Inmates' Radicalization</i>	Forlì-Torino-Firenze
Conferenza finale sulla tematica "Quali sono i benefici a lungo termine dell'utilizzo delle registrazioni audiovisive durante gli interrogatori delle persone sospettate e accusate"	<i>ProCam - Procedural Rights observed by the camera - Audiovisual recording of interrogations in the EU</i>	Bruxelles
Primo incontro della cabina di regia	<i>Forced-Return Monitoring III (FReM III)</i>	Vienna
<i>1st annual Lessons Learned Meeting</i>	<i>Forced-Return Monitoring III (FReM III)</i>	Bratislava
<i>Workshop on Reporting</i>	<i>Forced-Return Monitoring III (FReM III)</i>	Vienna
Secondo incontro della cabina di regia	<i>Forced-Return Monitoring III (FReM III)</i>	Vienna
Corso di formazione per monitor dei rimpatri forzati	<i>Forced-Return Monitoring III (FReM III)</i>	Roma
<i>Joint meeting on reporting (mock-up screens)</i>	<i>Forced-Return Monitoring III (FReM III)</i>	online
Terzo incontro della cabina di regia	<i>Forced-Return Monitoring III (FReM III)</i>	online
<i>Joint meeting on reporting (checklist)</i>	<i>Forced-Return Monitoring III (FReM III)</i>	online
<i>Workshop "Working towards harmonised detention standards in the EU – the role of NPMs. Isolation and solitary confinement"</i>	EU-NPM Standards	Roma
<i>Workshop "Working towards harmonised detention standards in the EU – the role of NPMs. Prison complaint procedures"</i>	EU-NPM Standards	online

Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

**Tabella 6.6 - Tirocini e stage 2019-2020**

Descrizione	Ente promotore	Sede
Tirocinio curriculare di uno studente della Sapienza Università di Roma sulla tematica "Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale: studio di fattibilità per l'implementazione di processi di efficienza e efficacia dell'Ufficio"	Garante nazionale/ Sapienza Università di Roma	Roma
Stage di tre studenti del Master di II livello "Diritto penitenziario e Costituzione" dell'Università degli studi di RomaTre	Garante nazionale/ Università degli studi di RomaTre	Vienna - Strafvollzugsakademie austriaca e la Volksanwaltschaft - NPM Austria
Stage di sei studenti del Master di II livello "Diritto penitenziario e Costituzione" dell'Università degli Studi di RomaTre	Garante nazionale/ Università degli studi di RomaTre	Agen (F) - École Nationale d'Administration Pénitentiaire francese e il Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) - NPM Francia

Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

**Tabella 6.7 - Attività con i Garanti territoriali 2019-2020**

Descrizione	Ente promotore	Sede
Incontro con i Garanti territoriali su "Attuazione del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, 123 e n. 124. Ipotesi di un progetto comune da sviluppare nell'anno 2019"	Garante nazionale	Roma
"Incontro del Garante nazionale e dei Garanti regionali con i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza. Una salda collaborazione"	Garante nazionale	Roma
Presentazione della relazione annuale del Garante regionale della Campania	Garante regionale della Campania	Napoli
Incontro del Garante nazionale e della Cassa delle ammende con i Garanti territoriali su "Il coordinamento delle iniziative comuni con la Cassa delle ammende" e "La programmazione delle visite regionali del Garante nazionale"	Garante nazionale	Roma
Incontro con il Garante regionale della Lombardia Carlo Lio	Garante regionale della Lombardia	Roma
Seminario sulla recente riforma dell'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni	Garante regionale dell'Emilia-Romagna	Bologna
Riunione di coordinamento con i Garanti regionali sullo stato dell'arte della collaborazione tra i Garanti. Focus su "Il Rischio dei doppi standard. Il rapporto tra gli standard dei Garanti e le decisioni della Magistratura di sorveglianza"	Garante nazionale	Roma
Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà "Diritti e inclusione sociale per il carcere e le persone private della libertà"	Garanti territoriali	Milano
Incontro con il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Calabria	Garante regionale della Calabria	Reggio Calabria
Incontro con il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Puglia	Garante regionale della Puglia	Bari
Riunione di coordinamento con i Garanti regionali sullo stato dell'arte dell'emergenza Covid-19 nei luoghi di privazione della libertà in ambito penale	Garante nazionale	online
Riunione di coordinamento con i Garanti regionali e locali sullo stato dell'arte dell'emergenza Covid-19 nei luoghi di privazione della libertà in ambito penale, tutela della salute e persone migranti	Garante nazionale	online

Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale



Orizzonti

Illustrazione di Francesco Esposito





# Orizzonti

*Il Garante nazionale è un'Istituzione in continua evoluzione e l'ampio mandato assegnato dal Legislatore richiede un riesame e una ridefinizione costanti degli obiettivi a breve e medio termine, nell'ambito del mandato a esso assegnato. La privazione della libertà, contrariamente a quanto possa sembrare, è una realtà molto ampia e variegata e le competenze da mettere in campo sono quindi molteplici, così come le conoscenze da acquisire e aggiornare. Ma è anche dal lavoro sul campo, dalle visite effettuate dal Garante, dai rapporti con i diversi attori, nonché dall'evolversi delle situazioni sociali, politiche e istituzionali e dalla loro lettura e analisi che emergono nuovi orizzonti che interpellano il Garante stesso e indicano strade da percorrere.*

*È quindi in questa ottica di apertura di nuovi orizzonti e di nuove sfide che si articola il capitolo che segue, indicando appunto le linee di azione che il Garante intende aprire o sviluppare. Orizzonti troppo simili a quelli individuati nell'anno precedente e tale somiglianza rende una fotografica immagine di quanto poco sia stato fatto nell'ultimo anno.*



## 37. Nuove regole per i Cpr

Il progetto di ampliamento della rete dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) lanciato con il decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13<sup>1</sup> ha portato negli ultimi dodici mesi alla riapertura della sezione maschile di quello di Roma-Ponte Galeria, alla riattivazione del rinnovato Centro di Gradisca d'Isonzo (Go) e all'apertura di un Centro a Macomer (Nu), nell'antica sede – anche questa del tutto ristrutturata – della Casa circondariale. Per quello di via Corelli a Milano solo l'annuncio di un avvio per il mese di marzo: il tutto slittato a causa dell'emergenza sanitaria.

Il progressivo aumento della capienza di posti nel 2019 è andato di pari passo con un incremento di circa il 51% di persone trattenute rispetto al 2018 (6172 nel 2019, 4092 nell'anno precedente). Non ha mosso invece passi significativi l'auspicato processo di definizione con norma primaria di un quadro organico di regole per la detenzione amministrativa, in grado di tutelare maggiormente le persone, anche in considerazione dell'estensione dei termini di trattenimento che il successivo decreto-legge ha stabilito.

Il progressivo aumento della capienza di posti nel 2019 è andato di pari passo con un incremento di circa il 51% di persone trattenute rispetto al 2018 (6172 nel 2019, 4092 nell'anno precedente). Non ha mosso invece passi significativi l'auspicato processo di definizione con norma primaria di un quadro organico di regole per la detenzione amministrativa, in grado di tutelare maggiormente le persone, anche in considerazione dell'estensione dei termini di trattenimento che il successivo decreto-legge ha stabilito<sup>2</sup>.

I Cpr continuano a essere semplici strutture di mero confinamento, gestite con edilizia rudimentale<sup>3</sup>, inadeguate alla complessità delle dinamiche che una permanenza prolungata determina. Luoghi che così si configurano come 'non pensati', ma meramente strumentali a contenere persone fino al raggiungimento dell'obiettivo ultimo e unico del rimpatrio. La permanenza in essi segue le sorti di un 'effetto collaterale', che si vorrebbe evitare e che è sostanzialmente sottovalutato. Nonostante la grande attenzione nel dibattito pubblico per i rimpatri – e in particolare per quelli forzati – il tema del trattenimento amministrativo è completamente rimosso, al più relegato al livello delle comunità del territorio in cui si trovano i Centri.

L'incapacità di avviare un confronto allargato e approfondito sulla materia, anche per le insanabili contraddizioni che da sempre accompagnano la cosiddetta 'detenzione senza reato', produce così l'esito paradossale di alimentare situazioni di informalità che rendono la vita dei Centri di detenzione amministrativa peggiore di quella degli Istituti di pena, se non altro per il vuoto di tutela che la caratterizza. Per superare tale anomalia, anche oggi la strada intrapresa non è quella parlamentare in grado di incidere con legge su tutte le asimmetrie

1. Convertito con modificazione in legge 13 aprile 2017 n. 46.

2. Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018 n. 132. Per l'analisi del decreto si vedano, in particolare, i paragrafi 45 e 46 della *Relazione al Parlamento 2018*.

3. Sotto il profilo strutturale parla di «architettura rudimentale» Luciano Nuzzo, *La politica dei campi e i campi del diritto in Il controllo dello straniero* a cura di Eliana Augusti, Antonio M. Morone e Michele Pifferi.



rispetto alla detenzione classica<sup>4</sup>, ma quella di una revisione, almeno per il momento a porte chiuse, del *Regolamento unico Cie* da parte degli Uffici del Ministero dell'interno. Bisognerà, quindi, attendere l'esito di tale iter per valutare se il cambio di passo auspicato nel 2017, troverà concreta realizzazione nella previsione di «...condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona», almeno a livello di normazione secondaria<sup>5</sup>.

Come indicato negli standard elaborati dal Garante nazionale per la privazione della libertà delle persone migranti<sup>6</sup>, la centralità va posta su un'idea di persona non riassumibile nei suoi bisogni primari, ma che includa ogni sua dimensione, intellettuale, culturale, psicologica, sociale, emotiva, religiosa e relazionale.

A tal fine, il Garante intende offrire fin da subito il proprio contributo, evidenziando gli aspetti maggiormente bisognosi di revisione di uno strumento che, pur non essendo di rango legislativo, conserva comunque il pregio di aver introdotto disposizioni omogenee e uniformi per tutti i Centri del territorio nazionale. Riassumiamo, qui di seguito, tre aree di intervento che il contributo intende sviluppare.

Come indicato negli standard elaborati dal Garante nazionale per la privazione della libertà delle persone migranti, la centralità va posta su un'idea di persona non riassumibile nei suoi bisogni primari, ma che includa ogni sua dimensione, intellettuale, culturale, psicologica, sociale, emotiva, religiosa e relazionale.

In tema di tutela della salute e assistenza medica<sup>7</sup>, il *Regolamento* stabilisce importanti garanzie riconoscendo un ruolo di primo piano al Servizio sanitario nazionale, in particolare, nell'accertamento, preliminare all'ingresso e nel corso del trattenimento, dell'assenza di patologie acute o cronico-degenerative che non possano ricevere cure adeguate in comunità ristrette. Il suo peso va, tuttavia, necessariamente rafforzato se si vuole cogliere una delle lezioni della crisi sanitaria che ha reificato il principio per cui la salute delle comunità ristrette è una questione di salute pubblica. Innanzitutto, va rafforzato il diritto all'accesso alle informazioni sul proprio stato di salute da parte delle persone durante il loro trattenimento<sup>8</sup> - oggetto, questo, di numerose segnalazioni al Garante nazionale. Inoltre, il provvedimento appare senza dubbio migliorabile, prevedendo opportunamente la responsabilità del medesimo Servizio sanitario nazionale per la verifica periodica delle condizioni igienico sanitarie delle strutture e dei servizi forniti<sup>9</sup>. Ben sapendo, che l'uso intensivo degli ambienti,

4. Solo per citarne alcune per lo più al di fuori della portata applicativa di un decreto ministeriale: 1) misura di privazione della libertà adottata da un'Autorità amministrativa in relazione a responsabilità estranee al profilo penale e sottoposta al vaglio di un'Autorità giudiziaria senza ulteriori competenze in tema di *habeas corpus*; 2) assenza di compiti di vigilanza sui Centri da parte dell'Autorità giudiziaria, analogamente a quanto previsto dall'articolo 69 o.p.; 3) assenza di meccanismi di reclamo che consentano di ricorrere di fronte a un'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità indipendenti per le condizioni di trattenimento.

5. Articolo 19 del già citato decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13.

6. Gli standard sono contenuti nel volume "Norme e normalità. Standard per la privazione della libertà delle persone migranti" scaricabile dal sito web del Garante nazionale.

7. Articolo 3 del *Regolamento recante Criteri per l'organizzazione e la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione* approvato con decreto del Ministro dell'interno del 20 ottobre 2014 n. 12700.

8. Cfr. Articolo 11 commi 7 e 13, o.p.

9. Cfr. Articolo 11 commi 13 e 14, o.p. che stabiliscono l'obbligo di visita periodica da parte del Servizio sanitario nazionale con compito di riferire ai Ministeri della salute e della giustizia.





## Orizzonti

i continui danneggiamenti causati da alcuni ospiti e la fretteolosità degli interventi di riparazione determinano spesso condizioni di vita deplorabili.

Tra i servizi garantiti poi all'interno del Centro rivestono particolare rilievo quelli diretti ad assicurare la «libertà di corrispondenza telefonica»<sup>10</sup>. La formulazione in termini di 'libertà' di tale garanzia implica la rimozione di ogni impedimento che ne ostacoli o comunque ne limiti il pieno esercizio. Pertanto, andrebbe prevista una possibilità illimitata sia di effettuare che di ricevere telefonate. Inoltre, l'uso di mezzi di comunicazione telematica, quali la posta elettronica e i sistemi di videochiamata – disponibili negli stessi Istituti penitenziari, la prima già da tempo, i secondi introdotti a seguito dell'emergenza Covid-19 – consentirebbero di ridurre i costi per gli utenti, che, tra l'altro, spesso chiamano all'estero.

Accanto a questi temi, il *Regolamento* richiede l'ovvia operazione di adeguamento a quanto la norma primaria ha nel tempo introdotto, sia relativamente alle Autorità che hanno accesso ai Centri – ormai allineate all'elenco dell'articolo 67 o.p. – sia relativamente alla procedura di preavviso, non più esistente, proprio in virtù di tale allineamento.

In merito alla possibilità di accedere dietro autorizzazione della Prefettura, Il Garante auspica una sempre più ampia partecipazione della società civile organizzata alla vita dei Centri e un conseguente esercizio della discrezionalità che sappia cogliere il valore di quanto la comunità esterna può apportare anche in funzione del mantenimento del clima all'interno dei Centri e che, conseguentemente, rinunci a prassi spesso constatate di assoluto diniego per supposte ragioni di sicurezza.

La detenzione amministrativa sta assumendo, in Italia e non solo, sempre più una rilevanza sociale e politica, con inevitabili ricadute sulla cultura generale del Paese. Tuttavia, come già accennato, ancora oggi manca un sistema normativo che ne regoli quotidianità e tutele, nonché il potere di vigilanza da parte di quel settore della Magistratura chiamata a convalidare la possibilità di privare della libertà le persone senza avere poi la possibilità di controllare come tale privazione nel concreto si realizzi.

È proprio a partire da tali considerazioni che il Garante nazionale ha elaborato gli *Standard per la privazione della libertà delle persone migranti*. Uno strumento che il Garante mette a disposizione della riflessione comune, al fine di definire l'insieme di garanzie, diritti e obblighi vigenti nei Centri di trattenimento.

È proprio a partire da tali considerazioni che il Garante nazionale ha elaborato gli *Standard per la privazione della libertà delle persone migranti*. Uno strumento che il Garante mette a disposizione della riflessione comune, al fine di definire l'insieme di garanzie, diritti e obblighi vigenti nei Centri di trattenimento.

<sup>10</sup>. Articolo 21, comma 3, del *Regolamento* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394.



## 38. Trattenuti in un supposto locale idoneo

Se il trattenimento all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) è affetto da un quadro alquanto lacunoso di regole, ancor più critica appare la situazione di coloro che, destinati al rimpatri, subiscono l'applicazione di misure restrittive all'interno delle cosiddette «strutture idonee» o «locali idonei», già altre volte citati in questa Relazione, e introdotti nel territorio o in frontiera con specifica modifica del Testo unico sull'immigrazione<sup>11</sup>. Ipotesi introdotta nel 2018<sup>12</sup>, senza una disciplina specifica in ordine alle condizioni di applicazione della misura, come rilevato fin da subito dal Garante nazionale nel parere espresso nell'ambito dell'iter di conversione dell'atto governativo.

La riflessione sulla codificazione di regole è rimasta oggetto di un'interlocuzione del Garante nazionale con il Ministero dell'Interno nei termini in cui si è dato conto lo scorso anno nella Relazione al Parlamento<sup>13</sup>. Nessuna ulteriore iniziativa regolativa è intervenuta al fine di prevedere almeno che l'elenco completo dei locali individuati all'esito del giudizio di idoneità sia reso pubblico, affinché gli Organismi di garanzia possano esercitare la loro funzione di controllo indipendente.

La circostanza solleva qualche preoccupazione considerato che, da una parziale ricognizione effettuata è emerso che nel 2019, numerose Questure hanno fatto ricorso alla possibilità di detenere cittadini stranieri in luoghi «idonei» diversi dai Cpr: nove Questure<sup>14</sup> hanno disposto il trattenimento in appositi «locali idonei» nei confronti complessivamente di 377 persone, mentre sette Questure<sup>15</sup> hanno utilizzato per il trattenimento complessivo di 12 persone le camere di sicurezza in uso, sempre in modalità non promiscua con persone arrestate o fermate.

Il transito di persone in queste strutture 'anfibia', seppur breve – essendo la durata massima di sei giorni – è avvenuto, quindi, in assenza di un apparato di regole precise stabilite a tutela sia di chi sia sottoposto alla misura che di chi opera in tali contesti. Come il Garante ha già avuto modo di evidenziare nello scambio di note con il Ministero dell'interno, trattandosi di uno strumento che può essere utilizzato dall'Autorità di pubblica sicurezza esclusivamente quando non vi sia posto all'interno dei Cpr, dovrebbero valere le medesime condizioni di trattenimento previste per tali Centri dal Testo unico sull'immigrazione e

I transito di persone in queste strutture 'anfibia', seppur breve – essendo la durata massima di sei giorni – è avvenuto, quindi, in assenza di un apparato di regole precise stabilite a tutela sia di chi sia sottoposto alla misura che di chi opera in tali contesti.

11. Nuovo comma 5-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

12. Il già più volte citato "Decreto sicurezza 1": decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113.

13. Garante nazionale, *Relazione al Parlamento 2019*, paragrafo 17.

14. Si tratta delle Questure di Bergamo (79 persone transitate), Bologna (73 persone transitate), Brescia (58 persone transitate), Lecco (1 persona transitata), Milano (100 persone transitate), Palermo (6 persone transitate), Parma (38 persone transitate), Piacenza (7 persone transitate), Salerno (15 persone transitate).

15. Si tratta delle Questure di Campobasso (1 persona transitata), Como (1 persona transitata), Frosinone (2 persone transitate), L'Aquila (1 persona transitata), Mantova (2 persone transitate), Ravenna (4 persone transitate) e Teramo (1 persona transitata).



dal relativo *Regolamento* di attuazione. Appare, tuttavia, evidente come la disciplina ordinaria debba essere dettagliatamente adattata al particolare contesto detentivo, al fine di fissarne le garanzie imprescindibili da assicurare a prescindere dalle oggettive specificità determinate dagli ambienti e dai brevi termini di durata della misura.

Parallelamente, nell'ambito della privazione della libertà delle persone migranti, nel 2019 il Garante nazionale ha rivolto particolare attenzione ai locali in uso alle forze di Polizia presso i valichi di frontiera conducendo molteplici visite presso porti e aeroporti. Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono confluiti in un *Rapporto tematico*<sup>16</sup> che è stato inviato anche ai Presidenti di Camera e Senato per la considerazione di alcuni aspetti critici che coinvolgono direttamente la responsabilità del Legislatore.

Il principale profilo di criticità sollevato riguarda la mancanza di una norma che preveda e disciplini il trattenimento delle persone straniere cui è fatto divieto di fare ingresso in Italia, obbligate a permanere presso appositi locali della zona di transito per un periodo di tempo che varia in base alla disponibilità di collegamenti con la località di provenienza dove devono essere ritrasferite a cura del vettore commerciale con cui hanno viaggiato.

Il principale profilo di criticità sollevato riguarda la mancanza di una norma che preveda e disciplini il trattenimento delle persone straniere cui è fatto divieto di fare ingresso in Italia, obbligate a permanere presso appositi locali della zona di transito per un periodo di tempo che varia in base alla disponibilità di collegamenti con la località di provenienza dove devono essere ritrasferite a cura del vettore commerciale con cui hanno viaggiato.

Nell'auspicio che si avvii presto un'iniziativa legislativa, il Garante nazionale manterrà alta l'attenzione sulla condizione dei cittadini stranieri bloccati nelle aree di frontiera, per i quali si configura una situazione di privazione *de facto*, che richiede attenta valutazione entro il perimetro assoluto tracciato dall'articolo 13 della nostra Costituzione e dall'articolo 5 della Convenzione europea per i diritti umani.

## 39. La questione della salute mentale in carcere

Vuoti, inerzie, carenze, bisogno: la situazione della tutela della salute mentale negli Istituti penitenziari italiani, maturata nel corso dell'ultimo anno, si può sintetizzare in questi parametri, che toccano, implacabilmente, i campi di possibile azione legislativa, culturale, sanitaria.

<sup>16</sup> Rapporto sulle visite ai locali in uso alle Forze di Polizia presso alcuni valichi di frontiera (gennaio – febbraio 2019) pubblicato sul sito web del Garante nazionale l'8 agosto 2019.



Vuoti normativi, innanzitutto determinati dalla persistente mancanza di una disciplina della risposta alla patologia psichica insorta o maturata nel corso della detenzione che la equiparasse a quella fisica. Un vuoto che persiste nonostante che su questo tema il dibattito abbia attraversato il Paese per anni, con importanti tappe già nel 1996<sup>17</sup>, quando la Corte costituzionale ha affrontato la questione e, successivamente, prima con l'intervento del decreto-legge della fine del 2011<sup>18</sup>, poi con quello numero 81 del 2014<sup>19</sup> che dava compimento a quanto previsto dal precedente. Se la questione si chiudeva così, per quanto riguardava gli internati, con l'attivazione delle Rems, rimaneva però irrisolta per quanto riguardava, appunto, coloro che tale patologia avevano sviluppato nel corso del tempo, dopo l'accertamento della loro imputabilità. Si evidenziavano, infatti, due problemi: il primo di inconsistenza normativa, dato il disallineamento tra la previsione relativa alla malattia fisica e a quella psichica, il secondo, strutturale, data l'incompleta configurazione degli interventi da attuare per coloro che avrebbero dovuto affrontare tale situazione patologica in apposite strutture all'interno del carcere.

Ancora oggi, 'resiste' nel sistema normativo l'articolo 148 c.p., che regola l'«Infermità psichica sopravvenuta al condannato», anche se ormai è in chiaro contrasto con le sue previsioni non solo con la cultura della riforma psichiatrica più che quarantenne<sup>20</sup>, ma anche con lo stesso superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari<sup>21</sup> e soprattutto con il paradigma concettuale che non distingue, ai fini degli effetti sul piano delle libertà e dell'accesso alle cure, la malattia fisica da quella psichica. Al contrario, in ciò che rimane oggi nel nostro codice relativamente agli articoli 146, 147 e 148 c.p., mentre per la malattia fisica è prevista la sospensione dell'esecuzione penale – obbligatoria o facoltativa – per quella psichica non c'è tale previsione. Occorre rifarsi a quel limite massimo che la citata legge numero 81 ha introdotto per la misura di sicurezza per avere per una parte degli internati una possibile porta di uscita, ma nessuna porta si prefigura per coloro che sono, invece, detenuti e non internati.

Il Legislatore nel 2017 ha scelto di non affrontare la questione, rinunciando all'ipotesi di modifica di tale disciplina che era stata delineata nella legge delega di riforma dell'Ordinamento penitenziario del 2017<sup>22</sup>: abolizione dell'articolo 148 c.p. e inclusione dell'infermità psichica insieme con quella fisica tra le cause di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena previste dall'articolo 147 c.p.

Anche il secondo problema, di tipo strutturale, era stato affrontato nel progetto che da tale delega era scaturito: l'istituzione di sezioni negli Istituti penitenziari, a esclusiva gestione sanitaria, destinate al trattamento terapeutico e riabilitativo delle persone che avessero sviluppato disturbi di natura

Ancora oggi, 'resiste' nel sistema normativo l'articolo 148 c.p., che regola l'«Infermità psichica sopravvenuta al condannato», anche se ormai è in chiaro contrasto con le sue previsioni non solo con la cultura della riforma psichiatrica più che quarantenne, ma anche con lo stesso superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e soprattutto con il paradigma concettuale che non distingue ai fini degli effetti sul piano delle libertà e dell'accesso alle cure la malattia fisica da quella psichica.

17. Corte costituzionale, Sentenza 28 marzo 1996, n. III.

18. Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 2011, convertito in legge 17 febbraio 2012 n. 9.

19. Decreto-legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014 n. 81.

20. Legge 13 maggio 1978 n. 250.

21. Decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52.

22. Legge 23 giugno 2017 n. 103.



## Orizzonti

psichica durante la detenzione. Nulla ha compensato, a oggi, l'accantonamento fatto nel 2018 di tali previsioni: l'intera materia, che tocca sensibilmente la qualità della vita nel circuito penitenziario e la stessa gestione degli Istituti, è rimasta affidata agli strumenti esistenti, la cui insufficienza si manifesta anche nel disagio crescente di chi vi opera.

L'inerzia dell'azione complessiva in questo ambito si è coniugata, peraltro, con la mancanza di una riflessione generale sul tema del diritto alla salute all'interno del carcere, sulla sua connotazione olistica di benessere psico-fisico, sull'incidenza che la privazione della libertà può esercitare sulle patologie psichiche, sull'entità dello stigma che colpisce chi è detenuto e, al tempo stesso, malato di mente, sulle conseguenze derivanti dagli esiti di inadeguate pratiche di supporto psichiatrico sulla vita e sulle prospettive di concreto reinserimento nella società esterna delle persone con tali disagi. La patologia psichica continua così a essere considerata come la figlia di un dio minore nel campo della malattia: una sofferenza considerata a tratti inconsistente, a tratti 'colpevole' e in, ogni caso, non meritevole di una soluzione:

La mancanza di una riflessione organica sul disagio psichico in carcere determina, peraltro, anche l'atteggiamento diffuso, privo di un effettivo fondamento e in progressiva crescita di ascrivere ogni forma di disagio di natura emotiva o comportamentale o anche di semplice reazione a condizioni di vita non tollerabili alla sfera della malattia psichica.

La mancanza di una riflessione organica sul disagio psichico in carcere determina, peraltro, anche l'atteggiamento diffuso, privo di un effettivo fondamento e in progressiva crescita, di ascrivere ogni forma di disagio di natura emotiva o comportamentale o anche di semplice reazione a condizioni di vita non tollerabili alla sfera della malattia psichica. Una sorta di psichiatriizzazione generale, che finisce col ridurre le responsabilità di tutti gli attori che l'autore di reato incontra nel suo percorso di giudizio e di esecuzione della pena e soprattutto di chi ha il compito di assicurare il 'ben-essere' di ogni persona nell'ambiente in cui questa è ristretta. Inoltre, di fatto, determina risposte non sempre adeguate al problema e l'ingolfamento delle strutture dedicate alle patologie psichiatriche vere e proprie.

In questo quadro di incompletezza, si inseriscono le carenze delle strutture predisposte al trattamento di tali patologie in carcere. Si tratta, innanzitutto, di carenze strutturali e di gestione: dei 191 Istituti penitenziari per adulti del Paese, soltanto 32 sono dotati di una cosiddetta "Articolazione per la tutela della salute mentale", cioè di una specifica sezione all'interno dell'Area sanitaria, destinata alla presa in carico in piena connessione con i Servizi territoriali, della persona con disturbi psichici. All'esiguità del numero di tali aree del servizio sanitario, si aggiunge la loro distribuzione a macchie di leopardo nel territorio nazionale, che le vede ancora assenti in cinque intere Regioni: la Valle d'Aosta, il Trentino, il Friuli, il Molise e la Basilicata. La capienza complessiva attuale di tali "Articolazioni" è, peraltro, limitata a 249 camere per gli uomini, distribuite in 27 sezioni, e 21 per le donne, in 5 sezioni. Una ricettività che si scontra con l'ampiezza dichiarata del fenomeno generale e che viene affrontata, in diverse strutture penitenziarie, con l'adozione di soluzioni 'promiscue', come il ricorso a camere destinate a persone soggette ad «alto livello di attenzione», strutture previste, generalmente nell'ambito dei protocolli di prevenzione del rischio suicidario. Si tratta di collocazioni che affidano di fatto il controllo diretto della gestione di tali persone al personale di Polizia, con il rischio di una impropria assegnazione di responsabilità rispetto a comportamenti e a questioni che non sono di competenza del personale di sicurezza. Tutto ciò nell'enfasi di una declinazione segregativa del problema che tali persone indubbiamente pongono e spesso anche oltre le previsioni stabilite nei protocolli sottoscritti fra



l'Amministrazione locale penitenziaria e quella sanitaria<sup>23</sup>.

Sul fronte del bisogno, per altro verso, i segnali provenienti dal numero dei casi di suicidio – 53 nel 2019 – e dal costante aumento di episodi di autolesionismo e di atti aggressivi<sup>24</sup> all'interno della popolazione detenuta e verso il personale di Polizia e civile, che opera negli istituti, indicano un progressivo incremento del disagio generale.

L'unica prospettiva di evoluzione positiva delle risposte fornite dall'ordinamento e dalle diverse istituzioni alle esigenze di tutela della salute mentale l'ha aperta, in questo come in altri casi, la Corte costituzionale con una recente sentenza<sup>25</sup> con cui dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1-ter, o.p. nella parte in cui non consente che la detenzione domiciliare 'umanitaria' sia disposta anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta.

In tal modo, la Corte ha colmato, in parte, il vuoto legislativo che privava le persone detenute sofferenti di malattia psichica «di ogni alternativa al carcere [...] anche qualora, a seguito di tutti i necessari accertamenti medici, sia stata riscontrata una malattia mentale che provochi una sofferenza talmente grave che, cumulata con l'ordinaria afflittività del carcere, dia luogo a un supplemento di pena contrario al senso di umanità».

La questione, tuttavia, non può ritenersi risolta nella sua interezza con l'intervento ablativo della Corte costituzionale, pur altamente pregevole anche sul piano dell'affermazione dei principi dell'umanità della pena e della tutela del bene primario della salute: persiste comunque la necessità di un'azione riformatrice complessiva degli istituti che disciplinano la patologia psichiatrica che insorge o matura nel corso della detenzione e dei servizi sanitari preposti al trattamento terapeutico e riabilitativo delle persone che ne soffrono. In questa prospettiva, il Garante nazionale proseguirà nella propria azione di sollecitazione del Legislatore e di tutti gli attori partecipi della possibile opera di adeguamento dell'assetto attuale ai necessari parametri di civiltà giuridica e civile.

Sul fronte del bisogno, per altro verso, i segnali provenienti dal numero dei casi di suicidio – 53 nel 2019 – e dal costante aumento di episodi di autolesionismo e di atti aggressivi all'interno della popolazione detenuta e verso il personale di Polizia e civile, che opera negli istituti, indicano un progressivo incremento del disagio generale.

23. Paradossalmente, il Garante ha constatato che alcuni protocolli, riferiti a temi tangenziali a quello della tutela della salute mentale, hanno inserito tale forma 'segregativa' quali fosse una modalità terapeutica. È il caso, per esempio, della Casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, in cui il Protocollo per la prevenzione e riduzione del rischio autolesivo e suicidario, adottato il 31 maggio 2016, prevede la collocazione di persone che presentino una sintomatologia psichiatrica acuta o subacuta o che abbiano messo in atto un tentativo suicidario, in quattro celle della sezione destinata all'accoglienza dei 'nuovi giunti'.

24. 11.261 atti di autolesionismo nel 2019 contro 6.988 del 2015, 8.539 del 2016, 9.942 del 2017, 10.349 del 2018; 4.427 atti di aggressione interni alla popolazione detenuta nel 2019, contro 2.520 del 2015, 3.296 del 2016, 3.664 del 2017, 3.821 del 2018; 827 atti di aggressione verso la Polizia penitenziaria nel 2019 contro 421 del 2015, 543 del 2016, 587 del 2017, 680 del 2018; 45 atti di aggressione verso il personale civile nel 2019 contro 6 del 2015, 29 del 2016, 25 del 2017, 42 del 2018.

25. Corte costituzionale, Sentenza del 19 aprile 2019, n. 99.



## 40. Primo bilancio sul reato di tortura

Introdotta con la Legge 14 luglio 2017 n. 110, dopo oltre trent'anni dalla ratifica della *Convenzione Onu contro la tortura* del 1984, e a seguito delle condanne inflitte all'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 3 Cedu, la fattispecie del reato di tortura prevista dall'articolo 613-*bis* c.p. ha iniziato a dare prova di sé nel corso del 2019, quantomeno sul piano dell'avvio di indagini su fatti avvenuti in alcuni Istituti penitenziari.

Introdotta con la legge 14 luglio 2017 n. 110, dopo oltre trent'anni dalla ratifica della *Convenzione Onu contro la tortura* del 1984<sup>26</sup>, e a seguito delle condanne inflitte all'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 3 Cedu<sup>27</sup>, la fattispecie del reato di tortura prevista dall'articolo 613-*bis* c.p. ha iniziato a dare prova di sé nel corso del 2019, quantomeno sul piano dell'avvio di indagini su fatti avvenuti in alcuni Istituti penitenziari.

A conoscenza del Garante nazionale – che, in quanto persona offesa nei procedimenti penali che riguardano ipotesi di reato ai danni di persone private della libertà, riceve informazioni sull'avvio e sullo stato di tali procedimenti – tre Procure d'Italia, quella di Napoli, quella di Siena e quella di Torino, hanno aperto ognuna un procedimento penale ravvisando il delitto di tortura in atti di violenza e di minaccia compiuti da operatori della Polizia penitenziaria nei confronti di persone detenute.

Lo sviluppo delle indagini, oltre a determinare l'interruzione, nei casi specifici, dei fatti perseguiti, anche con l'adozione di misure cautelari nei confronti di alcuni indagati, ha prodotto da subito il risultato di una prima delineazione concreta degli elementi che integrano il reato, superando, in fatto e in diritto,

le perplessità sulla configurazione dell'articolo 613-*bis* o.p. sollevate alla sua nascita, pur apprezzabilmente, dalla dottrina specialistica.

Considerata l'attuale fase iniziale dei tre procedimenti, non si è ancora sperimentata la 'tenuta' della fattispecie nel giudizio, ovvero nella fase del procedimento in cui, decidendo sulla responsabilità degli imputati, la valutazione sugli elementi che identificano determinati fatti come "tortura" è necessariamente più ampia e approfondita, nel contraddittorio delle parti, di quella, pure accurata, assunta nei provvedimenti della fase delle indagini preliminari.

Non sono mancate, tuttavia, anche nei primi provvedimenti giudiziari, le iniziali linee di differenziazione interpretativa del delitto, appuntate, in particolare, alla configurazione del «trattamento inumano e degradante» la cui realizzazione, secondo il dettato dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 613-*bis* o.p., integra il delitto di tortura anche in occasione di una singola condotta di violenza o di minaccia: si pone, infatti, l'interrogativo se si tratti di un'endiadi o di due elementi distinti che è

26. Legge 3 novembre 1988 n. 498.

27. *Ex plurimis: Cestaro c. Italia*, Quarta sezione, sentenza 7 aprile 2015 (6884/11); *Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia*, Prima sezione, sentenza 22 giugno 2017 (12131/13 e 43390/13); *Cirino e Renne c. Italia*, Prima sezione, sentenza 12 ottobre 2017 (2539/13 e 4705/13).



necessario sussistano insieme per dare a una singola condotta violenta o minacciosa la qualificazione di «tortura». Su questo elemento costitutivo e sulle aggettivazioni che la norma impone alle minacce, che devono essere «gravi», alle sofferenze fisiche, che devono essere «acute», al trauma psichico, che deve essere «verificabile», si impegnerà certamente la giurisprudenza che andrà a formarsi in futuro.

La formula dell'articolo 613-bis o.p. è, del resto, molto articolata e si porge a diverse letture che, forse, sarebbero state meno faticose se la norma avesse mutuato il testo più netto dell'articolo 1 della *Convenzione Onu contro la tortura*<sup>28</sup>. Lo sforzo definitorio dei singoli elementi della fattispecie che sarà affrontato dai giudici italiani è certamente del tutto lodevole sul piano qualitativo dell'opera teorico-giuridica, anche in considerazione dell'entità delle prescrizioni sanzionatorie. Non si può trascurare, tuttavia, la possibilità che eventuali frammentazioni della figura di reato, conseguenti ad alcune letture interpretative, rischino di mettere nell'ombra il significato essenziale e concreto di quanto il Legislatore ha inteso reprimere e, in definitiva, di privare di efficacia lo strumento giuridico adottato.

Soccorre, a evitare tale rischio, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, soprattutto nei tempi più recenti, ha dato indicazioni precise sul significato della tortura e sull'individuazione dei comportamenti che la configurano, ponendo al centro dell'analisi il bene superiore della dignità umana: «*in respect of a person who is deprived of his liberty, or, more generally, is confronted with law-enforcement officers, any recourse to physical force which has not been made strictly necessary by his own conduct diminishes human dignity and is, in principle, an infringement of the right set forth in Article 3*»<sup>29</sup>.

Auspiciando che il complesso delle definizioni provenienti dalla giurisdizione che istituzionalmente valuta la sussistenza di violazioni dell'articolo 3 Cedu, entri nel patrimonio giurisprudenziale italiano, il Garante nazionale ribadisce il valore dell'introduzione nel corpo della legislazione penale di una fattispecie di reato destinata a reprimere ogni ipotesi di tortura, come dato costitutivo di uno Stato di diritto. Il contrasto di ogni percezione di impunità che può maturare nelle comunità chiuse del carcere o negli altri luoghi in cui si eserciti il potere repressivo dello Stato e l'isolamento degli episodi illeciti, all'interno di un sistema complessivamente sano, è il corollario necessario, anche sul piano culturale, del riconoscimento del valore del servizio di vigilanza e di cura esercitato da tutte le Forze di polizia del Paese. È anche una forma necessaria all'attuazione concreta del principio dettato dall'articolo 13 comma 4 della Costituzione a tutela delle persone soggette a restrizione della libertà e affidate alla custodia dello Stato.

Il Garante nazionale ribadisce il valore dell'introduzione nel corpo della legislazione penale di una fattispecie di reato destinata a reprimere ogni ipotesi di tortura, come dato costitutivo di uno Stato di diritto.

28. Articolo 1, comma 1: «Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate».

29. Grande Camera, sentenza *Bouty d. Belgio* 28 settembre 2015 (23380/09).





## 41. Verso il Progetto *Fami 2*

Gli arrivi continui di persone alla ricerca di un futuro carico di speranza, concentrati principalmente su quei Paesi che sono di fatto la frontiera del Vecchio continente, pongono interrogativi e chiedono soluzioni che l'Europa fatica a trovare.

La questione migratoria e le sfide che essa comporta determinano una continua pressione sulle frontiere che ha visto anche nel recente passato una intensità tale da far sorgere elementi di crisi nella coesione e condivisione di scelte in ambito europeo. Gli arrivi continui di persone alla ricerca di un futuro carico di speranza, concentrati principalmente su quei Paesi che sono di fatto la frontiera del Vecchio continente, pongono interrogativi e chiedono soluzioni che l'Europa fatica a trovare.

Un particolare rilievo riveste in tale contesto la possibilità di rimpatrio delle persone entrate o che soggiornano irregolarmente sul territorio nazionale. Rimpatri che – occorre ricordare sempre – sulla base delle capacità degli Stati membri dovrebbero assumere principalmente la connotazione di volontarietà, lasciando al «rimpatrio forzato» il ruolo secondario che le norme europee vorrebbero. Ma, il *gap* tra affermazione e realtà è sempre ampio quando si tratta di conciliare norme o progetti con l'adesione all'opinione pubblica presunta. Così anche in Italia i rimpatri volontari sono marginali rispetto a quelli forzati. La “direttiva rimpatri” del 2008 prevede per questi ultimi l'obbligo di un monitoraggio che verifichi l'effettiva tutela dei diritti delle persone oggetto del rimpatrio. Tale compito è stato assegnato al Garante nazionale, così sanando la procedura di infrazione che era stata annunciata all'Italia per non aver recepito nel proprio ordinamento tale punto della Direttiva. Per rispondere al mandato, il Garante nazionale ha presentato un proprio progetto dal titolo “Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati” nell'ambito del programma nazionale *Fondo asilo, migrazione e integrazione* (Fami) 2014-2020. L'approvazione del progetto presentato, del valore complessivo di circa 800mila euro<sup>30</sup>, ha determinato la possibilità di effettivamente monitorare 1566 rimpatri nel periodo dall'aprile 2017 al febbraio 2020<sup>31</sup>. Nell'anno in corso l'attività si è chiusa positivamente con il pieno raggiungimento dell'obiettivo progettuale. Ma, i risultati conseguiti vanno ben oltre tale aspetto. Nell'ambito del Progetto, è stata infatti costruita una rete nazionale di monitor<sup>32</sup> che hanno operato su mandato del Garante nazionale: persone istituzionali – Garanti territoriali – che sono state formate in sessioni teoriche e pratiche e, successivamente, sul campo. Inoltre, sono state realizzate diverse iniziative, quali *workshop* e convegni pubblici nazionali e internazionali, sulle tematiche dei rimpatri forzati, della tutela dei diritti delle persone in essi coinvolte, sulla situazione italiana emersa dall'attività di monitoraggio svolta.

È proprio in considerazione dei risultati conseguiti e della necessità di un'azione di diffusione della

30. Il finanziamento è stato di 799.168,92 euro. Per la rendicontazione completa, cfr. la tabella a p. 401

31. Si è trattato di 53 monitoraggi di trasporto aereo con presenza a bordo di monitor; 20 operazioni della sola fase di 'pre-ritorno' e 27 di quella di 'pre-partenza'; 130 monitoraggio dell'operazione in modalità *desk*.

32. Tale rete di monitoraggio vede coinvolti i Garanti delle persone private della libertà delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte (assieme al Garante comunale di Torino), Puglia, Sicilia, Toscana e Campania.



cultura dei diritti e di un confronto su temi che sono al centro del dibattito – non solo politico e non solo italiano – che il Garante ha avviato la procedura per l’approvazione di un secondo e più ampio progetto dal titolo “Implementazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati” in linea di continuità con il primo e da realizzarsi nel periodo da qui al 2022

Per il primo tratto del percorso, così come per il secondo tratto che il nuovo progetto avvierà, assume centralità la promozione di una cultura dei diritti, da realizzarsi attraverso un lavoro cooperativo di formazione e di confronto continuo sulle operazioni monitorate con gli operatori delle Forze dell’ordine impiegati nell’implementazione dei rimpatri e da rafforzarsi con la diffusione di tale cultura all’interno delle articolazioni del contesto sociale. A questo proposito, il progetto ha fornito le risorse necessarie per organizzare percorsi formativi dedicati ai monitor, *workshop* allargati agli *stakeholders* in ambito migratorio e convegni pubblici aperti a una platea più ampia di destinatari e finalizzati a comunicare all’opinione pubblica gli esiti del lavoro svolto. Il progetto ha reso possibile la contrattualizzazione di un *pool* di esperti a supporto della rete dei monitor (con specializzazioni in tutela internazionale dei diritti umani, diritto dell’immigrazione, medicina legale, mediazione culturale, comunicazione istituzionale, rendicontazione di progetti europei). Grazie al progetto è stato anche possibile acquistare attrezzature e sviluppare innovativi strumenti di supporto e di ricerca. Tutti aspetti, questi, che troveranno intensificazione e consolidamento nella nuova progettualità che si sta per aprire.

Grazie al progetto è stato anche possibile acquistare attrezzature e sviluppare innovativi strumenti di supporto e di ricerca.

Lo scorso ottobre si è tenuto, prima presso la “Scuola Superiore di Polizia” e poi alla “Training Academy dell’Alitalia” presso l’Aeroporto di Fiumicino, il terzo seminario di formazione multidisciplinare rivolto alla rete nazionale di monitor. Le esercitazioni a Fiumicino, effettuate in collaborazione con il Servizio immigrazione della Direzione centrale immigrazione e polizia delle frontiere del Ministero dell’interno, hanno avuto luogo in ambienti che riproducevano fedelmente quelli in cui si svolge un’operazione di rimpatrio forzato, come la carlinga di un aereo e i locali nei quali avvengono i controlli di sicurezza. La formazione è avvenuta anche *in loco*, presso le sedi di alcuni Garanti territoriali che fanno parte della rete nazionale di monitoraggio (nel maggio 2019 a Palermo, a giugno a Bari e a luglio a Torino). Ancora, nell’ottobre 2019 si è svolto il terzo *workshop* previsto dal Progetto, dedicato alla “Tutela delle vulnerabilità sanitarie nelle procedure di rimpatrio forzato”.

Sempre nel 2019 è stata messa a punto e attivata una piattaforma informatica per la gestione del monitoraggio dei rimpatri forzati, grazie alla quale viene registrato il flusso informativo relativo alle operazioni di rimpatrio forzato proveniente dal Ministero dell’interno, sia a fini logistico-operativi che statistici. La piattaforma è accessibile ai componenti della rete nazionale di monitoraggio, che possono rispondere alle *call* per partecipare a un’operazione, acquisire informazioni sulle diverse fasi da monitorare nonché compilare e inviare *online* una *checklist* di monitoraggio appositamente elaborata.

Infine, lo scorso anno è stata realizzata e resa pubblica, in versione italiana e inglese, la ricerca “Il monitoraggio dei rimpatri forzati in Europa. Strategie, criticità e buone pratiche”, uno studio comparativo commissionato, nell’ambito del progetto, alla Fondazione Ismu di Milano, che è stato di grande aiuto per conoscere meglio il modo di operare delle altre autorità nazionali di monitoraggio europee.

Evento finale del progetto è stato il Convegno internazionale “Il monitoraggio dei rimpatri forzati in Europa”, tenutosi, significativamente, presso lo Spazio Europa di Roma, gestito dall’Ufficio in Italia



del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea<sup>33</sup>. L'occasione ha dato la possibilità di presentare due video divulgativi: il primo dà voce, attraverso una serie di interviste, a coloro che in questi anni hanno partecipato alla realizzazione del progetto; il secondo prodotto audio-video è invece un'animazione. Grazie alle immagini, vengono visivamente presentati gli standard internazionali in tema di tutela dei diritti fondamentali che devono regolare le operazioni di rimpatrio forzato<sup>34</sup>.

## 42. Il *National preventive mechanism* in norma primaria

Al quarto anno di attività del Garante nazionale, i profili relativi alle sue funzioni e al suo mandato possono dirsi sufficientemente consolidati. L'iniziale tendenza da parte degli interlocutori principali e degli *stakeholder* a considerare la cornice normativa di riferimento limitata alla legge istitutiva risalente ormai a circa sei anni fa<sup>35</sup>, può ritenersi complessivamente superata.

È ormai sufficientemente chiaro che al Garante nazionale in virtù della designazione a *Meccanismo nazionale di prevenzione* (Npm) si applica anche il *Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura* (Opcat)<sup>36</sup> nelle parti in cui disciplina poteri e responsabilità dei Npm. Con quanto consegue in termini di ampiezza del mandato, non limitato alla custodia da parte delle Forze dell'ordine e alla detenzione penale di giovani, adulti e anziani ma esteso alla detenzione amministrativa dei migranti, al

33. Nell'ambito del Convegno, al quale hanno partecipato in veste di relatori una serie di ospiti nazionali e internazionali, sono stati presentati tre pubblicazioni e due video, realizzati dal Garante nazionale grazie al progetto. Le tre pubblicazioni, tutte scaricabili in formato digitale sul sito del Garante nazionale e disponibili in versione italiana e inglese, consistono in un volume di più di cento pagine con le Linee guida sul monitoraggio dei rimpatri forzati; un pieghevole sulla tutela dei diritti fondamentali nelle operazioni di rimpatrio forzato e una brochure illustrata che racconta le principali tappe del progetto e i suoi risultati.

34. Entrambi i video, disponibili in versione italiana e inglese, con sottotitoli in francese e in arabo, sono visibili sulla pagina web e sul canale youtube del Garante nazionale.

35. Ci si riferisce naturalmente all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10 e successive modificazioni.

36. Il Protocollo opzionale veniva adottato con una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2002 (A/RES/57/199) e ratificato dall'Italia con legge 9 novembre 2012 n. 195. La designazione del Garante nazionale come *National preventive mechanism* avveniva attraverso una *note verbale* del 25 aprile 2014 con cui la Missione permanente d'Italia presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e le altre Organizzazioni internazionali lo accreditava innanzi al Sottocomitato Onu per la prevenzione della tortura (Spt).



loro trattenimento in luoghi non tradizionali – quali le navi e i «locali idonei», a titolo esemplificativo – fino all’ambito privativo della libertà connesso con il tema della salute.

Inoltre, è acquisito che il Garante nazionale è stato anche designato quale organismo di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della cosiddetta *Direttiva rimpatri* dell’Unione europea<sup>37</sup>. La mancata previsione di un tale meccanismo da parte dell’Italia aveva provocato l’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese, la cui chiusura nell’estate del 2017 è stata determinata dalla positiva valutazione degli Organi europei del lavoro del Garante nazionale individuato come organismo indipendente che assicura un sistema di monitoraggio effettivo.

Il Garante nazionale è stato anche designato quale organismo di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della cosiddetta *Direttiva rimpatri* dell’Unione europea.

Infine, risulta acclarato che nel quadro normativo di riferimento dell’Autorità di garanzia un posto di rilievo è occupato anche dalla *Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità*<sup>38</sup>, in particolare dopo che il Governo italiano ha confermato che il Garante, in qualità di Npm, è l’organo che deve controllare l’adempimento degli obblighi convenzionali – segnatamente l’articolo 15 che sancisce il diritto di non essere sottoposto a tortura o ad altri gravi maltrattamenti – nell’ambito delle Istituzioni psichiatriche e delle altre strutture residenziali per persone con disabilità<sup>39</sup>.

Ciononostante, rispetto all’esercizio concreto delle proprie prerogative, occorre rilevare qualche difficoltà sorta proprio in talune strutture afferenti al Servizio sanitario nazionale e in talaltre strutture private convenzionate con gli Assessorati alla Salute delle diverse Regioni, ove evidentemente è meno chiaro che in altri contesti il ruolo di ‘terminale’ Onu del Garante nazionale.

A questo profilo principale e assorbente che riguarda il Garante nazionale come Meccanismo nazionale di prevenzione devono aggiungersi almeno altre due considerazioni.

Nonostante la brevità del primo mandato collegiale – peraltro non rinnovabile – l’assetto complessivo della struttura rispetto agli inizi dell’attività istituzionale è stato sensibilmente migliorato. Ma, occorre consolidamento, soprattutto in termini di ordinamento professionale e stabilizzazione delle composite professionalità che al *background* posseduto al momento del reclutamento hanno aggiunto un prezioso patrimonio conoscitivo acquisito – e acquisibile solo – *on the job*<sup>40</sup>.

Infine, la questione della rete dei Garanti. Il disegno iniziale dello Stato italiano era nel senso di un *Meccanismo nazionale di prevenzione* capillare e diffuso, col Garante nazionale a coordinare i Garanti territoriali. Ma occorre tenere conto di alcuni fattori: la disomogeneità normativa delle fonti istitutive

37. Si tratta della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.

38. La Convenzione veniva approvata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.

39. Cfr. *Relazione al Parlamento 2018*, par. 62, pp. 267 ss. e *Relazione al Parlamento 2019*, par. 2, pp. 32 ss.

40. Si veda il par. 44. *Il cammino dell’Authority* in questo volume.



dei Garanti territoriali, l’emanazione da diversi «enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni»<sup>41</sup>, la nomina talvolta da parte degli organi esecutivi anziché da quelli legislativi, le questioni attinenti al mandato spesso non esteso a tutti i luoghi di privazione della libertà, insomma la discontinuità «normativa» unita alla non conformità «operativa» rispetto agli *standard* internazionali fissati dall’Opcat<sup>42</sup>; infine, una difficoltà di fondo dei Garanti – quali espressione di enti territoriali autonomi – a consentire un coordinamento compiuto e pieno da parte di un’Authority statale (operazione che per qualche verso ricorda la “quadratura del cerchio”), pur rappresentando una risorsa preziosa per via della loro diffusione sul territorio e per il loro essere enti di prossimità in una logica in cui il principio di sussidiarietà occupa un posto rilevante.

Questo quadro complesso di elementi che si intersecano e si sovrappongono suggerisce un’interpolazione normativa, che tenga conto della loro totalità e che, nel contempo, consenta di salvaguardare l’accreditamento di cui gode attualmente il sistema Npm italiano presso gli organi internazionali di controllo.

L’intervento auspicato dal Legislatore dovrebbe essere nel senso di confermare con norma primaria la designazione del Garante nazionale come *Meccanismo di prevenzione* italiano cui si applica il Protocollo opzionale, consentendo a quest’ultimo, quando sia necessario, la possibilità di delegare specifici poteri ai singoli Garanti regionali, nel contempo potenziando e stabilizzando struttura e risorse dell’organismo di garanzia nazionale che per essere *Authority tout-court* ha bisogno di quest’ultimo sforzo normativo.

Un intervento di tal genere consentirebbe, infine, di potenziare il ruolo effettivo dei Garanti regionali nel rispetto delle autonomie locali, salvaguardando un’armonia di sistema e distendendo una volta per tutte le relazioni fra Garanti. E non è certo cosa da poco.

### 43. Garante e Garanti

La questione è nota e densa di aspetti complessi su cui non è inutile tornare a ragionare.

L’esperienza dei Garanti territoriali dei detenuti e in generale dei diritti delle persone private della libertà preesiste a quella del Garante nazionale e ha certamente contribuito al processo che ha condotto all’istituzione di un’Autorità nazionale. Dalla primavera del 2016, dopo la nomina del Collegio del Garante nazionale e l’avviamento del suo Ufficio, ci siamo trovati di fronte a un quadro del tutto

41. Così l’articolo 114 della Costituzione definisce i «Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni».

42. Si veda la *Relazione al Parlamento 2018*, par. 16, pp. 144 ss.



nuovo. La rinnovata architettura istituzionale nel campo della tutela dei diritti delle persone private della libertà ha comportato un riassetto degli equilibri tra centro e periferia, i cui rapporti, in via generale, non sono mai stati semplici<sup>43</sup> e che sono attualmente ancora in fase di assestamento – ben più positiva che nel passato.

La legge 21 febbraio 2014, n. 10 di istituzione del Garante nazionale aveva stabilito, quasi pleonasticamente, che quest'ultimo promuovesse e favorisse generici «rapporti di collaborazione con i garanti territoriali». Quando l'apparato statale, poco dopo, si era trovato a dover designare un *Meccanismo nazionale di prevenzione*, la scelta era ricaduta sull'Autorità Garante centrale che «coordinerà la rete dei Garanti locali», per questi intendendo tutti i Garanti territoriali dai comunali, ai provinciali, a quelli di città metropolitane, fino ai regionali<sup>44</sup>.

Qui occorre sottolineare due profili rispetto a quel «coordinerà». Perché nella lettera diplomatica si era usato il futuro? Perché al momento della sua redazione il Garante nazionale era stato previsto per legge, ma non ancora costituito – non era stato ancora nominato il Collegio, né selezionato il personale del suo Ufficio – e perché la rete dei Garanti territoriali era – ed è – un *work in progress* dai connotati flessibili *formata da istituzioni già in essere o ancora da istituire*. Inoltre, e soprattutto, il riferimento al coordinamento futuro (o forse dovremmo dire futuribile) della rete da parte del Garante nazionale, nella lingua dei giuristi, non era costitutivo, ma dichiarativo: prendeva atto, riconosceva come al livello nazionale spettino naturali funzioni di coordinamento. L'equivoco è stato attribuire a quel «coordinerà» un valore costitutivo con le distorsioni artificiali che ne sono seguite come, per esempio, l'ipotesi che il Garante nazionale possa coordinare quelli territoriali solo quando agisca con loro come Npm, mentre si limiti a un rapporto di mera collaborazione, senza alcun tipo di coordinamento, negli altri casi.

A districare i nodi del groviglio sintattico e normativo vengono in soccorso osservazioni pregnanti e autorevoli secondo cui in «un ordinamento pluralistico come quello italiano una iniziativa centrale di coordinamento è utile, anzi necessaria. Anche quando si tratta di poteri regionali e comunali autonomi, una iniziativa di coordinamento centrale è legittima e opportuna. Naturalmente, poiché lo Stato italiano è regionale, ma non confederale né federale, lo Stato può stabilire standard da rispettare su tutto il territorio. Altrimenti, come si garantisce l'eguaglianza dei cittadini [...]?». Tanto più che «[l]a utonomia locale non vuol dire che non vi deve essere collaborazione, cooperazione, una rete connettiva. Se questi elementi non ci sono, si realizza una versione spuria e irragionevole di autonomia locale e regionale [...]». Da tempo le maggiori voci dei regionalisti propugnano sistemi di coordinamento, di consultazione, di collaborazione. Stato, regioni, enti locali non sono tanti corpi celesti, ognuno

La rinnovata architettura istituzionale nel campo della tutela dei diritti delle persone private della libertà ha comportato un riassetto degli equilibri tra centro e periferia, i cui rapporti, in via generale, non sono mai stati semplici e che sono attualmente ancora in fase di assestamento – ben più positiva che nel passato.

43. Di oltre vent'anni fa è uno studio intitolato proprio a tali complicati rapporti di Walter Anello, Giovanni Caprio, *I difficili rapporti tra centro e periferia. Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città-autonomie locali e Conferenza unificata*, in "Le istituzioni del federalismo", 1998, n. 1, pp. 47 ss.

44. Si veda la *Note verbale* del 25 aprile 2014 con cui la Missione permanente d'Italia presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e le altre Organizzazioni internazionali accreditava il Garante nazionale come Npm davanti al Sottocomitato Onu per la prevenzione della tortura (Spt).



con la sua orbita, che non si incontrano. Sono, al contrario, chiamati a cooperare». Ma «[s]arebbe un sacrilegio ridare a Roma ruolo e poteri di coordinamento? Se non a Roma, dove [si può realizzare] il coordinamento? Perché è stata scelta come capitale, se non per la sua posizione geografica centrale nel Paese? E perché lo Stato ha continuato la sua tradizione unitaria, intorno a un centro?»<sup>45</sup>.

Insomma, l'idea è, in primo luogo, che il naturale assetto di un sistema 'diffuso' sul territorio, il cui fulcro è costituito dal livello nazionale – si ricordi, *inter alia*, che l'esecuzione penale e la detenzione amministrativa dei migranti, tanto per prendere due esempi di attività su cui ricade la competenza dei Garanti, sono funzioni dello Stato, evidentemente non regionalizzate – debba necessariamente poggiare sulla «cooperazione»; in secondo luogo, che in un tale quadro, «promuovere e favorire rapporti di collaborazione» significhi attribuire al centro il coordinamento di una rete che coinvolge la periferia e che per essere efficace deve essere connettiva. Nel pieno rispetto delle Autonomie locali.

## 44. Il cammino dell'Authority

A partire dalla sua prima Relazione al Parlamento, nel 2017, e poi in quelle del 2018 e del 2019, il Garante nazionale ha evidenziato l'ampiezza e la complessità del proprio mandato, cui si affianca un ruolo di intervento sul piano culturale, in tema della tutela dei diritti. A distanza ormai di cinque anni dall'avvio del proprio mandato, questi aspetti sono ormai patrimonio comune, così come le Raccomandazioni che discendono dalle varie visite, costruiscono progressivamente un sistema di standard che sempre più assume la fisionomia di *soft law*.

L'Ufficio è articolato, come altre volte sottolineato, in unità organizzative, soprattutto di tipo tematico

45. Così Sabino Cassese, giudice emerito della Consulta e tra i più grandi esperti italiani di diritto amministrativo, in Diodato Pirone, *Sul virus dalle Regioni troppa confusione ridare a Roma i poteri di coordinamento. L'intervista a Sabino Cassese*, in "Il Messaggero", 27 febbraio 2020, p. 10.

Cassese nel suo intervento disquisiva dell'approccio del nostro Paese alla questione della diffusione del Covid-19, ma le sue osservazioni sono *mutatis mutandis* applicabili al contesto che qui interessa. Peraltro, meritano attenzione le considerazioni che l'autore riserva ai Servizi sanitari regionalizzati: «Il Servizio sanitario, sempre retto dalla legge del 1978 (cioè di un anno in cui esistevano e funzionavano le Regioni) è denominato dalla legge nazionale. Tutti i cittadini hanno diritto alla sua assistenza, indipendentemente dal territorio sul quale risiedono. La regionalizzazione del servizio è uno sviluppo importante finché non rompe questa unitarietà del servizio. Può servire a sperimentare forme organizzative diverse, a patto che sia garantita l'eguaglianza delle prestazioni. Quest'ultima ora non è garantita: basti pensare alla disparità Nord – Sud. Finita questa esperienza, bisognerebbe riconsiderare la ripartizione centro periferia, trasferendo altre funzioni in periferia, ma contemporaneamente riportando al centro alcune funzioni, come quella sanitaria».



o di complessiva connessione, interna ed esterna: sono ‘comunità di pratica’ che orientano verso il risultato finale attraverso una ‘direzione operativa’ che si avvale fortemente dell’esperienza condotta in occasione di visite a diversi luoghi dove la libertà è limitata o addirittura privata.

Nelle Relazioni del 2018 e del 2019 si è rispettivamente chiarito ‘cosa non sia’ e ‘cosa sia’ il Garante nazionale, per approdare a una stessa considerazione, cioè la necessità di declinare l’apparato amministrativo in funzione delle competenze assolutamente peculiari che caratterizzano questa istituzione. Certamente sono stati fatti dei passi avanti, ma l’*impasse* rimane, perché l’Ufficio è stato normativamente concepito come una generale Segreteria amministrativa, privo di funzioni operative legate alla *mission* del Garante nazionale. Ma, tale *vision* non corrisponde alla realtà. Né potrebbe essere altrimenti, trattandosi di visitare decine di Istituti penitenziari, Centri di detenzione amministrativa, Camere di sicurezza delle varie Forze di polizia, *hotspot*, Residenze sanitarie per anziani o per persone con disabilità psichiche o fisiche, monitorare voli di rimpatrio forzato, prendere in carico centinaia di segnalazioni e reclami di persone detenute. Un’attività, questa, che richiede preparazione a livello di studio giuridico e di elaborazione dei dati e capacità di reportistica molto specifica di reportistica di carattere tecnico-giuridico. Il personale, inoltre, partecipa come relatore a Convegni e sessioni formative, spendendo il *know how* acquisito, e interloquendo direttamente con le varie Autorità.

I componenti dell’Ufficio, dunque, sono direttamente coinvolti nella maggior parte delle attività del Collegio. Oltre le competenze richieste dalla norma istitutiva del Garante nazionale, essi hanno acquisito nel tempo una professionalità di alto livello dal punto di vista giuridico e operativo nelle specifiche materie oggetto del mandato istituzionale. Contestualmente, analogo processo ha riguardato le competenze nella gestione amministrativa, dovendo curare complessi rapporti con le Amministrazioni di appartenenza del personale, si sono sviluppati *software* ‘domestici’ come il sito istituzionale, il portale intranet, l’applicativo per gestire i dati sui reclami non giurisdizionale ai sensi dell’articolo 35 dell’Ordinamento penitenziario. Il personale ha posto in essere, in maniera autonoma da altro Ente, la complessa struttura del primo *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza* e di quelli successivi, avviando una opportuna ricognizione dei processi organizzativi in atto via via sempre più approfondita.

Questi aspetti non possono essere considerati profili meramente ‘amministrativi’ perché hanno costituito la struttura portante del nuovo Organismo e hanno richiesto e richiedono continui aggiornamenti via via che il mandato del Garante nazionale è andato estendendosi, ricomprendendo al suo interno la multiforme varietà delle situazioni di privazione della libertà.

Così, oggi, un modello manageriale pur efficiente richiede una aggiunta di attenzione alla valorizzazione delle persone. L’arricchimento delle mansioni, l’ampliamento delle responsabilità, le modalità operative declinate anche in giornate festive, in orari serali, lo *stress* derivante dal gestire situazioni ad alto impatto emotivo – in sostanza il cosiddetto *job enlargement* – richiedono una modifica dello *status* del personale, che non può essere *tout court* quello disciplinato dai contratti per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. La *governance* di una unità complessa è possibile solo se *mission* e

Nelle Relazioni del 2018 e del 2019 si è rispettivamente chiarito ‘cosa non sia’ e ‘cosa sia’ il Garante nazionale, per approdare a una stessa considerazione, cioè la necessità di declinare l’apparato amministrativo in funzione delle competenze assolutamente peculiari che caratterizzano questa istituzione. Certamente sono stati fatti dei passi avanti, ma l’*impasse* rimane, perché l’Ufficio è stato normativamente concepito come una generale Segreteria amministrativa, privo di funzioni operative legate alla *mission* del Garante nazionale. Ma, tale *vision* non corrisponde alla realtà.





## Orizzonti

*vision* coesistono, come ci insegnano le scienze dell'organizzazione. Nel lungo periodo, la leva motivazionale, lo spirito di collaborazione, l'impatto dato dalla novità iniziale vengono scemando se non sono accompagnati da un adeguamento degli aspetti legati alla gratificazione del singolo e dell'Unità organizzativa.

Un indicatore importante di tale situazione è la percezione del senso di appartenenza, la consapevolezza di chi si è e di dove si sta andando: se tali aspetti, nella fase nascente dell'Istituzione sono, prevalentemente legati alla credibilità di chi la governa, alle sue capacità organizzative, alla coerenza delle azioni rispetto agli obiettivi, al procedere del consolidamento dell'Istituzione stessa devono trovare un corrispondente fondamento nella sua adeguata strutturazione.

L'impatto generato dal miglioramento del livello di benessere rispetto alle condizioni di partenza produce un 'valore' e non solo un aumento dell'efficacia e dell'efficienza della 'performance organizzativa'. Stimolare 'l'engagement' è quindi fondamentale per proseguire nel percorso intrapreso, che ha già promosso, come accennato, una progettualità condivisa in termini *vision* e di *mission*. Se si porta a compimento tale obiettivo, non solo si colgono l'efficienza e l'efficacia dei processi organizzativi del Garante nazionale e il benessere del personale – eliminando una situazione di precarietà del personale stesso e dell'intera struttura – ma si assicura anche il buon andamento della complessiva azione amministrativa, semplificando alcuni procedimenti attualmente trasversali a più Amministrazioni in materia di beni e risorse, dotando, tra l'altro, e in primo luogo, l'Istituzione di un proprio *Ruolo del personale*, contestualmente a una piena autonomia contabile.

Vale la pena ricordare illustri pareri del Consiglio di Stato, secondo cui le Autorità indipendenti, quale è il Garante nazionale, come risulta dall'ordinamento positivo, sia nazionale che internazionale, sono legittimate a richiedere l'istituzione di un Ruolo unico del personale.

Vale la pena ricordare illustri pareri del Consiglio di Stato<sup>46</sup>, secondo cui le Autorità indipendenti, quale è il Garante nazionale, come risulta dall'ordinamento positivo, sia nazionale che internazionale, sono legittimate a richiedere l'istituzione di un *Ruolo unico del personale*. Analogamente a casi simili, si tratta di far confluire il personale comandato, appartenente ai Ruoli delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel Ruolo del Garante nazionale<sup>47</sup>, secondo lo schema della cosiddetta «successione del *munus*», che comporta il semplice trasferimento di attribuzioni e compiti, con il conseguente passaggio di risorse, tra Amministrazione pubbliche, senza soluzione di continuità, e a invarianza di bilancio, essendo 'unico' il bilancio per la contabilità di Stato.

In tal modo, al personale viene garantito il precedente inquadramento giuridico e la relativa anzianità (mero contenuto ricognitivo dell'esistente), potendosi però poi individuare una fase di transizione in cui il trattamento giuridico ed economico corrisponda a quello del persona-

46. Cfr. per tutti il parere n. 1708/2016.

47. Cfr., per esempio l'articolo 19 comma 3 lettera a) del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 ove si dispone «che il personale attualmente in servizio presso l'Anac, appartenente ai Ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, confluisce in un unico Ruolo (dopo aver acquisito da ciascuno degli interessati l'assenso a transitare) [...] il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessario per lo svolgimento delle funzioni».



le di Ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo una tabella di equiparazione<sup>48</sup>. Tale scenario sarebbe, tuttavia, possibile solo con l'intervento di strumenti legislativi che prendendo atto di quanto fin qui esposto, prevedano la istituzione del *Ruolo del Garante nazionale*, con le modalità accennate, rimandando successivamente all'autonomia regolamentare di essa la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento<sup>49</sup>.

La lungimiranza di una *governance* complessiva impone una seria riflessione su quanto prospettato, perché alla crescita personale e professionale possa accompagnarsi un necessario riconoscimento delle funzioni svolte e una tangibile consapevolezza del ruolo svolto dal Garante nazionale, quale Autorità di garanzia che orienta in senso costruttivo le azioni anche delle altre Amministrazioni con cui viene in contatto. Svolgendo così una funzione di questi aspetti «alta verifica» per «prevenire e correggere le disfunzioni», come chiarito dalla Corte di cassazione, intervenendo sulla natura delle Autorità indipendenti di controllo<sup>50</sup>.

Si consideri infine che il Legislatore in un recente passato ha espresso l'opportunità di una disciplina normativa omogenea tra le Autorità indipendenti. La legge 7 agosto 2015 n. 124 ha delegato il Governo a razionalizzare il «sistema delle *Authorities*»<sup>51</sup>, posto che l'indipendenza di cui devono godere è assicurata, tra l'altro, tramite l'autonomia organizzativa, contabile e finanziaria<sup>52</sup>.

48. Come richiamato dal già citato parere del Consiglio di Stato in nota 1 per il caso ANAC, il Ruolo potrebbe essere articolato per fascia retributiva e all'interno di ciascuna fascia il personale potrebbe essere ordinato secondo criteri di anzianità nella qualifica di appartenenza, anzianità di ruolo, anzianità anagrafica. Il Ruolo potrebbe essere soggetto a verifica a seguito di modifiche dell'ordinamento professionale aggiornato in base a progressioni interne.

49. Cfr., per esempio, quanto disposto dall'articolo 52-*quater* della legge 21 giugno 2017 n. 96 che rimette all'autonomia dell'Anac la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento nonché l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del proprio personale.

50. Cassazione, Sezione II civile, 9 maggio 2018, n. 4 del 2019.

51. Alcune regole comuni in materia di reclutamento del personale, servizi in comune e immobili sono state dettate per un gruppo di Autorità dall'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90.

52. Cfr. il Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998 n. 501 *Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali*. Il Garante per la protezione dei dati personali è una figura affine al Garante nazionale; oltre ad assicurare il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle persone legati all'utilizzo delle informazioni personali, esamina i reclami e le segnalazioni, decide i ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 145 del Codice in materia di protezione dei dati personali, segnala al Governo la necessità di adottare provvedimenti normativi specifici in ambito economico e sociale, formula i pareri richiesti dal Presidente del Consiglio o da ciascun ministro in ordine a regolamenti ed atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal Codice, prepara la Relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla *privacy* da trasmettere al Parlamento e al Governo, cura l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia.



## 45. Raccomandazioni ed esiti

### Migranti e libertà

#### RACCOMANDAZIONI

#### ESITI

##### Locali per la permanenza delle persone respinte presso i valichi di frontiera<sup>1</sup>

La permanenza delle persone all'interno delle sale d'attesa presso i valichi di frontiera, nel caso in cui l'esecuzione materiale del respingimento non sia immediatamente possibile, deve essere urgentemente disciplinata con una fonte normativa primaria e devono essere riconosciute le garanzie sostanziali e procedurali previste dalla legge nei casi di privazione della libertà personale.

Per accogliere temporaneamente le persone respinte all'atto di ingresso nel territorio italiano, devono essere adottate soluzioni che riconoscano i loro diritti fondamentali, incluso quello a dignitose condizioni materiali di temporanea ospitalità e alla piena informazione sugli strumenti protettivi previsti dall'ordinamento italiano, al fine di tutelare dal possibile *refoulement*, nonché di garantire l'accesso alla richiesta di asilo.

Adeguare con urgenza agli standard internazionali i locali utilizzati per le persone respinte presso i valichi di frontiera, in particolare prevedendo illuminazione, naturale e artificiale, nonché areazione adeguate, attrezzatura appropriata per il riposo nelle ore notturne (lenzuola o effetti lettereci), possibilità di accesso ad ambienti all'aria aperta.

Partendo dal quadro legale di riferimento, la Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere condivide la necessità di ulteriori riflessioni ed esprime apprezzamento per l'iniziativa del Garante di rimettere la questione agli organi parlamentari.

La Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere si impegna a sensibilizzare i Gestori degli aeroporti di Fiumicino e di Malpensa. Verrà ulteriormente migliorato e incrementato quanto già attualmente realizzato in termini di vitto e di un alloggio dignitoso.

L'Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Fiumicino ha intrapreso ulteriori iniziative, sia con le Compagnie di navigazione aerea, sia con la Società "Aeroporti di Roma", rivolte ad ottenere:

- una migliore dotazione di effetti lettereci;
- la sostituzione dei lettini attuali con altri di nuovo tipo, maggiormente confortevoli;
- l'implementazione dell'offerta per l'intrattenimento, attraverso la dotazione di un *tablet* ad uso comune, libri, riviste e periodici nazionali e internazionali (nelle lingue di uso comune);
- l'installazione di un ulteriore distributore automatico di cibi e bevande;
- l'installazione di un ulteriore televisore a grande schermo;
- l'installazione di un ripetitore *wifi* per consentire l'utilizzo dei dispositivi mobili multimediali senza oneri;
- l'installazione di una cabina per fumatori da quattro posti.

1. Le Raccomandazioni sono quelle espresse nel Rapporto sulle visite ai locali in uso alle Forze di Polizia presso alcuni valichi di frontiera (porto di Civitavecchia, aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa) svolte tra gennaio e febbraio 2019 e pubblicato in data 8 agosto 2019. La risposta è del Ministero dell'Interno



---

## RACCOMANDAZIONI

---

## ESITI

Cessare immediatamente l'utilizzo promiscuo degli ambienti allestiti per il pernottamento, prevedendo sempre un locale dormitorio per i passeggeri di sesso maschile e un locale dormitorio per i passeggeri di sesso femminile.

La Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere si impegna a sensibilizzare i Gestori degli aeroporti di Fiumicino e di Malpensa. Verrà ulteriormente migliorato e incrementato quanto già attualmente realizzato in termini di un alloggio dignitoso che rispetti la parità di genere.

Garantire sempre alle persone trattenute nei locali di attesa delle zone di transito dei valichi di frontiera la libertà di comunicazione con il mondo esterno e il diritto di accedere al patrocinio di un avvocato, anche mediante possibilità di incontro con il medesimo.

La Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere prende atto delle raccomandazioni formulate dal Garante nazionale. Verrà ulteriormente migliorato e incrementato quanto già attualmente realizzato in termini di disponibilità di telefoni pubblici.

Garantire presso i valichi di frontiera la presenza di mediatori culturali che possano intervenire a supporto della Polizia di frontiera nell'esercizio delle proprie attività, in particolare nell'interazione con le persone sottoposte alle "verifiche di seconda linea" e con quelle respinte e condotte nei locali d'attesa.

La Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere prende atto delle raccomandazioni formulate dal Garante nazionale. Dal 5 agosto 2019, presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera di Malpensa, sono presenti tre mediatori culturali in grado di interagire nelle lingue ucraino, russo, inglese, arabo, curdo iracheno, farsi, urdu, punjabi, hindi e greco.

Assicurare, presso i valichi di frontiera, la tutela ai minori stranieri non accompagnati nei cui confronti sorga un dubbio rispetto all'età, attraverso la piena applicazione della legge 7 aprile 2017 n. 47 e l'interruzione di prassi di accertamenti sommari svolti al di fuori del quadro di garanzie e dello schema di legalità che l'ordinamento prevede.

Assicurare una migliore e più trasparente tenuta dei registri, sia a tutela della persona privata della libertà, che del personale addetto alla sua vigilanza.

Sono state fornite al personale delle disposizioni dettagliate concernenti la corretta compilazione e tenuta del registro.



### RACCOMANDAZIONI

### ESITI

#### Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)

Si richiede all'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta di valutare l'urgenza di effettuare una visita ispettiva volta ad accertare le condizioni igieniche e sanitarie del Cpr di Caltanissetta.

La Direzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ha costituito un'equipe multidisciplinare che, a febbraio 2020, ha effettuato un sopralluogo, in esito al quale è stata constatata l'inadeguatezza della struttura rispetto alla prevenzione del rischio di diffusione di malattie infettive.

L'Amministrazione ha disposto la successiva imminente programmazione della chiusura del Centro, per l'avvio di lavori di profonda ristrutturazione.

Richiamando il principio per cui il cittadino straniero è trattenuto nel Centro con modalità tali da assicurare il pieno rispetto della sua dignità (art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998), provvedere immediatamente:

- alla ripresa della somministrazione di bevande calde (interrotta a seguito di danneggiamenti provocati alla strumentazione in dotazione);
- all'installazione e/o sostituzione dei vetri mancanti o rotti alle finestre (in particolare nei bagni).

L'Ente gestore ha immediatamente chiesto la sostituzione della macchina per l'erogazione di bevande, distrutta, e, nelle more dell'arrivo di un nuovo distributore, è stata garantita l'erogazione di bevande calde, trasportando le stesse con i termos dal Centro di prima accoglienza attiguo.

Nelle more dell'avvio dei lavori di ristrutturazione del Centro, nell'ambito dei quali è prevista la sostituzione dei vetri delle mense e dei bagni con quelli antisfondamento, la Prefettura ha affidato alla ditta che si occupa della manutenzione del Centro l'installazione di pannelli in policarbonato, lasciando uno spazio di circa 20 centimetri per consentire l'aerazione.

Avviare con urgenza le procedure volte a:

- realizzare i necessari interventi di riparazione o sostituzione dei condizionatori inverter caldo/freddo non funzionanti;
- avviare un programma di sostituzione dei materassi, scaduti o deteriorati.

La Prefettura ha affidato alla ditta che si occupa della manutenzione del Centro l'intervento relativo alla riparazione dei condizionatori inverter caldo/freddo.

La Prefettura ha richiesto all'Ente gestore di provvedere a effettuare una ricognizione dei materassi e di sostituire quelli umidi o deteriorati.



## Penalità e libertà

### RACCOMANDAZIONI

### ESITI

#### Istituti penitenziari<sup>2</sup>

Nei trasferimenti di competenza dei Provveditorati, rispettare la possibilità di mantenere la persona detenuta all'interno della stessa regione.

I Provveditorati assicurano che, in ossequio alla vigente normativa, tengono sempre nella massima considerazione anche il principio della territorializzazione della pena nei trasferimenti che dispongono.

Intensificare la presenza della Magistratura di sorveglianza negli Istituti penitenziari della regione Basilicata, così adempiendo pienamente alla funzione di vigilanza sull'esecuzione della pena, prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 69 o.p.

Le Direzioni delle Case circondariali rappresentano di aver preso contatti con la Magistratura di sorveglianza per rappresentare la necessità di una maggiore presenza negli Istituti, ricevendo in tal senso rassicurazioni.

Provvedere all'aggiornamento del protocollo con l'Azienda sanitaria competente in termini di maggiore adeguatezza alle effettive e attuali esigenze sanitarie della popolazione detenuta, assicurando, in primo luogo, i servizi specialistici necessari.

La Direzione della Casa circondariale di Potenza ha tenuto un incontro con la Direzione dell'Azienda sanitaria per affrontare le problematiche relative, in particolare, ai servizi di ginecologia e cardiologia. L'Asl ha dichiarato la disponibilità all'implementazione dei servizi, compatibilmente con le risorse di personale a disposizione.

La Direzione della Casa circondariale di Matera ha dichiarato di aver più volte richiesto all'Azienda Sanitaria locale l'avvio della procedura per la stipula di un protocollo d'intesa, a tutt'oggi rimasto inevaso.

Provvedere al completamento di tutte le opere necessarie per assicurare l'adeguamento ai parametri dettati dal D.p.r. 230/2000 dei reparti del circondariale ordinario, dell'isolamento e del circondariale femminile della Casa circondariale di Potenza.

La Direzione dell'Istituto di Potenza ha comunicato d'aver iniziato i lavori di adeguamento al Dpr 230/2000 del reparto giudiziario e che sono stati approvati dal Provveditorato delle Opere pubbliche anche i lavori per l'adeguamento del reparto "Osservazione" e di quello femminile.

Provvedere con urgenza alla risoluzione dei problemi dell'impianto di riscaldamento e della fornitura dell'acqua calda nella Casa circondariale di Melfi, anche con l'obiettivo di evitare nuovi disagi nella prossima stagione invernale.

Nel primo semestre del 2019 sono stati ultimati i lavori di potenziamento dell'impianto, che consentono ora alla popolazione detenuta di fruire di acqua calda e riscaldamento.

Prevedere e implementare momenti di condivisione con il personale penitenziario, sia civile che di Polizia penitenziaria, per la definizione di processi organizzativi che facilitino lo svolgimento di attività lavorative e formative, in accordo con le esigenze del personale stesso e a tutela dei programmi di risocializzazione avviati all'interno della Casa circondariale di Potenza.

La Direzione dell'Istituto di Potenza ha accolto con favore la raccomandazione in merito all'implementazione dei momenti di condivisione degli obiettivi individuati anche dal progetto d'istituto, al fine di migliorare le condizioni lavorative per il personale e trattamento per i detenuti, sottolineando, comunque, che il predetto percorso è in atto, sostanziandosi in periodici incontri con i responsabili delle varie aree.

2. Le Raccomandazioni sono quelle formulate in diversi Rapporti a seguito di visite presso diversi Istituti penitenziari. Le risposte sono del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.



---

### RACCOMANDAZIONI

---

### ESITI

---

Effettuare la visita medica di primo ingresso seguendo gli standard ordinari delle visite mediche generali e con modalità che assicurino anche il controllo sulla presenza di eventuali segni lesivi su tutte le parti del corpo; riportare dettagliatamente sulla cartella clinica del paziente-detenuto gli esiti della visita medica; documentare la consegna delle informazioni sullo stato di salute rese alla persona detenuta.

Rivedere la prassi, riscontrata nella Casa circondariale di Napoli Poggioreale, di sistemare in sezioni d'isolamento, con spesso l'applicazione delle conseguenti regole quotidiane, le persone che sono oggetto di minaccia da parte di altre persone e, al contrario, di favorire con una maggiore offerta trattamentale il superamento di quanto subito.

Nella Casa circondariale di Napoli Poggioreale, rispettare le misure disciplinari previste dall'Ordinamento penitenziario, evitando l'applicazione di altre misure in funzione disciplinare, come l'assegnazione al Reparto "Articolo 32 Re", nel pieno rispetto della Regola n. 60 delle Regole penitenziarie europee (Rec(2006)2) secondo cui qualunque sanzione inflitta dopo il giudizio di colpevolezza di un'infrazione disciplinare deve essere conforme alla legge.

Assicurare il pieno rispetto delle persone detenute, qualsiasi sia il loro orientamento sessuale, così come stabilito dai *Principi di Yogyakarta per l'applicazione delle leggi internazionali sui diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e identità di genere* che, al principio n. 9, afferma che chiunque sia privato della libertà deve essere trattato con umanità e con rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona e che l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono parte integrante della dignità di ogni persona.

Non dare più luogo all'impropria prassi, riscontrata nella Casa circondariale di Trieste, della sistematica presenza di agenti della Polizia penitenziaria durante le visite mediche e gli interventi terapeutici, tanto più se, come nel caso rilevato dell'esecuzione di un Tso, la presenza di unità di polizia penitenziaria viene richiesta e adoperata come strumento di contenimento della persona sottoposta al trattamento.

Il Provveditore regionale di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige ha sensibilizzato la direzione dell'Istituto affinché venga posta la dovuta attenzione al rispetto delle norme in relazione alle modalità di attuazione del Tso ed al corretto utilizzo degli indumenti per gli operatori sanitari.



---

## RACCOMANDAZIONI

---

Realizzare una disinfestazione radicale in grado di risolvere in maniera definitiva il problema della presenza di cimici in alcune sezioni detentive della Casa circondariale di Trieste. Le condizioni in cui si trovano i detenuti ristretti nelle aree coinvolte sono da considerarsi a rischio di ricadere in quel trattamento inderogabilmente vietato dall'articolo 3 della Cedu.

Provvedere immediatamente ad assegnare un'attività lavorativa reale alle persone internate in Casa lavoro della Casa circondariale di Tolmezzo, in una prospettiva di reinserimento, richiamando l'articolo 4 dei Principi fondamentali delle Regole penitenziarie europee, secondo cui la mancanza di risorse non può giustificare condizioni detentive che violino i diritti delle persone ristrette.

In tutte le sezioni di regime speciale ex articolo 41-bis o.p., garantire a ogni persona detenuta due ore di permanenza all'aria aperta, salvo i casi previsti dall'articolo 16, comma 3, del Dpr 230/2000 per ciascuna persona detenuta nei confronti della quale tale eccezionale e temporalmente limitata riduzione debba essere adottata.

L'eventuale riduzione non sia mai posta in contrapposizione con la possibilità di accedere alla prevista ora di socialità o di svolgimento di altra attività normativamente consentita.

Attuare in tutti gli Istituti di pena della Sardegna la deroga prevista nel Regolamento di esecuzione, ammettendo la partecipazione di più persone al colloquio quando si tratti di familiari diretti e, in particolare, in occasione dei colloqui con orario prolungato.

Rilevata l'estrema criticità che ha investito la Direzione degli Istituti in tutto il territorio della Sardegna, si segnala la rilevanza fondamentale della stabilità del governo degli Istituti penitenziari, a tutela, tra l'altro, della qualità della vita detentiva, del diritto alla certezza e alla conoscenza delle regole di disciplina interna, dell'equilibrio all'interno dell'intera comunità dell'Istituto e della serenità del personale, di Polizia e degli altri settori, nelle attività lavorative.

Si provveda tempestivamente a dotare ogni Istituto della Sardegna di un proprio Direttore.

## ESITI

La Direzione dell'Istituto costituirà una squadra di pronto intervento per la disinfestazione delle stanze in cui si continua a presentare la presenza di cimici.

È in corso la procedura per lo stanziamento di fondi per ripristinare la funzionalità della serra, che ha subito di recente gravi danni causati da condizioni meteorologiche avverse, e dove le persone internate svolgevano la loro attività lavorativa.

La Direzione rappresenta che i detenuti che abbiano visto accolto il reclamo dalla Magistratura di Sorveglianza sono ammessi a fruire di due ore di permanenza all'aria aperta separate dall'ora di socialità, purché non sia superato il limite di due ore con il gruppo di appartenenza.

Pur non avendo ricevuto una risposta scritta, il Garante ha verificato nel corso delle visite negli Istituti sardi che tale Raccomandazione ha trovato applicazione.





## RACCOMANDAZIONI

## ESITI

Rispettare l'articolo 73, comma 2, del Dpr 230/2000, richiamato all'articolo 23 del Decreto legislativo 2/10/18, n. 121, che afferma che l'esclusione dalle attività in comune sia di norma effettuata nelle camere di pernottamento, salvo specifiche e definite esigenze di ordine e sicurezza.

Le disposizioni impartite da questo Dipartimento sono sempre state volte a garantire un'applicazione della normativa relativa alle infrazioni disciplinari in un'ottica educativa. L'applicazione della sanzione delle attività in comune non coincide con il regime di isolamento, salvo esigenze di ordine e sicurezza poste a tutela della propria e altrui incolumità. Di conseguenza l'esclusione viene eseguita nella camera di pernottamento che deve avere, anche sotto il profilo strutturale, le caratteristiche delle stanze ordinarie. Le due stanze, indicate come camere di pernottamento per l'esclusione dalle attività in comune, verranno ristrutturare e saranno destinate ad ospitare l'utenza in regime ordinario.

### Istituti penali minorili (Ipm)<sup>3</sup>

La minorità numerica della popolazione femminile rispetto a quella maschile non si traduca mai in una minore qualità e quantità dell'offerta trattamentale, intesa sia come spazi che come attività; le sezioni femminili degli Ipm abbiano un'offerta trattamentale mai orientata verso modelli stereotipati della specificità di genere.

Per ampliare le opportunità di crescita e di conoscenza, avviando anche un processo di contrasto agli stereotipi, il Dipartimento implementa percorsi volti a favorire la sperimentazione da parte dell'utenza femminile (principalmente costituita da minori appartenenti a famiglie di origine rom) di attività innovative che possano suscitare interesse; tuttavia quest'ultime devono necessariamente coesistere con quelle ritenute più 'tradizionali' e, in quanto tali, percepite come più spendibili nel mondo del lavoro.

### Reparti ospedalieri protetti<sup>4</sup>

Nel reparto di "medicina protetta" dell'ospedale "Antonio Cardarelli" di Campobasso, individuare spazi e strutture in cui i pazienti detenuti possano usufruire delle ore d'aria durante il periodo di ricovero ospedaliero, qualora ciò sia consentito dalle loro condizioni di salute, svolgere i colloqui con i familiari e gli avvocati ed effettuare le telefonate consentite, così da godere dei diritti garantiti dall'Ordinamento penitenziario.

3. La Raccomandazione è contenuta nel Rapporto sulla visita all'Ipm "Casal del marmo" di Roma. La risposta è del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

4. La Raccomandazione è contenuta nel Rapporto sulla visita regionale in Molise.



## Libertà e salute

### RACCOMANDAZIONI

### ESITI

#### Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems)<sup>5</sup>

L'invio presso le Rems deve avvenire previa un'opportuna valutazione da parte delle Autorità competenti, nel rispetto dei precetti contenuti nella normativa istitutiva, che prevede l'uso delle Rems come *extrema ratio*, evitando di utilizzare questa tipologia di strutture come serbatoio contenitivo di devianza di tipo sociale più che di tipo psichiatrico.

Istituire, da parte delle Direzioni sanitarie delle Rems, il registro degli eventi critici per l'annotazione cronologica degli episodi. I registri, infatti, sono mezzi di legalità e trasparenza per cristallizzare in atti ufficiali tutti gli eventi che si sono verificati nel corso del ricovero. Ciò a tutela non solo dei pazienti, ma anche del personale che opera all'interno delle Rems.

Compilare in modo preciso, sistematico e accurato i registri degli interventi di natura contenitiva, e, laddove mancanti, istituirli, in modo che siano riportate tutte le contenzioni effettuate nell'anno con i nominativi dei pazienti, la data, l'ora di inizio e di fine della contenzione, gli orari in cui il paziente viene sottoposto a controllo sanitario, il nome del dottore che ha ordinato o approvato la misura e un resoconto di eventuali conseguenze riportate dal paziente o dagli operatori, analogamente a quanto è raccomandato a tutte le strutture sanitarie psichiatriche. I registri, oltre a garantire la trasparenza delle attività svolte, sono anche strumenti fondamentali a tutela del personale nel caso di riscontri di carattere amministrativo o penale.

In un'ottica di reinserimento e riavvicinamento alla vita quotidiana in vista della dimissione, rafforzare la collaborazione tra i responsabili delle Rems e i servizi territoriali, oltreché massimizzare gli sforzi per coinvolgere la comunità esterna nella partecipazione e realizzazione di attività trattamentali, ricreative, sportive e formative, idonee a promuovere il graduale reinserimento della persona nel tessuto sociale di riferimento.

5. Le Raccomandazioni sono quelle formulate in diversi Rapporti, a seguito di visite presso varie Rems.



### RACCOMANDAZIONI

### ESITI

Ogni eventuale applicazione della contenzione deve seguire una procedura rigorosa sia in termini di attuazione, che di recupero della dimensione dialogica con il paziente, anche in omaggio al recente documento, adottato dal Comitato nazionale di bioetica, “La cura delle persone con malattie mentali: alcuni problemi bioetici” (21 settembre 2017).

#### Strutture socio-sanitarie residenziali<sup>6</sup>

Garantire una maggiore presenza degli operatori professionali esterni nella Cooperativa sociale “Nardacchione” di Casacalenda (Campobasso) e soprattutto una maggiore presenza dei rappresentanti degli Organi preposti alla vigilanza.

Tale raccomandazione prescinde dalla valutazione circa la professionalità e la dedizione di chi opera quotidianamente nella struttura, ma risponde all’esigenza di realizzare un’effettiva dialogica interazione tra chi ha compiti di gestione, chi ha compiti di contributo professionale specifico e chi deve vigilare, perché solo dalla molteplicità degli ‘sguardi’ può realizzarsi un progetto così delicato come è quello che vuole congiungere accudimento, libertà e controllo.

#### Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc)<sup>7</sup>

Assicurare, da parte delle Autorità competenti, una positiva comunicazione e collaborazione con il territorio, nell’ottica anche dell’integrazione dei servizi, al fine di tutelare la salute delle persone affette da disturbi psichiatrici, garantendo loro la continuità dei trattamenti, anche al di fuori di una degenza ospedaliera.

Le Amministrazioni sanitarie territorialmente competenti sono invitate a dotare ogni Spdc di adeguate risorse di personale, a integrazione e completamento delle piante organiche, ove risultino incomplete, al fine di garantire efficienza del servizio e l’effettivo turn over del personale nel rispetto delle diverse professionalità; vigilare affinché in nessuna situazione le contenzioni di tipo meccanico o farmacologico possano essere utilizzate come trattamenti terapeutici

6. La Raccomandazione è quella formulata nel Rapporto scritto a seguito della visita regionale del 24-27 luglio 2018 in Molise.

7. Le Raccomandazioni sono quelle formulate in diversi Rapporti, a seguito delle visite regionali del 9-13 settembre 2018 in Calabria, del 23-27 luglio 2018 in Molise e della visita del 6 marzo 2018 presso il Spdc di Colferro-Lazio. L’ultima Raccomandazione è formulata nella Lettera-rapporto del 13 settembre 2019 su un caso di decesso avvenuto presso il Spdc dell’Ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo. La risposta è della Direzione dell’Ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo.



## RACCOMANDAZIONI

## ESITI

e impiegate al di fuori di un eccezionale stato di necessità, riassumibile entro i margini della limitatezza nelle occasioni, nei tempi e nei modi, né tantomeno che possano costituire un improprio surrogato per risolvere l'inadeguatezza numerica di personale.

Evitare, all'interno degli Spde, ricoveri che alternino periodi obbligatori a periodi volontari, finendo col determinare permanenze impropriamente lunghe di persone ospitate che difficilmente percepiscono la differenza tra le due situazioni di volontarietà e obbligo, rimanendo sempre nello stesso limitato mondo ristretto. In tal senso orienta il dettato della norma.

Fermo restando la perplessità del Garante nazionale sul ricorso alla contenzione bio-meccanica, qualora in taluni casi, limitati in numero e in durata, si faccia ricorso a essa, adeguare i presidi medici utilizzati a omologazioni riconosciute e definite, senza che siano mai strumenti il cui disegno e il cui materiale di realizzazione siano tali da produrre un incongruo supplemento di sofferenza alla persona, configurandosi altrimenti di per sé in violazione del rispetto della persona e della sua integrità fisica e psichica.

Ricordando che la contenzione meccanica non è procedura medica di trattamento ed è naturalmente soggetta alle garanzie previste dagli articoli 13 e 32 della Costituzione, qualora a essa venga fatto ricorso, rappresenti realmente una misura estrema, posta in atto solo dopo aver esperito tecniche di de-esclation, praticate in condizioni di sicurezza, sia per il personale che per il paziente, o altre forme di intervento funzionali alla gestione della fase di acuzie del paziente a rischio di auto o etero lesionismo. Inoltre, è necessario che la contenzione meccanica segua una procedura rigorosa sia in termini di attuazione, che di recupero della dimensione dialogica con il paziente e che non sia mai effettuata dal solo personale infermieristico, nonostante la previsione dell'articolo 35 del Codice deontologico dell'infermiere che ne consente l'attuazione al solo infermiere, seppure in caso di urgenza indifferibile.



### RACCOMANDAZIONI

### ESITI

Dall'analisi del registro "Psicheweb", il Garante nazionale ha rilevato un elevato numero di contenzioni effettuate e una significativa durata delle stesse, superando talvolta le 40 ore consecutive. Emerge, inoltre, una contenzione ricorrente applicata allo stesso paziente fino a superare le 62 ore, interrotte soltanto da un'ora tra le prime 42 e le ulteriori 203. Tale circostanza pone al Garante nazionale problemi rilevanti in considerazione del fatto che la Corte di Cassazione ha descritto in modo inequivoco che la contenzione meccanica non è riconoscibile come «atto terapeutico» e che, pur ammettendo un eventuale ricorso all'articolo 54 del codice penale, resta impossibile tale valutazione di necessità qualora dell'atto in essere non rimanga documentata né la decisione assunta, né il responsabile e neppure il momento di necessità che l'ha determinata. Lascia, altresì, perplessa questa Autorità garante il fatto che nell'Unità operativa psichiatrica (Uop) Bergamo-2 su un totale di 130 contenzioni applicate, 77 siano avvenute in orario notturno e che nell'Uop Bergamo-15 su 73 contenzioni applicate, quelle notturne siano 45, superando, in entrambi i casi, il 50% delle contenzioni totali.

*[Rapporto sul decesso di un paziente ricoverata presso il Reparto di Psichiatria dell'Ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo il 13 agosto 2019]*

Per quanto attiene all'interpretazione dei dati registrati nel sistema Psiche Web, con particolare riferimento al numero di contenzioni in orario notturno, si deve evidenziare che questo Ospedale è l'unico nella provincia di Bergamo dotato di un Dipartimento di Emergenza e accettazione di secondo livello, nonché di una guardia psichiatrica attiva h24. Su questa base, sono assai numerosi i pazienti in condizione di grave acuzie psicopatologica, che giungono in Pronto soccorso proprio nelle ore notturne. Si tratta per lo più di pazienti non noti ai servizi territoriali, in transito (anche dal vicino aeroporto) o comunque non residenti. Nella quasi totalità dei casi, la patologia psichica è accompagnata da un'intossicazione da sostanze d'abuso, di assai difficile gestione.

Per quantificare il problema, si rappresenta che nel periodo già oggetto di osservazione (gennaio-luglio 2019), le visite effettuate in Pronto soccorso dallo psichiatra di guardia nelle ore notturne (20:00-8:00) sono state 595. In queste situazioni, il ricorso ad una contenzione fisica per poter effettuare la raccolta dei parametri clinici essenziali, valutare la terapia più appropriata (spesso con il concorso di altri specialisti, come il rianimatore e il tossicologo), somministrarla e attenderne l'effetto rappresenta l'alternativa a minor rischio clinico, in *primis* per la persona che necessita le cure urgenti.



## Sicurezza e libertà

### RACCOMANDAZIONI

### ESITI

#### Camere di sicurezza in uso alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri<sup>8</sup>

Effettuare con urgenza una ristrutturazione delle camere di sicurezze del Comando compagnia dei Carabinieri di Cagliari per metterle a norma secondo gli standard internazionalmente definiti, garantendo il passaggio della luce naturale e dell'aria.

Avviare una integrale ristrutturazione delle camere di sicurezza del Comando dei Carabinieri di Matera, adeguandole agli standard e funzionalità ricordati dal Cpt anche in considerazione dell'obiettivo di prevenzione del cosiddetto fenomeno delle "porte girevoli" del carcere, che arreca grave danno alla persona arrestata e costituisce un forte aggravio procedurale per il sistema detentivo.

In Calabria, adeguare le camere di sicurezza non operative agli standard internazionalmente definiti, in modo da renderle idonee ad ospitare persone in condizioni dignitose e sicure. Al contempo, si auspica che, laddove possibile, sia evitato il passaggio nel sistema detentivo per brevissimi periodi e sia favorita in via prioritaria l'applicazione della misura domiciliare.

Intervenire con urgenza sulle camere di sicurezza del Comando dei Carabinieri di Rossano Calabro per metterle a norma secondo gli standard stabiliti dagli Organismi sovranazionali di controllo, in punto di apporto di aria e luce, dotazione di un pulsante di chiamata interno alla stanza, azionabile direttamente dalla persona in essa ristretta, e predisposizione di un sistema di videosorveglianza che consenta di tutelare adeguatamente la sicurezza della persona.

Rafforzare l'impegno profuso, da parte della Polizia di Stato, nell'informare le sedi periferiche circa la funzione delle proprie visite, le modalità d'accesso e il dovere di produrre la documentazione richiesta, anche al fine di ottimizzare i tempi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

8. Raccomandazioni formulate nel Rapporto sulle visite alle camere di sicurezza in uso alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri presso: il Comando compagnia dei Carabinieri di Cagliari (Visita regionale, Sardegna, 2019); il Comando provinciale dei Carabinieri di Matera (visita regionale, Basilicata, 2019); il Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza, il Comando compagnia dei Carabinieri di Rossano Calabro, la Questura di Vibo Valentia (visita regionale, Calabria, 2019).



### RACCOMANDAZIONI

### ESITI

Preso atto del problema della mancata utilizzazione delle camere di sicurezza della Questura di Vibo Valentia, provvedere a porre in essere ogni utile soluzione, al fine di non aggravare il sistema penitenziario e di evitare di trattenere i fermati in ambienti non idonei, specie per le soste notturne; in ogni caso, si rileva che le camere di sicurezza esistenti sono collocate in un ambiente promiscuo, adiacente gli Uffici del personale amministrativo e sono prive di servizi igienici autonomi, oltreché di campanello per le chiamate, come previsto dagli standard nazionali e internazionali.

Ritenuto che il diritto all'assistenza da parte di un avvocato, di un medico e la notifica a una terza persona sono alcuni dei diritti fondamentali che devono essere garantiti sin dal primo momento della privazione della libertà personale, essi devono essere resi noti alla persona fermata o arrestata, anche attraverso la loro indicazione, in più lingue, in pannelli appesi negli ambienti dove la persona è condotta e registrata o attraverso un foglio informativo, anch'esso in più lingue, consegnato all'interessato. La persona fermata o arrestata deve firmare tale foglio, attestando la corretta e compresa informazione circa i propri diritti.

..... Saperi



Illustrazione di **Martina Dorencenzi**





# Publicazioni

## 46. Per una cultura diffusa dei diritti

In quanto organismo preventivo, il Garante nazionale considera parte integrante del proprio compito la promozione della cultura dei diritti, cosciente del fatto che la democrazia, la libertà, i diritti non sono conquistati una volta per tutte. Essi rappresentano un patrimonio da tutelare, rafforzare e consegnare alle generazioni future, facendo anche memoria della sofferenza e dell'impegno di chi si è speso per la loro affermazione.

È in questa prospettiva che esso è impegnato con diverse attività di divulgazione e diffusione dei diritti di tutti, anche di chi è privato a diverso titolo della libertà. La tutela delle persone più vulnerabili si fonda infatti su una cultura condivisa che pone al centro dell'attenzione la persona, ognuna con la sua soggettività e specificità, a prescindere dalla condizione in cui si trova. È solo a partire da tale coscienza condivisa che Istituzioni e società civile possono costruire insieme una società più rispettosa delle persone.

Tra le attività riveste particolare rilievo quella della formazione, svolta sia autonomamente sia in collaborazione con le Amministrazioni interessate, con Università italiane e straniere, con Istituzioni e Associazioni nazionali e internazionali, la cui azione è particolarmente rivolta alle vulnerabilità sociali e all'effettività dei diritti per tutti. In particolare, è operativa ormai da tempo una collaborazione con le Forze dell'ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia penitenziaria) tesa a innalzare il livello di conoscenza del sistema di norme nazionali e sovranazionali a tutela dei diritti delle persone private della libertà e anche la conoscenza del mandato, delle funzioni e delle attività di monitoraggio del Garante nazionale.

Il Garante nazionale pubblica inoltre testi relativi alle

proprie attività. In primo luogo, vi sono **le Relazioni annuali al Parlamento** (*Relazione al Parlamento 2017*, *Relazione al Parlamento 2018* e *Relazione al Parlamento 2019*) le cui copie sono distribuite alle Amministrazioni centrali e periferiche coinvolte, alle Organizzazioni *non profit*, alle Università che sempre più spesso rivolgono la loro attenzione all'Istituzione del Garante nazionale, quale oggetto di studio e di ricerca, al mondo dei media. Vi sono poi i testi di presentazione della Relazione alle Camere, che riassumono il senso del lavoro di un anno, le maggiori criticità e positività riscontrate, il punto sulla collaborazione tra Istituzioni e i cambiamenti attivati dal Garante nazionale con la propria attività (*Presentazione della Relazione al Parlamento 2017*, *2018* e *2019*).

Nell'ambito della stretta collaborazione con la rete di Associazioni nazionali e internazionali che operano nell'ambito della disabilità, è stato pubblicato **Libertà e salute**, un estratto della Relazione al Parlamento relativo ai temi della privazione della libertà nell'ambito della salute. Si tratta infatti di un settore con un approccio radicalmente nuovo per il nostro Paese: dove non si fa riferimento alla condizione di salute della persona, ma si sottolineano valori precedentemente non considerati riferibili alle persone con disabilità, primo fra tutti «a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone» (*Principi generali* posti dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani). Il testo è bilingue, in italiano e inglese.

C'è poi la collana **Norme e normalità** per la definizione di standard nazionali relativamente ai diversi ambiti di competenza del Garante stesso. Il primo



volume raccoglie le Raccomandazioni del Garante fatte nel 2016-2017 rispetto all'ambito penale degli adulti (il testo è stato tradotto in inglese). Il secondo concerne la privazione della libertà e i migranti e – oltre alla raccolta delle Raccomandazioni fatte a seguito delle visite negli *hotspot* e nei Cpr e dei monitoraggi delle operazioni di rimpatrio forzato – contiene gli standard nazionali del Garante sulla detenzione amministrativa. Si tratta di uno strumento importante che il Garante ha messo a disposizione delle Amministrazioni e di tutti gli *stakeholder* e che rappresenta un passo importante nell'attività di prevenzione propria dell'Autorità di garanzia

**Linee guida sul monitoraggio dei rimpatri forzati** è la prima pubblicazione del 2020, realizzata nell'ambito del Progetto Fami. Si tratta di uno strumento di lavoro per tutti coloro che sono impegnati in attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato, a cominciare dal personale del Garante nazionale e dei Garanti regionali che aderiscono alla “rete Fami”.

Infine, ci sono i Quaderni della Collana **Da dove**, che si propone di mantenere viva la memoria attraverso il recupero e la diffusione di discorsi e scritti che hanno rappresentato tappe decisive nell'affermazione dei diritti umani. Nell'attuale fase storica, in cui alcuni valori come quelli dell'uguaglianza tra persone e popoli, dell'inclusione, della solidarietà e dell'antifascismo vacillano e in cui il linguaggio dell'esclusione e dell'odio trova nel discorso pubblico uno spazio che non aveva mai avuto, il Garante nazionale sceglie di proporre o riproporre testi o discorsi su alcuni temi centrali nell'ambito dei diritti delle persone private della libertà. Testi o discorsi, che hanno segnato tappe significative nella battaglia per l'affermazione

dei diritti, e che con la loro pubblicazione si vogliono restituire alla memoria.

Il primo volume, *Lo Stato non uccide*, è sulla pena di morte con documenti, testimonianze, discorsi su un diritto, quale quello alla vita, ancora non pienamente affermato in tutto il mondo. Il secondo, *Il reato impossibile*, è sul reato di plagio, abolito in Italia a seguito di una sentenza della Corte costituzionale.

Un'attenzione a sé merita, infine, il sito del Garante nazionale ([www.garantenpl.it](http://www.garantenpl.it)) nel quale sono pubblicati e scaricabili tutti i testi sopra citati. Sono inoltre resi pubblici i Rapporti sulle visite effettuate dal Garante nazionale con le Raccomandazioni e le relative risposte scritte delle Amministrazioni competenti; i pareri inviati al Parlamento sulle proposte di legge riguardanti la privazione della libertà; informative ed esposti inviati alle Procure della Repubblica.

Infine, quest'anno nei giorni dell'emergenza sanitaria il Garante ha pubblicato il *Bollettino del Garante nazionale ai tempi del Covid*, dapprima quotidiano e successivamente settimanale, sulla situazione nei luoghi di privazione della libertà relativamente alla pandemia e sulle misure per contrastarla. Il Bollettino, che è stato pubblicato anche in inglese, ha colmato un vuoto informativo su tali temi e ha consentito di assicurare trasparenza anche a quei luoghi per definizioni buie, quali sono quelli in cui le persone sono ristrette, in un momento particolarmente critico.

Il Bollettino, inoltre, ha permesso di rafforzare i rapporti con i media e con gli *stakeholders*, offrendo un aggiornamento preciso e aggiornato su ogni aspetto del problema nei diversi ambiti di competenza del Garante.



A monochromatic blue illustration of a person climbing a tree trunk with a ladder and a telescope. The person is positioned on the left side of the frame, climbing a ladder that leans against a thick tree trunk. They are holding a telescope to their eye. The background is a dark, textured blue with faint outlines of tree branches and leaves. A vertical dotted line runs down the center of the image, separating the illustration from the text.

# Framework



### 47. Norme e adempimenti del Garante Nazionale

*L'Opcat, il Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, entrato in vigore nel giugno 2006, prevede un doppio sistema di azione per la prevenzione della tortura. Un primo livello è quello del Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura (Spt) che agisce a livello globale. Il secondo è costituito dai cosiddetti Meccanismi nazionali di prevenzione (Npm) che ogni Stato membro ha l'obbligo di istituire come organismi indipendenti di vigilanza in ambito nazionale. Con la legge 195/2012, l'Italia ha ratificato il Protocollo e ha indicato quale proprio Npm il Garante nazionale. Il 25 aprile 2014 la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra ha informato con una Comunicazione diplomatica dell'avvenuta designazione del nuovo Garante per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale quale coordinatore della rete dei Garanti locali e Npm italiano.*

*Sia il Spt che gli Npm hanno il potere di accesso a tutti i luoghi in cui le persone sono private della libertà – de iure o de facto – nonché alla documentazione e ai colloqui riservati con le persone ristrette. Devono produrre dei Rapporti sulle visite e delle Raccomandazioni per migliorare la tutela dei diritti di tali persone e prevenire forme di maltrattamento o di condizioni irrispettose della loro dignità. Inoltre, devono esprimere pareri sulle leggi in discussione a livello parlamentare.*

#### **Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Opcat)**

(Assemblea generale delle Nazioni unite, risoluzione n. 57/199 del 18 dicembre 2002)

[...]

#### **Articolo 4**

1. Ciascuno Stato Parte, in accordo con il presente Protocollo, autorizza le visite da parte degli organismi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione e il suo controllo in cui delle persone sono o possono essere private della libertà, in virtù di un ordine dell'autorità pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorità (d'ora innanzi: "luoghi di detenzione"). Tali visite saranno condotte allo scopo di rafforzare, laddove necessario, la protezione delle suddette persone contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

2. Ai fini del presente Protocollo, per privazione della libertà si intende ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo.

[...]

Parte IV

Meccanismi nazionali di prevenzione



### Articolo 17

Ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura a livello interno. Possono essere qualificati quali meccanismi nazionali di prevenzione ai fini del presente Protocollo anche organismi istituiti a livello locale, purché rispondano ai requisiti fissati dal presente Protocollo.

### Articolo 18

1. Gli Stati Parti garantiscono l'indipendenza funzionale dei meccanismi nazionali di prevenzione, nonché l'indipendenza del personale di cui essi si avvalgono.
2. Gli Stati Parti adottano i provvedimenti necessari per assicurare che gli esperti che compongono i meccanismi nazionali di prevenzione abbiano le competenze e le conoscenze professionali richieste. Essi dovranno sforzarsi di raggiungere un equilibrio tra i generi e fare in modo che vi siano rappresentate adeguatamente le minoranze etniche e gli altri gruppi minoritari presenti nel paese.
3. Gli Stati Parti si impegnano a mettere a disposizione dei meccanismi nazionali di prevenzione le risorse necessarie al loro funzionamento.
4. Nell'istituire i meccanismi nazionali di prevenzione, gli Stati Parti terranno in debita considerazione i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani.

### Articolo 19

Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i seguenti poteri:

- a) sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto le persone private della libertà nei luoghi di detenzione, come definiti al precedente articolo 4, allo scopo di rafforzare, se necessario, la protezione loro prestata verso la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- b) formulare raccomandazioni alle autorità competenti al fine di migliorare il trattamento e le condizioni in cui versano e persone private della libertà e di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo nella dovuta considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni Unite;
- c) sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore e ai progetti di legge.

### Articolo 20

Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire loro:

- a) accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private della libertà nei luoghi di detenzione come definiti dall'articolo 4, nonché sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione;
- b) accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;
- c) accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;



## Framework

- d) la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti;
- e) la libertà di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con cui avere un colloquio;
- f) il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere incontri con esso.

### Articolo 21

1. Nessuna autorità o funzionario pubblico può ordinare, applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato ai meccanismi nazionali di prevenzione qualunque informazione, vera o falsa; tale individuo o organizzazione non subirà alcun altro tipo di pregiudizio.
2. Le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette. Nessun dato personale può essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato.

### Articolo 22

Le autorità competenti dello Stato Parte esaminano le raccomandazioni dei meccanismi nazionali di prevenzione e entrano in dialogo con loro circa le possibili misure di attuazione.

### Articolo 23

Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a pubblicare e a diffondere i rapporti annuali elaborati dai meccanismi nazionali di prevenzione.

[...]

### Legge 9 novembre 2012, n. 195

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

### *Noteverbale 1105, 25 April 2014 - Permanent Mission of Italy to the International Organizations in Geneva*

*[...] the new Guarantor for the rights of persons detained or deprived of personal liberty, established by law n. 10/21 February 2014, will coordinate the net of local Guarantors, formed by institutions already in place or to be set up at regional Authorities, while the national Guarantor will submit recommendations to central Government. The whole system will constitute the National Preventive Mechanism pursuant to the Optional Protocol of Cat [...].*



*Il 3 marzo 2009 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. L'Italia ha firmato tale Convenzione il 30 marzo 2007 e il 15 maggio 2009 la ha ratificata.*

*Il monitoring body della Convenzione, cioè l'organismo che deve controllare il rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta e più in generale valutare il suo stato di attuazione rispetto ai singoli Stati che l'hanno ratificata, è il Committee on the Rights of Persons with Disabilities (Comitato sui diritti delle persone con disabilità). Il Comitato riceve ed esamina i Rapporti che gli Stati parte sono tenuti a presentare periodicamente. L'articolo 35 della Convenzione prevede che il primo Rapporto degli Stati parte arrivi a Ginevra entro due anni. Al primo Rapporto dell'Italia, del 21 gennaio 2013, il Comitato ha risposto il 24 marzo con una List of issues, cioè un elenco di richieste di chiarimenti e di informazioni aggiuntive. Rispetto all'articolo 15 della Convenzione – che stabilisce il diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti, – il Comitato chiede all'Italia di indicare un orizzonte temporale entro il quale il mandato del Meccanismo nazionale di prevenzione includerà effettivamente le visite alle Istituzioni psichiatriche e ad altre strutture residenziali per persone con disabilità, in particolare per persone con disabilità intellettuali o psicosociali (punto n. 16).*

*Nella sua risposta l'Italia (al punto 33) spiega che la questione è all'esame del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che è stato designato quale Npm. Il 24 e 25 agosto 2016 si tiene la sessione a Ginevra in cui il Comitato sente la delegazione italiana sul suo primo Rapporto. A stretto giro, il 5 ottobre 2016, il Comitato Onu pubblica le Concluding observations in cui al punto n. 42 raccomanda all'Italia di cominciare immediatamente, attraverso il suo Meccanismo nazionale di prevenzione, le visite a tali luoghi e di elaborare i conseguenti Rapporti sulla situazione nelle Istituzioni psichiatriche o nelle altre strutture residenziali per persone con disabilità, specialmente coloro che abbiano disabilità intellettuali o psicosociali.*

*Con tale atto, il Garante nazionale è dunque investito ufficialmente del mandato di monitorare tali strutture.*

#### **Concluding observation on the initial report of Italy by Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 6 October 2016**

*41. The Committee is concerned that the remit of the mandate of the national preventive mechanism does not extend to psychiatric institutions or other residential facilities for persons with disabilities where they are deprived of their liberty. Punto n. 42: The Committee recommends that the National preventive mechanism immediately visit and report on the situation in psychiatric institutions or other residential facilities for persons with disabilities, especially those with intellectual and/or psychosocial disabilities.*

#### **Replies of Italy to the list of issues in relation to the initial report of Italy, 2 June 2016**

*Reply to the issues raised in paragraph 16 of the list of issues 33. The matter is under consideration by the National Guarantor of the Rights of detainees and persons deprived of personal freedom who has been identified as the national preventative mechanism.*





## Framework

*L'articolo 8 della Direttiva europea 115/2008 stabilisce al paragrafo 6 che ogni Stato membro preveda un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati. Nel 2014 viene avviata una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per non aver recepito pienamente la Direttiva relativamente a tale aspetto. Nel 2015 l'Italia risponde indicando quale organismo indipendente di monitoraggio dei rimpatri forzati il Garante nazionale, nomina che la Commissione approva. Nel 2016 il Garante nazionale diventa operativo e inizia a compiere anche il suo mandato di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato e un anno dopo (il 14 luglio 2017) la procedura di infrazione viene archiviata.*

### **Direttiva europea 115/2008/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

#### **Articolo 8**

##### **Allontanamento**

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 7.

[...]

6. Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati

#### **Nota 5007-2/A2014-001564/IX, 9 dicembre 2014, Ministero dell'interno**

Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari indirizzata a:

- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche europee,
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi,
- Ministero della giustizia-Ufficio legislativo.

*Oggetto: Procedura d'Infrazione 2014/2235 (ex Caso EU Pilot 6534/14/Home) non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini dei Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e presunta violazione della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.*

#### **Nota DPE 0002621 P - 4.22.23, 12 marzo 2015, Presidenza del Consiglio dei ministri**

Dipartimento per le politiche europee, Struttura di missione per le procedure di infrazione indirizzata

a:

- Ministero dell'interno, Ufficio di gabinetto
- Ministero dell'interno, Ufficio legislativo
- Ministero della giustizia, Ufficio di gabinetto
- Ministero della giustizia, Ufficio legislativo
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
- Ministero degli affari esteri, Ufficio di gabinetto



- Ministero degli affari esteri, Ufficio legislativo
- Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per l'Unione europea
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio di gabinetto
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo
- Ministero della salute, Ufficio di gabinetto
- Ministero della salute, Ufficio legislativo

*Oggetto: Procedura d'infrazione 2014/2235 - Non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva rimpatri) e presunta violazione della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (direttiva accoglienza).*

*Lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE. Risposta. Seguiti.*

[...]

#### I. ORGANISMO DI MONITORAGGIO (art. 8 par. 6, direttiva rimpatri)

Con riguardo all'indipendenza dell'organismo deputato al monitoraggio dei rimpatri, la Commissione ritiene soddisfacente la prospettata soluzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito con decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146.

Tuttavia, ai fini della piena risoluzione della Questione, la Commissione ritiene necessaria una esplicita indicazione dei compiti sul monitoraggio dei rimpatri nel Codice di autoregolamentazione di cui il Garante si doterà. Al riguardo ha sollecitato l'invio di una bozza del testo e di un calendario per la sua adozione.

Nota DPE 0007884 P – 4.22.23, 14 luglio 2017, Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per le politiche europee, Struttura di missione per le procedure di infrazione indirizzata

a:

- Ministero della giustizia, Ufficio di gabinetto
- Ministero della giustizia, Ufficio legislativo
- Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
- Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per l'Unione europea
- Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.

*OGGETTO: Procedura d'infrazione 2014/2235 - Non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (direttiva accoglienza). ARCHIVIAZIONE.*



## Framework

*L'Italia giunge all'istituzione del Garante nazionale al termine di un percorso avviato fin dal 1997. Sarà però solo nel 2013 che, nell'ambito del Piano d'azione elaborato in risposta alla "sentenza pilota" della Corte di Strasburgo nel caso Torreggiani e altri c. Italia, che il Garante nazionale verrà istituito con l'articolo 7 del decreto-legge n. 146, quale tassello fondamentale nell'ambito del potenziamento delle attività di vigilanza e di monitoraggio delle condizioni di privazione della libertà.*

*L'organismo ha il compito di vigilare, visitare, consultare documentazione, parlare in privato con le persone private della libertà personale, al fine di rafforzare la tutela dei loro diritti e complessivamente di dare indicazioni per il corretto funzionamento delle istituzioni. Ha altresì il compito di coordinare i Garanti territoriali.*

*Con legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stato integralmente sostituito il comma 4 dell'articolo 7 della norma istitutiva del Garante nazionale. La novità principale è rappresentata dalla possibilità di selezionare personale da Amministrazioni diverse dal Ministero della giustizia.*

*Il decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha poi ulteriormente modificato l'articolo 7 al comma 5 lettera e), prevedendo anche l'accesso ai locali di trattenimento per stranieri irregolari di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.*

### **Articolo 7, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito in legge 21.02.2014 n. 10)**

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale è attribuita un'indennità forfetaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale è scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ov-



vero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

- a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
- c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
- d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
- e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, *((nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,))* accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;
- f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
- g) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018.



## Framework

*Il decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 (convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10) ha introdotto il cosiddetto “reclamo giurisdizionale”, inserendo il nuovo articolo 35 bis nell’ordinamento penitenziario. Ha inoltre rafforzato il primo livello di tutela, quello non giurisdizionale, potenziando il diritto di proporre reclamo “generico” a una allargata pluralità di Autorità che, dopo la modifica normativa, include anche i Garanti dei diritti delle persone private della libertà. Pertanto, la funzione che il Garante nazionale è chiamato a svolgere è quella di affiancare la tutela giudiziaria facente capo alla Magistratura di sorveglianza con un compito di tutela extra-giudiziale che, in questo ambito, prende avvio da sollecitazioni individuali.*

### **Articolo 35, Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche**

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- 1) Al direttore dell’istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e al ministro della giustizia;
- 2) Alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto;
- 3) Al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
- 4) Al presidente della giunta regionale;
- 5) Al magistrato di sorveglianza;
- 6) Al Capo dello Stato.

*Con un decreto, il Ministero della giustizia definisce la struttura e la composizione dell’Ufficio del Garante nazionale nel quadro dei poteri e degli obblighi che l’Opcat attribuisce al Meccanismo nazionale di prevenzione: il Garante stabilisce la pianta organica dell’Ufficio, è responsabile per la selezione del personale nonché per le attribuzioni assegnate a ciascuna unità selezionata.*

*A seguito della già citata legge 27 dicembre 2017 n. 205, è stato predisposto con coordinamento del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che abolisce il precedente Regolamento e definisce il nuovo. Tale decreto, il cui testo è stato coordinato dagli Uffici legislativi dei ministeri coinvolti (interni, giustizia, economia e finanze) ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri.*

### **Decreto ministro della giustizia 11 marzo 2015 n. 36, Regolamento sulla struttura e composizione del Garante**

[...] Vista la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti del Protocollo;

[...]



## **Art. 2** Il Garante

### 1. Il Garante nel rispetto delle competenze di cui all'art 7 del decreto legge n. 146/2013

- a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione;
- b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attività dell'Ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformità ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo ONU;
- c) redige la relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia, di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto legge. La relazione contiene, altresì, l'illustrazione degli obiettivi e l'analisi dei risultati raggiunti, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia.

## **Art. 3** Sede e beni strumentali dell'Ufficio

1. L'Ufficio ha sede a Roma, in locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destina all'Ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali anche di tipo informatico, necessari al suo funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.

## **Art. 4** Composizione dell'Ufficio

All'Ufficio è assegnato personale del Ministero della giustizia in numero di venticinque unità, ripartite tra le qualifiche individuate secondo la pianta organica stabilita dal Garante di concerto con il Ministro della giustizia e sentite le organizzazioni sindacali.

2. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'Ufficio, che opera in via esclusiva alle sue dipendenze e non può essere destinato ad altri uffici senza il suo parere favorevole.

## **Art. 5** Organizzazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'Ufficio è ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa.
2. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo.

## **Art. 6** Rimborso delle spese

1. Al Garante è assicurato il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle competenze attribuite dall'articolo 7 del decreto-legge, con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia preordinati al rimborso delle spese per missioni all'interno.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



## Framework

### **Decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89**

Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

#### IL PRESIDENTE

#### DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria» e, in particolare, l'articolo 7;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» e, in particolare, l'articolo 8, comma 6;

Vista la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 17 e seguenti del protocollo;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale» e, in particolare, l'articolo 19;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, commi 476, lettere a) e b) e 477 che modifica l'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36, «Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 con cui la senatrice avvocato Giulia Bongiorno è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2018 con cui al Ministro senza portafoglio, senatrice avvocato Giulia Bongiorno, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatrice avvocato Giulia Bongiorno, per la pubblica amministrazione;

Viste le raccomandazioni del Comitato per i diritti delle persone con disabilità istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006, ai punti 8 e 42 delle osservazioni conclusive sul Rapporto iniziale dell'Italia (CRPD/C(ITA/CO/1) del 6 ottobre 2016;



Considerato che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato designato quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;

Considerato altresì che al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato attribuito il compito di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea nonché il compito di vigilare sulle strutture per l'accoglienza delle persone con disabilità di cui alla citata Convenzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 gennaio 2019;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il concerto del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

## **Articolo 1**

### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «Garante»: il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
- b) «Ufficio»: l'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
- c) «Protocollo Onu»: protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195.

## **Articolo 2**

### Composizione dell'ufficio

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la struttura e la composizione dell'ufficio posto alle dipendenze del Garante.
2. Nell'ambito dei posti disponibili nel contingente previsto nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, il personale dell'ufficio appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 146 del 2013, è scelto con procedure selettive, in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.
3. Al termine della procedura di selezione prevista al comma 2, l'ufficio richiede l'assegnazione del persona-





## Framework

le selezionato alle amministrazioni di rispettiva appartenenza, le quali sono tenute a provvedere al trasferimento entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Il personale assegnato all'ufficio opera alle esclusive dipendenze del Garante. Su richiesta del medesimo personale o per esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante può richiedere, con atto motivato, alle amministrazioni competenti la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'amministrazione di appartenenza è subordinata al parere favorevole del Garante.

5. Il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, nonché nei limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### Articolo 3

#### Organizzazione dell'ufficio

1. L'organizzazione dell'ufficio è ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa.
2. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10:
  - a) con propria delibera, stabilisce le modalità di organizzazione e articolazione interna dell'ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - b) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione;
  - c) adotta il regolamento interno delle attività dell'ufficio, recante la disciplina del funzionamento, nonché il codice di comportamento del personale dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformità ai principi di cui al protocollo ONU.
3. Il dirigente di seconda fascia di cui alla tabella A, preposto alla direzione dell'ufficio, è scelto tra i dirigenti di ruolo del Ministero della giustizia.

### Articolo 4

#### Il direttore dell'ufficio

1. Il direttore dell'ufficio:
  - a) cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi, coordinando e indirizzando l'attività del personale;
  - b) esercita i poteri di cui agli articoli 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedendo alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'ufficio nel rispetto degli indirizzi e dei criteri determinati dal Garante ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b);
  - c) esercita i compiti delegati dal Garante e, in particolare, è funzionario delegato alla gestione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
  - d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla complessiva attività dell'ufficio.



## Articolo 5

### Sede e beni strumentali dell'ufficio

L'ufficio ha sede in Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia.

Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destina all'ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al suo funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.

Le risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia per le spese di funzionamento e i compensi del Garante.

## Articolo 6

### Rimborso spese

1. Ai membri del collegio del Garante, al personale dell'ufficio e ai consulenti ed esperti di cui all'articolo 2, comma 5, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per missioni all'interno e all'estero.
2. Ai membri del collegio del Garante è assicurato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali.

## Articolo 7

### Disposizioni transitorie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36 è abrogato.
2. Nell'ambito del contingente previsto nella tabella A allegata al presente decreto è confermato il personale in servizio presso l'ufficio alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno

Il Ministro della giustizia Bonafede

Il Ministro dell'interno Salvini

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1

Tabella A

Contingente di personale assegnato alle dipendenze dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale di cui almeno venti unità provenienti dal Ministero della giustizia,



## Framework

non più di due unità dal Ministero dell'interno e non più di tre unità dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

<b>Qualifica/ Area/ Categoria</b>	<b>N.</b>
Dirigenti di seconda fascia	1
Area funzionale III/ Categoria di inquadramento D o equiparati	9
Area funzionale II/ Categoria di inquadramento C o equiparati	15
<b>Totale</b>	<b>25</b>

### **Codice di autoregolamentazione**

Approvato con delibera del 31 maggio 2016

*Aggiornato alla delibera del 06 dicembre 2017*

*Aggiornato alla delibera presidenziale del 29 agosto 2019*

### **Articolo 1**

#### Definizioni

i. Nel testo che segue:

- a) per “Garante”, si intende l’organo collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e composto dal presidente e da due membri;
- b) per “Ufficio”, si intende l’Ufficio del Garante;
- c) per “componenti”, si intende i componenti dell’Ufficio del Garante;
- d) per “Protocollo Onu”, il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195;
- e) per “legge istitutiva”, si intende l’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
- f) per “Regolamento”, si intende il Regolamento recante la struttura e la composizione dell’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, adottato dal Decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36;
- g) per “Direttiva 2008/115/CE”, si intende la: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, n. 115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- h) per “Frontex”, si intende l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione (Varsavia);
- i) per “Fra”, si intende l’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti Fondamentali (Vienna);



- j) per “Cedu”, si intende la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali adottata dal Consiglio d’Europa e firmata a Roma il 4 novembre 1950;
- k) per “Sottocomitato sulla prevenzione di cui all’articolo 2 del Protocollo Onu” si intende: il Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti costituito - ai sensi del Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat), fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195 - in seno al “Comitato contro la tortura” istituito dall’articolo 17 della Convenzione Onu del 10 dicembre 1984;
- l) per “Cie”, si intende Centri di Identificazione ed Espulsione dei migranti irregolari;
- m) per “Codice”, si intende il presente Codice di Autoregolamentazione;
- n) per “Codice etico” si intende il Codice etico del Garante.

## Articolo 2

### Funzioni del Garante

1. Il Garante costituito in collegio, composto dal Presidente e due membri, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge istitutiva e dal regolamento e in conformità ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo Onu:
  - a) determinagli indirizzi e i criteri generali ai quali si attiene l’attività dell’Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare verificandone periodicamente i risultati;
  - b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attività dell’ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell’Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante,
  - c) esamina con regolarità la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi, anche mobili, di cui all’articolo 4 del Protocollo Onu e intrattiene colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che ritenga possa fornire informazioni rilevanti;
  - d) si adopera fattivamente al fine di migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, proponendo, se necessario, il rafforzamento delle misure di protezione alla cui definizione perviene anche attraverso scambi di informazioni e reciproca collaborazione con il Sottocomitato di cui all’articolo 2 del Protocollo Onu e i meccanismi nazionali di protezione istituiti da altri Stati che hanno ratificato il Protocollo Onu;
  - e) redige la Relazione Annuale sull’attività svolta, contenente l’illustrazione degli obiettivi e l’analisi dei risultati. La relazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, anche nella veste di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte Costituzionale, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della difesa, al Ministro della giustizia, al Ministro dell’interno e al Ministro della salute. La Relazione è pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia e su quello del Garante.

## Articolo 3

### Compiti del Garante

1. Il Garante espleta liberamente il proprio mandato a tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale avvalendosi delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministero della giustizia,



## Framework

nonché da altre Amministrazioni dello Stato e da organizzazioni comunitarie e internazionali che operano in linea con le finalità della legge istitutiva e nel rispetto dei principi del Protocollo Onu.

2. In modo del tutto indipendente e senza alcuna interferenza il Garante:

- a) promuove e favorisce rapporti di collaborazione con i garanti territoriali e con altre figure istituzionali, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie del Garante. I garanti regionali potranno essere invitati a collaborare anche attraverso il coordinamento dell'attività dei garanti locali ove costituiti;
- b) vigila affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute, degli internati, delle persone sottoposte a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale avvenga in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sulla promozione e la protezione dei diritti delle persone e della loro dignità ratificate dall'Italia, dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- c) visita con regolarità, senza necessità di alcuna autorizzazione, gli istituti penitenziari, le residenze per le misure di sicurezza psichiatriche e le altre strutture, anche mobili, destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche o private ove si trovino persone sottoposte a misure alternative al carcere o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- d) visita altresì, con regolarità, senza necessità di alcuna autorizzazione, le camere di sicurezza delle Forze di polizia di qualunque appartenenza, accedendo, senza restrizioni, a qualsiasi locale adibito alle esigenze restrittive;
- e) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale, e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o privazione della libertà personale;
- f) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture, indicate nella lettera c) e d), le informazioni e i documenti ritenuti necessari per l'espletamento dei propri compiti. Nel caso l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa l'autorità giudiziaria competente alla quale può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione per le visite di cui alla lettera c); nonché informa le autorità competenti perché intervengano disponendo la consegna della documentazione richiesta per le visite di cui alla lettera d);
- g) ove accerti il mancato rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, che comporti la violazione dei diritti delle persone private della libertà e dei corrispondenti obblighi a carico dell'amministrazione responsabile ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami, proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 25 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle amministrazioni interessate. L'Amministrazione, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Alla scadenza di tale termine, i rilievi, le raccomandazioni e le risposte dell'amministrazione, ove pervenute, sono resi pubblici sul sito Internet del Garante, senza indicazioni dei nomi delle persone coinvolte, e all'occorrenza, possono essere trasmessi al Sottocomitato sulla Prevenzione di cui all'articolo 2 del Protocollo Onu;
- h) verifica il rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Regolamento recante nome di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma degli articoli 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, approvato con il Dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, accedendo, senza



- alcun preavviso e restrizione, ai Cie, alle strutture comunque denominate predisposte per la foto segnalazione o altre forme di registrazione di persone provenienti da paesi terzi il cui ingresso o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare;
- i) verifica altresì il rispetto degli adempimenti connessi alla tutela dei diritti umani fondamentali e della dignità della persona accedendo, senza alcun preavviso e restrizione, in qualsiasi luogo, inclusi gli aeromobili e altri mezzi di trasporto, si trovino le persone private della libertà per ordine di un'autorità amministrativa o giudiziaria;
  - j) monitora le modalità con le quali avvengono i rimpatri forzati e l'allontanamento per via aerea o navale di cittadini di paesi terzi di cui alla Direttiva 2008/115/CE, articolo 8, comma 6, secondo le relative procedure previste in sede *Frontex* e *Fra*. Ove accerti violazioni dei diritti e dei corrispondenti obblighi a carico delle amministrazioni responsabili, formula rilievi e raccomandazioni al fine di migliorare il trattamento e la situazione delle persone coinvolte e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, proponendo, se necessario, il rafforzamento o la modifica delle misure di protezione vigenti. L'Amministrazione interessata comunica le proprie osservazioni nel termine di trenta giorni. Alla scadenza di tale termine i rilievi, le raccomandazioni e le osservazioni dell'amministrazione, ove pervenute, sono resi pubblici sul sito Internet del Garante e, all'occorrenza, trasmessi per conoscenza alle competenti strutture del Sottocomitato sulla prevenzione di cui all'articolo 2 del Protocollo Onu, del *Frontex* e della *Fra*.
3. Ove nel corso di una visita ritenga che la situazione in atto costituisca violazione dell'articolo 3 della Cedu ("Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"), il Garante informa tempestivamente l'autorità competente perché provveda senza indugio a interrompere la violazione in atto, dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria e al Ministro di riferimento per gli interventi di pertinenza.

#### Articolo 4

##### Principi guida

1. Il Garante, l'Ufficio, i componenti dell'Ufficio e tutti i soggetti che a qualsiasi titolo collaborino con il Garante nelle attività istituzionali si attengono ai seguenti principi guida:
  - a) assoluta indipendenza dei comportamenti nel rispetto dei principi del Protocollo Onu, in particolare dell'articolo 18, e delle norme del codice etico;
  - b) protezione delle informazioni riservate raccolte dal Garante. In particolare, nessun dato personale può esser reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato;
  - c) segretezza su attività istruttoria, informazioni e documentazione acquisite nel corso delle visite istituzionali e nello svolgimento degli altri compiti del Garante;
  - d) riservatezza sugli esiti delle visite di cui all'articolo 3 del Codice, fino alla loro pubblicazione sul sito internet del Garante;
  - e) obbligo di trasmettere tempestivamente all'autorità giudiziaria competente le notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Il Garante si adopera attivamente affinché nessuna autorità o funzionario pubblico ordini, applichi, permetta o tolleri una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Garante qualunque informazione, vera o falsa. Il Garante si adopera altresì affinché tale individuo o organizzazione non subisca alcun genere di pregiudizio.



## Framework

### Articolo 5

#### Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Garante nei vari rapporti istituzionali. Propone al Garante in sede collegiale l'approvazione degli indirizzi e dei criteri generali ai quali deve attenersi l'attività dell'Ufficio, definendo gli obiettivi da realizzare e le relative priorità.
2. Il Presidente convoca, anche su richiesta di un membro, le riunioni collegiali del Garante da tenersi periodicamente, e comunque almeno una volta al mese per deliberare sull'attività istituzionale; redige l'ordine del giorno da trasmettere ai membri almeno due giorni prima della riunione, incluso il verbale della seduta precedente. Le deliberazioni sono assunte con l'approvazione del Presidente e di almeno un membro. Le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali sono definite volta per volta.
3. Con propria determinazione e con il consenso dell'interessato, il Presidente può conferire ai membri del collegio specifici mandati operativi e rappresentativi da svolgere direttamente o con l'ausilio dei componenti l'Ufficio. I relativi esiti sono riferiti al Presidente, valutati in sede collegiale e richiamati nella Relazione Annuale sull'attività del Garante di cui all'articolo 2 del Codice.
4. In caso di necessità, il Presidente può assumere determinazioni urgenti, comunicandole tempestivamente ai membri per la ratifica collegiale.
5. Il Presidente predispose il codice etico adottato dal Garante in sede collegiale.
6. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, il Presidente può costituire commissioni di studio e avvalersi di consulenti di elevata professionalità e competenza, a titolo gratuito, nominati con propria determinazione.
7. Il Presidente autorizza lo svolgimento di missioni senza oneri dei componenti l'Ufficio, la spesa per missioni, l'acquisto di beni e fornitura di servizi secondo le modalità di cui all'articolo 9 del Codice.
8. Il Presidente determina modalità, tempi e presenza dei componenti l'Ufficio relativamente alle visite e agli altri compiti istituzionali del Garante, nonché alle attività di monitoraggio di cui alla lettera j) dell'articolo 3 del Codice.
9. In caso di assenza prolungata o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare i propri compiti ai membri del collegio, anche disgiuntamente.
10. Il Presidente nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct) scegliendolo tra i funzionari responsabili delle Unità Organizzative dell'Ufficio del Garante.

### Articolo 6

#### Sede e beni strumentali dell'Ufficio

1. L'Ufficio ha sede a Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in Via San Francesco di Sales, n. 34, Cap 00165.
2. Il Ministero destina all'Ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, incluso un sito Internet, necessari al suo funzionamento assicurandone la piena manutenzione. Mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, il Ministero della giustizia provvede altresì alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.

### Articolo 7



### Composizione e gestione del personale assegnato all'Ufficio

1. All'Ufficio è assegnato personale del Ministero in numero di venticinque unità, ripartite secondo la dotazione organica stabilita dal Garante di concerto con il Ministro della giustizia e sentite le organizzazioni sindacali.
2. Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Garante può avvalersi di ulteriori unità di personale stipulando appositi accordi di assegnazione anche con altre Amministrazioni dello Stato coinvolte nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 del Codice.
3. Il personale da assegnare è selezionato dal Garante in funzione delle conoscenze e positive esperienze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.
4. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'Ufficio. Il personale opera in via esclusiva alle dipendenze del Garante e non può essere destinato ad altri compiti senza il parere favorevole del Garante.

### Articolo 8

#### Organizzazione e articolazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'Ufficio risponde ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché alla flessibilità dell'impiego del personale nell'attività operativa.

- a) sono istituite le seguenti unità organizzative individuate in relazione alle esigenze istruttorie per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Garante e suscettibili di modifica e adattamenti in relazione alle esperienze operative:

Unità Organizzativa 1. Segreteria Generale: segreteria dell'Ufficio, protocollo e distribuzione dei fascicoli alle Unità. Archiviazione. Scadenzario dei Rapporti e della ricezione delle risposte. Gestione amministrativa del personale. Logistica dell'Ufficio.

Area contabile: missioni e controllo del capitolo 1753 Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale del Bilancio del Ministero della giustizia.

Unità Organizzativa 2. Sistemi Informativi: funzioni informatiche relative all'acquisizione e all'organizzazione dei dati delle varie Amministrazioni. Analisi dei dati e rapporti tematici periodici o specifici. Gestione informatizzata dei flussi interni e relativi archivi. Sito internet.

Unità Organizzativa 3. Privazione della libertà in ambito penale: monitoraggio delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità. Rapporti con le relative Amministrazioni. Visione atti, richieste di documentazione, contatti con la Magistratura di Sorveglianza.

Unità organizzativa 4. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia: monitoraggio delle strutture di tutte le Forze di Polizia. Rapporti con le relative Amministrazioni. Visione di atti, richieste di documentazione.

Unità Organizzativa 5. Privazione della libertà e migranti: monitoraggio delle strutture private della libertà dei migranti (Centri di identificazione ed espulsione, *Hotspot*, Centri per minori non accompagnati, Centri per richiedenti asilo). Monitoraggio dei rimpatri forzati. Coordinamento delle unità aggiuntive relative alla eventuale gestione del Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (Fami).

Unità Organizzativa 6. Relazioni nazionali e internazionali, studi: relazioni con Garanti territoriali, con gli Organi internazionali di riferimento e con altri Organismi che operano nell'ambito del sistema di protezione delle persone private della libertà. Aggiornamento legislativo e processi normativi (nazionali ed europei) in corso. Supporto al Collegio in ricerche e studi. Servizio di interpretariato.





## Framework

Unità Organizzativa 7. Privazione della libertà nella tutela della salute: Monitoraggio e visita delle persone in trattamento sanitario obbligatorio (Tso) esterno al contesto penale. Monitoraggio e visita di residenze per disabili o anziani in cui si configuri di fatto la privazione della libertà. Misure di Sicurezza (in particolare Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). Rapporti con le relative Amministrazioni. Visione atti, richieste di documentazione.

b) alle dirette dipendenze del Collegio è istituita l'Unità Organizzativa Supporto al Collegio con i seguenti compiti: gestione delle Agende del Collegio. Coordinamento delle delibere e dei verbali delle riunioni del Collegio. Rapporti istituzionali. Definizione della fase istruttoria dei reclami ex articolo 35 o.p. e segreteria della relativa Commissione deliberante. Inviti a convegni, conferenze o altre partecipazioni istituzionali. Coordinamento finale per l'invio della Relazione annuale.

3. Con deliberazioni collegiali, previo consenso degli interessati e tenuto conto della dotazione organica, il Garante assegna alle varie unità organizzative il personale disponibile definendone le mansioni e le competenze e, all'occorrenza, nominando uno o più coordinatori.

4. Modalità, tempi e presenza dei componenti l'Ufficio alle visite e alle attività di monitoraggio del Garante sono stabiliti con apposite determinazioni del Presidente.

5. Tra i funzionari responsabili delle Unità Organizzative il Presidente nomina il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che predispone il Piano triennale di prevenzione della corruzione (Ptpc) secondo gli obiettivi strategici definiti dal Garante in materia di prevenzione della corruzione, di integrità e trasparenza. Il Garante, in sede collegiale, adotta il Ptpc e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni della legge 190/2012, come modificata dal Dpr 97/2016, e dalle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, inclusi quelli per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, con particolare attenzione a chi opera in ambiti ove è alto il rischio di corruzione.

### Articolo 9

#### Risorse finanziarie, amministrazione e contabilità delle spese

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Garante sono amministrate con criteri di economicità e trasparenza. Nei limiti di tali risorse, il Presidente, con proprie determinazioni, motiva e autorizza la spesa per missioni, acquisto di beni e fornitura di servizi.

2. Le risorse finanziarie del Garante sono assegnate dalla legge finanziaria nazionale e affluiscono in un apposito capitolo di bilancio utilizzato in piena autonomia e indipendenza dal Garante. Le funzioni di cassa sono esercitate da personale del Ministero della giustizia che esegue le operazioni contabili secondo le direttive impartite dal Garante.

3. Il controllo sulla regolarità amministrativo-contabile delle spese sostenute dal Garante è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione preposta alla verifica della legittimità della spesa pubblica.

4. Un sintetico rendiconto delle spese effettuate nel corso dell'anno solare, imputate al capitolo di cui al precedente comma 2 del presente articolo, verrà riportato in una specifica sezione della Relazione Annuale da presentare al Parlamento.

Roma 31 maggio 2016

Mauro Palma, Presidente del Garante nazionale  
Daniela de Robert, Membro del Garante nazionale  
Emilia Rossi, Membro del Garante nazionale



## Codice etico del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

*Delibera del 31 ottobre 2017. Aggiornato alla delibera del 29 agosto 2019*

### **Titolo I**

#### Disposizioni generali

#### **Articolo 1**

##### Definizioni

Nel testo che segue per:

- a) Garante si intende l'organo collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e composto dal presidente e da due membri nominati dal Presidente della Repubblica;
- b) Ufficio del Garante si intende la struttura, la composizione e l'organizzazione del Garante;
- c) Codice di Autoregolamentazione si intende il Codice di Autoregolamentazione adottato dal Garante in sede collegiale il 31 maggio 2016 ai sensi dell'articolo 1-bis, lett. b) del Dm 11 marzo 2015, n. 46;
- d) legge istitutiva si intende l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e integrato dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016;
- e) destinatari del Codice si intendono il presidente e i membri del Garante, il personale in posizione di comando o distacco o fuori ruolo dalle Amministrazioni dello Stato e altre istituzioni pubbliche in servizio presso l'Ufficio del Garante, nonché i soggetti che a qualsiasi titolo collaborano o frequentano tale ufficio, inclusi i consulenti;
- f) "Protocollo ONU", si intende il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195;
- g) Dpr 62/2013 si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- h) Anac si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione, già Civit;
- i) Rpct si intende Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
- j) Ptpct si intende il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- k) Upd si intende l'ufficio per i procedimenti disciplinari;
- l) Cedu si intende la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottata dal Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950.



## Framework

### **Articolo 2**

#### Obiettivi e finalità

1. Il Codice si propone di definire le migliori condizioni per favorire il buon funzionamento e l'affidabilità del Garante e di tutelarne l'immagine pubblica. Allo scopo il Codice assume le disposizioni di cui al Dpr n. 62 del 2013 e alla delibera n. 75 dell'Anac del 2013 come principi minimi di eticità e integrità di comportamento nello svolgimento dei compiti istituzionali del Garante.
2. Le norme del Codice provvedono ad adeguare tali disposizioni alle peculiarità ordinamentali del Garante e a specificare i contenuti dei Principi Guida di cui all'articolo 4 del Codice di Autoregolamentazione, nonché quelli pertinenti del Protocollo Onu, al fine di definire i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, indipendenza, trasparenza e buona fede che devono informare la condotta del Garante, del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante e dei soggetti che operano a qualsiasi titolo nel suo ambito.
3. Il Codice costituisce strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione e del rispetto della legalità in linea con le prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall'Anac.

### **Articolo 3**

#### Ambito di applicazione

Il Codice si applica ai membri del Garante, ai componenti dell'Ufficio del Garante e a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano o frequentano tale Ufficio, inclusi i consulenti.

### **Articolo 4**

#### Pubblicazione e diffusione del Codice

1. Al Codice è data la massima diffusione con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet istituzionale del Garante e su quello del Ministero della giustizia, nonché sulla rete Intranet. Una copia cartacea del Codice è affissa in posizione ben visibile e accessibile, all'ingresso e in tutti i locali delle sedi dell'Ufficio del Garante.
2. Il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione del Garante ne cura l'invio via e-mail al personale in servizio e ai collaboratori abituali, anche a titolo gratuito, che sono tenuti a sottoscriverlo per conoscenza e accettazione di obblighi e doveri, pena la nullità dei relativi incarichi e la risoluzione dei rapporti contrattuali.

## **Titolo II**

### Obblighi di comportamento nell'esecuzione dei compiti istituzionali e delle prestazioni di lavoro

### **Articolo 5**

#### Principi generali di buona condotta

1. I comportamenti del Garante e dei componenti dell'Ufficio del Garante sono improntati a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione con i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'attività istituzionale svolta, nonché di



reciproco rispetto della dignità di ciascuno nelle relazioni interpersonali all'interno dell'organismo di garanzia. Allo scopo manifestano disponibilità e cortesia in ogni comunicazione con i vari interlocutori utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile, motivando in modo esauriente la loro risposta alle richieste di aiuto o chiarimenti sulla loro condizione di detenzione o privazione della libertà personale.

2. I componenti del Garante e dell'Ufficio del Garante dimostrano la massima disponibilità a collaborare con le altre amministrazioni pubbliche, assicurando lo scambio e la trasmissione di informazioni, dati e documentazione in qualsiasi forma, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, fatti salvi gli obblighi di riservatezza.

3. Il Garante e i componenti dell'Ufficio del Garante limitano ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni personali degli apparecchi telefonici e telematici e delle fotocopiatrici in dotazione, anche in caso di mera ricezione di comunicazioni.

4. I dipendenti sono obbligati a comunicare all'Amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

## Articolo 6

### Indipendenza

1. I destinatari del Codice sono tenuti ad assicurare l'assoluta indipendenza dei comportamenti innanzitutto osservando i principi del Protocollo Onu, in particolare quelli indicati nell'articolo 18.

2. I destinatari del Codice curano altresì di contrastare ogni indebita interferenza nello svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3 del Codice di Autoregolamentazione e a quelli ulteriori affidati dalla legge.

3. I destinatari del Codice debbono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con gli interessi personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, inclusi quelli connessi all'intento di assecondare pressioni politiche, professionali, sindacali e di superiori gerarchici.

4. Fatti salvi incarichi occasionali di insegnamento, studio e ricerca, la partecipazione a convegni di studio o corsi di perfezionamento da comunicare tempestivamente al Presidente del Garante per le relative autorizzazioni, al personale in servizio è vietato assumere altro impiego o incarico stabile, anche gratuito, nonché esercitare attività professionale, commerciale e imprenditoriale di qualsiasi tipo.

5. Ai destinatari del codice è fatto divieto di accettare, per sé o per altri, regali, benefici o altre utilità, anche sotto forma di sconti, pure in occasione di viaggi, seminari o convegni, salvo quelli d'uso di modico valore, purché non superiori complessivamente a 150 euro nel singolo anno solare e siano corrisposti nell'ambito di ordinarie relazioni di cortesia e consuetudini locali. Non è altresì consentito richiedere o sollecitare regali o qualsiasi altra utilità a titolo di corrispettivo per compiere un atto d'ufficio.

6. Fermo restando il diritto di associazione e di adesione a partiti politici e sindacati, il Garante e il personale dell'Ufficio del Garante evitano di partecipare all'attività di associazioni, organizzazioni, partiti e movimenti politici che contrastino con le finalità istituzionali del Garante. Il presidente e i membri del Garante ove accettino una candidatura per elezioni politiche, europee o nazionali, o amministrative restano sospesi dall'incarico e ove eletti cessano dall'incarico. Il componente dell'Ufficio del Garante, dopo l'accettazione della candidatura e per tutta la durata della campagna elettorale è posto in aspettativa, così come in caso di elezione.



## Framework

7. Il dipendente, al momento della cessazione del servizio o dell'incarico, si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012, che ha introdotto all'articolo 53 del D.Lgs 165/2001 il comma 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

### Articolo 7

#### Imparzialità

1. I componenti del Garante e dell'Ufficio del Garante sono tenuti a evitare trattamenti di favore, a respingere pressioni indebite di qualsiasi natura, ad assumere le decisioni nella massima trasparenza, a non creare o fruire di situazioni di privilegio per se o altri.
2. I componenti del Garante e dell'Ufficio del Garante sono tenuti inoltre a non fare promesse, a non assumere impegni o a dare assicurazioni in ordine a questioni che rientrino nelle competenze istituzionali.
3. I componenti del Garante e dell'Ufficio del Garante evitano di partecipare attivamente e di assumere incarichi presso associazioni, circoli o altri organismi, ove possano derivarne obblighi, vincoli o aspettative tali da poter pregiudicare l'imparzialità di comportamento nello svolgimento delle attività istituzionali o delle prestazioni lavorative.

### Articolo 8

#### Protezione delle informazioni riservate

1. I destinatari del Codice sono tenuti a proteggere le informazioni riservate raccolte a qualsiasi titolo dal Garante per ragioni di ufficio.
2. Nessun dato personale raccolto può essere raccolto senza il consenso dell'interessato e divulgato senza il suo consenso.

### Articolo 9

#### Segretezza sull'attività istruttoria

1. I destinatari del Codice debbono garantire la massima segretezza su attività istruttoria, informazioni e documentazione acquisite nel corso delle visite o sopralluoghi disposti ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autoregolamentazione e nello svolgimento degli altri compiti istituzionali affidati al Garante dalla legge o dalle Convenzioni europee o internazionali.

### Articolo 10

#### Riservatezza sugli esiti delle visite

1. Gli esiti dell'attività istruttoria di cui al precedente articolo 9 debbono essere tenuti riservati fino alla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Garante



## Articolo 11

### Obbligo di trasmettere all'autorità competente le notizie di reato

1. Il Garante è tenuto a trasmettere tempestivamente all'autorità giudiziaria competente le notizie di reato ai danni di persone detenute o private della libertà persone di cui abbia avuto conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Ove nel corso di una visita o sopralluogo ritenga che la situazione in atto costituisca violazione dell'articolo 3 della Cedu, il Garante informa tempestivamente l'autorità competente perché provveda senza indugio a interrompere la violazione in atto, dando contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria e al Ministro di riferimento per gli interventi di pertinenza.

## Articolo 12

### Tutela degli informatori

1. Il Garante e i componenti l'Ufficio del Garante, nei limiti delle rispettive competenze, hanno il dovere di adoperarsi attivamente affinché nessuna autorità o funzionario pubblico ordini, applichi, permetta o tolleri una sanzione contro una persona o una organizzazione per aver comunicato al Garante qualsiasi tipo di informazione anche se non veritiera.
2. Il Garante si adopera altresì per evitare che tale individuo od organizzazione subisca pregiudizi di alcun genere.

## Articolo 13

### Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Rpct) è nominato dal Presidente tra i funzionari responsabili delle Unità Organizzative dell'Ufficio del Garante.
2. Il Rpct predispose il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Ptpc) secondo gli obiettivi strategici definiti dal Garante in materia di prevenzione della corruzione, di integrità e di trasparenza.
3. Il Garante, in sede collegiale, adotta il Ptpc e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni della legge 190/2012, come modificata dal Dpr 97/2016, e dalle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, inclusi quelli per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, con particolare attenzione a chi opera in ambiti ove è alto il rischio di corruzione.
4. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione. In particolare rispetta le prescrizioni contenute nel Ptpc e presta la sua collaborazione al Rpct. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle Amministrazioni, prestando la massima collaborazione nell'elaborare, reperire e trasmettere i dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. I responsabili delle Unità Organizzative assumeranno ogni iniziativa volta a garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli oggetti di pubblicazione.



## Framework

### Articolo 14

#### Responsabilità conseguenti alla violazione degli obblighi del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal Codice costituisce comportamento contrario ai doveri d'ufficio.
2. Ferme restando le ipotesi nelle quali la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché la violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione predisposto periodicamente dal Garante in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione dell'Anac, comportino anche responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del personale in servizio se dipendente pubblico, esse sono fonti di responsabilità disciplinare accertata all'esito del relativo procedimento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
3. La violazione è valutata in ogni singolo caso dal Comitato Etico di cui all'articolo 14 avuto riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al prestigio e all'immagine pubblica del Garante. Tipologia, entità e modalità di applicazione delle relative sanzioni sono indicate nel comma 2 dell'articolo 16 del Dpr 62/2013.

### Articolo 15

#### Ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd)

1. Il Garante istituisce l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd) per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 55-bis, comma 2, del D.Lgs 165/2001. L'Upd è composto da almeno 3 membri che operano a titolo gratuito. I membri debbono assicurare assoluta indipendenza e sono scelti preferibilmente tra coloro che esercitano o abbiano esercitato le funzioni di magistrato nelle giurisdizioni superiori o di professore universitario ordinario nelle facoltà di giurisprudenza, o di avvocati abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori. Il membro più anziano d'età assume le funzioni di responsabile dell'Ufficio e si avvale della Segreteria Generale del Garante.

Roma, 29 agosto 2019

Il Presidente  
Mauro Palma



## **Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022**

### **DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

#### **Premessa**

Il 30 gennaio 2018 è stato adottato il primo Piano Triennale (2018-2020) della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in poi PTPCT) del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Poiché si tratta di una giovane Istituzione ancora in fase di consolidamento, si ritiene opportuno rimandare nuovamente all'ampia premessa di carattere giuridico normativo riportata nel suddetto PTPCT 2018-2020

<http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/95288dda-7474520058d4a3c5bd69d315.pdf>.

Si ritiene altresì non inutile rammentare che il 6 settembre 2018, su proposta del Ministro della Giustizia, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che introduce nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, poi divenuta norma dello Stato, in esito alla approvazione definitiva del testo di legge alla Camera il 18 dicembre 2018 e firmato dal Presidente della Repubblica per la sua promulgazione il 10 gennaio 2019. Sulla scia delle Raccomandazioni provenienti dal Gruppo di Stati contro la corruzione, nel contesto del Consiglio d'Europa, (GRECO), e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la normativa prevede trattamenti sanzionatori più gravi e l'estensione, al settore dei reati contro la Pubblica Amministrazione, di strumenti come gli "infiltrati" o come le misure premiali in favore di chi, nella qualità di partecipe ai reati, collabori, favorendo le investigazioni. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), ratificata dall'Italia con legge 3 agosto 2009 n. 116, stabilisce che ogni Stato, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, è tenuto ad applicare «politiche della prevenzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi dello Stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di integrità, di trasparenza e di responsabilità» (art. 5).

#### **Il contesto di riferimento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**

L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (Garante nazionale) e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia. La norma è stata poi modificata dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, nonché dal decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132.

Il Garante nazionale è costituito in Collegio, composto dal Presidente e due membri, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni; essi sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto





## Framework

del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2016 è stato nominato il Presidente del Garante nazionale, prof. Mauro Palma, e un componente del Collegio, l'avv. Emilia Rossi; il 3 marzo 2016 è stato nominato l'altro membro del Collegio, la dottoressa Daniela de Robert.

Il Garante nazionale è un Organo indipendente ed è stato indicato dalle Autorità italiane come Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti (NPM), ai sensi dell'articolo 3 e seguenti del protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura (OPCAT) adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2002 (in vigore dal 22 giugno 2006) e ratificato dall'Italia con legge 9 novembre 2012 n. 195. A seguito del deposito dello strumento di ratifica in data 3 aprile 2013 il Protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 3 maggio 2013. Il Trattato, istituendo il Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura con compiti di ispezione e monitoraggio a livello globale, ha impegnato tutti gli Stati aderenti a dotarsi di un Meccanismo nazionale di prevenzione con poteri di visita di tutti i luoghi di privazione della libertà. Allo scopo di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti il Protocollo prevede l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da Organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della libertà. Per l'Italia è stato appunto individuato quale Meccanismo nazionale il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. In tale veste, con i poteri e le garanzie conferite ai sensi degli articoli 19-21 del Protocollo, il Garante nazionale ha accesso a tutti i luoghi in cui delle persone sono o possono essere private della libertà. Nel 2014 il Garante nazionale veniva anche individuato dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento delle Politiche europee quale Organo di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati, ai sensi della Direttiva dell'Unione Europea 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale designazione nel 2015 veniva riconosciuta dalla Commissione europea soddisfacente e il Garante nazionale a pieno titolo ha potuto avviare il sistema di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati. Inoltre, vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge nel 2009, tenuto conto della risposta dell'Italia in relazione alla lista di domande della *Committee on the Rights of Persons with Disabilities* di cui all'articolo 15 «*Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment*» punto 33 *The matter is under consideration by the National Guarantor of the Rights of detainees and persons deprived of personal freedom who has been identified as the national preventative mechanism;* viste le *Concluding observations on the initial report of Italy (Adopted by the Committee at its 16th Session (15 August-2 September 2016))* di cui al punto 42 *The Committee recommends that the national preventative mechanism immediately visit and report on the situation in psychiatric institutions or other residential facilities for persons with disabilities, especially those with intellectual and/or psychosocial disabilities*», il Garante Nazionale esercita il proprio mandato anche in strutture private della libertà in ambito salute. In questo contesto si inseriscono la mappatura delle strutture per persone con disabilità del territorio nazionale, l'attività del monitoraggio volta a verificare le condizioni di vita e di assistenza all'interno e a prevenire forme improprie di contrazione della libertà, possibili abusi o trattamenti contrari alla dignità della persona e al senso di umanità. Parallelamente, si colloca il monitoraggio delle residenze per persone anziane non autosufficienti: luoghi in cui il processo di istituzionalizzazione può divenire, successivamente a un ingresso volontario nella struttura stessa, una segregazione *de facto*.

A fronte delle dimensioni contenute in termini di personale, al Garante nazionale è stata attribuita una competenza molto ampia. Nello specifico, il Garante nazionale ha una funzione di tipo preventivo-cooperativo inter-istituzionale. In sintesi, il suo compito principale è quello di monitorare, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà; oltre al carcere, le comunità chiuse, i luoghi di polizia, i centri per gli immigrati, le REMS (residenze per misure di sicurezza), istituite dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Scopo delle visite è individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le Autorità responsabili, trovare modalità per risolverle. Al Garante nazionale spetta inoltre per legge, in cooperazione con la Magi-



struttura di sorveglianza, la trattazione dei reclami ex art. 35 dell'ordinamento penitenziario. Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un Rapporto contenente osservazioni ed eventuali Raccomandazioni e lo inoltra alle Autorità competenti. Ogni Rapporto, normalmente un mese dopo essere stato recapitato, viene pubblicato sul sito web del Garante nazionale, unitamente alle eventuali risposte ed osservazioni fatte pervenire da parte delle rispettive Autorità competenti. La pubblicazione dei Rapporti si può senz'altro annoverare, per il contesto che qui interessa, una fondamentale misura di prevenzione e trasparenza. Ogni anno il Garante nazionale invia ed espone una Relazione al Parlamento sul lavoro svolto e sulle prospettive future negli ambiti di sua competenza. La Relazione, che rappresenta la *performance* dell'Autorità garante, è anch'essa pubblicata sul sito istituzionale. Contestualmente, il Garante nazionale riferisce periodicamente ai rispettivi Organi internazionali di controllo circa la propria attività svolta in adempimento di Convenzioni internazionali in ambito globale o europeo.

La legge 1.12.2018 n. 132 ha modificato l'articolo 7 comma 5 lettera e) della legge 146/2013 che prevede che il Garante nazionale "verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale".

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha modificato, con l'art.1, comma 476, l'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.146, prevedendo che l'Ufficio del Garante nazionale sia composto da un numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 del Ministero della giustizia e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli Enti del Servizio sanitario nazionale e incrementando lo stanziamento di bilancio destinato al funzionamento del Garante nazionale. Tale modifica accoglie una specifica richiesta del Garante nazionale circa la necessaria multidisciplinarietà del personale, tenuto conto delle molteplici e complesse competenze assegnate a tale Autorità garante.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019 n. 89 (già citato quale provvedimento in itinere nel PTPCT dello scorso anno) che ha, tra l'altro, stabilito i diversi inquadramenti del personale e le modalità della selezione delle unità mancanti, inserendo *ex novo* un'unità dirigenziale di seconda fascia, quale direttore dell'Ufficio e con incarico di funzionario delegato alla gestione del fondo per le spese di funzionamento del Garante. La relativa procedura di interpello è tuttora in corso. Attualmente l'Ufficio è composto da 18 unità del Ministero della giustizia e da 1 del Ministero dell'interno).

L'Ufficio del Garante nazionale è operativo dal 25 marzo 2016 e, come accennato, non ha ancora terminato il reclutamento di tutte le unità di personale. Alla data del 30 dicembre 2019 la situazione del personale è la seguente:

Il DPCM 10 aprile 2019 n. 89 ha stabilito i diversi inquadramenti del personale e le modalità della selezione delle unità mancanti del Garante nazionale



## Framework

### Personale per Aree funzionali e Ruoli di Polizia

Aree/Ruoli	Donne	Uomini	Totale complessivo
Comparto funzioni centrali, Area 2	2	3	5
Comparto funzioni centrali, Area 3	6	1	7
Polizia di Stato, ruolo Ispettori		1	1
Polizia penitenziaria, ruolo Agenti e Assistenti		6	6
<b>Totale complessivo</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>

Area/Profilo - Ruolo/Qualifica	Donne	Uomini	Totale complessivo
<b>Comparto funzioni centrali, Area 2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Assistente giudiziario	1	1	2
Assistente amministrativo		2	2
Assistente informatico		1	1
<b>Comparto funzioni centrali, Area 3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
Direttore amministrativo	1		1
Funzionario amministrativo	1		1
Funzionario contabile	1		1
Funzionario della professionalità di servizio sociale	1		1
Funzionario giuridico pedagogico	1	1	2
Funzionario linguistico	1		1
<b>Polizia di Stato, ruolo Ispettori</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
Vice commissario		1	1
<b>Polizia penitenziaria, ruolo Agenti e Assistenti</b>		<b>6</b>	<b>6</b>
Agente scelto		3	3
Assistente capo coordinatore		1	1
Agente		2	2
<b>Totale complessivo</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>19</b>

L'articolo 2 del DPCM n. 89/2019 e il Codice di Autoregolamentazione adottato prevedono che il Garante possa avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nominati con propria determinazione, anche stipulando apposite Convenzioni con altre Amministrazioni dello Stato.

Al fine di dar conto di una procedura di selezione dei consulenti più trasparente, il Garante nazionale, con delibera del 5 novembre 2018, ha pubblicato sul proprio sito l'avviso di richiesta di candidature per la funzione di esperto.



Gli esperti vengono impiegati per il conferimento di incarichi di consulenza e per le attività di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà in ciascuna delle aree indicate di seguito:

- a) area psichiatrica e di assistenza alla disabilità
- b) area della tutela della salute in carcere
- c) area dell'accoglienza e del trattenimento di migranti irregolari e di espletamento delle procedure relative
- d) area della custodia di polizia
- e) area della privazione della libertà in ambito penale per adulti o minori

Nell'anno 2019 sono pervenute 87 candidature, che un'apposita Commissione ha valutato relativamente ai requisiti richiesti.

I 53 esperti, ad oggi selezionati, sono inseriti in elenchi – cinque, uno per area – pubblicati sul sito internet del Garante.

In relazione al mandato di monitoraggio dei rimpatri forzati, il Garante nazionale è beneficiario di un finanziamento a valere sul Fondo nazionale Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014/2020 del Ministero dell'Interno attraverso il progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati". Per le funzioni di cui al progetto FAMI sopracitato, il Garante nazionale si avvale di un *pool* di esperti selezionati tramite procedure di evidenza pubblica di cui all'apposita scheda di rilevazione.



## Framework

NOME E COGNOME	OGGETTO INCARICO	ATTO DI CONFERIMENTO	RAGIONE DELL'INCARICO	C.V.	DURATA	COMPENSO (LORDO) €	ALTRI INCARICHI O ATTIVITÀ PROFESSIONALI	ATTESTAZIONI E DELL'INSUSSISTENZA CONFLITTO D'INTERESSE	COMUNICAZIONE AL PCM
LAURA D'ANTONIO	Esperto in rendicontazione di progetti europei	Contratto n° prot. m_dg. DAPPR20.29/11/20 17.0000428.ID	Progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" a valere sul FAMI 14-20	si	Fino al 20/12/2018	44.500,00	Consulente	si	NO
DARIO PASQUINI	Esperto in comunicazione	Contratto n° prot. m_dg. DAPPR20.29/11/20 17.0000429.ID	Progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" a valere sul FAMI 14-20	si	Fino al 28/02/2020	75.000,00	Giornalista pubblicista	si	NO
SALVATORE FACHILE	Giurista esperto in problematiche legali su tematiche giuridiche attinenti il diritto dell'immigrazione e dell'asilo	Contratto n° prot. m_dg. DAPPR20.29/11/20 17.0000432.ID	Progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" a valere sul FAMI 14-20	si	Fino al 28/02/2020	40.000,00	Avvocato	si	NO
ANTONIO MARCHESI	Esperto nelle tematiche della tutela internazionale dei diritti umani	Contratto n° prot. m_dg. DAPPR20.29/11/20 17.0000430.ID	Progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" a valere sul FAMI 14-20	si	Fino al 28/02/2020	20.000,00	Professore ordinario	si	NO
AGATINO LIPARA	Revisore contabile	Contratto n° prot. m_dg. DAPPR20.29/11/20 17.0000427.ID	Progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" a valere sul FAMI 14-20	si	Fino al 28/02/2020	34.900,00	Revisore legale	si	NO
MICHELE GORGA	Esperto legale	Contratto n° prot. m_dg. DAPPR20.29/11/20 17.0000431.ID	Progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" a valere sul FAMI 14-20	si	Fino al 28/02/2020	13.900,00	Avvocato	si	NO
SILVIA CASIRAGHI	Esperto in rendicontazione di progetti europei	Contratto n° prot. m_dg. DAPPR20.21/12/20 18.0000569.ID	Progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" a valere sul FAMI 14-20	si	Fino al 28/02/2020	30.750,00	Consulente	si	NO
ALDO MORRONE	Medico forense esperto nell'applicazione del Protocollo di Istanbul ONU 2004	Contratto n° prot. m_dg. DAPPR20.21/12/20 18.0000570.ID	Progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" a valere sul FAMI 14-20	si	Fino al 28/02/2020	10.000,00	Consulente	si	NO
MARIA DONATELLA LARICCHIA	Assistente giuridico	Contratto n° prot. m_dg. DAPPR.06/08/2019. 0000354.ID	Progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" a valere sul FAMI 14-20	si	Fino al 28/02/2020	10.000,00	Consulente	si	NO




L'Ufficio ha sede in Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in via di San Francesco di Sales n. 34. Il Ministero della giustizia destina all'Ufficio del Garante nazionale gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, incluso un sito *Internet*, necessari al suo funzionamento, assicurandone la piena manutenzione. Mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, il Ministero della giustizia provvede altresì alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale. Le risorse finanziarie del Garante nazionale sono assegnate dalla legge finanziaria nazionale e affluiscono in un apposito capitolo di bilancio utilizzato in piena autonomia e indipendenza dal Garante. Le funzioni di cassa sono esercitate da personale del Ministero della giustizia che esegue le operazioni contabili secondo le direttive impartite dal Garante. Il controllo sulla regolarità amministrativo-contabile delle spese sostenute dal Garante è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione preposta alla verifica della legittimità della spesa pubblica. Nei limiti delle risorse assegnate, il Presidente del Garante nazionale, con proprie determinazioni, autorizza la spesa per missioni, acquisto di beni e fornitura di servizi.

Nel corso del 2019 è cessata la collaborazione del funzionario che svolgeva le funzioni di coordinamento, sulla base delle indicazioni e della responsabilità del Collegio del Garante nazionale e si è in attesa, come detto, della selezione di un Dirigente di seconda fascia che assumerà le funzioni di Direttore dell'Ufficio.

Nel 2019 è stata avviata la selezione per il reclutamento di un Dirigente di seconda fascia che assumerà le funzioni di Direttore dell'Ufficio

L'Ufficio è articolato in 7 Unità Organizzative; alle dirette dipendenze del Collegio è istituita l'Unità Organizzativa "Supporto al Collegio".

Di seguito il grafico della *line*.



### Gli stakeholder del Garante nazionale

Prima di entrare nel dettaglio delle singole Unità organizzative si anticipano, nel complesso, quali sono gli interlocutori del Garante nazionale. Sono da ricordare, *in primis*, le persone private della libertà o la cui libertà personale subisce forte limitazioni nei vari ambiti di competenza (solo la popolazione adulta detenuta ammonta attualmente a circa 60.000 individui), nonché le Amministrazioni e gli attori, istituzionali e non, il cui operato è soggetto al monitoraggio dello stesso Garante e con i quali il Garante entra in dialogo in una forma cooperativa:



## Framework

- l'Amministrazione penitenziaria (Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile o di comunità) con i suoi 191 Istituti penitenziari per adulti, 17 per minori, oltre alle strutture di comunità chiuse, alle diverse articolazioni e ai suoi più di 40.000 dipendenti;
- il personale, sia delle Forze di Polizia che dipendente degli Enti gestori, che opera nei Centri per migranti (quattro "hotspot" e otto Centri per il rimpatrio-CPR); il personale che opera come scorta nelle operazioni di rimpatrio forzato, sotto la responsabilità del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
- il personale delle Forze di Polizia che opera nell'ambito delle camere di sicurezza e dei luoghi di interrogatorio;
- il personale che opera nelle strutture di detenzione per persone con patologie psichiche, sotto la responsabilità del Ministero della Salute (Servizi psichiatrici di diagnosi e cura e, in ambito penale, nelle REMS);
- il personale che opera nelle molte e diffuse residenze per persone anziane o con disabilità.

Tra gli altri interlocutori, istituzionali e non, del Garante nazionale ci sono le più alte Autorità dello Stato sia parlamentari che governative, la Magistratura, le Organizzazioni internazionali, la stampa, le Organizzazioni non governative, la società civile. L'attività del Garante, anche in ragione della sua recente istituzione, non è ancora molto conosciuta dai cittadini, anche se negli ultimi mesi la percezione delle competenze e dell'operato del Garante è aumentata in ragione della maggiore visibilità raggiunta sugli organi di stampa e dell'intensificarsi delle relazioni istituzionali, anche nell'ambito della formazione del personale delle Forze di Polizia e della Magistratura.

Fondamentale la collaborazione avviata con il Garante della *Privacy* e con il Garante nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

A marzo 2019 è stato pubblicato il testo definitivo delle Linee guida sulla detenzione amministrativa

Inoltre, in occasione della elaborazione delle linee-guida sulla detenzione amministrativa dal parte del Tavolo permanente avviato presso il Garante, la bozza del testo è stata partecipata con la società civile organizzata che ha formulato contributi e pareri che sono stati valutati nella stesura del testo definitivo pubblicato a marzo 2019.

Per quanto riguarda le iniziative organizzate dal Garante nazionale, quali convegni, *workshop*, seminari, conferenze stampa, si registra notevole partecipazione e interesse da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Altrettanto notevole è la diffusione di pubblicazioni e altro materiale prodotto dal Garante nazionale, che avviene sia in formato cartaceo (distribuzione nel corso di eventi come la presentazione della Relazione annuale in Parlamento, convegni, incontri bilaterali) sia sul web.

Esiste anche una Sezione sul Sito istituzionale che contiene i testi dei pareri o altri documenti inviati dal Garante al Parlamento in occasione di specifica richiesta per decreti legislativi o di audizioni su provvedimenti in corso d'esame nelle competenti Commissioni. La Sezione contiene anche i pareri inviati alla magistratura su questioni problematiche in corso, che abbiano profili d'interesse per il potere giudiziario. Inoltre vengono diramati con regolarità comunicati stampa, inviti a iniziative e altri documenti. Tali azioni sono orientate anche a una maggiore diffusione della conoscenza dell'Istituzione al fine di far crescere la consapevolezza del ruolo fondamentale che la tutela dei diritti della persona ha nella costruzione di una società di effettiva convivenza oltre che di solido tessuto democratico.

A dicembre 2019 è stata avviata la prima consultazione 'aperta' degli stakeholders tramite pubblicazione della bozza del PTPCT sul sito istituzionale del Garante nazionale

Nel corso del triennio sarà oggetto di approfondimento il contesto esterno del Garante nazionale; come previsto dal cronoprogramma, è stata fatta una consultazione 'aperta' agli *stakeholder* tramite pubblicazione della bozza del PTPCT sul sito istituzionale (dal 24 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020), nell'ottica di una maggiore con-



divisione con i portatori di interesse. L'avviso è stato corredato da apposito modulo per esprimere eventuali osservazioni e proposte di correzione o integrazione. All'esito della procedura di consultazione non sono pervenute osservazioni da parte degli *stakeholders*.

#### Unità Organizzativa 1. Segreteria Generale

Essa costituisce la segreteria dell'Ufficio, si occupa di protocollazione, di distribuzione dei fascicoli alle U.O., di archiviazione. Tiene lo scadenario delle relazioni sulle visite di monitoraggio effettuate e della ricezione delle risposte. Cura la gestione amministrativa del personale e la logistica dell'Ufficio. Gestisce le missioni e cura gli adempimenti relativi al capitolo 1753 'Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale' del Bilancio del Ministero della giustizia, tenendo presente che tutti gli acquisti di beni e servizi vengono fatti tramite gli uffici del Ministero della giustizia.

Attività	Struttura	Stakeholder
Gestione delle missioni	Segreteria generale	Membri del Collegio e personale delle Unità organizzative
Approvvigionamento di beni	Segreteria generale	Collegio e Unità organizzative, fornitori
Amministrazione del protocollo	Segreteria generale	Mittenti, Membri del Collegio e personale delle Unità organizzative destinatario ultimo delle note
Gestione delle presenze del personale	Segreteria generale	Personale delle Unità organizzative

#### Unità Organizzativa 2. Sistemi Informativi

L'Unità sistemi informativi si occupa delle funzioni informatiche dell'Ufficio. In particolare, oltre a fornire assistenza tecnica ai membri del Collegio e al personale dell'Ufficio, cura l'acquisizione e l'organizzazione dei dati che pervengono all'Ufficio dalle varie Amministrazioni. Tali dati vengono elaborati e analizzati per la produzione di rapporti tematici periodici o specifici. A tale fine, l'Unità si occupa della gestione informatizzata dei flussi informativi interni e realizza e gestisce gli archivi relativi. Parte di questa attività viene assolta mediante un portale *intranet* realizzato "in economia" dal personale assegnato all'Unità sistemi informativi. Infine, l'Unità pubblica i contenuti sul sito *internet* istituzionale ed effettua modifiche minime sul *layout* del sito, cioè la disposizione degli elementi in ogni pagina del sito. L'amministrazione informatica del sito è affidata alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. I processi relativi all'attività dell'Unità sistemi informativi sono interni e realizzati con le risorse a disposizione, pertanto non comportano eventi rischiosi ai fini della prevenzione della corruzione.

Attività	Struttura	Stakeholder
Assistenza tecnica	Unità organizzativa sistemi informativi	Membri del Collegio e personale dell'Ufficio
Acquisizione e organizzazione delle informazioni	Unità organizzativa sistemi informativi	Collegio e Unità organizzative
Rapporti tematici periodici o specifici	Unità organizzativa sistemi informativi	Destinatari esterni, istituzionali e non, interessati agli ambiti d'intervento del Garante
Realizzazione e gestione del portale <i>intranet</i>	Unità organizzativa sistemi informativi	Collegio e Unità organizzative
Pubblicazione di contenuti sul sito <i>internet</i> istituzionale	Unità organizzativa sistemi informativi	Destinatari esterni, istituzionali e non, interessati agli ambiti d'intervento del Garante





## Framework

### Unità Organizzativa 3. Privazione della libertà in ambito penale

Si occupa del monitoraggio delle strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, curando i rapporti con le relative Amministrazioni, visionando atti, richieste di documentazione, anche attraverso i contatti con la Magistratura di sorveglianza. Cura la preparazione di modelli di *check list* per la visita delle varie tipologie di strutture di privazione della libertà personale. Coordina il monitoraggio delle segnalazioni riguardanti luoghi di privazione della libertà in ambito penale. Si occupa, altresì, della stesura di protocolli di intesa con le Amministrazioni e servizi interessati per avviare attività di formazione/studi/ricerche in ambito penitenziario.

Attività	Struttura	Stakeholder
Monitoraggio Istituti penitenziari per adulti	Unità organizzativa privazione della libertà in ambito penale	Ministero della giustizia, Azienda sanitaria, terzo settore e associazionismo, Garante regionale e locali, Enti regionali e locali
Monitoraggio Reparti ospedalieri protetti	Unità organizzativa privazione della libertà in ambito penale	Ministero della salute, Ministero della giustizia, Aziende sanitarie, Enti regionali e locali, Garanti regionali e locali
Monitoraggio Istituti penitenziari minorili	Unità organizzativa privazione della libertà in ambito penale	Ministero della giustizia, Aziende sanitarie, Enti regionali e locali, Terzo settore e associazionismo, Garanti regionali e locali
Monitoraggio Centri prima accoglienza	Unità organizzativa privazione della libertà in ambito penale	Ministero della giustizia, Aziende sanitarie, Enti regionali e locali, Terzo settore e associazionismo, Garanti regionali e locali
Monitoraggio Comunità per minorenni	Unità organizzativa privazione della libertà in ambito penale	Ministero della giustizia, Aziende sanitarie, Enti regionali e locali, Terzo settore e associazionismo, Garanti regionali e locali
Monitoraggio Comunità terapeutico - riabilitative	Unità organizzativa privazione della libertà in ambito penale	Ministero della giustizia, Azienda sanitaria, Servizio per le tossicodipendenze, Terzo settore e associazionismo, Garante regionale e locali, Enti regionali e locali
Stipula protocolli con Amministrazioni e servizi interessati, Tribunale di sorveglianza, Autorità giudiziarie	Unità organizzativa privazione della libertà in ambito penale	Ministero della giustizia, Garanti regionali e locali, Tribunale di sorveglianza, Autorità giudiziaria
Formazione con Ministero della giustizia (Dipartimento amministrazione penitenziaria e Dipartimento della giustizia minorile e di comunità)	Unità organizzativa privazione della libertà in ambito penale	Ministero della giustizia, Garanti regionali e locali, Autorità giudiziaria

### Unità organizzativa 4. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia

Il decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013 convertito in legge n. 10 del 21 febbraio 2014 (art. 7 comma 5 lettera b) prevede che: "il Garante Nazionale visita, senza necessità di autorizzazione e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive". L'Unità organizzativa si occupa del monitoraggio delle strutture di tutte le Forze di Polizia delle persone private della libertà personale in quanto trattenute per fini di indagine presso strutture *ad hoc* delle Forze di Polizia, per esempio le camere di sicurezza o i luoghi ove si svolgono gli interrogatori di Polizia giudiziaria. Rapporti con le relative Amministrazioni. Visione di atti, richieste di documentazione.



Attività	Struttura	Stakeholder
Monitoraggio Camere di sicurezza presso i Commissariati, le Stazioni, i Comandi, le Tenenze, le Questure, i Tribunali e le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché delle Polizie provinciali e locali	Unità organizzativa privazione della libertà da parte delle Forze di polizia	Ministero dell'interno, Dipartimento della PS, Ministero della difesa, Arma dei Carabinieri, Ministero dell'economia e delle finanze, Guardia di Finanza, Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Dipartimento organizzazione giudiziaria, Comuni e Province, Polizie provinciali e locali

#### Unità organizzativa 5. Privazione della libertà e migranti

L'Unità Organizzativa è incaricata delle attività relative al mandato del Garante nazionale in tema di tutela dei diritti dei migranti sottoposti a privazione della libertà personale. In particolare la legge istitutiva del Garante nazionale, decreto legge n. 146 del 23 dicembre 2013 convertito in legge n. 10 del 21 febbraio 2014 prevede che il Garante Nazionale (art. 7 comma 5 lettera e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i Centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (cfr. la recentissima legge 132/2018 già citata) nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale.

Inoltre, il Garante nazionale è stato individuato quale Autorità nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati in esecuzione delle previsioni di cui all'articolo 8 paragrafo 6 della Direttiva 115/2008 della Commissione Europea. In relazione a tale mandato il Garante nazionale è beneficiario di un finanziamento a valere sul Fondo nazionale Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014/2020 del Ministero dell'Interno attraverso il progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati". Il progetto del valore di euro 799.168,82 è stato avviato il 5 aprile 2017 ed è stato prorogato al 28 febbraio 2020. Il progetto si inquadra nell'azione di potenziamento del Garante nazionale rispetto al monitoraggio dei rimpatri forzati attraverso la fornitura di beni e servizi funzionali a tale competenza. Nell'ambito del progetto, sono state realizzate le seguenti attività:

- corso di lingua inglese per 20 componenti dell'Ufficio del Garante;
- corso di lingua francese per 20 componenti dell'Ufficio del Garante (iniziativa tuttora in corso);
- 3 iniziative di formazione multidisciplinare per il *training* dei monitor dei rimpatri forzati;
- 3 workshop su tematiche afferenti le operazioni di rimpatrio forzato (uso proporzionato della forza e dei mezzi di coercizione, prevenzione della tratta nelle operazioni di rimpatrio forzato);
- selezione di esperti FAMI, costituzione del *pool* di esperti del Garante nazionale (esperto giuridico, esperto in tutela internazionale dei diritti umani, esperto in comunicazione, esperto in rendicontazione progetti europei, esperto medico in applicazione del Protocollo di Istanbul 2004, assistente giuridico, selezione di una società fornitrice di mediatori culturali nelle principali lingue utilizzati nei rimpatri);
- costituzione, tramite accordi bilaterali, di una rete nazionale di monitoraggio con la partecipazione dei Garanti regionali che hanno aderito a tali accordi (rete FAMI);
- realizzazione di una piattaforma informatica per la gestione delle attività relative al monitoraggio dei rimpatri forzati;



## Framework

- operazioni di monitoraggio con l’accompagnamento di esperti mediatori e il coinvolgimento dei garanti territoriali e degli esperti

Attività	Struttura	stakeholder
Monitoraggio Centri per il rimpatrio e <i>hotspot</i>	Unità organizzativa privazione della libertà e migranti	Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Dipartimento PS, Esercito italiano, Enti gestori, Regioni, ASL, Comune, associazionismo, università, Garanti regionali e locali
Monitoraggio <i>waiting room</i> , scali aerei, vettori (aereo o nave)	Unità organizzativa privazione della libertà e migranti	Ministero dell’interno, Dipartimento della PS, Frontex, Garanti regionali e locali
Monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato	Unità organizzativa privazione della libertà e migranti	Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Dipartimento PS, Garanti regionali e locali, Organizzazioni della società civile, Università, Magistratura

### Unità Organizzativa 6. Relazioni nazionali e internazionali, studi

Tre sono le principali aree di attività dell’Unità.

Relazioni nazionali: si occupa delle attività utili a promuovere e favorire i rapporti di collaborazione con i Garanti dei diritti delle persone private della libertà regionali, provinciali e comunali cioè quelli competenti su porzioni del territorio italiano – quindi territoriali – e a realizzare una rete di Meccanismi di prevenzione della tortura e degli altri gravi maltrattamenti che comprenda i Garanti territoriali e che sia coordinata dal Garante nazionale, la cosiddetta rete NPM – *National Preventive Mechanism* – ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura (OPCAT) del 1984. Si occupa, inoltre, di promuovere la cooperazione con gli *stakeholder* nazionali impegnati nella tutela dei diritti delle persone private della libertà, ovvero partecipa e organizza iniziative in sintonia con il mandato istituzionale sul territorio nazionale.

Relazioni internazionali: cura il consolidamento della posizione del Garante nazionale all’interno della rete dei Meccanismi internazionali di prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti – come il Sottocomitato ONU per la prevenzione della tortura (SPT) e il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa (CPT) – e di quelli nazionali degli altri Stati (NPM). Partecipa a incontri di carattere internazionale – audizioni, conferenze, consultazione di esperti, *forum* e così via – in Italia e all’estero e si occupa di ricevere delegazioni internazionali. Tiene i rapporti e collabora con: a) le Organizzazioni internazionali, nonché con i loro organi e rappresentanti (in particolare tiene i rapporti con il Sottocomitato ONU per la prevenzione della tortura); b) il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani e partecipa ai suoi lavori; c) gli *Ombudsman* e i *National Human Rights Institution* (NHRI) degli altri Stati; d) ONG internazionali, come APT, AOM e così via. Predisponde le risposte – per le parti di competenza del Garante nazionale – alle osservazioni e raccomandazioni formulate all’esito di visite in Italia effettuate da Meccanismi di monitoraggio delle Organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti delle persone private della libertà come il CPT per il Consiglio d’Europa e l’SPT per l’ONU. Predisponde le parti di competenza del Garante nazionale dei Rapporti periodici che l’Italia ha l’obbligo di presentare ai Meccanismi di monitoraggio delle Organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti umani come il Comitato ONU dei diritti umani (HRC). Predisponde le informazioni richieste agli NPM dai Meccanismi di monitoraggio delle Organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti umani. Dispone di un servizio di interpretariato e traduzioni



che cura, tra l'altro, l'edizione inglese della Relazione annuale del Garante nazionale al Parlamento.

Studi: svolge attività di studio, di ricerca e di in-formazione nel settore della protezione delle persone private della libertà. Cura l'aggiornamento legislativo e segue i processi normativi (nazionali, regionali e globali) in corso.

Attività	Struttura	Stakeholder
Relazioni nazionali	Unità organizzativa relazioni nazionali e internazionali, studi	Garanti dei diritti delle persone private della libertà regionali, provinciali e comunali, Difensori civici regionali, Istituzioni dello Stato e ONG che si occupano della tutela dei diritti delle persone private della libertà
Relazioni internazionali	Unità organizzativa relazioni nazionali e internazionali, studi	Sottocomitato ONU per la prevenzione della tortura (SPT) Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (CPT), NPM degli altri Stati, Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU), Ombudsman e National Human Rights Institution (NHRI) degli altri Stati, Comitato ONU dei diritti umani (HRC), ONG internazionali, come APT, AOM
Studi	Unità organizzativa relazioni nazionali e internazionali, studi	Istituti di ricerca nazionali e internazionali, Università nazionali e internazionali

#### Unità Organizzativa 7. Privazione della libertà nella tutela della salute

Si occupa del monitoraggio dei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc) o anche di strutture extra ospedaliere ove sono ricoverate persone sottoposte a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso); del monitoraggio e delle visite a residenze per persone con disabilità o anziane ove si possa configurare il rischio di privazione della libertà *de facto*. Per questa attività l'U.O. si avvale dell'Anagrafe del Garante nazionale delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per persone con disabilità e si occupa dell'elaborazione di *checklist* e linee guida delle visite di monitoraggio. L'U.O. per questo ambito cura i rapporti con le relative Amministrazioni, visiona atti e richiede documentazioni anche attraverso contatti con i Giudici tutelari e Amministratori di sostegno e Autorità giudiziarie.

L'Unità organizzativa svolge altresì attività di monitoraggio e visita i luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza detentive in ambito psichiatrico (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza - Rems), curando i rapporti con le relative Amministrazioni e Autorità giudiziarie. Per tutte le attività svolte prende visione di atti e richiede documentazione.

L'unità coordina il monitoraggio delle segnalazioni pervenute al Garante nazionale in tema di violazione della privazione della libertà nell'ambito della tutela della salute, predisponde l'istruttoria delle segnalazioni, partecipa alle sedute del Collegio per la loro valutazione e, di concerto con quest'ultimo, formula risposte.

Tra le competenze, inoltre, rientrano la predisposizione di protocolli di intesa per progetti di ricerca e di collaborazione con enti e organismi nazionali e internazionali, sui temi inerenti l'Unità organizzativa e dei quali ne cura la redazione, il coordinamento e l'attuazione. Partecipa e organizza eventi formativi pubblici e interni destinati al personale del Garante nazionale. Collabora a tutte le altre attività dell'ufficio del Garante nazionale.



## Framework

Attività	Struttura	Stakeholder
Monitoraggio Tso (trattamenti sanitari obbligatori) e Spdc (Servizi psichiatrici di diagnosi e cura)	Unità privazione della libertà nella tutela della salute	Ministero della salute, Regione, ASL, Comuni, Garanti regionali e locali, Giudice tutelare
Monitoraggio strutture residenziali per persone adulte e minori con disabilità	Unità privazione della libertà nella tutela della salute	Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla disabilità, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Regioni, ASL, Comuni, Associazionismo, Università, Organismi internazionali, Autorità giudiziarie, Giudice tutelare, Garanti regionali e locali
Monitoraggio strutture residenziali per persone anziane	Unità privazione della libertà nella tutela della salute	Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla disabilità, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Regioni, ASL, Comuni, Associazionismo, Università, organismi nazionali ed internazionali, Autorità giudiziarie, Giudice tutelare, Garanti regionali e locali
Monitoraggio Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)	Unità privazione della libertà nella tutela della salute	Ministero della salute, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Regione, ASL, Comuni, Garanti regionali e locali, Tribunale di sorveglianza, Organi istituzionali, Autorità giudiziarie
Coordinamento monitoraggio segnalazioni violazioni in tema di privazione della libertà nell'ambito della tutela della salute	Unità privazione della libertà nella tutela della salute	Destinatari esterni, istituzionali e non, interessati agli ambiti d'intervento del Garante in particolare disabili adulti e minori, anziani, familiari, operatori, associazioni, pubbliche amministrazioni, società civile.
Stipula protocolli con Università e Enti di ricerca, enti pubblici, Tribunale di sorveglianza, Autorità giudiziarie	Unità privazione della libertà nella tutela della salute	Università e Enti di ricerca, Enti pubblici di tutela della salute, Garanti regionali e locali, Tribunale di sorveglianza
Formazione interna e esterna con Ministero della salute, Autorità giudiziarie, Regioni, ASL, Comuni, Associazionismo, Università, Garanti regionali e locali	Unità privazione della libertà nella tutela della salute	Ufficio del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Ministero della salute, Regioni, ASL, Comuni, associazionismo, Albo professionale per assistenti sociali, Università, Garanti regionali e locali, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Tribunale di sorveglianza, Giudice tutelare, Autorità giudiziarie.

### Unità Organizzativa di Supporto al Collegio

Tale U.O. è posta alle dirette dipendenze del Collegio e svolge le funzioni di Segreteria particolare, gestendo le agende del Presidente e degli altri due Componenti del Collegio, curando i rapporti istituzionali con le Autorità interessate. All'U.O. è affidata la stesura delle delibere presidenziali e collegiali, il coordinamento dell'attività di verbalizzazione delle riunioni plenarie. Si occupa inoltre di coordinare il cd. Servizio Reclami ex art. 35 dell'ordinamento penitenziario, così come modificato dal decreto-legge 146/2013 convertito in legge 10/2014, che ha inserito tra i destinatari di questo reclamo generico da parte dei detenuti e internati il Garante nazionale, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti di tali soggetti. Rispetto a tale attività cura la formazione per il personale interno dell'Ufficio e svolge occasionalmente attività di formazione esterna. L'U.O. si occupa inoltre del coordinamento finale per l'invio della Relazione annuale del Garante nazionale che, come già detto, va presentata al Parlamento. Partecipa e cura eventi formativi sia pubblici sia interni per il personale.



Attività	Struttura	Stakeholder
Agenda Presidente e Componenti del Collegio, rapporti con Autorità	U.O. Supporto al Collegio	Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Ministero della Sanità, Autorità garante per l'Infanzia, Avvocatura, Università, Enti locali, Associazioni, etc.
Stesura delibere presidenziali e collegiali, coordinamento verbalizzazioni riunioni plenarie	U.O. Supporto al Collegio	Collegio e personale dell'Ufficio
Coordinamento Servizio Reclami ex art. 35 ordinamento penitenziario	U.O. Supporto al Collegio	Detenuti, Internati, Avvocati, Associazioni, Dipartimento amministrazione penitenziaria
Coordinamento finale per invio della Relazione annuale al Parlamento	U.O. Supporto al Collegio	Collegio e personale dell'Ufficio

Il Garante nazionale, a norma di legge, trasmette annualmente una Relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia; la prima Relazione è stata illustrata presso la Camera dei Deputati il 21 marzo 2017; la seconda è stata presentata il 15 giugno 2018 presso il Senato della Repubblica, la terza il 27 marzo 2019 è stata presentata presso la Camera dei Deputati.

Pur essendo una giovane Istituzione, ancora in fase di consolidamento, il Garante nazionale ha già adottato alcune misure di prevenzione della corruzione, consapevole di dover continuare ad impegnarsi nella autoanalisi organizzativa, nella conoscenza sistematica dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi di propria competenza. Il processo è portato avanti tenuto conto delle indicazioni ANAC, da ultimo il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, nel quale è ribadito che tali indicazioni non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle Amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità efficace, efficienza ed economicità dell'azione governativa.

Il Garante nazionale nella redazione del presente PTPCT ha seguito le indicazioni del PNA 2019

### Le prime misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2016-2017

Con delibera del 31 maggio 2016 il Collegio del Garante nazionale ha adottato il Codice di Autoregolamentazione ove, tra l'altro, sono specificati i compiti, le funzioni, i principi guida, l'organizzazione dell'Ufficio, le risorse finanziarie e strumentali. Successivamente, con delibera del 15 giugno 2017, il Collegio del Garante nazionale ha predisposto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Codice di Autoregolamentazione citato, uno schema di Codice Etico, aprendo una fase di consultazione del personale, al fine di raccogliere eventuali osservazioni e proposte emendative entro il 31 luglio 2017. Lo schema di Codice Etico elaborato risponde agli obblighi della legislazione vigente che impongono di dotarsi di strumenti normativi adeguati ai fini della prevenzione della corruzione e del rispetto della legalità, in linea con i PNA dell'ANAC. Lo schema di Codice Etico risponde anche alla esigenza di meglio specificare i principi guida del Codice di Autoregolamentazione e di adeguarli ai principi del Protocollo ONU e del D.P.R. n. 62/2013, traducendoli in norme che definiscano i doveri di trasparenza, indipendenza, imparzialità, lealtà e buona condotta cui sono tenuti il Garante e il personale dell'Ufficio, nonché tutti coloro che vi collaborano. Con successiva delibera del 31 ottobre 2017, esaminati i contributi pervenuti in fase di consultazione, il Garante nazionale ha adottato la stesura definitiva del Codice Etico. Contestualmente, il Presidente del Garante nazionale ha proceduto alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuandolo tra i responsabili delle



## Framework

Unità Organizzative, non essendo prevista all'epoca una figura dirigenziale nella pianta organica del Garante nazionale. Come previsto dal PNA 2016, il RPCT individuato, pur in posizione di autonomia e con ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, ha adeguata conoscenza del funzionamento dell'Amministrazione, svolge i suoi poteri con effettività, interloquendo con l'Organo di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa. Il RPCT ha esclusivamente un ruolo di regia, coordinamento, monitoraggio sull'effettiva adozione e applicazione del PTPCT, che viene adottato dall'Organo di indirizzo. Sia il Codice di Autoregolamentazione sia il Codice Etico sono stati pubblicati sul sito del Garante nazionale, anche nella versione inglese.

Il 3 novembre 2017 il Presidente del Garante nazionale ha inviato, tramite posta certificata, all'ANAC, il Codice Etico adottato il 31 ottobre 2017. Il Presidente del Garante nazionale ha altresì chiesto e ottenuto che venisse comunicata in Gazzetta Ufficiale l'adozione del Codice Etico (v. G.U. n. 272 del 21.11.2017). Il 27 novembre 2017 il RPCT ha convocato la prima riunione con il Presidente del Garante nazionale e il Direttore dell'Ufficio, proponendo un cronoprogramma per addivenire alla stesura del primo PTPCT del Garante nazionale, cui sono seguite due riunioni di coordinamento con i Responsabili delle U.O., nella consapevolezza dell'importanza che gli obiettivi di prevenzione della corruzione siano condivisi con i soggetti interni dell'Amministrazione, che conoscono la struttura organizzativa, i processi decisionali, i profili di rischio coinvolti. Il 29 novembre 2017 il Presidente del Garante nazionale ha deliberato la nomina del Referente per la Trasparenza, con l'incarico di curare gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati e il loro aggiornamento, l'accesso civico, l'accesso generalizzato, il *Freedom of Information Act* e la tenuta del registro degli accessi. Con delibera del 7 dicembre 2017 il Presidente del Garante nazionale ha nominato un Componente del Nucleo di Supporto al RPCT, con l'incarico di coadiuvarlo nel suo incarico, tenuto conto della complessità degli adempimenti derivanti dalle norme nazionali e internazionali. Tra le misure intraprese, ve ne è stata subito anche una di carattere formativo, attraverso la partecipazione del RPCT al corso "Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni" della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) a Caserta il 12 e 13 dicembre 2017. A cura del RPCT è tenuto un archivio degli atti, delle disposizioni, dei verbali delle riunioni relativi alla materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

### Le misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2018-2019

Nel corso del 2018 sono state avviate le iniziative previste dal cronoprogramma del PTPCT e poi poi più compiutamente realizzate nel corso del 2019. Si è partiti dallo studio dei dati da pubblicare nella "Sezione trasparenza" del sito istituzionale e dalla predisposizione dello schema procedimentale per l'accesso diffuso e la tenuta del registro degli accessi. Le decisioni sono maturate nell'ambito di riunioni plenarie per la massima condivisione tra il Collegio, il RPCT, i Responsabili delle Unità Organizzative. In esito a tale *modus procedendi* già nei primi mesi del 2018, è stato pubblicato sul sito del Garante nazionale, alla "Sezione trasparenza", il Regolamento sulle modalità di presentazione, trattazione, decisione delle richieste di accesso generalizzato ([http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/accesso\\_civico.page](http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/accesso_civico.page)). Poco prima di tale pubblicazione è stata curata una sessione formativa rivolta al personale interno dell'Ufficio, a cura di un docente della Scuola nazionale dell'Amministrazione, in collaborazione con il RPCT del Garante nazionale. Tenuto conto dell'importanza della formazione continua e della necessità di approfondire la conoscenza delle modalità di analisi dei processi organizzativi interni all'Ufficio, il RPCT e il Componente del Nucleo di Supporto hanno partecipato al corso SNA 'La funzione dei Responsabili e Referenti dell'Anticorruzione' nel maggio 2018. Le conoscenze acquisite sono state oggetto, subito dopo la pausa estiva, di formazione 'a cascata' nei confronti del personale interno dell'Ufficio, per arrivare a individuare con più consapevolezza alcuni processi da map-



pare – tra quelli relativi alle varie attività dell’Ufficio – ritenuti prioritari, come si vedrà più avanti nel dettaglio. Nell’ottobre 2019 anche il Referente per la Trasparenza ha partecipato al Corso SNA “Il *whistleblowing* – la collaborazione con ANAC”.

Il Referente per la Trasparenza ha partecipato al Corso SNA “Il *whistleblowing* – la collaborazione con ANAC” nel corso del 2019

Come previsto nel cronoprogramma, a giugno 2018 è stato adottato l’atto organizzativo per le segnalazioni di condotte illecite “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione” (*whistleblowing*), in linea con la normativa vigente, a tutela dei dati del denunciante, per evitare discriminazioni nei confronti del *whistleblower* e sottrarre la denuncia al diritto d’accesso. Anche rispetto a tale specifico tema, il RPCT ha condotto una sessione informativa interna sul *whistleblowing*, esplicitando le diverse parti dell’atto organizzativo, comunque già fruibile sul sito istituzionale del Garante nazionale al link [http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio\\_contenuto.page?contentId=PGC2899](http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=PGC2899).

Giova rammentare che l’istituto è stato riscritto dalla legge n. 179 del 2017 e che a seguito di tale riforma, il 6 febbraio 2018 l’ANAC ha comunicato che dall’8 febbraio 2018 sarebbe stata operativa l’applicazione informatica *Whistleblower* per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici come definiti dalla nuova versione dell’articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001. L’ANAC precisa che “al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l’identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà dialogare con l’ANAC in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informativa. Quanto sopra per evidenziare che a partire dalla entrata in esercizio del suddetto portale, potrà essere garantita la massima riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il descritto sistema. Conseguentemente si consiglia per le segnalazioni inoltrate a partire dall’entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite ogni altro canale (telefono, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale) di inviarle nuovamente utilizzando solo e unicamente la piattaforma ANAC”. Si rammenta inoltre il comunicato ANAC del 15 gennaio 2019 sulla pubblicazione in forma *open source* del codice sorgente e della documentazione della piattaforma per l’invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell’identità del segnalante (c.d. *whistleblowing*). Tenuto conto della netta preferenza dell’ANAC per procedure informatiche con le suddette caratteristiche, il Responsabile dell’Unità Organizzativa Sistemi Informativi del Garante nazionale, ha curato i contatti con la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati a cui è stato chiesto da parte del RPCT del Ministero della giustizia di realizzare un sistema adeguato ovvero di utilizzare sistemi già in uso o di verificare la possibilità di acquisire in riuso gratuito il *software* progettato per ANAC. Come già illustrato, il Garante nazionale si avvale delle risorse del Ministero della giustizia (per esempio il Protocollo Calliope). In ogni caso, come chiarito da ANAC, la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Risponde pertanto a criteri normativi e di economicità fare riferimento alla migliore soluzione informatica che la DGSIA propone in valutazione. Nei primi mesi del 2019 si sono svolti diversi incontri tra il Garante nazionale e DGSIA per lo studio di fattibilità di un portale *ad hoc* nei contenuti e si è elaborato un prodotto che verrà messo in funzione verosimilmente nei primi mesi del 2020, a seguito di provvedimento del Ministro della Giustizia.

Nel corso del 2019 è stato avviato con la collaborazione di DGSIA lo studio di fattibilità per il portale sul *whistleblowing*

Naturalmente fino a quando non sarà disponibile il modello informatizzato *de quo*, la procedura di gestione delle segnalazioni si svolgerà secondo l’atto organizzativo emanato a suo tempo, che consente comunque di soddisfare criteri di riservatezza.

In ogni caso, ove necessario, si tiene conto delle indicazioni ANAC di cui al comunicato del 5 settembre





## Framework

2018 (“Indicazioni per la migliore gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) con il quale il Presidente dell’ANAC ha richiamato i segnalanti e le Amministrazioni a una proficua collaborazione al fine di promuovere la celere ed efficace applicazione della normativa sulla tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o irregolarità commessi nell’ambito della amministrazione di appartenenza.

A tal fine ha tra l’altro rappresentato che:

- a. in caso di segnalazioni cartacee inviate mediante posta o consegnate *brevi manu*, occorre indicare sul plico, la specifica locuzione “Riservato-*Whistleblowing*” o altre analoghe, atteso che le segnalazioni prive di detta locuzione potrebbero non essere protocollate nel registro riservato predisposto dall’ANAC, con conseguente impossibilità di catalogarle e istruirle come segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis;
- b. non possono essere prese in considerazione, alla luce delle tutele predisposte dall’art. 54-bis, le segnalazioni prive degli elementi ritenuti essenziali, quali, l’identità del segnalante, la sua qualifica, il periodo temporale in cui si è verificato il fatto, la descrizione dei fatti, quelle accompagnate da una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o corredate da documentazione non appropriata o inconferente;
- c. egualmente accade per le segnalazioni contraddistinte da manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione (come da art. 1, co. 1, l. 179/2017), estranee alla sfera di competenza dell’Autorità connotate, dunque, da manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione, finalità palesemente emulativa;
- d. occorre tenere costantemente aggiornata l’ANAC in merito all’evoluzione della vicenda segnalata, soprattutto quando quest’ultima non sia più connotata dal carattere di attualità (cessazione delle misure organizzative discriminatorie, annullamento in autotutela di bandi di gara illegittimi, ecc.) ed è necessario presentare nuovamente le segnalazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 179/2018 (29 dicembre 2017), facendolo soltanto se esse corrispondono ai presupposti applicativi della novellata disposizione di cui all’art. 54-bis e permanga l’interesse a segnalare.
- e. le comunicazioni aventi ad oggetto misure ritenute ritorsive, pervenute all’ANAC prima del 29 dicembre 2017, saranno trattate solo nel caso in cui dette misure siano state reiterate e comunicate all’Autorità dopo l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo, precisando che ANAC non ha competenza in ordine agli atti ritorsivi adottati prima della modifica normativa dell’istituto del *whistleblowing* e comunicando che, a far data dalla pubblicazione del presente dalla pubblicazione del comunicato sul sito istituzionale, ANAC intende archiviare le comunicazioni pregresse non reiterate nei termini sopra evidenziati e le segnalazioni che abbiano perso il carattere di attualità.

Nel corso del 2019 sono proseguite le frequenti riunioni plenarie tra il Collegio e l’Ufficio per la programmazione dell’attività di monitoraggio relativa agli ambiti di competenza del Garante nazionale

Con il medesimo comunicato il Presidente dell’ANAC ha richiesto alle Amministrazioni pubbliche di fornire sollecito riscontro, alle richieste dell’Autorità in merito a notizie, informazioni, atti e documenti utili alla gestione della segnalazione e di mantenere aggiornati i dati relativi al nominativo del RPCT nella sezione amministrazione trasparente.

Sia nel 2018 che nel 2019, secondo un metodo di lavoro ormai consolidato, almeno trimestralmente – in realtà quasi mensilmente – sono state convocate riunioni plenarie per la pianificazione degli obiettivi strategici e la programmazione dell’attività



di monitoraggio, che costituisce il *core* di questa Autorità garante. La condivisione delle informazioni, la conoscenza dello svolgimento delle varie attività – comprese quelle formative, istituzionali, di comunicazione esterna, di relazioni internazionali – risulta un efficace strumento di ottimizzazione delle risorse umane ed economiche. In generale, all'interno dell'Ufficio del Garante si tengono con regolarità riunioni di coordinamento, di informazione e formazione interna; settimanalmente vengono raccolte le informazioni riguardanti iniziative o appuntamenti inerenti le singole Unità Organizzative o il Garante nel suo complesso e inoltrate a tutto il personale dell'Ufficio ai fini di comunicazione interna, anche attraverso la Intranet dell'Ufficio.

L'articolo 15, co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione. Il RPCT cura altresì la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, sulla pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC. La normativa prevede che al personale delle pubbliche amministrazioni siano rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. Parimenti, l'articolo 13 comma 3 del Codice Etico adottato dal Garante nazionale rimanda alla formazione del personale in servizio. Tale specifica misura è stata adottata nel mese di luglio 2019 durante un Seminario di formazione interna del Garante nazionale; in occasione dell'arrivo di nuovo personale, il RPCT ha curato una sessione formativa su tale materia.

La delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, allegato 3, contiene una ricognizione completa del ruolo del RPCT

Nel corso del 2019 si è svolto il Seminario di formazione interna del Garante nazionale, attinente anche la materia dell'Anticorruzione

Il Garante nazionale è consapevole che tra le misure di prevenzione della corruzione i Codici di comportamento rivestono un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in stretta connessione con i piani anticorruzione, per creare una cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio. A tale scopo come previsto tra le misure da adottare già nel 2019, si è proceduto ad un approfondimento dei rapporti tra il Codice di Autoregolamentazione, il Codice Etico del Garante nazionale e le misure di prevenzione, pervenendo il 29 agosto 2019 a deliberare da parte del Presidente del Garante nazionale, su proposta del RPCT, le opportune modifiche al Codice di Autoregolamentazione e al Codice Etico, assicurandone la massima diffusione anche attraverso la pubblicazione su sito istituzionale e poi tramite una successiva sessione di formazione interna da parte del RPCT, richiamando in particolare l'attenzione sull'inserimento del divieto di *pantouflage*, così come disciplinato dall'articolo 1, co. 42, lett. l) e sullo specifico dovere di collaborazione nei confronti del RPCT. Il 7 ottobre 2019 è stata pubblicata la Relazione del Gruppo di lavoro sulle Linee Guida ANAC in materia di Codici di comportamento dei dipendenti pubblici. Essa è stata diffusa a tutto il personale in servizio da parte del RPCT, con l'impegno di prevedere un'apposita sessione informativa e formativa nel

Nel corso del 2019, su proposta del RPCT, sono state adottate dal Collegio le opportune modifiche al Codice di Autoregolamentazione e al Codice Etico del Garante nazionale, quale misura di prevenzione della corruzione

1. Per una ricognizione sintetica dei poteri e responsabilità del RPCT si veda la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, allegato 3.



## Framework

2020 per valutare eventuali ulteriori aggiornamenti al Codice Etico del Garante nazionale. Si rammenta altresì che l'articolo 1 comma 9 lettera c) della legge 190/2012 prevede "obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano", intendendo che tali obblighi di informazione ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e poi nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Anche l'articolo 8 del D.P.R. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. I dipendenti sono tenuti alla conoscenza e osservanza del PTPCT, così come del Codice di Autoregolamentazione e del Codice Etico del Garante nazionale. Anche i collaboratori esterni a qualsiasi titolo del Garante nazionale sono tenuti al rispetto di essi nonché a segnalare le eventuali situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle e persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» e dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196), il 10 luglio 2018 è stata emanata una delibera presidenziale per la nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e la nomina del Responsabile del Trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito trasparenza del Garante nazionale. Secondo quanto espresso dal Garante per la protezione dei dati personali si è evitato di attribuire al RPCT le funzioni di RPD, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, onde evitare il rischio di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività del loro svolgimento, fermo restando che il RPD, come ribadito da ANAC nell'aggiornamento 2019 del PNA, costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. L'aggiornamento al PNA 2018 porta il «caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 5 co. 7 del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame».

Nel corso del 2019, con l'arrivo del nuovo funzionario nominato RPD, è stato dato nuovo impulso alle procedure in materia di trattamento dei dati personali

Il successivo venir meno della collaborazione da parte del funzionario incaricato della materia ha determinato una momentanea battuta d'arresto nello studio dei processi normativi da applicare al Garante nazionale; tuttavia l'arrivo nel settembre 2019 di una nuova unità in sostituzione della precedente ha dato nuovo impulso alle procedure in corso d'opera, procedendo innanzi tutto a individuare per ogni Unità Organizzativa le varie tipologie di trattamento dei dati.

Come già detto, nel 2018 e nel 2019 sono state fatte le prime analisi delle attività, avendo valutato opportuno nel primo PTPCT 2018-2020 dare una visione d'insieme, sia pure non esaustiva, e approfondire negli anni successivi l'analisi dei singoli processi, sulla base anche delle conoscenze acquisite circa lo studio dei processi da mappare e tenuto conto del graduale consolidarsi della giovane Istituzione dal punto di vista organizzativo. Nondimeno, il principio di gradualità, soprattutto nelle Amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, è un principio guida ANAC.

In occasione dell'arrivo di nuovo personale sono stati emanati diversi ordini di servizio, anche al fine di mi-



gliorare alcuni aspetti organizzativi e rendere più efficaci alcuni processi di lavoro.

Preme ancora una considerazione di carattere generale relativa alla mancata adozione della misura della rotazione del personale. Tenuto conto di quanto rappresentato finora (e anche della mancanza di figure dirigenziali in organico) occorre rilevare che allo stato non è possibile (e verosimilmente non lo sarà nel medio periodo) applicare la misura per carenza di personale, nell'ambito di una dotazione organica già limitata, e contestualmente per la necessità di professionalità con elevato contenuto tecnico nell'ambito delle Unità Organizzative, ognuno rispetto al proprio ambito di competenza. Tuttavia, sono state previste misure alternative, dall'effetto analogo, come per esempio l'affiancamento tra unità di personale trasversale ai diversi Servizi, oppure forme di condivisione interna periodica delle attività intraprese, sulla base di un sapere condiviso che rappresenta una delle *mission* di questa Autorità garante.

Di seguito si darà conto del monitoraggio sulle misure previste nel corso dell'anno 2019, dandone via via un'esplicazione.

Nel corso 2019, con l'arrivo di nuovo personale, sono stati rivisti alcuni aspetti organizzativi per rendere più efficaci alcuni processi di lavoro

Le misure previste nel precedente PTPCT e monitorate nel corso del 2019

#### Unità Organizzativa I. Segreteria Generale

Il funzionario contabile assegnato all'Ufficio ha cessato la propria collaborazione a febbraio 2019. La misura di trattamento prevista dal PTPCT riguardante l'individuazione dell'agenzia di viaggi per missioni nazionali e internazionali non è stata adottata in quanto si è interrotto il processo con il venir meno della suddetta unità. Con l'arrivo del nuovo funzionario contabile nel giugno 2019 sarà possibile riprendere la riflessione sul processo da valutare. In ogni caso, si ritiene opportuno attendere l'arrivo (verosimilmente all'inizio del 2020) del Dirigente (profilo introdotto solo di recente con il già citato DPCM n. 89/2019) a seguito dell'avvio della procedura di interpello a novembre 2019, quale Direttore dell'Ufficio e Funzionario delegato alla spesa. Sarà possibile, infatti, in quanto nominato Punto istruttore e con potere di nomina di Punti ordinati, operare sul sistema di acquisti MEPA e aderire alle eventuali convenzioni Consip, garantendo quindi un maggiore monitoraggio delle spese nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.

Nell'ambito del processo di amministrazione della corrispondenza in entrata e uscita, l'assegnazione differenziata dei livelli di accesso al registro elettronico 'Calliope' è stata parzialmente adottata. Durante l'anno 2019 sono state assegnate due nuove unità alla Segreteria generale (di cui una come responsabile) per cui vi è stata la necessità prioritaria di formare il personale e contestualmente garantire la continuità delle attività. Inoltre, si è ritenuto opportuno adottare una procedura differenziata per la presa in carico dei Reclami ex articolo 35 o.p. e delle segnalazioni. In precedenza, l'acquisizione al protocollo informatico della documentazione giunta all'Ufficio Segreteria del Garante nazionale avveniva attraverso l'assegnazione del documento, per mano dell'addetto alla protocollazione, al funzionario responsabile dei reclami/segnalazioni ex art. 35 O.P., che poi smistava agli altri funzionari competenti rispetto al tipo di reclamo o segnalazione. Si è ritenuto di lavorare sulla possibile eccessiva discrezionalità del personale addetto alla protocollazione nell'assegnazione del documento al funzionario responsabile dei reclami, aggiungendo una fase al processo di protocollazione e un controllo sull'assegnazione della pratica posto a livello del Collegio. All'inizio tale cambiamento ha determinato un rallentamento, nel medio periodo ha invece evidenziato gli aspetti positivi in termini di sistematicità del servizio.



## Framework

### **Unità Organizzativa 2. Sistemi Informativi**

Sono state adottate le misure anticorruzione relative ai processi sulla sicurezza informatica di tutte e tre le misure di trattamento evidenziate in tabella nel precedente PTPCT.

### **Unità Organizzativa 3. Privazione della libertà in ambito penale**

Nel precedente PTPCT il processo da monitorare era quello degli applicativi ‘eventi critici e spazi detentivi’, che prevedeva l’attuazione di tre misure anticorruzione.

La specifica formazione del personale relativa agli strumenti di monitoraggio sugli eventi critici e sugli spazi detentivi è stata attuata durante un seminario di formazione interna del Garante nazionale svoltosi a metà del 2019. Per quanto concerne l’affiancamento per possibile rotazione del personale che accede agli applicativi all’interno della U.O., la misura è stata attuata mediante l’accreditamento di diverso personale. Inoltre, si prevede di far accreditare anche il nuovo operatore che è entrato a far parte di recente della U.O. Sono stati infine incrementati i momenti di condivisione e di analisi all’interno della U.O. di quanto emerso dal monitoraggio degli applicativi con periodiche riunioni interne.

### **Unità Organizzativa 4. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia**

Le misure di trattamento erano state tutte adottate.

### **Unità Organizzativa 5. Privazione della libertà e Migranti**

Le misure di trattamento erano state tutte adottate.

### **Unità Organizzativa 6. Relazioni nazionali, internazionali e studi**

Nell’ambito del processo relativo alla partecipazione del Garante nazionale a progetti di cooperazione nazionale e internazionale in ambito di tutela dei diritti umani nei luoghi di privazione della libertà personale, la misura di trattamento era stata adottata e poi rafforzata, in quanto la U.O. si è fatta promotrice, insieme alla U.O. privazione Libertà e Migranti, di azioni di cooperazione internazionale (staffetta nelle operazioni di rimpatrio forzato verso Tunisia e Albania a seguito di avvio di interlocuzione con i relativi Meccanismi nazionali di prevenzione della tortura; cooperazione fra Istituzioni di controllo sulla salvaguardia dei diritti delle presone private della libertà personale in situazioni di stallo di navi soccorso migranti in mare; progetto europeo FreM III di cooperazione nelle operazioni di rimpatrio forzato; insieme alla U.O. privazione della libertà e Polizie è stata promossa la cooperazione con un’organizzazione non governativa di studi e ricerche (progetto europeo ProCAM); inoltre, su richiesta dell’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo, l’U.O. insieme al Collegio ha avviato un’attività di cooperazione internazionale con lo Stato di Palestina. In ambito nazionale si continuano a promuovere incontri di coordinamento con i Garanti territoriali al fine di potenziare i rapporti di collaborazione istituzionale.

Circa il processo relativo alla mappatura dei programmi di cooperazione UE in ambito di tutela dei diritti delle persone private della libertà le misure di trattamento erano già state adottate e comunque nel periodo considerato le attività dell’U.O. sono state focalizzate su altri processi diversi da quelli elencati.



### Unità Organizzativa 7. Privazione della libertà nella tutela della salute

In relazione al processo ‘stipula protocolli d’intesa’ la misura della condivisione con le U.O. è stata adottata convocando riunioni *ad hoc*. Su questo punto è da specificare che successivamente all’adozione del precedente PTPCT non sono stati firmati protocolli.

Per quanto concerne l’esplicitazione dei tempi necessari l’U.O. non ha ancora adottato misure in quanto non sono stati stipulati nuovi protocolli.

Infine, circa la individuazione di un sistema di sicurezza, si rappresenta che l’U.O. è dotata di *password* di accesso alle banche dati disponibili. In ogni caso si rammenta che per mandato istituzionale del Garante nazionale l’Ufficio tutto è tenuto alla massima riservatezza nel trattamento dei dati sensibili.

### Processi mappati specificamente nel 2019 e prospettive future

Processi mappati specificamente  
nel 2019 e prospettive future

In base al principio di selettività richiamato da ANAC al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza e l’efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle Amministrazioni di piccole dimensioni, sono state individuate le priorità d’intervento. Si riporta quindi la mappatura di alcuni processi scelti dai responsabili delle Unità Organizzative in base a criteri di priorità funzionale. Per ciascun processo lavorativo è stato identificato il rischio, inteso come fattore abilitante; nel prospetto è poi indicata la valutazione del rischio e il suo valore totale, dato dalla probabilità (scala da 1 a 5) per l’impatto (scala da 1 a 5). Sono quindi indicate le misure di prevenzione. Infine, per ogni sub fase è individuato il responsabile della misura di trattamento da adottare. Queste prime rilevazioni sono state condotte sulla base di principi di esperienza, ragionevolezza e prudenza, come è stato consigliato anche durante i Corsi anticorruzione frequentati presso la SNA. Tenuto conto delle risorse disponibili e della fase organizzativa tuttora in via di consolidamento, nonché della modesta articolazione degli Uffici del Garante nazionale, non è possibile e prevedibile allo stato formulare misurazioni più complesse riconducibili allo *standard* ISO 37000 o all’uso di algoritmi matematici, e neppure una scelta di questo tipo al momento corrisponderebbe a criteri di economicità del sistema nel suo complesso.

### Unità Organizzativa 1. Segreteria Generale

Il Ministero della giustizia destina all’Ufficio del Garante nazionale gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, incluso un sito Internet, necessari al suo funzionamento, assicurandone la piena manutenzione. Come già detto in precedenza, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, il Ministero della giustizia provvede altresì alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull’intero territorio nazionale. La disciplina regolamentare finora non ha consentito al Garante nazionale di esercitare le funzioni del funzionario delegato, comprimendo la possibilità di contrarre o di aderire a convenzioni con operatori privati già sottoscritte da altre Amministrazioni. Questo vuol dire che la scelta di un operatore privato, per la fornitura dei servizi necessari all’espletamento dell’attività di missione, avviene tramite le procedure ristrette.



## PROCESSO: approvvigionamento dei beni

Fase	Sub-fase	Identificazione del rischio	Valutazione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Valore totale del rischio	Misura di gestione	Responsabile della gestione sub-fase
<b>Approvvigionamento dei beni</b> <b>Ricevimento beni da Amministrazione o fornitori esterni</b>	<i>Ricezione ed inventario del bene ricevuto;</i>	<i>Poca evidenza sulle quantità di materiali che sono in magazzino.</i>	<i>Monitorare una puntuale stima dei fabbisogni di beni di consumo</i>	4	1	4	<i>Creazione di un file di archivio e identificazione di un referente nell'UO Segreteria Generale.</i>	Responsabile U.O. Referente del servizio
	<i>Ricezione richiesta materiale da U.O.;</i>	<i>Mancanza di un puntuale riscontro rispetto alle forniture distribuite.</i>	<i>Tracciare le richieste di materiale.</i>	4	1	4	<i>Creazione di un data base dove registrare le richieste di materiale e l'U.O. dal quale provengono.</i>	Responsabile U.O. Referente del servizio
	<i>Consegna materiale richiesto.</i>	<i>Poca tracciabilità sul materiale consegnato.</i>	<i>Identificare con precisione chi ha ritirato la merce</i>	4	1	4	<i>Registrazione puntuale di chi abbia ritirato la merce.</i>	Responsabile U.O. Referente del servizio

Fermo restando che dal 2020 con la nomina del Direttore dell'Ufficio e il suo ruolo di Funzionario Delegato si avrà la possibilità di gestione autonoma della spesa sul capitolo di bilancio 1753 pg 1, con il vantaggio di un maggiore monitoraggio dei fabbisogni e della spesa per la fornitura dei beni e servizi, si considera ad oggi il rischio che ci sia un basso controllo sulla distribuzione dei beni forniti a causa di una mancanza di un inventario e di un consegnatario.

Attualmente la gestione dei beni in magazzino è affidata alla Segreteria generale che predispone le richieste di materiale agli Uffici competenti (DAP e PRAP) e pone i beni nei locali predisposti all'immagazzinamento e distribuisce le forniture dietro richieste non formalizzate.

Si suggerisce di istituire un inventario dove, oltre alla registrazione dei beni immagazzinati, vengano inserite le consegne di materiale in risposta alle richieste ricevute, annotando l'U.O. richiedente e la persona al quale si consegna il bene.

Si ritiene che tale procedura possa garantire la trasparenza nella gestione dei beni di consumo, una conseguente maggiore conoscenza delle esigenze di beni e una accresciuta capacità di programmazione di acquisto con il conseguente risparmio economico.



## Unità Organizzativa 2. Sistemi Informativi

### PROCESSO: Realizzazione di un Database per la gestione dei Casi ex Art.35 O.P. (reclami e segnalazioni)

Fase	Sub-fase	Identificazione del rischio	Valutazione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Valore totale del rischio	Misura di gestione	Responsabile della gestione sub-fase
Individuazione dell'esigenze operative delle U.O. "Area Penale" e del supporto al Collegio coinvolti per la realizzazione di un Database gestito per il tramite del portale Intranet	Ricezione di schemi e procedure da parte delle U.O. coinvolte al fine di individuare in maniera univoca e funzionale, per ciascun ambito (reclami e segnalazioni), le informazioni da inserire sul Database e la gestione delle informazioni elaborate dall'applicativo	Eccessiva dispersione/incoerenza delle informazioni necessarie alla realizzazione del Database	Identificare i processi in maniera univoca	4	1	4	Creazione di un know-how attraverso la raccolta di informazioni fornite dai referenti dell'Area penale e dal Supporto al Collegio	Responsabile U.O. Referente della U.O. Area penale e Supporto al Collegio
Realizzazione di un Database gestito attraverso il portale intranet nella sezione "banche dati" e denominato "Casi art. 35"	Implementazione di un database gestionale su piattaforma web client/server	Difficoltà o mancata coerenza dell'implementazione del Database rispetto alle necessità da parte dei richiedenti	Affiancare in fase di sviluppo un componente dell'U.O. anche con il supporto di un'area test	3	1	3	Sviluppo di un Database e relativa produzione	Responsabile U.O.
Abilitazione utenze	Richiesta abilitazione in inserimento	Eccessiva discrezionalità	Identificare con precisione i soggetti da autorizzare in inserimento/lettura	4	1	4	Cognizione della gestione delle utenze e dei permessi definiti e verificabili anche con supporto di archiviazione elettronica	Responsabile U.O., Area penale e Supporto al Collegio
	Richiesta abilitazione in lettura	Eccessiva discrezionalità						Collegio
	Autorizzazione/Concessione	Mancata o non adeguatezza della partecipazione alla decisione						
Disabilitazione utenze	Richiesta di disabilitazione	Eccessiva discrezionalità	Identificare con precisione i soggetti da disabilitare	4	1	4	Cognizione della gestione delle utenze e dei permessi definiti e verificabili anche con supporto di archiviazione elettronica	Responsabile U.O., Area penale e Supporto al Collegio
	Ratifica disabilitazione	Mancata o non adeguatezza della partecipazione alla decisione						Collegio
Modifiche utenze	Richiesta di modifica da inserimento o lettura o viceversa	Eccessiva discrezionalità	Identificare con precisione il personale soggetto a modifiche	4	1	4	Cognizione della gestione delle utenze e dei permessi definiti e verificabili anche con supporto di archiviazione elettronica	Responsabile U.O., Area penale e Supporto al Collegio
	Ratifica della variazione	Mancata o non adeguatezza della partecipazione alla decisione						Collegio





## Framework

### Unità Organizzativa 3. Privazione della libertà in ambito penale

#### PROCESSO: Visite di monitoraggio a Istituti penitenziari per adulti

Fase	Sub-fase	Identificazione del rischio	Valutazione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Valore totale del rischio	Misura di trattamento	Responsabile della misura di trattamento per sub-fase
Individuazione Istituti penitenziari da visitare	Individuazione strutture presenti sul territorio	Eccessiva discrezionalità nella scelta dei luoghi	Monitorare per favorire; non monitorare per favorire	2	2	4	Programmazione delle visite in base a segnalazioni ricevute; a criticità emerse dal monitoraggio degli applicativi eventi critici e spazi detentivi; aree geografiche non ancora coperte; follow up di visite già effettuate	Collegio e Responsabile u.o.
	Individuazione componenti delegazione	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione e dei componenti della delegazione	Sottovalutazione delle situazioni critiche da monitorare	2	3	6	Criteri di rotazione del personale; copresenza durante le visite di almeno due operatori; affiancamento monitor senior e junior	Collegio e Responsabile u.o.
	Acquisizione informazioni e dati sulle strutture	Raccolta informazioni e dati insufficienti o incompleti	Scarsa o distorta conoscenza della struttura da visitare	2	4	8	Elaborazione di check list;	Responsabile u.o.
Effettuazione e della visita	Svolgimento della visita	Trascuratezza nell'osservazione	Rendicontazione omissiva o tendenziosa	2	4	8	Adeguatezza dei tempi della visita; programmazione dettagliata della visita; copresenza di due operatori;	Collegio
	Annotazione di quanto osservato e dei colloqui riservati effettuati	Inefficace sistema di registrazione di quanto emerso; alterazione, manipolazione	Rendicontazione omissiva o tendenziosa	3	3	9	stabilire momenti di confronto giornalieri per condividere le informazioni raccolte; formazione del personale	
Stesura del rapporto	Stesura e invio note personali di ogni componente della delegazione	Ritardo nella stesura del	Perdita di efficacia delle raccomandazioni del Garante	4	3	12	Stabilire delle scadenze per la redazione del Rapporto	Collegio; Responsabile U.o.,
	Stesura definitiva del rapporto in base alle note ricevute	Rapporto						Componenti della delegazione



#### Unità organizzativa 4. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia

##### Processo: individuazione da parte del Garante nazionale di camere di sicurezza da visitare

Questa misura di trattamento è stata adottata in quanto l'U.O. promuove sia l'aggiornamento annuale dalla mappatura delle strutture presenti in Italia, ad eccezione delle polizie locali le cui informazioni sono disponibili a "macchia di leopardo"; inoltre sono stati definiti una serie di indicatori e di *standard* per la verifica *in loco* delle camere di sicurezza e il Garante si è dotato di un albo di esperti, divisi per aree tematiche, che partecipano sia ai momenti di formazione interna, sia alla fase di preparazione, realizzazione e successiva reportistica delle visite.

Fase	Sub-fase	Identificazione del rischio	Valutazione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Valore totale del rischio	Misura di trattamento	Responsabile della misura di trattamento per sub-fase
Preparazione visita	Organizzazione visita	Scelta non ponderata delle camere di sicurezza da visitare	Incompletezza delle informazioni preventive sulla presenza di strutture definite come camere di sicurezza in uso alle forze di polizia nazionali e locali	1	2	4	Rafforzare la mappatura e il suo aggiornamento delle strutture agibili e non agibili presso le amministrazioni competenti/organizzazione di riunioni di preparazione delle visite e stesura di una check list condivisa	Capo unità organizzativa privazione della libertà e forze di polizia
	Scelta delegazione con esperti		Insufficiente livello di competenza sugli standard da verificare	1	2	4		Capo unità organizzativa privazione della libertà e forze di polizia

#### Unità organizzativa 5. Privazione della libertà e migranti

##### Processo: individuazione da parte del Garante nazionale dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) da visitare

Fase	Sub-fase	Identificazione del rischio	Valutazione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Valore totale del rischio	Misura di trattamento	Responsabile della misura di trattamento per sub-fase
Preparazione visita	Organizzazione visita	Scelta non ponderata dei CPR da visitare	Incompletezza delle informazioni preventive sulle strutture CPR	0,5	2	2,5	Rafforzare il flusso informativo dall'amministrazione competente per la gestione dei centri a livello centrale e locale (Ministero - Prefetture).	Capo unità organizzativa privazione della libertà e migranti
	Scelta delegazione con esperti		Insufficiente livello di competenza sugli standard da verificare	0,5	2	2,5	Organizzazione di riunioni di preparazione delle visite e stesura di piste di controllo delle strutture e delle procedure utilizzate	Capo unità organizzativa privazione della libertà e migranti



## Framework

Questa misura di trattamento è stata adottata in quanto l'Unità Organizzativa competente chiede informazioni periodiche sulle strutture, potendo anche contare sulla collaborazione dei Garanti regionali e locali che entrano nelle strutture, su mandato del Garante nazionale, in occasione delle operazioni di rimpatrio forzato e trasmettono aggiornamenti sulle varie situazioni. Inoltre, per le visite del Garante presso le strutture è in uso una *check list* (pista di controllo) e normalmente tutte le visite sono precedute da un *briefing* a cui segue a visita avvenuta un *de-briefing*.

### **Unità Organizzativa 6. Relazioni nazionali e internazionali, studi**

L'Unità organizzativa rapporti nazionali e internazionali, studi ha il compito di consolidare la cooperazione con le organizzazioni nazionali, internazionali e i garanti territoriali. A tal scopo, avvia contatti con l'esterno per promuovere la partecipazione ai programmi di cooperazione dell'UE in ambito di tutela dei diritti umani nei luoghi di privazione della libertà personale. I progetti di cooperazione che si profilano interessanti vengono individuati in rete o attraverso inviti dall'esterno e sono proposti alla rete di contatti a seconda dell'ambito di intervento di dette organizzazioni. Il Garante nazionale propone, pertanto, le possibili cooperazioni al Collegio per l'elaborazione dei progetti all'interno dell'U.O.

**Processo: promozione della partecipazione di attori italiani (istituzionali, società civile e settore privato) ai programmi di cooperazione dell'UE in ambito di tutela dei diritti umani nei luoghi di privazione della libertà personale**



fase	sub-fase	identificazione del rischio	valutazione del rischio	Probabilità del rischio	impatto del rischio	valore totale del rischio	misura di trattamento	responsabile della misura di trattamento per sub-fase
Mappatura dei programmi di cooperazione UE in ambito di tutela dei diritti delle persone private della libertà	Individuazione dei programmi di cooperazione UE in ambito di tutela dei diritti delle persone private della libertà	Individuazione discrezionale dei programmi di cooperazione	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei programmi di cooperazione UE per escludere/includere determinate organizzazioni	2	2,5	5	Prevedere il controllo da parte del capo unità	Componente dell'U.O.
	Comunicazione al Collegio dei programmi individuati e decisione		Alterazione degli esiti circa i progetti individuati per favorire/escludere determinate organizzazioni	2	2,5	5	Prevedere il controllo da parte del/dei componente/i dell'U.O.	Capo unità organizzativa rapporti nazionali e internazionali, studi
Individuazione delle organizzazioni nazionali/internazionali da coinvolgere nei programmi di cooperazione UE in ambito di tutela dei diritti delle persone private della libertà	Predisposizione delle informazioni per le organizzazioni nazionali/internazionali	Individuazione discrezionale delle organizzazioni individuate	Ritardare/accelerare la redazione delle comunicazioni con le organizzazioni per favorire/escludere determinate organizzazioni (soprattutto quelle in lingua straniera)	2	2	4	Assegnazione diversificata e consultazione all'interno dell'U.O. nella preparazione delle informazioni	Capo unità organizzativa rapporti nazionali e internazionali, studi
	Inoltro delle comunicazioni per la candidatura delle organizzazioni nazionali/internazionali		Ritardare/accelerare l'inoltro delle comunicazioni con le organizzazioni per favorire/escludere determinate organizzazioni				Rotazione dei componenti dell'U.O.	Componente dell'U.O.
	Ricezione delle adesioni al progetto di cooperazione		Eccessiva discrezionalità nel procedimento				Rotazione dei componenti dell'U.O.	Componente dell'U.O.
Elaborazione del progetto di cooperazione	Elaborazione della bozza di progetto di cooperazione	Alterazione del processo di elaborazione del progetto	Eccessiva rigidità/flessibilità nei criteri individuati per l'adesione al progetto di cooperazione per favorire/escludere determinate organizzazioni	2	2	4	Rafforzare l'interlocuzione dell'U.O. con il Collegio	Componente dell'U.O.
	Definizione del progetto di cooperazione		Eccessiva discrezionalità nel procedimento	2	2	4	Rafforzare l'interlocuzione dell'U.O. con il Collegio	Capo unità organizzativa rapporti nazionali e internazionali, studi
Avvio della cooperazione con altri NPM su monitoraggio operazioni di rimpatrio forzato	Elaborazione della bozza di progetto di cooperazione	Alterazione del processo di elaborazione del progetto	Ritardare/accelerare la cooperazione	2	2,5	5	Rafforzare l'interlocuzione dell'U.O. con il Collegio e con le altre UU.OO. competenti	Capo e componente dell'unità organizzativa rapporti nazionali e internazionali, studi nazionali e internazionali, studi
	Definizione del progetto di cooperazione			2	2,5	5		



## Framework

### Unità Organizzativa 7. Privazione della libertà nella tutela della salute

#### PROCESSO: Monitoraggio strutture per anziani e per persone con disabilità

Il monitoraggio delle strutture socio-sanitarie per anziani e per persone con disabilità è una delle attività del Garante nazionale nell'ambito "Privazione della libertà nella tutela della Salute". Il monitoraggio consente al Garante nazionale di prevenire qualsiasi forma di limitazione della libertà o violazione dei diritti umani in

Fase	Sub-fase	Identificazione del rischio	Valutazione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Valore totale del rischio	Misura di trattamento	Responsabile della misura di trattamento per sub-fase
Selezione delle strutture socio-sanitarie presenti nel database "GNPL national register" della regione oggetto di visita	Selezione delle strutture socio-sanitarie	eccessiva discrezionalità nella scelta della struttura dovuta alle possibili influenze del segnalante o dei <i>mass-media</i>	errata individuazione della struttura socio-sanitaria da monitorare	1	4	4	individuazione di criteri oggettivi da applicare nella scelta delle strutture socio-sanitarie da visitare (segnalazioni pervenute al Garante nazionale, oppure oggetto di notizie di cronaca, dalle dimensioni delle strutture)	Collegio + U.O.
	individuazione delle strutture socio-sanitarie	discrezionalità nella scelta dei criteri di individuazione	monitoraggio effettuato su una struttura socio-sanitaria errata	1	4	4	scelta delle strutture socio-sanitarie da visitare secondo criteri espliciti	Collegio + Responsabile U.O.
	acquisizione informazioni sulle strutture socio-sanitarie individuate	1. informazioni non disponibili 2. informazioni errate 3. informazioni non aggiornate	1. <i>dossier</i> con informazioni non sufficienti a supportare il monitoraggio 2. impiego di risorse inefficaci e inefficienti per raggiungere una struttura non più esistente o non di interesse	4	4	16	verifiche incrociate delle fonti di informazione disponibili e del "GNPL national register"	U.O.
Individuazione componenti delegazione del GNPL	pre riunione illustrativa del programma di missione con il Collegio	informazioni condivise non sufficienti	redazione programma di visita non dettagliato		4	8	previsioni di riunioni intermedie prima della partenza per la visita	Collegio
	raccolta di adesioni alla partecipazione alla visita del personale	indisponibilità del personale	impossibilità a effettuare la visita	2	4	8	condivisione del cronoprogramma di partenza e snellimento delle pratiche burocratiche adeguamento della tempistica organizzativa alla tempistica lavorativa del personale	Collegio
	Delibera del Garante nazionale che dispone partecipazione dell'esperto	errore di forma del redattore della delibera	ritardi nelle disposizioni presenti in delibera	1	1	1	sistema di verifica <i>double check</i>	Collegio + redattore della delibera



ottemperanza al proprio mandato istituzionale. Tale attività è esposta, nelle sue diverse fasi operative, a molteplici rischi che possono compromettere l'efficacia e l'efficienza dell'azione del Garante nazionale. Per tale ragione qui di seguito si illustrano le possibili fonti di rischio durante il processo di lavoro del monitoraggio e l'impatto sull'aspetto organizzativo, economico e di immagine del Garante nazionale e le misure idonee a ridurre le probabilità che l'evento rischioso si verifichi.

Fase	Sub-fase	Identificazione del rischio	Valutazione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Valore totale del rischio	Misura di trattamento	Responsabile della misura di trattamento per sub-fase
Preparazione della Visita	Riunione organizzativa con il Collegio	errata calendarizzazione nel cronoprogramma della visita	organizzazione inefficace della visita	3	4	12	istituzione di un <i>time table</i> condiviso con Alert	Collegio + componenti della delegazione
		(tempi troppo ravvicinati)						
	Riunione interna della Unità Organizzativa per l'individuazione della documentazione da inserire in <i>dossier</i> per i componenti della delegazione	1.errata calendarizzazione nel cronoprogramma della preparazione della visita (tempi troppo ravvicinati) 2. individuazione documentazione non pertinente 3. inadeguata disponibilità di risorse umane	mancato monitoraggio presso una o più strutture socio-sanitarie presenti nel programma	1	3	3	istituzione di un <i>time table</i> condiviso con Alert	U.O.
	produzione, collazione, duplicazione della documentazione da inserire nel <i>dossier</i> da consegnare a ciascun componente della delegazione	1.inserimento di materiale non pertinente 2.Preparazione di un numero insufficiente di <i>dossier</i> da consegnare ai componenti della delegazione.	mancato supporto documentale a uno o più componenti	1	1	1	Supervisione del responsabile Unità Organizzativa della matrice del <i>dossier</i>	U.O.
Visita		Errata valutazione della durata della missione rispetto alle strutture socio-sanitarie da visitare	missione inefficace	1	4	4	rapporto numero strutture/tempo secondo criteri oggettivi	Collegio



## Framework

### Unità Organizzativa: Supporto al Collegio

#### PROCESSO: Svolgimento analisi Reclami ai sensi dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario prevede espressamente che il Garante nazionale riceva i Reclami da parte delle persone detenute. Essi possono essere scritti o orali. Le doglianze attengono a qualunque aspetto della vita penitenziaria, la cui tipologia non sempre è coperta dal rimedio giurisdizionale. La legge non detta alcuna regola circa il procedimento, la decisione, le modalità di intervento a seguito di un'istanza formulata ai sensi dell'articolo 35 o.p. Presso l'Ufficio del Garante nazionale è stato quindi istituito il Servizio coordinamento dei Reclami dei detenuti e organizzato secondo una procedura interna che ne garantisca efficacia e trasparenza di trattazione. A tale scopo, tra l'altro, è stato realizzato, come già visto, un *Database* gestito dalla U.O. Sistemi informativi attraverso il portale *intranet* nella sezione 'banche dati' e denominato 'Casi art. 35'.

Fase	Sub-fase	Identificazione del rischio	Valutazione del rischio	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Valore totale del rischio	Misura di gestione	Responsabil e della gestione sub-fase
Reclami ai sensi dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario	Presa in carico delle istanze	Ritardo nella presa in carico, discrezionalità nella individuazione delle istanze da trattare	Potenziati pressioni esterne per la trattazione/non trattazione dell'istanza.	1	2	2	Acquisizione tramite Protocollo informatico e trattazione in ordine cronologico	U.O. Segr. Gen. + Collegio
	Istruttoria delle istanze	Decisione non collegiale, mancanza di criteri di base condivisi	Risposte non coerenti a istanze simili	1	3	3	Inserimento dei casi in un database di carattere domestico, che ne consente una gestione ordinata e trasparente, assegnando un numero al procedimento. Il criterio cronologico è derogato solo su decisione collegiale nei casi ritenuti prioritari, generalmente per motivi di salute.	Collegio + Responsabil e Servizio Coordinamento Reclami
	Decisione delle istanze	Eccessiva discrezionalità	Sottovalutazione di situazioni di particolare vulnerabilità	1	2	2	Decisioni collegiali orientate a criteri discendenti da normative in materia di diritti delle persone detenute, la Commissione è costituita sempre da un membro del Collegio e da un componente dell'Ufficio, oltre che da un segretario che sul database inserirà gli esiti dei vari procedimenti.	Collegio

### Trasparenza

L'ANAC ci ricorda che il decreto legislativo 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, ha operato una significativa estensione della trasparenza intesa oggi come "accessibilità totale dei dati e dei do-



*cumenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.*

Indubbiamente la principale novità del decreto legislativo n. 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di accesso generalizzato a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria e rispetto al quale si è diffusamente dato conto nelle pagine precedenti.

Una recente pronuncia della Corte costituzionale<sup>2</sup> ha riconosciuto che la normativa ha ulteriormente esteso gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di “*tutelare i diritti dei cittadini*” e “*promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa*”. Inoltre, i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella Costituzione italiana in quanto corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.).

La sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 sulle finalità perseguite attraverso il principio di Trasparenza

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa individuano, altresì, il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche Amministrazioni per la trasparenza, la prevenzione, il contrasto alla corruzione e alla cattiva amministrazione.

Altra autorevole pronuncia è stata quella del Consiglio di Stato<sup>3</sup> ritenendo che “*la trasparenza viene a configurarsi, a un tempo, come mezzo per porre in essere un'azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa*”.

Il parere del Consiglio di Stato, Sez. consultiva per gli atti normativi, del 4 febbraio 2016, n. 515, reso allo schema di decreto n. 97/2016 in materia di Trasparenza

Nel perseguire tale obiettivo il Garante nazionale ha rispettato il criterio della qualità delle informazioni da pubblicare, sotto il profilo della integrità, del costante aggiornamento, della completezza, della tempestività, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, della omogeneità, della facile accessibilità.

Altro aspetto importante su cui ci si è soffermati è quello del bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e quello del cittadino al libero accesso ai dati e alle informazioni, anche alla luce della già citata sentenza della Corte costituzionale<sup>4</sup> che ha riconosciuto che entrambi i diritti sono “*contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato*”.

In tale contesto, come già riferito, nell'attività di pubblicazione dei dati, specialmente quelli che emergono dall'attività di reportistica a seguito di visite in luoghi di privazione della libertà, il Garante nazionale si è attenuto ai principi di liceità, correttezza, integrità e riservatezza, rendendo non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se

La sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 sul bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e il diritto del cittadino al libero accesso ai dati e alle informazioni

2. C. Cost., sentenza n. 20/2019

3. Cons. Stato, Sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso allo schema di decreto n. 97/2016.

4. C. Cost., sentenza n. 20/2019





## Framework

sensibili<sup>5</sup> o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Il flusso delle informazioni da pubblicare avviene ad opera dei responsabili delle singole Unità organizzative, fermo restando che la responsabilità della pubblicazione dei documenti e delle informazioni è del Collegio.

Il Garante nazionale ha inserito da tempo nel proprio sito istituzionale la sezione ‘Amministrazione trasparente’ ove sono pubblicati i dati obbligatori previsti dalla legge, il cui contenuto viene aggiornato e monitorato in modo specifico dal Referente per la Trasparenza (nominato con apposito provvedimento parimente pubblicato), in stretta collaborazione con il RPCT.

### Cronoprogramma delle misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza

COSA	CHI	QUANDO
Trasmissione della bozza del PTPCT 2020-2022 al Collegio	RPCT	Entro il 01.01.2020
Prima consultazione pubblica degli stakeholder	RPCT	Entro il 07.01.2020
Trasmissione bozza con contributi stakeholder del PTPCT 2020-2022 al Collegio	RPCT	Entro il 28.01.2020
Adozione del PTPCT	Collegio	Entro 31.01. 2020
Convocazione riunione per valutazione contratti collaboratori esterni rispetto a anticorruzione	RPCT + U.O. Progetto FAMI	Entro il 30.03.2020
Convocazione riunioni plenarie per la pianificazione degli obiettivi strategici e la programmazione dell'attività di monitoraggio con cadenza trimestrale	Collegio del Garante nazionale	Prima scadenza 30.3.2020
Approfondimento dei Rapporti tra contesto interno ed esterno al Garante nazionale	RPCT, Responsabili U.O.	Entro il 30.04.2020
Approfondimento e sviluppo dei processi di lavoro in relazione alla tematica del trattamento dei dati personali	Responsabile trattamento dati personali + Collegio + RPCT	Entro 30.05.2020
Studio della Relazione GdL ANAC su Codici di comportamento e attività di formazione al personale	RPCT	30.07.2020
Pianificazione, nell'ambito del seminario interno di formazione, di una sessione di aggiornamento dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza	Collegio del Garante nazionale + RPCT	Entro il 30.09.2020
Costituzione dell'UPD	Collegio	Entro il 30.09.2020
Trasmissione al RPCT dei Report di approfondimento e aggiornamento della mappatura dei processi di lavoro scelti dalle U.O., dei livelli di rischio per ciascun processo e delle misure di prevenzione adottate	Responsabili U.O.	Entro il 30.09.2020
Convocazione riunione coordinamento con i Responsabili delle U.O. per predisporre il PTPCT 2021-2023	RPCT	Entro il 10.10.2020
Trasmissione della bozza di PTPCT 2021-2023 ai Responsabili U.O.	RPCT	Entro il 10.11.2020

5. La categoria dei dati particolari – di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR, *General Data Protection Regulation* – Regolamento generale sulla protezione dei dati) – ha sostituito la categoria dei dati sensibili previsti dall'art. 4 comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 196/2003. L'art. 22 comma 2 del d. lgs. n. 101/2018 – deputato ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del GDPR – ha disposto che a decorrere dal 25 maggio 2018 l'espressione “dati sensibili”, ovunque ricorrente, deve intendersi riferita alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679.



COSA	CHI	QUANDO
Riscontro bozza del PTPC 2021-2023 presentato dal RPCT	Responsabili U.O.	Entro il 20.11.2020
Verifica annuale sulle misure adottate	RPCT+ Componente Nucleo di Supporto + Referente per la Trasparenza + Responsabili U.O.	Entro il 30.11.2020
Stesura bozza Relazione annuale di aggiornamento	RPCT	Entro il 20.12.2020
Partecipazione a corso SNA per specifica formazione e approfondimento sul <i>risk management</i>	RPCT, Referente per la Trasparenza, Componente Nucleo di Supporto	Entro il 31.12.2020
Trasmissione della bozza del PTPC 2021-2023 al Collegio	RPCT	Entro il 5.01.2021
Consultazione pubblica degli <i>stakeholder</i>	Collegio del Garante nazionale, RPCT	Entro il 10.01.2021
Trasmissione bozza con contributi <i>stakeholder</i> del PTPCT 2021-2023 al Collegio	RPCT	Entro il 25.01. 2021
Adozione del PTPCT	Collegio	Entro 31.01. 2021
Individuazione di personale dell'Ufficio da formare per partecipazione a corso SNA su prevenzione della corruzione	Collegio, RPCT	Entro il 30.03.2021
Convocazione riunioni plenarie per la pianificazione degli obiettivi strategici e la programmazione dell'attività di monitoraggio con cadenza trimestrale	Collegio del Garante nazionale	Prima scadenza 30.3.2021
Approfondimento delle tecniche di <i>risk management</i>	RPCT, Responsabili U.O.	Entro il 30.06.2021
Pianificazione, nell'ambito del seminario interno di formazione, di una sessione di aggiornamento dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza	Collegio, RPCT	Entro il 30.06.2021
Trasmissione al RPCT dei Report di approfondimento e aggiornamento della mappatura dei processi di lavoro scelti dalle U.O., dei livelli di rischio per ciascun processo e delle misure di prevenzione adottate	Responsabili U.O.	Entro il 30.09.2021
Convocazione riunione coordinamento con i Responsabili delle U.O. per predisporre il PTPCT 2022-2024	RPCT	Entro il 10.10.2021
Trasmissione della bozza di PTPCT 2022-2024 ai Responsabili U.O.	RPCT	Entro il 10.11.2021
Riscontro bozza del PTPCT 2022-2024 presentato dal RPCT	Responsabili U.O.	Entro il 20.11.2021
Verifica annuale sulle misure adottate	RPCT+ Componente Nucleo di Supporto + Referente per la Trasparenza + Responsabili U.O.	Entro il 30.11.2021
Stesura bozza Relazione annuale di aggiornamento	RPCT	Entro il 20.12.2021
Trasmissione della bozza del PTPC 2022-2024 al Collegio	RPCT	Entro il 5.01.2022
Consultazione pubblica degli <i>stakeholder</i>	Collegio del Garante nazionale, RPCT	Entro il 10.01.2022
Trasmissione bozza con contributi <i>stakeholder</i> del PTPCT 2022-2024 al Collegio	RPCT	Entro il 25.01. 2022
Adozione del PTPCT	Collegio	Entro 31.01.2022
Individuazione di personale dell'Ufficio da formare per partecipazione a corso SNA su prevenzione della corruzione	Collegio, RPCT	Entro il 30.03.2022
Convocazione riunioni plenarie per la pianificazione degli obiettivi strategici e la programmazione dell'attività di monitoraggio con cadenza trimestrale	Collegio del Garante nazionale	Prima scadenza 30.3.2022



## Framework

COSA	CHI	QUANDO
Approfondimento delle tecniche di <i>risk management</i>	RPCT, Responsabili U.O.	Entro il 30.06.2022
Pianificazione, nell'ambito del seminario interno di formazione, di una sessione di aggiornamento dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza	Collegio del Garante nazionale + RPCT	Entro il 30.06.2022
Trasmissione al RPCT dei Report di approfondimento e aggiornamento della mappatura dei processi di lavoro scelti dalle U.O., dei livelli di rischio per ciascun processo e delle misure di prevenzione adottate	Responsabili U.O.	Entro il 30.09.2022
Convocazione riunione coordinamento con i Responsabili delle U.O. per predisporre il PTPCT 2022-2024	RPCT	Entro il 10.10.2022
Trasmissione della bozza di PTPC 2022-2024 ai Responsabili U.O.	RPCT	Entro il 10.11.2022
Riscontro bozza del PTPC 2022-2024 presentato dal RPCT	Responsabili U.O.	Entro il 20.11.2022
Verifica annuale sulle misure adottate	RPCT+ Componente Nucleo di Supporto + Referente per la Trasparenza + Responsabili U.O.	Entro il 30.11.2022
Stesura bozza Relazione annuale di aggiornamento	RPCT	Entro il 20.12.2022

Il presente PTPCT 2020-2022 è inoltrato all'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle modalità da essa stabilite.

La Segreteria Generale inoltrerà il presente PTPCT 2020-2022 al RPCT e ne darà la più ampia diffusione al personale dell'Ufficio, rammentando che, ai sensi dell'articolo 1, co. 2-*bis*, l. 190/2012, i destinatari del Piano sono coloro che a qualunque titolo prestano servizio presso l'Amministrazione.

Il Responsabile della U.O. Sistemi Informativi ne curerà la pubblicazione sul sito istituzionale sezione 'Amministrazione trasparente' del Garante nazionale.

Roma, 27 gennaio 2020

Mauro Palma



## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**

e

**il Consiglio Nazionale Forense**

**visto** il decreto legislativo n. 146 del 2013 recante “*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*”, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni;

**visto** il decreto ministeriale 11 marzo 2015 n. 36 recante “*Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*” che ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito, Garante);

**vista** la legge 31 dicembre 2012, n. 247, che all'articolo 35, comma 1, lettera *g*) chiama il Consiglio a rendere pareri, su richiesta del Ministro della Giustizia, in merito a proposte e disegni di legge che interessino, anche indirettamente, la professione forense e l'amministrazione della Giustizia;

**vista** la legge 31 dicembre 2012, n. 247 che all'articolo 35, comma 1, affida al Consiglio la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti (lettera *a*), nonché l'istituzione e la disciplina di un Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione (lettera *r*);

**considerato** che Il Garante è Autorità indipendente, non giurisdizionale e di garanzia avente la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di trattenimento per migranti irregolarmente presenti nel territorio, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori;

**considerato** che il Garante è, sul piano internazionale, organismo di monitoraggio indipendente di cui agli articoli 17 e seguenti del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat) e in tale contesto coordina i garanti territoriali;

**considerato** altresì, che, nell'ambito dell'esecuzione penale degli adulti e minori e relativamente alle misure di sicurezza detentive, il Garante: (a) *vigila* affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali e (b) *interviene* su criticità di carattere generale o su questioni che richiedono un'immediata azione;

considerato, infine, che il Garante:

- a) *visita*, senza bisogno di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
- b) *visita*, senza bisogno di autorizzazione, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
- c) *prende visione*, previo consenso dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà,



## Framework

- d) *richiede* alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
- e) *valuta* i reclami a esso indirizzati ex articolo 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354;

**considerato** che il Consiglio, nell'ambito dell'attività istituzionale, ha da sempre sostenuto che, la effettività della tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, si realizza con il contributo ed il concorso dell'Avvocatura istituzionale. Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, il Consiglio:

- a) *raccolge, monitora e valuta* i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena;
- b) *approfondisce* le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo e alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- c) *cura* la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo e la certezza della pena;

**considerato**, altresì, che il Consiglio, per il tramite delle Commissioni interne e dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione, persegue l'obiettivo di contribuire alla migliore amministrazione della giurisdizione per favorire l'accesso da parte dei cittadini ad un sistema Giustizia efficiente e che sia in grado di soddisfarne i diritti, nonché di tutelare quelli delle persone detenute o private della libertà personale;

**considerato**, infine, che il Consiglio reputa che la miglior tutela dei diritti, in special modo delle persone detenute o private della libertà personale, passi per una corretta informazione e una costante formazione da attuarsi anche attraverso la raccolta di dati ed analisi scientifiche che contribuiscano ad un miglioramento del servizio giustizia penale, delle effettive condizioni strutturali, logistiche e organizzative nelle quali viene amministrata la giustizia in Italia e dei suoi riflessi in fase esecutiva, con il fine di elaborare analisi obiettive e complete, trasparenti e affidabili, sulle base delle quali studiare e proporre eventuali interventi e/o rimedi;

**considerato** che il Consiglio ed il Garante (di seguito, Parti) intendono sviluppare una costante collaborazione al fine di concordare iniziative comuni per individuare le reali necessità di miglioramento del sistema dell'esecuzione penale, tenendo conto delle effettive esigenze rilevate anche dall'Avvocatura e che emergono presso gli istituti di detenzione, per adulti o per minori, ovvero istituti a essi parificati;

**considerato** che le Parti intendono promuovere la cultura della legalità dentro e fuori dei luoghi di detenzione, nonché nelle strutture *de facto* privative della libertà, per gli adulti o per i minori, attraverso l'approfondimento delle competenze in materia di esecuzione della sanzione penale volte allo sviluppo e alla implementazione delle misure risocializzanti, anche mediante lo sviluppo di comportamenti responsabili degli operatori della giurisdizione coinvolti e comunque ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;

**considerato**, altresì, che le Parti intendono promuovere, in sinergia, la realizzazione di progetti di informazione e formazione, anche per il tramite dei Garanti regionali o locali e degli Ordini distrettuali e circondariali, volti ad implementare la cultura della legalità attraverso percorsi formativi che combinino lo studio dell'esecuzione penale, sia detentiva che non, attraverso forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale forense al fine di rendere gli avvocati in grado di acquisire conoscenze, abilità e competenze in merito al ruolo esercitato nella fase esecutiva della pena, sia nelle attività processuali che extraprocessuali;

**considerato**, inoltre, che le Parti intendono perseguire:



- a) un miglioramento qualitativo dell'esecuzione della pena, sia detentiva che non, attraverso percorsi formativi appositamente individuati, concordati e condivisi, prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della pena non detentiva, della pena detentiva e delle forme alternative della sua esecuzione, nonché dell'educazione alla cittadinanza e dell'educazione alla legalità;
- b) la realizzazione di progetti informativi e formativi: (1) individuando le direttrici entro le quali si debbano realizzare incontri informativi ad hoc; (2) stabilendo le linee uniformi per la predisposizione anche dei piani dell'offerta formativa predisposti dagli Ordini territoriali degli Avvocati ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 16 luglio 2014, n. 6 "Regolamento per la formazione continua";

**considerato**, infine, che le Parti concordano sull'opportunità di elaborare, sviluppare e condividere posizioni comuni sui temi della esecuzione della sanzione penale, sviluppando azioni sinergiche per favorire, in generale, il miglioramento qualitativo del sistema penitenziario italiano;

Le Parti convengono quanto segue

#### **Articolo 1**

##### *Finalità*

1. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano alla realizzazione di azioni comuni volte a promuovere ed incentivare, anche per il tramite delle Fondazioni del Consiglio, degli Ordini territoriali degli Avvocati e dei Garanti regionali o locali, iniziative di informazione sullo stato della detenzione in Italia valorizzandone i punti di forza e le criticità attraverso lo svolgimento di specifici eventi di orientamento rivolti agli operatori della giurisdizione sui temi della funzione della pena, della esecuzione della stessa, sia nel circuito carcerario che non, al fine di fornire una informazione garantistica quanto più consapevole possibile.
2. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano, altresì, alla realizzazione di azioni comuni volte a favorire lo sviluppo di percorsi formativi, da attuarsi anche per il tramite delle Fondazioni del Consiglio e degli Ordini territoriali degli Avvocati e dei Garanti regionali e locali, al fine di implementare la conoscenza su specifiche tematiche riguardanti la esecuzione della pena, sia detentiva che non, e, ove già in essere, a conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della funzione costituzionale della pena, sulle sue modalità di esecuzione e sulle condizioni della detenzione.
3. Le azioni comuni di cui ai commi che precedono devono perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) sviluppo delle competenze in materia di esecuzione della pena anche attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e dell'educazione alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri dei detenuti e delle persone private della libertà personale;
  - b) potenziamento delle conoscenze in materia di esecuzione della pena, condizioni della detenzione, modalità alternative di esecuzione della pena, tutela dei diritti umani, diritti fondamentali della persona, giurisprudenza delle Corti europee;
  - c) sviluppo e implementazione della conoscenza del ruolo dell'Avvocato durante la fase esecutiva sia nell'ambito delle attività processuali che ultraprocessuali;



## Framework

- d) orientamento alla professione di Avvocato nell'ambito dell'esecuzione della pena.

### Articolo 2

#### *Oggetto*

1. Le Parti, di concerto tra loro e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, attraverso il presente Protocollo:
- individuano le modalità operative con le quali gli Ordini territoriali degli Avvocati, nella realizzazione degli eventi informativi e formativi, assicurino lo svolgimento di eventi e/o percorsi specifici - aventi comunque ad oggetto tematiche afferenti alla esecuzione della pena, alle condizioni della detenzione, alle modalità alternative di esecuzione della pena, alla tutela dei diritti fondamentali della persona, alla tutela dei diritti umani - tenuti da avvocati ovvero da esperti individuati dal Garante;
  - costituiscono tavoli di lavoro di tipo tecnico-scientifico per lo studio di tematiche attinenti in generale alla esecuzione della pena elaborando e/o raccogliendo idonei materiali illustrativi e divulgativi.

### Articolo 3

#### *Impegni delle Parti*

1. Le Parti si impegnano reciprocamente:
- a dare massima diffusione alle iniziative concertate e realizzate, sia su base nazionale che su base regionale, attraverso i rispettivi canali istituzionali e i propri strumenti di comunicazione;
  - a costituire un gruppo scientifico, composto da avvocati di comprovata esperienza in materia di esecuzione della pena e qualificati operatori giudiziari, che possa supportare le attività istituzionali poste in essere dal Garante.
2. Il Consiglio si impegna:
- a promuovere un'azione di sensibilizzazione in merito alle tematiche riguardanti la esecuzione della pena nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni internazionali, europee, nazionali e regionali, nonché nei rapporti con gli Ordini territoriali degli Avvocati ed infine con le Associazioni forensi di settore;
  - a promuovere la costituzione di una rete nazionale composta da avvocati referenti individuati su base locale dagli Ordini territoriali degli Avvocati che fornisca assistenza legale *pro bono* al Garante nei procedimenti penali e nei giudizi civili o amministrativi ai quali è interessato come parte.
3. Il Garante si impegna:
- a contribuire alla realizzazione scientifica degli eventi informativi e dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del presente Protocollo;
  - a rendere disponibile i dati, ove ostensibili, elaborati e, a qualsiasi titolo, ricevuti nell'ambito delle proprie attività istituzionali.



#### Articolo 4

##### *Progetto “Tutela dei diritti delle persone detenute e delle persone private della libertà personale”*

1. Le Parti si propongono, anche favorendo la partecipazione di altre Istituzioni, di collaborare con lo scopo di elaborare ed attuare un progetto nazionale ai fini della diffusione di una cultura della “tutela dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale” attraverso percorsi di studio e di apprendimento, anche a carattere multidisciplinare e multimediale, volti ad approfondire gli strumenti ed i mezzi a disposizione del detenuto o della persona privata della libertà personale per la tutela dei propri diritti.
2. In particolare, il Progetto si propone di richiamare la società civile, oltreché gli operatori della giurisdizione nonché gli esercenti le professioni sanitarie, al valore della legalità e del rispetto dei diritti fondamentali della persona ivi inclusi quelli delle persone detenute o, comunque, ristrette incentivando il senso civico e favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei diritti umani, anche mediante l’illustrazione degli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento per la loro tutela.
3. Ai fini della realizzazione del Progetto, le Parti convengono altresì di elaborare un programma di incontri su base locale sia nel circuito carcerario che fuori dallo stesso, con il fine precipuo di diffondere e pubblicare una “Carta nazionale dei diritti della persona detenuta o della persona privata della libertà personale”

#### Articolo 5

##### *Modalità attuative e Referenti*

1. Per l’attuazione degli obiettivi e delle finalità di cui al presente Protocollo e per le attività di verifica e di monitoraggio delle iniziative assunte, le Parti si avvalgono delle proprie strutture.
2. Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte comunica il nominativo del Referente nazionale per le attività connesse al presente Protocollo. È facoltà di ciascuna Parte procedere alla sostituzione del proprio Referente, dandone tempestiva comunicazione all’altra.

#### Articolo 6

##### *Durata e modifiche*

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

Roma, 30 novembre 2017

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

*Il Presidente, Avv. Andrea Mascherin*

IL GARANTE NAZIONALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI  
DELLE PERSONE DETENUTE O DELLE PERSONE  
PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Per delega del *Garante, Prof. Mauro Palma,*

Avv. Emilia Rossi





## Framework

### Protocollo d'intesa per studi e progetti in tema di libertà delle persone con disabilità

tra

il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (d'ora in poi Garante nazionale), con sede in via di San Francesco di Sales 34, 00165 - Roma, rappresentato dal Presidente prof. Mauro Palma,

“L'Altro diritto - Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni” (d'ora in poi ADir), con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, in via delle Pandette 35, 50127 - Firenze, rappresentato dal Direttore prof. Emilio Santoro

e

il “*Centre for Governmentality and Disability Studies Robert Castel*” dell'Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” (di seguito CeRC), con sede in via Suor Orsola, 10, 80135 - Napoli, rappresentato dal Rettore prof. Lucio d'Alessandro;

soggetti congiuntamente denominati anche “Parti”.

#### Premesso che:

- l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10 e successive modifiche, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
- con nota 25 aprile 2014 della Missione permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra, il Garante nazionale è stato designato quale *National Preventive Mechanism* (Npm) ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat);
- con i poteri e gli obblighi di cui agli articoli dal 17 al 23 del Protocollo sopra citato e ai sensi della legge istitutiva, il Garante nazionale svolge attività di visita, monitoraggio e analisi di tutti i luoghi configurabili come limitativi dell'autonomia e indipendenza delle persone, e quindi de facto segreganti, anche in ambito dell'assistenza sociale e sanitaria;
- la norma nazionale e quella internazionale conferiscono al Garante nazionale il compito di formulare raccomandazioni alle Autorità competenti, sulla base di quanto riscontrato nelle proprie funzioni di monitoraggio dei luoghi e di accesso alla documentazione relativa alle persone ospitate, al fine di migliorarne il trattamento e le condizioni di quotidianità e assistenza, anche attraverso la piena libertà di effettuare con essi e con il personale colloqui in forma privata;
- tra le finalità del Garante nazionale vi sono altresì quelle di ricognizione delle strutture ospitanti a livello nazionale e della loro configurazione giuridica, di elaborazione di standard di qualità e di definizione di linee guida per il loro monitoraggio;
- l'ADir ha come propria finalità lo sviluppo, la promozione e il coordinamento di studi e progetti anche internazionali nel campo della sociologia della marginalità, del governo delle marginalità, dei fenomeni discriminatori e delle relative strategie di contrasto, nonché dei diritti delle persone private della libertà;
- il CeRC costituisce un polo di ricerca sui dispositivi di governo, che svolge ricerca di base e applicata in funzione della sperimentazione di politiche di contrasto delle forme della disegualianza e dei modi



dell'esclusione e della discriminazione delle persone in situazione di disabilità.

**Considerato che:**

- il Garante nazionale, l'ADir e il CeRC intendono istituire rapporti di collaborazione per attività di comune interesse a garanzia dei diritti delle persone con disabilità;
- La disabilità si configura come limitazione, o addirittura assenza, di indipendenza nell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri.

**Si concorda quanto segue:**

**Articolo 1 - Principio di reciprocità**

Il Garante nazionale, l'ADir e il CeRC, intendono collaborare nei campi e per le attività di comune interesse sulla base del principio della reciprocità.

**Articolo 2 - Attività**

La collaborazione riguarderà in particolare le seguenti attività:

- a) programmazione e conduzione di studi, ricerche e progettazioni;
- b) programmazione ed esecuzione di attività coordinate di formazione;
- c) promozione di seminari, convegni e altre attività culturali;
- d) raccolta di documentazione e di dati di supporto in forma aggregata;
- e) iniziative di pubblicazione, informazione e sensibilizzazione.

**Articolo 3 - Programmi operativi**

I programmi specifici di collaborazione sono individuati e definiti dalle Parti con Protocolli operativi, attuativi del presente Protocollo d'intesa.

**Articolo 4 - Consiglio tecnico-scientifico**

1. Il Consiglio tecnico-scientifico cura l'applicazione del Protocollo d'intesa e definisce indirizzi e contenuti scientifici dei programmi operativi.
2. Il Presidente del Garante nazionale o un componente del Collegio da lui designato presiede il Consiglio tecnico-scientifico.
3. Il Consiglio tecnico-scientifico è composto da un membro designato da ciascuna delle Parti con proprio atto.

**Articolo 5 - Validità**

1. Il presente accordo è valido per un periodo di 3 anni a partire dalla sottoscrizione che riporta la data più recente.
  1. Per il rinnovo, qualora non si rendano necessarie modifiche al testo corrente, è sufficiente una richiesta scritta inviata al Garante nazionale, vistata dai rappresentanti delle altre due Parti. La richiesta di rinnovo deve pervenire al Garante nazionale entro tre mesi dalla scadenza.
  2. La data indicata nel "visto per accettazione" costituirà l'inizio della nuova decorrenza.



## Framework

3. Nel caso in cui alla data di scadenza del Protocollo siano in essere Protocolli operativi, questi rimarranno in vigore fino alla data di scadenza indicata negli stessi.

### **Articolo 6 - Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo o di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano di portare a conclusione le attività in corso, salvo quanto diversamente e consensualmente convenuto.

### **Articolo 7 - Oneri finanziari**

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.
2. I Protocolli operativi possono prevedere eventuali oneri finanziari esecutivi.
3. Le Parti possono reperire le risorse necessarie per sostenere le azioni programmate anche tramite la partecipazione congiunta a programmi di finanziamento sia a carattere nazionale che internazionale, che non prevedano Enti promotori o azioni che possano entrare nell'esercizio di vigilanza del Garante nazionale o che configurino conflitti di interesse con la sua azione.

### **Articolo 8 - Coperture assicurative**

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale impegnato nell'attività svolta in attuazione del presente accordo.

### **Articolo 9 - Utilizzazione di dati e risultati di ricerca**

1. I Protocolli operativi determinano condizioni e modalità di utilizzo dei dati e dei risultati delle ricerche contenuti nell'ambito o del presente Protocollo.
2. ADir e CeRC si impegnano ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti di ricerca in applicazione del presente protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.

### **Articolo 10 - Riservatezza**

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione, dato e documentazione segnalato come confidenziale dalla Parte che l'ha trasmessa in esecuzione del presente accordo, impegnandosi a non rivelare a terzi, in qualsivoglia forma, le informazioni confidenziali ricevute, né a utilizzare dette informazioni per fini diversi da quanto previsto dal presente Protocollo.
2. Le Parti si impegnano a segnalare con chiarezza e tempestività le informazioni da considerarsi confidenziali.
3. Le Parti si impegnano a porre in essere ogni attività volta a impedire che dette informazioni, dati e documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi.
4. L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti non soggette all'obbligo di riservatezza.

### **Articolo 11 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni personali relativi all'espletamento di attivi-



tà oggetto del presente protocollo e delle relative appendici operative, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

#### **Articolo 12 - Controversie**

Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente Protocollo sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Roma, intendendosi in tal modo derogata ogni diversa forma di competenza territoriale.

#### **Articolo 13 - Clausola finale**

1. In ogni momento, con l'accordo delle Parti, il Protocollo potrà essere modificato o integrato con un nuovo atto convenzionale.
2. Modifiche o integrazioni sono parte integrante dell'accordo o ed entrano in vigore al momento della loro firma.
3. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo restano ferme le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili, ivi compresa la normativa interna delle singole Parti.

Roma, 1 giugno 2017.

Per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Presidente prof. Mauro Palma

Per l'Altro diritto – Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, il Direttore prof. Emilio Santoro

Per il “*Centre for Governmentality and Disability Studies Robert Castel*”, il Rettore dell'Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, prof. Lucio D'Alessandro



## Framework

### Protocollo operativo di ricerca su Luoghi, forme e modi della disabilità segregata

Ex articolo 3 del Protocollo d'intesa fra il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito Garante nazionale), "L'Altro diritto- Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni" (di seguito ADir) e il "Centre for Governmentality and Disability Studies Robert Castel" (di seguito CeRC) dell'Università di Napoli "Suor Orsola Benincasa"

#### Premesso che

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Crpd) del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18:

- garantisce che queste (a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale e (b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà (articolo 14);
- garantisce il diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti, richiedendo che gli Stati Parti prendano ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, subiscano tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante (articolo 15);
- garantisce il diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti, richiedendo che gli Stati Parti prendano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate per proteggere le persone con disabilità (articolo 16);
- riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, anche assicurando che:
- le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
- le persone con disabilità abbiano accesso a una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
- i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messi a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni (articolo 19).

#### Considerato che

- il *Committee on the Rights of Person with Disabilities* raccomanda al punto 8 delle *Concluding observations on the initial report of Italy* del 31 agosto 2016 l'istituzione di un organo permanente che consulti in modo efficace e significativo le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni nella realizzazione di tutte le leggi, le politiche e i programmi; al punto 42 dello stesso documento che il *National Preventive Mechanism* (Npm), di cui all'articolo 4 del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat) visiti gli Istituti psichiatrici o le altre strutture per persone con disabilità, specialmente quelle ove sono ospitate persone con disabilità intellettive o psicosociali e riferisca sulla loro condizione e al punto 48 raccomanda di porre in atto garanzie del mantenimento del diritto a una vita autonoma e indipendente;



- a seguito di ratifica da parte dell'Italia dell'Opcat con legge 9 novembre 2012 n. 195, la Missione permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra ha designato il Garante Nazionale come Npm;
- nelle *Concluding observations on the initial report of Italy* del 6 ottobre 2016, viene richiesto che il NPM designato visiti quanto prima le strutture per persone con disabilità esistenti sul territorio nazionale, genericamente indicate dal Garante nazionale nella sua Prima Relazione al Parlamento come "*Health and social care home*".

In attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 1 giugno 2017, e secondo le modalità previste dall'articolo 3 del suddetto Protocollo, le Parti intendono svolgere un'attività congiunta di studio e ricerca, come di seguito definita:

#### Articolo 1 - Obiettivi

1. Individuazione di pratiche determinanti *de facto* segregazione e istituzionalizzazione nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (*health social care home*) delle persone con dipendenza assistenziale e definizione di parametri che connotino tali pratiche.
2. Individuazione di situazioni e pratiche a rischio di violazione del principio inderogabile di divieto di tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti a cui possono essere soggette le persone con disabilità e/o dipendenza assistenziale.
3. Redazione di un catalogo tipologico e di un nomenclatore dei luoghi e delle strutture potenzialmente segreganti, sulla base della normativa nazionale, regionale e comunale.
4. Realizzazione di un elenco nazionale dei luoghi e delle strutture residenziali socio-sanitarie che possono rientrare nell'ambito dell'azione di monitoraggio del Garante nazionale.
5. Redazione e sperimentazione di linee guida per il monitoraggio delle *health social/ care home* tramite la costruzione di indicatori inerenti a: (a) struttura e organizzazione, (b) rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza degli ospiti, dei loro diritti e bisogni nonché di quelli dei loro familiari, (c) rispetto delle relazioni affettive, (d) rapporto con il territorio, (e) cure e assistenza erogata, (f) consenso informato, (g) uso di mezzi di contenzione, (h) rispetto della riservatezza, (i) accesso alle informazioni.

#### Articolo 2 - Comitato di direzione

1. Le attività di studio e ricerca di cui al presente Protocollo operativo sono dirette dal Comitato di direzione.
2. Il Comitato di direzione individua metodi, tecniche, protocolli e tempi d'indagine adeguati al raggiungimento degli obiettivi delle attività.
3. Il Comitato di direzione individua studiosi ed esperti che costituiscano l'unità di ricerca.
4. Il Comitato di direzione è presieduto dal Presidente del Garante nazionale, prof. Mauro Palma che ne è membro di diritto.
5. Il Comitato di direzione è costituito dalla dr.ssa Gilda Losito, in qualità di componente dell'Ufficio del Garante nazionale, dal prof. Emilio Santoro, in qualità di direttore di ADir, e dal prof. Ciro Tarantino, in qualità di direttore scientifico del CeRC.
6. I componenti del Comitato di direzione possono individuare collaboratori per lo svolgimento e a supporto delle attività di ricerca.



## Framework

7. Il Comitato di direzione stabilisce eventuali forme di documentazione, informazione, divulgazione e pubblicazione delle attività nel rispetto dell'articolo 9 del Protocollo d'intesa citato in premessa.

### **Articolo 3 - Organizzazione dei lavori**

1. Le attività sono organizzate per gruppi tematici di lavoro.
2. I gruppi possono essere integrati da esperti e rappresentanti di Enti, Istituzioni, Organismi nazionali e internazionali in funzione di specifiche esigenze.
3. Sono componenti stabili dell'unità di ricerca, oltre i membri del Comitato di direzione, il prof. Stefano Anastasia, il prof. Alberto Di Martino, la prof.ssa Mariagrazia Giannichedda, il prof. Marco Pelissero, il prof. Daniele Piccione.

### **Articolo 4 - Tavolo di consultazione**

1. Per tutta la durata delle attività è istituito un Tavolo di consultazione sui temi, le analisi e i materiali oggetto d'indagine.
2. Il Tavolo è composto da delegati delle Organizzazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità che saranno definiti dalle Parti con atto successivo.

### **Articolo 5 - Durata**

Le attività hanno una durata di diciotto mesi.

### **Articolo 6 - Riservatezza**

Le attività sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dall'articolo 10 del Protocollo d'intesa.

Roma, 1 giugno 2017.

Per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Presidente prof. Mauro Palma

Per l'Altro diritto – Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, il Direttore prof. Emilio Santoro

Per il “*Centre for Governmentality and Disability Studies Robert Castel*”, il Rettore dell'Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, prof. Lucio D'Alessandro



## Protocollo operativo di ricerca su Luoghi, forme e modi della disabilità segregata

### Disposizione di proroga

Riscontrata la necessità di prosecuzione e di implementazione delle attività, in funzione delle risultanze emerse nel corso dei lavori, su accordo unanime delle Parti, il Protocollo operativo di ricerca è prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 maggio 2020, con le seguenti modifiche e integrazioni:

6. Alle strutture di ricerca promotrici, si aggiunge *Atypicalab for Cultural Disability Studies* attivo presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria.

Ex articolo del Regolamento istitutivo:

- a. *Atypicalab* è una struttura di ricerca, a carattere transdisciplinare, per gli studi culturali sulla disabilità.
  - b. Il Laboratorio svolge ricerca di base sui codici culturali, le pratiche sociali e i dispositivi di governo della disabilità.
  - c. Il Laboratorio svolge ricerca applicata per il pieno ed eguale godimento delle libertà fondamentali e per la piena ed effettiva partecipazione sociale delle persone con disabilità, tramite l'elaborazione e la sperimentazione di programmi, azioni e interventi per il contrasto dei modi e delle forme di discriminazione, disaffiliazione, esclusione, deumanizzazione e segregazione.
7. Il comma 3 dell'articolo 3 del Protocollo operativo è soppresso.
  8. Gli obiettivi previsti dall'articolo 1 del Protocollo operativo sono integrati dai seguenti indirizzi di studio e ricerca individuati dal Comitato di direzione:
    - Analisi di forme e modi di costituzione di un Osservatorio nazionale sulla "segregazione" di anziani e PcD, con funzioni di documentazione; ricerca, organizzazione e analisi dei dati; supporto del sistema di monitoraggio;
    - Redazione di Linee-guida sugli standard di libertà nelle strutture residenziali;
    - Studio di forme e modi di coinvolgimento delle Regioni per la promozione in forma collaborativa dell'inserimento di standard di libertà nei sistemi di accreditamento;
    - Analisi di forme e modi di coinvolgimento dei Garanti territoriali nel monitoraggio delle strutture per anziani e PcD;
    - Ideazione e realizzazione di un modello unificato per il monitoraggio della contenzione nelle strutture per anziani e PcD;
    - Attività formativa, convegnistica, di pubblicazione e di sensibilizzazione;
    - Definizione di statuto e struttura delle visite conoscitive (*finding visit/mission*);
    - Ipotesi di attivazione di Cliniche legali sperimentali sulla tutela della libertà delle PcD;
    - Attivazione di un sistema di relazioni fra l'Area salute del Garante nazionale e organismi internazionali operanti nell'ambito della disabilità.

Il Presidente del Consiglio tecnico-scientifico

(articolo 4 Protocollo d'intesa per studi e progetti in tema di libertà delle persone con disabilità)

Mauro Palma





## Framework

### **Protocollo operativo di ricerca su Luoghi, forme e modi della disabilità segregata**

#### Disposizione di proroga

Riscontrata la necessità di prosecuzione e di implementazione delle attività, in funzione delle risultanze emerse nel corso dei lavori,

Tenuto conto dell'emergenza Covid-19 e delle conseguenze che hanno riguardato in particolare le strutture socio sanitarie per disabili e anziani, considerata la necessità di mantenere elevata l'attenzione sul monitoraggio delle diverse tipologie di strutture residenziali e semi-residenziali presenti sul territorio nazionale anche con strumenti tecnico operativi basati su una metodologia scientifica,

Restando invariate le modifiche e le integrazioni inserite con la disposizione di proroga in scadenza il 31 maggio 2020 su accordo unanime delle Parti, il Protocollo operativo di ricerca è prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 maggio 2021.

Roma, 13 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio tecnico-scientifico

(articolo 4 Protocollo d'intesa per studi e progetti in tema di libertà delle persone con disabilità)

Mauro Palma

### **PROTOCOLLO D'INTESA**

tra

**Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito Garante nazionale) con sede in Roma in via di San Francesco di Sales 34, nella persona del Presidente Mauro Palma**

e

**la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (di seguito Procura della Repubblica), nella persona del Procuratore della Repubblica Giovanni Melillo.**

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge n.146 del 2013 recante "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito, con modificazione, nella legge 21 febbraio 2014, n.10 e successive modificazioni, che ha istituito il Garante nazionale;

VISTO il decreto ministeriale 11 marzo 2015 n. 36 recante il "*Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*" che ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

CONSIDERATO che con nota del 25 aprile 2014 della Missione permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra il Garante nazionale è stato designato *National Preventive Mechanism* (NPM) ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene cru-



deli, inumani o degradanti (OPCAT), adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite con risoluzione n. 57/199 del 18 dicembre 2002 e ratificato dall'Italia il 4 aprile 2013 in forza della Legge 9 novembre 2012 n. 195;

CONSIDERATO che con legge 3 marzo 2009 n. 18 l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, che con gli articoli 14, 15, 16 e 17 assegna al *National Preventive Mechanism* il compito di monitorare i luoghi di ricovero che ospitano persone con disabilità;

CONSIDERATO che in forza delle indicate disposizioni normative, nazionali e sovranazionali, il Garante nazionale esercita il proprio mandato su tutti i luoghi e le situazioni di privazione della libertà, di diritto e di fatto, compresi, oltre a quelli indicati nell'articolo 7 del decreto legge n. 146/2013, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio italiano è irregolare, le strutture socio-sanitarie per persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà o in cui sono ricoverate persone sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori;

VISTO l'ordine di servizio 23 giugno 2018 n. 86, recante i criteri vigenti di organizzazione della Procura della Repubblica di Napoli, con il quale è stato costituito nell'Ufficio di Procura il *Gruppo di lavoro specializzato intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia o detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale*;

CONSIDERATO che al Gruppo specializzato su indicato è devoluta la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 606, 607, 608, 609, 613-bis, 613-ter c.p., ai delitti commessi in luoghi di detenzione e di custodia, anche amministrativa, ovvero in danno di persone sottoposte a controlli di polizia, alle segnalazioni di casi di autolesionismo posti in essere nei luoghi di detenzione e custodia anche amministrativa, alle segnalazioni relative alle condizioni di vita e di salute nei luoghi di detenzione e di custodia anche amministrativa;

CONSIDERATO che il Garante nazionale e la Procura della Repubblica di Napoli intendono istituire rapporti di reciproca collaborazione nella prospettiva e nell'interesse comuni di tutelare i diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà, di diritto o di fatto, e di prevenire atti di violazione di tali diritti,

il Garante nazionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

## CONVENGONO

quanto segue:

### Articolo I

#### **Finalità**

Con il presente Protocollo d'Intesa il Garante nazionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, attraverso il Gruppo specializzato intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia o di detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale, si impegnano, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, a realizzare azioni di comune collaborazione volte alla tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o a limitazione della libertà personale, a prevenire e a perseguire atti di violazione di detti diritti, a promuovere e accrescere i fondamenti culturali dell'esecuzione della pena aderente al dettato costituzionale e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della libertà personale.



## Framework

### Articolo II

#### **Oggetto**

Il presente Protocollo d'Intesa individua quali aree di operatività tutti i luoghi di detenzione e di custodia, anche di natura amministrativa, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio nazionale è irregolare, le strutture socio-sanitarie in cui sono ricoverate persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà, tra le quali quelle sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori, ogni luogo in cui la libertà personale è limitata *de facto* dall'autorità pubblica.

L'ambito territoriale di operatività è iscritto nella competenza del Gruppo specializzato intersezionale costituito presso la Procura della Repubblica di Napoli, corrispondente al circondario del Tribunale di Napoli.

### Articolo III

#### **Modalità della collaborazione**

L'attuazione della presente intesa prevede:

- lo scambio reciproco e riservato di informazioni, compatibilmente con il rispetto del segreto investigativo, sulle segnalazioni di violazioni di diritti delle persone sottoposte a privazione o limitazione della libertà personale e sulle condizioni di vita negli istituti penitenziari e negli altri luoghi di privazione o restrizione della libertà personale indicati all'articolo II;
- lo scambio riservato - nel rispetto del segreto investigativo - di informazioni in ordine ai casi esaminati e trattati dal Garante nazionale ai sensi dell'articolo 35 o.p., compresi nell'ambito territoriale di competenza definito all'articolo II;
- la predisposizione di programmi di informazione e formazione comuni sui temi dell'esecuzione della pena e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della libertà personale;
- l'invio alla Procura della Repubblica, per conoscenza e prima della pubblicazione, dei Rapporti del Garante sulle visite istituzionali da quest'ultimo condotte nei luoghi compresi nell'ambito territoriale di competenza definito all'articolo II.

Il Garante si riserva di comunicare alla Procura della Repubblica le date delle visite non annunciate, da parte dello stesso, agli istituti penitenziari di competenza.

### Articolo IV

#### **Impegni delle parti**

Al fine della migliore e concreta attuazione della collaborazione oggetto della presente intesa, il Garante nazionale e la Procura della Repubblica di Napoli si impegnano a tenere riunioni con cadenza almeno bimestrale per valutare i temi e le questioni oggetto del presente protocollo e organizzare le attività operative in attuazione dello stesso.

Alle riunioni partecipano quantomeno il Coordinatore del Gruppo di lavoro specializzato intersezionale e il componente del Collegio del Garante nazionale designato per seguire l'attuazione del Protocollo d'intesa.

### Articolo V

#### **Riservatezza**

Le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo riconoscono e preservano il carattere riservato delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in esecuzione dell'attività di



collaborazione oggetto d'intesa.

Articolo VI

### **Durata**

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

Può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti che lo sottoscrivono.

Napoli, 19 novembre 2018

Il Garante nazionale dei diritti delle persone  
detenute o private della libertà personale

Il Presidente

*Prof. Mauro Palma*

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica

*Giovanni Melillo*

**PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA  
IL GARANTE NAZIONALE PER I DIRITTI DELLE  
PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE  
E  
L'ARMA DEI CARABINIERI**

Il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante nazionale", con sede in Via San Francesco di Sales n.34, 00165 Roma, nella persona del Presidente dell'Autorità Garante, Prof. Mauro Palma, e l'Arma dei Carabinieri, di seguito denominata "Arma", con sede in Viale Romania n.45, 00197 Roma, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri,

### **VISTO**

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'articolo 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- la legge 26 luglio 1975 n. 354 relativa alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
- l'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, istitutivo della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che individua, tra i suoi compiti istituzionali, quello di visitare, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in



## Framework

corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia e quello di promuovere e favorire i rapporti di collaborazione con altre figure istituzionali che hanno competenza nelle stesse materie;

### **CONSIDERATO CHE**

- costituisce obiettivo comune delle Parti il pieno rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, con particolare riferimento alle persone detenute o private della libertà personale;
- le Parti ravvisano la necessità di favorire momenti di riflessione e approfondimento sui temi di comune interesse, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;
- nell'ambito dei propri compiti istituzionali le Parti intendono stabilire un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990, per lo sviluppo delle suddette attività;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

##### *Ambiti di collaborazione*

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'Arma e il Garante nazionale, nell'ambito delle specifiche competenze.

Le aree prevalenti di collaborazione prevedono:

- l'organizzazione di seminari/conferenze/workshop/tavole rotonde, per approfondire tematiche di interesse comune;
- lo scambio reciproco di docenze, a cura di propri rappresentanti, condividendo esperienze per il miglioramento delle rispettive capacità d'intervento;
- la realizzazione di progetti formativi comuni; anche con altre Istituzioni;

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

#### **Articolo 2**

##### *Modalità esecutive*

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'Arma interesserà, per le conseguenti attività, le componenti di studio e di analisi dello Stato Maggiore del Comando Generale, quale centro di riferimento operativo, dottrinale e formativo per tutti gli assetti dell'Arma;
- il Garante nazionale perseguirà gli obiettivi della collaborazione attraverso lo staff del suo Ufficio ed eventuali contributi di Garanti regionali di volta in volta specificamente delegati.

#### **Articolo 3**

##### *Attività di immediata attuazione*

Al fine di dare immediata attuazione al presente protocollo le Parti si impegnano ad organizzare un seminario della durata di 3 ore, rispettivamente, entro la fine del 2018 presso la scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Firenze e, nei primi mesi del 2019 presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma.



Analoghi incontri saranno pianificati in tutti gli Istituti di formazione di base dell'Arma.

#### **Articolo 4**

##### *Oneri*

Il presente protocollo non comporta alcun onere, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

#### **Articolo 5**

##### *Privacy e sicurezza delle informazioni*

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Le Parti si impegnano a rispettare la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

#### **Articolo 6**

##### *Durata, integrazioni e modifiche*

Il presente Protocollo d'Intesa, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabile mediante atto scritto che dovrà pervenire prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone  
detenute o private della libertà personale

Il Presidente

*Prof. Mauro Palma*

Il Comandante Generale  
dell'Arma dei Carabinieri

*Gen. C.A. Giovanni Nistri*



**Il Ministero della Giustizia  
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna  
per la Calabria**

e

**il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**

### PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di gennaio

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nella persona del Presidente Mauro Palma e il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro nella persona del Dirigente Emilio Molinari

Premesso:

- che in Italia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato istituito dal d. l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 mentre il d. m. 11 marzo 2015 n. 36 ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio.
- Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori.
- Che sul piano nazionale, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, mentre sul piano internazionale coordinando la rete dei garanti locali è organismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat) in ambito ONU.
- Che il sistema organizzativo dell'esecuzione penale esterna è regolato dal DPCM 15 giugno 2015 n. 84 e dal DM 17 novembre 2015 che concerne l'individuazione presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e dal DM 23 febbraio 2017 che individua gli Uffici locali di EPE quali articolazioni territoriali del DCMC (n. 11 UIEPE, n. 18 UEPE, n. 43 ULEPE, n. 18 Sezioni distaccate), che assicurano nel territorio di competenza le attività previste ai sensi dell'articolo 72 O.P.
- Che l'Amministrazione Penitenziaria opera nel territorio regionale sui 12 Istituti penitenziari (1 a custodia attenuata), presenti secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale.
- Che su territorio regionale è presente la REMS di Santa Sofia d'Epiro (Cs).
- Che in particolare le aree del Trattamento e Sicurezza e dell'Esecuzione Penale Esterna dell'Amministra-



zione Penitenziaria (DAP e DCMC) svolgono compiti di grande rilevanza sociale per la persona condannata e/o detenuta, come ad esempio: progettare, programmare e realizzare le iniziative e le esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione; attivando le attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive rivolte ai detenuti e agli internati e garantire la loro tutela personale e di sicurezza.

- Che l'articolo 35 della Costituzione Italiana afferma la cura da parte della Repubblica della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori, in ottemperanza al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e al doveroso adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché dei principi di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 comma 1 e 2 della Costituzione.

- Che i principi fondamentali di cui all'articolo 1 della Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle "Regole penitenziarie europee" indicano che "deve essere incoraggiata la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria", "la vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera" e che "la detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera".

- Che la valorizzazione dei percorsi di formazione professionale risulta determinante nella prospettiva della rieducazione del condannato, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 3 della Costituzione nonché del suo reinserimento sociale previsto dall'Ordinamento Penitenziario all'articolo 1 comma 6.

- Che la promozione di un sistema regionale integrato di opportunità formative destinate agli operatori penitenziari che operano negli Istituti Penitenziari o in esecuzione penale esterna della Calabria, risulta fondamentale per garantire il diritto alla formazione.

- Che, anche nella prospettiva del reinserimento, è fondamentale la massima diffusione della valenza sociale della realtà penitenziaria e che, anche a tal fine, risulta prioritaria la collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che impegna le proprie competenze in ambito penale giuridico e socio-criminologico per una analisi ravvicinata dei problemi penitenziari e, quindi, per la realizzazione di formazione, ricerche, collaborazioni e iniziative culturali comuni, su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.

- Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro hanno reciprocamente riconosciuto l'indubbia e notevole esperienza rispettivamente maturata nel settore.

- Che il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sono consapevoli dei risultati estremamente positivi perseguibili con una reciproca collaborazione in attività di formazione studio, ricerca e per la piena realizzazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13, 27, 33, 34 e 35 della Costituzione, all'articolo 15 Ordinamento Penitenziario, agli articoli 41, 42 e 44 del Regolamento penitenziario di cui al DPR n. 230/2000, nonché delle Regole penitenziarie europee di cui alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006 e, pertanto, ritengono opportuno procedere ad una stipula del Protocollo d'intesa per l'avvio della formazione del personale appartenente al DCMC e al DAP nella Regione Calabria.

- Che per questo insieme di attività, gli Enti Firmatari ritengono necessario realizzare un sistema integrato di coordinamento, che si intende attivare, fermo restando l'autonomia di entrambi nella organizzazione, valutazione, monitoraggio e gestione dei propri percorsi formativi.





## Framework

Tutto ciò premesso e considerando la parte integrante e sostanziale del presente protocollo, il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, convengono e stipulano quanto segue.

### Articolo 1

#### Finalità

1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale intendono collaborare per progettare e condurre nell'ambito penale: analisi, studi e ricerche di tipo giuridico, criminologico e sociologico finalizzate alla promozione della formazione degli operatori penitenziari nelle strutture penitenziarie e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.
2. A tal fine il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale indica il proprio Collegio che sarà affiancato dal Dott. *Giovanni Suriano* e Dott.ssa *Claudia Sisti* dell'Unità operativa privazione della libertà in ambito penale, e dalla Dott.ssa Daniela Bonferraro supporto al Collegio e responsabile dell'Unità, quali esperti che svolgeranno l'attività di formazione.
3. L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di per la Calabria di Catanzaro indica nelle persone del Dott. *Emilio Molinari*, Direttore interdistrettuale dell'UIEPE di Catanzaro, Dott.ssa *Maria Letizia Polistena* e Dott.ssa *Maria Domenica Di Giovanni* rispettivamente Responsabile di Area IV<sup>^</sup> Coordinamento Interdistrettuale e Funzionario della Professionalità Sociale di Area II<sup>^</sup> Misure e sanzioni di comunità, quali referenti per i progetti e le attività previste dal presente protocollo.
4. Il gruppo di esperti di cui al comma precedente sarà coordinato dal Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
5. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro procederà alla selezione delle strutture penitenziarie e dei 5 Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale che, di volta in volta, saranno oggetto di attività di formazione.
6. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro si impegna altresì ad adottare ogni atto finalizzato al coinvolgimento, nelle attività di cui al presente protocollo, degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio regionale, ivi compresi terzo settore (cooperative sociali, ONG e ONLUS) ed il volontariato. In particolare, saranno coinvolti gli Assistenti Volontari *ex artt. 17 e 78* Ordinamento Penitenziario.

### Articolo 2

#### Ambiti soggettivi delle attività di ricerca

1. Le attività di formazione di cui al presente protocollo saranno svolte anche con l'ausilio di questionari ed interviste somministrati al personale penitenziario. Attività che sarà gestita dal Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro



### Articolo 3

#### **Sedi delle attività di ricerca**

1. Le attività di formazione per le quali è necessario il confronto tra esperti e personale penitenziario saranno svolte preferibilmente presso la sede del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nonché nelle strutture penitenziarie e di esecuzione penale esterna coinvolte.

### Articolo 4

#### **Comitato regionale di indirizzo e coordinamento**

1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro provvederà alla istituzione di un Comitato regionale di indirizzo e coordinamento delle attività formative.

2. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento sarà composto da:

- a) Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.
- b) Operatori dell'Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro.
- c) Esperti in discipline criminologiche, penitenziarie, giuridico-penali e processualpenalistiche afferenti all'Unità operativa privazione della libertà in ambito penale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
- d) Esperti di Servizio Sociale, psicologi e criminologi ex articolo 80 O.P.

Il Comitato potrà avvalersi del supporto degli operatori penitenziari degli Istituti penitenziari della Calabria per la promozione, organizzazione, realizzazione di iniziative d'interesse.

Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento:

- a) promuove l'organizzazione e l'integrazione per l'attività di formazione tra il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Amministrazione penitenziaria e Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.

### Articolo 6

#### **Attività di formazione**

1. Le attività di formazione offerte dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale rientrano nei relativi compiti istituzionali.

2. Gli Enti firmatari riconoscono il carattere specifico ed innovativo dell'attività di formazione nell'ambito penitenziario e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra esperti e personale penitenziario, per il programma innovativo rieducativo-trattamentale volto alle persone in esecuzione penale.

### Articolo 7

#### **Impegni degli Enti firmatari**

1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di



## Framework

Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro si impegna a:

- favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell'esperienza formativa ed il suo ulteriore sviluppo;
- individuare gli Istituti e gli Uffici EPE sede di ricerca;
- predisporre strutture e locali adeguati per la permanenza degli esperti per lo svolgimento delle attività;
- monitorare, attraverso le valutazioni provenienti dalle Direzioni degli Istituti e degli Uffici EPE coinvolti, l'andamento generale dei singoli percorsi di formazione, e dell'evoluzione di quelli innovativi, nonché favorire iniziative di studio e ricerca sull'integrazione sociale delle persone in esecuzione penale.

1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà si impegna a:

- collaborare alla definizione di attività di formazione;
- promuovere e collaborare ad iniziative didattiche per la formazione del personale penitenziario e del personale degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;

### Articolo 8

#### Disposizioni finali

1. Il presente protocollo avrà efficacia quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte degli Enti firmatari.
2. Esso si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, ove non venga disdetto con formale lettera di recesso inviata alle altre parti entro e non oltre 90 giorni prima della scadenza del quinquennio.
3. Le parti potranno altresì recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previo invio alle altre parti, di formale lettera di recesso con almeno 90 giorni di preavviso, fermo restando il completamento delle attività già avviate.
4. Con il parere favorevole di entrambi gli Enti firmatari, potranno aderire all'accordo altre istituzioni pubbliche o enti privati nonché del Terzo Settore.

Il Presidente *Mauro Palma*

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

Il Dirigente *Emilio Molinari*

Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro



**Il Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità**  
**Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna**  
**per la Sardegna**

e

**il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**

**PROTOCOLLO D'INTESA**

L'anno 2018 il giorno 3 del mese di ottobre

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nella persona del Presidente Mauro Palma e il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari nella persona del Dirigente Emilio Molinari

Premesso:

- Che in Italia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato istituito dal d. l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 mentre il d. m. 11 marzo 2015 n. 36 ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio.
- Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori.
- Che sul piano nazionale, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, mentre sul piano internazionale coordinando la rete dei garanti locali è organismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat) in ambito ONU.
- Che il sistema organizzativo dell'esecuzione penale esterna è regolato dal DPCM 15 giugno 2015 n. 84 e dal DM 17 novembre 2015 che concerne l'individuazione presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e dal DM 23 febbraio 2017 che individua gli Uffici locali di EPE quali articolazioni territoriali del DGMC (n. 11 UIEPE, n. 18 UEPE, n. 43 ULEPE, n. 18 Sezioni distaccate), che assicurano nel territorio di competenza le attività previste ai sensi dell'articolo 72 O.P.
- Che l'Amministrazione Penitenziaria opera nel territorio regionale sui 9 Istituti penitenziari, presenti secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale.
- Che in particolare le aree del Trattamento e Sicurezza e dell'Esecuzione Penale Esterna dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP e DGMC) svolgono compiti di grande rilevanza sociale per la persona condannata e/o detenuta, come ad esempio: progettare, programmare e realizzare le iniziative e le esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione; attivando le attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive rivolte ai detenuti e agli internati e garantire la loro tutela personale e di sicurezza.



## Framework

- Che l'articolo 35 della Costituzione Italiana afferma la cura da parte della Repubblica della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori, in ottemperanza al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e al doveroso adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché dei principi di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 comma 1 e 2 della Costituzione.
- Che i principi fondamentali di cui all'articolo 1 della Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle "Regole penitenziarie europee" indicano che "deve essere incoraggiata la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria", "la vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera" e che "la detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera".
- Che la valorizzazione dei percorsi di formazione professionale risulta determinante nella prospettiva della rieducazione del condannato, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 3 della Costituzione nonché del suo reinserimento sociale previsto dall'Ordinamento Penitenziario all'articolo 1 comma 6.
- Che la promozione di un sistema regionale integrato di opportunità formative destinate agli operatori penitenziari che operano negli Istituti Penitenziari o in esecuzione penale esterna della Sardegna, risulta fondamentale per garantire il diritto alla formazione.
- Che, anche nella prospettiva del reinserimento, è fondamentale la massima diffusione della valenza sociale della realtà penitenziaria e che, anche a tal fine, risulta prioritaria la collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che impegna le proprie competenze in ambito penale giuridico e socio-criminologico per una analisi ravvicinata dei problemi penitenziari e, quindi, per la realizzazione di formazione, ricerche, collaborazioni e iniziative culturali comuni, su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
- Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari hanno reciprocamente riconosciuto l'indubbia e notevole esperienza rispettivamente maturata nel settore.
- Che il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sono consapevoli dei risultati estremamente positivi perseguibili con una reciproca collaborazione in attività di formazione studio, ricerca e per la piena realizzazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13, 27, 33, 34 e 35 della Costituzione, all'articolo 15 Ordinamento Penitenziario, agli articoli 41, 42 e 44 del Regolamento penitenziario di cui al DPR n. 230/2000, nonché delle Regole penitenziarie europee di cui alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006 e, pertanto, ritengono opportuno procedere ad una stipula del Protocollo d'intesa per l'avvio della formazione del personale appartenente al DGMC e al DAP nella Regione Sardegna.
- Che per questo insieme di attività, gli Enti Firmatari ritengono necessario realizzare un sistema integrato di coordinamento, che si intende attivare, fermo restando l'autonomia di entrambi nella organizzazione, valutazione, monitoraggio e gestione dei propri percorsi formativi.

Tutto ciò premesso e considerando la parte integrante e sostanziale del presente protocollo, il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, convengono e stipulano quanto segue.



## **Articolo 1** **Finalità**

7. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale intendono collaborare per progettare e condurre nell'ambito penale: analisi, studi e ricerche di tipo giuridico, criminologico e sociologico finalizzate alla promozione della formazione degli operatori penitenziari nelle strutture penitenziarie e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.
8. A tal fine il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale indica il proprio Collegio che sarà affiancato dal Dott. *Giovanni Suriano* e Dott.ssa *Claudia Sisti* dell'Unità operativa privazione della libertà in ambito penale quali esperti che svolgeranno l'attività di formazione.
9. L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di per la Sardegna di Cagliari indica nelle persone del Dott. *Emilio Molinari*, Direttore interdistrettuale dell'UIEPE di Cagliari, Dott.ssa *Laura Boye* e Dott.ssa *Maria Pina Soriga*, rispettivamente Responsabile di *Area II^ Misure e sanzioni di comunità* e Responsabile di *Area IV^ Coordinamento Interdistrettuale*, quali referenti per i progetti e le attività previste dal presente protocollo.
10. Il gruppo di esperti di cui al comma precedente sarà coordinato dal Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
11. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari procederà alla selezione delle strutture penitenziarie e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale che, di volta in volta, saranno oggetto di attività di formazione.
12. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari si impegna altresì ad adottare ogni atto finalizzato al coinvolgimento, nelle attività di cui al presente protocollo, degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio regionale, ivi compresi terzo settore (cooperative sociali, ONG e ONLUS) ed il volontariato. In particolare, saranno coinvolti gli Assistenti Volontari *ex* articoli 17 e 78 Ordinamento Penitenziario.

## **Articolo 2** **Ambiti soggettivi delle attività di ricerca**

2. Le attività di formazione di cui al presente protocollo saranno svolte anche con l'ausilio di questionari ed interviste somministrati al personale penitenziario. Attività che sarà gestita dal Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari

## **Articolo 3** **Sedi delle attività di ricerca**

1. Le attività di formazione per le quali è necessario il confronto tra esperti e personale penitenziario saranno svolte preferibilmente presso la sede del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nonché nelle strutture penitenziarie e di esecuzione penale esterna coinvolte.



## Framework

### Articolo 4

#### Comitato regionale di indirizzo e coordinamento

4. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari provvederà alla istituzione di un Comitato regionale di indirizzo e coordinamento delle attività formative.
5. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento sarà composto da:
  - e) Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.
  - f) Operatori dell'Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari.
  - g) Esperti in discipline criminologiche, penitenziarie, giuridico-penali e processualpenalistiche afferenti all'Unità operativa privazione della libertà in ambito penale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
  - h) Esperti di Servizio Sociale, psicologi e criminologi ex articolo 8o O.P.

Il Comitato potrà avvalersi del supporto degli operatori penitenziari degli Istituti penitenziari della Sardegna per la promozione, organizzazione, realizzazione di iniziative d'interesse.

6. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento:
  - a) Promuove l'organizzazione e l'integrazione per l'attività di formazione tra il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Amministrazione penitenziaria e Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.

### Articolo 6

#### Attività di formazione

1. Le attività di formazione offerte dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale rientrano nei relativi compiti istituzionali.
2. Gli Enti firmatari riconoscono il carattere specifico ed innovativo dell'attività di formazione nell'ambito penitenziario e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra esperti e personale penitenziario, per il programma innovativo rieducativo-trattamentale volto alle persone in esecuzione penale.

### Articolo 7

#### Impegni degli Enti firmatari

1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari si impegna a:
  - favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell'esperienza formativa ed il suo ulteriore sviluppo;
  - individuare gli Istituti e gli Uffici EPE sede di ricerca;



- predisporre strutture e locali adeguati per la permanenza degli esperti per lo svolgimento delle attività;
  - monitorare, attraverso le valutazioni provenienti dalle Direzioni degli Istituti e degli Uffici EPE coinvolti, l'andamento generale dei singoli percorsi di formazione, e dell'evoluzione di quelli innovativi, nonché favorire iniziative di studio e ricerca sull'integrazione sociale delle persone in esecuzione penale.
4. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà si impegna a:
- collaborare alla definizione di attività di formazione;
  - promuovere e collaborare ad iniziative didattiche per la formazione del personale penitenziario e del personale degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;

### **Articolo 8** **Disposizioni finali**

1. Il presente protocollo avrà efficacia triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte degli Enti firmatari.
2. Esso si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, ove non venga disdetto con formale lettera di recesso inviata alle altre parti entro e non oltre 90 giorni prima della scadenza del quinquennio.
3. Le parti potranno altresì recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previo invio alle altre parti, di formale lettera di recesso con almeno 90 giorni di preavviso, fermo restando il completamento delle attività già avviate.
4. Con il parere favorevole di entrambi gli Enti firmatari, potranno aderire all'accordo altre istituzioni pubbliche o enti privati nonché del Terzo Settore.

Il Presidente Mauro Palma

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

Il Dirigente Emilio Molinari

Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari







# Rendicontazione *Fami* 2

<b>Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati*</b>	
<b>ATTIVITA' DI PROGETTO</b>	<b>Valore di progetto</b>
<b>ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI RIMPATRI FORZATI</b>	<b>191.961</b>
Viaggio, vitto, alloggio dei monitor e del pool dei monitor che si occupano del monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato con costi connessi (materiali, voce, dati)	82.974
Pool di esperti a supporto dei monitor nelle attività di rimpatrio forzato: consulente medico, esperto in tutela dei diritti umani a livello internazionale, giurista esperto in problematiche legali diritti migratorio, figura di supporto al pool esperti, supporto di mediazione culturale in varie lingue	108.987
<b>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE, GESTIONE, ANALISI DEI DATI SUI RIMPATRI FORZATI</b>	<b>246.942</b>
Creazione di un sistema informatico integrato di archiviazione, organizzazione e gestione delle informazioni relativi alle operazioni di rimpatrio forzato comunicate al Garante con data warehouse per il supporto alle decisioni	163.252
Supporto metodologico per la creazione e gestione di un sistema di registrazione, gestione, analisi dei dati	39.681
Allestimento spazi presso il garante per la creazione di postazioni dedicate al team di lavoro impegnato nelle attività progettuali e nel monitoraggio dei rimpatri forzati	44.010
<b>ATTIVITA' DI FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ADDETTI AL MONITORAGGIO</b>	<b>62.684</b>
Percorsi di formazione linguistica per il miglioramento delle abilità linguistiche nelle operazioni di rimpatrio forzato (Inglese e francese)	40.083
Seminari di formazione multidisciplinari in ambiti di interesse per l'attività dei monitor (ambito giuridico; medico; mediazione culturale; protezione dei diritti umani e attività di informazione, formazione, confronto con vari stakeholder coinvolti nelle operazioni di rimpatrio forzato (destinatari: forze di polizia, prefetture, magistratura, avvocatura, personale operanti nei centri di identificazione ed espulsione, ONG, terzo settore, università, centri di ricerca...))	22.601
<b>ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE</b>	<b>132.253</b>
Realizzazione di n. 2 eventi pubblici	10.592
Esperto di comunicazione in affiancamento per tutta la durata di progetto	74.996
Realizzazione prodotti multimediali: video tutorial multilingue, video multilingue per immigrati, stakeholder e grand pubblico	36.874
Redazione linee guida sul monitoraggio dei rimpatri forzati e altri materiali di comunicazione	9.790
<b>GESTIONE PROGETTUALE</b>	<b>161.886</b>
Esperto di rendicontazione di progetti europei	75.000
Revisore dei conti obbligatorio per l'attività di audit del progetto	34.900
Esperto legale per le procedure di evidenza pubblica	13.900
Costi indiretti legati al progetto	38.086
<b>TOTALI</b>	<b>795.726</b>

\*Programma nazionale "Fondo asilo, migrazione e integrazione" (Fami)



## INDICE DELLE MAPPE RELAZIONE 2020

### Sezione 1 - Attività ufficio

- Mappa 1.1 - Mappa delle strutture visitate (1.1.2019-30.4.2020)
- Tabella 1.1 - Tipologia delle strutture visitate (1.1.2019-30.4.2020)
- Mappa 1.2 - Voli di monitoraggio dei rimpatri forzati (1.1.2019 - 7.2.2020)
- Tabella 1.2 - Attività di monitoraggio dei rimpatri forzati (1.1.2019 - 7.2.2020)
- Tabella 1.3 - Visite e monitoraggi per giornata persona (1.1.2019-30.4.2020)
- Tabella 1.4 - Collaborazioni esterne in visite e monitoraggi (1.1.2019-30.4.2020)
- Mappa 1.3 - Mappa degli eventi e incontri istituzionali (1.1.2019 - 15.4.2020)
- Tabella 1.5 - Formazione erogata 2019-2020
- Tabella 1.6 - Eventi Fami 2019-2020
- Tabella 1.7 - Reclami ex art. 35 o.p. - Storico anni 2016-2019
- Grafico 1.1 - Reclami ex art. 35 o.p. - Storico anni 2016-2019
- Tabella 1.8 - Reclami ex art. 35 o.p. per provenienza - Anno 2019
- Tabella 1.9 - Reclami ex art. 35 o.p. pervenuti al Garante nazionale per area di criticità - Anno 2019
- Grafico 1.2 - Reclami ex art. 35 o.p. pervenuti al Garante nazionale per area di criticità - Anno 2019

### Sezione 2 - Migranti

- Tabella 2.1 - Transiti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) suddivisi per nazionalità dichiarata - Anno 2019
- Tabella 2.2 - Motivi di uscita dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Anno 2019
- Grafico 2.1 - Motivi di uscita dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Anno 2019
- Tabella 2.3 - Prime dieci nazioni - Motivi di uscita dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Anno 2019
- Tabella 2.4 - Tempi di permanenza media nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Anno 2019
- Tabella 2.5 - Funzionamento dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) nel 2019
- Tabella 2.6 - Numero complessivo delle persone rimpatriate divise per Paese di destinazione - Anno 2019
- Tabella 2.7 - Andamento rimpatri in base alla modalità di esecuzione - Anni 2016-2019
- Tabella 2.8 - Andamento rimpatri con scorta internazionale - Prime cinque nazioni - Anni 2016-2019
- Grafico 2.2 - Numero complessivo delle persone rimpatriate suddivise per tipologia di provvedimento - Anno 2019
- Tabella 2.9 - Numero complessivo delle persone rimpatriate per provincia - Anno 2019
- Tabella 2.10 - Persone ottemperanti suddivise per provincia - Anno 2019
- Tabella 2.11 - Voli charter di rimpatrio - Anno 2019
- Tabella 2.12 - Numero complessivo delle persone respinte presso i valichi di frontiera suddivise per Ufficio di Polizia - Anno 2019



Tabella 2.13 - Numero complessivo delle persone respinte presso i valichi di frontiera suddivise per nazionalità dichiarata - Anno 2019

Tabella 2.14 - Numero complessivo delle persone respinte presso i valichi di frontiera suddivise per motivi di respingimento - Anno 2019

Tabella 2.15 - Ingressi migranti in hotspot suddivisi per nazionalità dichiarata - Anno 2019

Tabella 2.16 - Ingressi migranti in hotspot suddivisi per struttura e tipologia ospiti - Anno 2019

Tabella 2.17 - Andamento ingressi migranti in hotspot - Anni 2016-2019

Grafico 2.3 - Andamento ingressi migranti in hotspot - Anni 2016-2019

Tabella 2.18 - Hotspot permanenza media in giorni - Anno 2019

Tabella 2.19 - Ingressi migranti in hotspot suddivisi per nazionalità dichiarata - Periodo 1.1.2020 - 15.4.2020

Tabella 2.20 - Ingressi migranti in hotspot suddivisi per struttura e tipologia ospiti - Periodo 1.1.2020 - 15.4.2020

Tabella 2.21 - Hotspot permanenza media in giorni - Periodo 1.1.2020 - 15.4.2020

Tabella 2.22 - Funzionamento dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Periodo 1.1.2020 - 15.4.2020

Tabella 2.23 - Transiti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) suddivisi per nazionalità dichiarata - Periodo 1.1.2020 - 15.4.2020

Tabella 2.24 - Motivi di uscita dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) - Periodo 1.1.2020 - 15.4.2020

Tabella 2.25 - Numero complessivo delle persone rimpatriate divise per Paese di destinazione - Periodo 1.1.2020 - 15.4.2020

Grafico 2.4 - Numero complessivo delle persone rimpatriate suddivise per tipologia di provvedimento - Periodo 1.1.2020 - 15.4.2020

Tabella 2.26 - Voli charter di rimpatrio - Periodo 1.1.2020 - 15.4.2020

### Sezione 3 - Penale

Tabella 3.1 - Popolazione detenuta: presenti, ingressi e uscite - Storico anni 2015-2019 \*

Grafico 3.1 - Popolazione detenuta: presenti, ingressi e uscite - Storico anni 2015-2019 \*

Tabella 3.2 - Detenuti presenti stranieri per area geografica - Serie storica anni 2015-2019 \*

Grafico 3.2 - Detenuti presenti stranieri per area geografica - Serie storica anni 2015-2019 \*

Tabella 3.3 - Detenuti distinti per classi di età - Serie storica anni 2017-2019 \*

Grafico 3.3 - Detenuti distinti per classi di età - Anni 2017-2019 \*

Tabella 3.4 - Capienze e presenze - Dati al 4.5.2020

Tabella 3.5 - Andamento medio ingressi e uscite - Anno 2020

Grafico 3.4 - Percentuale entrati e usciti in rapporto alla presenza media mensile - Anno 2020

Tabella 3.6 - Detenuti presenti per durata della pena inflitta e residua - Dati al 30.4.2020

Grafico 3.5 - Detenuti presenti per durata della pena inflitta - Dati al 30.4.2020

Grafico 3.6 - Detenuti presenti per durata della pena residua - Dati al 30.4.2020

Tabella 3.7 - Persone condannate alla pena dell'ergastolo - Dati al 15.4.2020

Grafico 3.7 - Persone condannate alla pena dell'ergastolo - Dati al 15.4.2020

Tabella 3.8 - Sezioni di isolamento e presenti - Dati al 15.4.2020

Grafico 3.8 - Sezioni di isolamento e presenti - Dati al 15.4.2020

Tabella 3.9 - Sezioni "Articolazione per la tutela della salute mentale" e presenti - Dati al 15.4.2020

Tabella 3.10 - Eventi critici adulti andamento periodico anni 2017-2020



- Grafico 3.9 - Eventi critici - Storico anni 2017-2019 \*
- Tabella 3.11 - Numero di reparti e presenti ex art. 32 del Dpr 230/2000 - Rilevazione periodica anni 2018-2020
- Grafico 3.10 - Numero di reparti e presenti ex art. 32 del Dpr 230/2000 - Rilevazione periodica anni 2018-2020
- Tabella 3.12 - Suicidi anno 2019 [55]
- Tabella 3.13 - Analisi suicidi anno 2019
- Grafico 3.11 - Suicidi per classe di età - Anno 2019
- Grafico 3.12 - Suicidi per genere e nazionalità - Anno 2019
- Grafico 3.13 - Suicidi anno 2019 - Luoghi del decesso
- Grafico 3.14 - Suicidi anno 2019 - Sezioni detentive del decesso
- Grafico 3.15 - Suicidi anno 2019 - Posizione giuridica
- Grafico 3.16 - Suicidi anno 2019 - Fine pena
- Tabella 3.14 - Tasso incidenza suicidi sulla presenza media popolazione detenuta - Storico anni 2015-2019 \*
- Grafico 3.17 - Tasso incidenza suicidi sulla presenza media popolazione detenuta - Storico anni 2015-2019 \*
- Tabella 3.15 - Decessi in carcere - Periodo storico anni 2015-2020
- Grafico 3.18 - Decessi in carcere - Periodo storico anni 2015-2020
- Tabella 3.16 - Manifestazioni di protesta collettiva - Atti turbativi dell'ordine e della sicurezza avvenuti negli Istituti penitenziari dal 1.3.2020 al 20.4.2020
- Tabella 3.17 - Rivolte avvenute negli Istituti penitenziari dal 1.3.2020 al 20.4.2020
- Tabella 3.18 - Andamento positività Covid-19 \* - Rilevazione dal 1.4.2020 al 3.5.2020
- Grafico 3.19 - Andamento positività Covid-19 - Rilevazione dal 1.4.2020 al 3.5.2020
- Tabella 3.19 - Uscite per emergenza Covid-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)
- Grafico 3.20 - Uscite per emergenza Covid-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)
- Tabella 3.20 - Movimenti trasferiti negli Istituti penali per minorenni - Anno 2019
- Grafico 3.21 - Movimenti trasferiti negli Istituti penali per minorenni - Anno 2019
- Tabella 3.21 - Tipologia presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2020
- Grafico 3.22 - Tipologia presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2020
- Tabella 3.22 - Nazionalità presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2020
- Grafico 3.23 - Nazionalità presenti negli Istituti penali per minorenni - Dati al 30.4.2020
- Tabella 3.23 - Movimenti ingressi e uscite Istituti penali minorenni - Storico 2018-2020 \*
- Grafico 3.24 - Movimenti ingressi e uscite Istituti penali minorenni - Storico 2018-2020 \*
- Tabella 3.24 - Tipologia eventi critici Istituti penali per minorenni - Anni 2019-2020 \*
- Grafico 3.25 - Eventi critici Istituti penali per minorenni - Anno 2019

## Sezione 4 - Salute

- Tabella 4.1 - Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems)
- Mappa 4.1 - Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems)
- Tabella 4.2 - Distribuzione regionale ingressi e uscite ospiti in Rems - Anni 2017-2019
- Grafico 4.1 - Numero dimissioni Rems e relative motivazioni - Anno 2019



- Tabella 4.3 - Revoca misura in Rems e reingresso (misura provvisoria/definitiva)
- Tabella 4.4 - Durata media nell'anno del ricovero in Rems (in giorni) - Anni 2017-2019
- Tabella 4.5 - Distribuzione regionale ospiti presenti nelle Rems per classe d'età e sesso - Rilevazione al 31.1.2020
- Tabella 4.6 - Distribuzione regionale ospiti presenti nelle Rems per posizione giuridica - Rilevazione al 31.1.2020
- Tabella 4.7 - Ospiti in Rems con posizione giuridica definitiva e presenza del Progetto terapeutico riabilitativo individuale (Ptri) - Rilevazione al 31.1.2020
- Grafico 4.2 - Ospiti in Rems con posizione giuridica definitiva e presenza Progetto terapeutico riabilitativo individuale (Ptri) - rilevazione al 31.1.2020
- Tabella 4.8 - Persone con provvedimenti di applicazione della misura di sicurezza detentiva \* - in via provvisoria ed in via definitiva - in attesa di ricovero in Rems rilevazione dell'11.2.2020
- Tabella 4.9 - Monitoraggio Covid-19 Rems. Presenze, ingressi, dimissioni, licenza finale di esperimento dal 1.2.2020 al 15.4.2020
- Tabella 4.10 - Monitoraggio Covid-19 Rems. Dati contagio pazienti dal 1.2.2020 al 15.4.2020
- Tabella 4.11 - Monitoraggio Covid-19 Rems. Dati contagio operatori dal 1.2.2020 al 15.4.2020
- Tabella 4.12 - Monitoraggio Covid-19 Rems. Isolamento dal 1.2.2020 al 15.4.2020
- Tabella 4.13 - Misure adottate dalle Rems per fronteggiare l'emergenza Covid-19
- Tabella 4.14 - Monitoraggio Covid-19 Rems. Contenzioni dal 1.2.2020 al 15.4.2020
- Tabella 4.15 - Strutture ospedaliere psichiatriche pubbliche e private e relativi posti letto - Anno 2017
- Tabella 4.16 - Dimissioni di pazienti in Tso per Regione - Anni 2016-2018
- Tabella 4.17 - Distribuzione regionale health and social care institutions (residenziali) e posti letto al 31.12.2018
- Grafico 4.3 - Distribuzione regionale health and social care institutions (residenziali) e health and social care institutions che accettano anziani non autosufficienti al 31.12.2018
- Mappa 4.2 - Distribuzione regionale health and social care Institutions (residenziali) che accettano anziani non autosufficienti
- Grafico 4.4 - Distribuzione regionale health and social care institutions (residenziali) per numero posti letto - Anno 2018
- Grafico 4.5 - Distribuzione regionale health and social care institutions (residenziali) - Riepilogo per aree geografiche - Anno 2018
- Tabella 4.18 - Segnalazioni di violazioni di privazione della libertà nella tutela della salute pervenute al Garante nazionale al 31.12.2019
- Tabella 4.19 - Segnalazioni di violazioni di privazione della libertà nella tutela della salute in condizione di privazione della libertà pervenute al Garante nazionale - Anni 2017-2019
- Tabella 4.20 - Minori con disabilità e disturbi mentali dell'età evolutiva ospiti nelle health and social care institutions per sesso, cittadinanza e distribuzione per aree geografiche. Presenze al 31.12.2013.
- Grafico 4.6 - Minori con disabilità e disturbi mentali dell'età evolutiva ospiti nelle health and social care institutions per sesso, cittadinanza e distribuzione per aree geografiche. Presenze al 31.12.2013.
- Grafico 4.7 - Minori con disabilità e disturbi mentali dell'età evolutiva ospiti nelle health and social care institutions per sesso, cittadinanza e ripartizione geografica. Presenze al 31.12.2013. (valori per 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni)



## Sezione 5 - Polizia

Mappa 5.1 - Camere di sicurezza agibili anno 2019

Tabella 5.1 - Persone transitate nelle camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2020 \*

Grafico 5.1 - Persone transitate nelle camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2020 \*

Tabella 5.2 - Camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2020 \*

Grafico 5.2 - Camere di sicurezza in Italia - Anni 2016-2020 \*

Tabella 5.3 - Camere di sicurezza e transiti per regione - Polizia di Stato - Anni 2016-2020 \*

Tabella 5.4 - Camere di sicurezza e transiti per regione - Arma dei Carabinieri - Anni 2016-2020 \*

Tabella 5.5 - Camere di sicurezza e transiti per regione - Guardia di Finanza - Anni 2016-2020 \*

## Sezione 6 - Internazionale

Mappa 6.1 - Nhri nel territorio del Consiglio d'Europa

Mappa 6.2 - Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura e altri trattamenti o pene, crudeli inumani o degradanti (Cat)

Tabella 6.1 - Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura e altri trattamenti o pene, crudeli inumani o degradanti (Cat)

Mappa 6.3 - Protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene, crudeli inumani o degradanti (Opcat) e Meccanismi nazionali di prevenzione (Npm)

Tabella 6.2 - Protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene, crudeli inumani o degradanti (Opcat)

Mappa 6.4 - Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (Crpd)

Tabella 6.3 - Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (Crpd)

Tabella 6.4 - La rete dei Garanti locali

Mappa 6.5 - Garanti regionali e delle province autonome Rete Fami

Tabella 6.5 - Progetti europei 2019-2020

Tabella 6.6 - Tirocini e stage 2019-2020

Tabella 6.7 - Attività con i Garanti territoriali 2019-2020

## Sezione 7 - Organigramma dell'ufficio

Grafico 7.1 - Organigramma dell'ufficio

Tabella 7.1 - Composizione ufficio

Tabella 7.2 - Consulenti Fami

Tabella 7.3 - Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

Grafico 7.2 - Spesa per trasferte 2019

Grafico 7.3 - Spese per il funzionamento anno 2019

Tabella 7.4 - Elenco degli esperti a titolo gratuito per il conferimento di incarichi di consulenza e per le attività di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà (aggiornato al 22/02/2019)





Finito di stampare  
a giugno 2020  
presso EUROLIT s.r.l.  
Roma